

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	Pag.	3
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	197
INDICE GENERALE	Pag.	293

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 69.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE REFERENTE

Lunedì 25 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 16.15.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 210 del 2015 (*vedi alle-*

gato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame la Presidenza si è attenuta ai criteri

di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti « milleproroghe », « sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento ».

Alla luce di tali criteri, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Burtone 1.5 e 1.27 che attribuiscono agli enti locali territoriali delle Regioni a Statuto speciale la facoltà di prorogare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013;

Cozzolino 1.133 che proroga il termine di validità di una graduatoria di una procedura selettiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Nesci 1.29 che incrementa le unità di vice ispettore della Polizia di Stato da reclutare con un concorso bandito nel 2013;

Borghi 1.148 che, a decorrere dal 1° luglio 2016, sopprime le sezioni ASSI, Monopoli e Dogane dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Naccarato 1.33 che proroga un termine scaduto;

Terrosi 1.18 che sospende fino al 31 dicembre 2016 l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 420, lettera f) della legge n. 190 del 2014;

Donati 1.40 che reca una proroga retroattiva in materia di insegnamento di discipline musicali;

Vacca 1.140 che modifica la disciplina dettata da un decreto del Presidente della Repubblica;

Parrini 1.64 che proroga all'anno scolastico 2016/2017 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015;

Giampaolo Galli 1.101 che amplia l'arco temporale per il quale non è prevista l'applicazione del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012;

Tagliatela 1.116 che, nel modificare il comma 563 della legge n. 147 del 2013, non contiene alcuna proroga;

Carrescia 1.12 e 1.13 che estendono l'applicazione del Fondo per le emergenze nazionali a tutti gli eventi calamitosi dell'anno 2016;

Oliverio 1.6 e 1.150 che intervengono sul rapporto di lavoro di dipendenti di pubbliche amministrazioni assunti in esito a superamento di concorsi annullati in sede giurisdizionale;

Currò 1.8, che prevede la proroga dei contratti di collaborazione stipulati con la commissione permanente per le gallerie stradali;

Gadda 1.9 che interviene sulla disciplina volta a limitare le spese dirette all'acquisto di arredi da parte dei comuni;

gli identici emendamenti Simoni 1.10, Centemero 1.30, Giorgis 1.39, Tancredi 1.99 e Fassina 1.158, che intervengono sulla disciplina del recupero delle somme per la contrattazione integrativa indebitamente erogate da regioni ed enti locali;

Martella 1.19 e 1.20, che dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, limiti al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni;

Centemero 1.21, che proroga la durata delle graduatorie in essere concernenti il concorso per la scuola per l'infanzia;

Malpezzi 1.65, che autorizza l'assunzione dei soggetti inseriti nelle graduatorie della scuola dell'infanzia in regioni diverse

da quella per cui hanno concorso e con ulteriori modalità disciplinate dall'emendamento;

Centemero 1.23, che rinvia ad un decreto ministeriale l'introduzione di una nuova disciplina del conferimento di incarichi di supplenza del personale docente;

Roberta Agostini 1.25, che abroga una disposizione relativa al numero di laureati del settore sanitario iscrivibili ai corsi di specializzazione;

Sgambato 1.26, che autorizza, in via straordinaria, l'assunzione di figure professionali appartenenti ai carabinieri e alla guardia di finanza in deroga alla normativa vigente, attingendo tra gli idonei di specifiche graduatorie concorsuali;

gli identici emendamenti Fassina 1.159, Tancredi 1.100 e Centemero 1.31, che dispongono in ordine alla costituzione di uno specifico fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma capitale;

Giorgis 1.41 e 1.42, che intervengono sulla possibilità di attribuire, senza alcun vincolo di esclusività, gli incarichi all'avvocatura civica;

Capone 1.44, 1.46 e 1.48 e Ventricelli 1.47, che intervengono, sotto vari profili, sulla disciplina relativa al personale scolastico;

Ventricelli 1.45, che prevede che, in attesa della definizione degli ambiti territoriali relativi ai ruoli del personale docente, la loro delimitazione coincida con quella dei distretti scolastici;

Fanucci 1.50, che reca la proroga di un termine già scaduto, relativo agli organi delle casse professionali;

gli identici emendamenti Coppola 1.51 e Coscia 1.75 che recano proroga di un termine scaduto per l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi per la programmazione triennale del personale universitario ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012. Il ter-

mine è stabilito in 6 mesi prima della scadenza di ciascun triennio per la programmazione del triennio successivo; nel caso di specie la scadenza era a metà 2015;

Ginefra 1.53 che interviene sulla disciplina della chiamata dei professori universitari;

Ginefra 1.54 che trasforma da temporanea a disciplina a regime la procedura di chiamata dei professori universitari di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010;

Carrescia 1.58 che estende da tre a sei anni la durata degli anni finanziari del piano di rateizzazione del debito dell'ente locale ai sensi dell'articolo 194 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Melilli 1.91 volto a consentire alle regioni di accedere, fino al 31 dicembre 2016, alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2015 per il pagamento dei debiti regionali riferiti al periodo 1° gennaio -19 giugno 2015;

Carrescia 1.59 che, nell'ambito della disciplina della prima applicazione delle inconfiribilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, prevede che gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza della carica nell'organo e negli enti, anziché fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti;

Ghizzoni 1.60, che autorizza le università a prorogare il termine dei contratti triennali dei ricercatori a tempo determinato che siano già scaduti o in scadenza prima del 31 dicembre 2016;

Burtone 1.61 che riguarda la disciplina dei requisiti di accesso al ruolo di dirigente scolastico di cui alla legge n. 107 del 2015;

Carocci 1.62, che riguarda la disciplina del trattenimento in servizio del dirigente scolastico;

Gribaudo 1.66, che reca proroga di termine per l'esercizio di una delega legislativa correttiva;

De Menech 1.69, che prevede l'applicazione fino al 31 dicembre 2016 di una particolare disciplina dei rapporti di lavoro per specifiche figure tecnico-professionali;

Carloni 1.70, che modifica la disciplina della mobilità del personale delle società partecipate di cui all'articolo 1, comma 563, della legge n. 147 del 2013;

Giulietti 1.73, che estende all'anno 2016 l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 12, comma 12-*duodecies*, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevista limitatamente all'anno 2010;

gli identici emendamenti Rampelli 1.113 e Tancredi 1.90, che recano proroga di un termine scaduto il 1° dicembre 2015;

Tagliatela 1.115 che autorizza la regione Campania a prorogare i contratti del personale precario nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento in materia idrogeologica e di tutela delle acque;

Tagliatela 1.116 che reca una serie di modifiche all'articolo 1, comma 563, della legge n. 147 del 2013 in relazione alla disciplina in materia di mobilità di personale nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e negli enti strumentali;

Tancredi 1.118 che interviene sulla disciplina dell'inquadramento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

Giulietti 1.72 che destina risorse per le regioni Umbria e Marche con la finalità di prorogare le attività tecnico-amministrative in favore delle zone terremotate;

Castricone 1.128 che attribuisce un contributo a regime per la prosecuzione

delle attività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale (Gran Sasso Science Institute) (GSSI);

gli identici emendamenti Pastorelli 1.121, Marcon 1.156, Borghi 1.146, Melilli 1.1 e Centemero 1.37 che consentono alle province ed alle città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per lo svolgimento di funzioni fondamentali di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016 per ricoprire posizioni infungibili;

gli identici emendamenti Melilli 1.3, Centemero 1.38, Pastorelli 1.122, Borghi 1.147, Pastorino 1.153 e Melilla 1.157, che prevedono che, a regime, l'esercizio delle funzioni di direzione generale negli enti di area vasta possa essere conferito anche ai dirigenti di ruolo dell'ente senza vincolo di esclusività;

Rizzetto 1.123 che consente la destinazione delle risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 al ricollocamento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta che svolgono funzioni non fondamentali;

Melilli 1.71 che interviene sulla disciplina delle facoltà assunzionali delle regioni e degli enti locali per il triennio 2016-2018, previste dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015), al fine di mantenere confermate le percentuali stabilite dalla normativa non solo per definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta, ma anche per concludere i processi di stabilizzazione del personale precario;

Capodicasa 1.77 volto a consentire la frequenza di un ulteriore anno per gli allievi ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio presso il Corpo delle capitanerie di porto, vincitori del concorso bandito con decreto interdirigenziale del ministero della difesa del 24 agosto 2011, n. 170;

Ribaudo 1.78 che proroga il termine di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni

facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, termine attualmente riferito ai diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (quindi prima del 1° gennaio 2013, termine che risulta quindi scaduto);

Gutgeld 1.79 che estende la possibilità di assumere personale per lo svolgimento del ruolo di aggregatore, oltre che alle regioni, anche ad altri soggetti;

Marchetti 1.80 che reca proroga di termine scaduto, riferito all'anno 2014;

Tartaglione 1.81 che sospende l'efficacia del pignoramento su somme dei consorzi di bacino in Campania;

Malpezzi 1.83 che riassegna al bilancio 2016 del Ministero dell'istruzione, Università e della ricerca le somme per l'erogazione del bonus formativo già impegnate nel 2015 e non ancora pagate;

Tancredi 1.86 che integra le finalità del Piano nazionale contro la povertà;

Dorina Bianchi 1.89 che prevede la corresponsione del trattamento economico del personale della pubblica amministrazione cui sono affidate mansioni sulla base di contratti collettivi oggetto di annullamento;

Binetti 1.88 che dispone – a decorrere dall'anno 2016 – l'applicazione della disciplina in materia di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 al personale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Capodicasa 1.76 limitatamente ai capoversi 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies che autorizzano la stabilizzazione del personale in servizio delle regioni a statuto speciale e prevedono che possa essere istituita un'agenzia del lavoro con il compito tra l'altro di destinare il personale assunto;

Borghesi 1.111, limitatamente alle lettere b) e c), che reca proroga di termini scaduti al 1° settembre 2015;

Causi 1.102, 1.103 e 1.104, che intervengono sulla disposizione che prevede la non applicazione di alcune previsioni normative recate dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata facendo riferimento a quelli adottati anziché anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 per il comparto regioni ed autonomie locali) anteriormente alla data – come propone l'emendamento – del 31 dicembre 2014. Inoltre gli emendamenti Causi 1.104 lettera a), e 1.102, secondo periodo, che modificano la previsione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014 che impone alle regioni e agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli comunque – come proposto dalle disposizioni delle citate proposte emendative – in un numero massimo non superiore a 10.

Tancredi 1.92 che aggiunge la figura del personale medico ed infermieristico al personale della Croce rossa italiana che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento;

Tancredi 1.97 che consente il trattamento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in grave carenza di organico che ne facciano richiesta, compresi coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

Tancredi 1.94 e 1.95 che riducono – per l'anno 2016 – la percentuale della

valutazione dei crediti formativi dello studente acquisiti a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori;

Lupi 1.96, limitatamente alla lettera b), che prevede che per l'anno 2016 siano accolte le domande di riammissione in servizio respinte per inammissibilità di posti per i lavoratori che entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato i requisiti per il pensionamento in base alle disposizioni vigenti prima del decreto-legge n. 201 del 2011;

Marchi, 1.105, che interviene sulla disciplina delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni al fine di esonerare le società che abbiano emesso prestiti obbligazionari dall'obbligo, previsto attualmente per tutti gli enti controllati, di adeguamento alle politiche assunzionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

gli identici emendamenti Borghesi 1.108, Tancredi 1.93 e Rampelli 1.117, nonché l'emendamento Rampelli 1.114, che prevedono la possibilità per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 di inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento;

Castelli 1.130 che estende al personale della scuola che ha maturato i requisiti nell'anno scolastico 2011/2012 l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 previste per soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

Terzoni 1.135, volto a prorogare il termine previsto per l'adozione del decreto legislativo relativo alla riorganizzazione del corpo forestale dello Stato di cui alla legge n. 124 del 2015 recante le deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Tullo 1.149, volto a riaprire i termini per la presentazione delle richieste di « ricompensa al valore militare » di cui al

decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945 (termine scaduto sei mesi dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 518 del 1945);

Cominardi 1.141, che sopprime il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015 che limitatamente agli anni 2016 e 2017 vieta all'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro di procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale avvenute nei precedenti anni 2015 – 2016;

Borghi 1.148, che modificando la data relativa alla soppressione delle sezioni ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) e disponendo in merito all'inquadramento del relativo personale, interviene su materia attualmente regolata da fonte secondaria (Determinazione n. 29329 del 22 dicembre 2015 – relativa alla soppressione della sezione ASSI e del conseguente transito del relativo personale nella sezione Monopoli del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicata il 28 dicembre 2015);

Piccione 1.56, Rocchi 1.63 e Palladino 1.143, che prorogano il termine di validità della graduatorie di un concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011;

Palladino 1.142 volto a limitare l'ambito di applicazione temporale e soggettivo di talune disposizioni della legge n. 107 del 2015 (riforma del sistema di istruzione) con particolare riferimento alle modalità assunzionali relative al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011;

Duranti 1.162, che proroga un termine già scaduto in materie di competenza del Ministero del lavoro;

Pes 1.164 e 1.165, che non prorogano un termine bensì prevedono il finanzia-

mento anche per il 2016 di un fondo per le università della Sardegna, per il quale risultano stanziamenti nel 2015;

Palese 1.167, che differisce il termine a decorrere dal quale sono ridotte le risorse per il trattamento accessorio del personale delle regioni. Modifica altresì i presupposti in base a cui la riduzione delle risorse non opera fino a tutto il 2016;

Plangger 1.169, Schullian 1.170 e 1.172, che non prorogano un termine bensì anticipano, rispetto a quanto attualmente previsto, il termine entro il quale l'atto di scioglimento di società partecipate da pubbliche amministrazioni è esente da imposizione fiscale;

Alberto Giorgetti 1.171, che non proroga un termine bensì estende ai membri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione l'ambito applicativo della disciplina sulla permanenza in carica delle autorità amministrative indipendenti nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle stesse autorità;

Rotta 1.173, che non proroga un termine bensì reca una norma ordinamentale che deroga al divieto di reclutamento, negli enti locali, di personale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale;

D'Arienzo 1.174, che non proroga un termine bensì reca una norma ordinamentale che consente, nelle regioni e negli enti locali, di cumulare gli incarichi dirigenziali già ricoperti con le funzioni di direttore generale;

Gli identici emendamenti Burtone 1.68 e Tancredi 1.178, che prorogano la validità della graduatoria provvisoria prevista da atto di rango non legislativo di un concorso per dirigente scolastico della Regione Sicilia, introducendo una specifica disciplina sul reclutamento di personale scolastico;

Gigli 1.04, che estende ai ricercatori che siano professori aggregati, la disciplina previdenziale prevista per i professori ordinari;

Gigli 1.05, che interviene sulla validità della durata dell'abilitazione scientifica nazionale per il personale accademico;

gli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06, Vico 1.07 e articolo aggiuntivo Ginefra 1.09, che intervengono sulla misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà, prorogando un termine già scaduto;

Maestri 1.011, che interviene, in deroga alla normativa vigente, sulla concessione della mobilità in deroga in favore dei lavoratori titolari di trattamento di mobilità ordinaria;

Maestri 1.010, limitatamente ai commi 2 e 3, che non recano alcuna proroga;

gli identici emendamenti Centemero 2.2, Rubinato 2.8, Tancredi 2.11 e D'Attorre 2.14, che non prorogano termini ma estendono l'ambito applicativo di una disposizione già vigente che prevede un termine per l'avvalimento di personale comunale per la manutenzione degli uffici giudiziari;

Carbone 2.4, che non proroga termini ma detta disposizioni ordinamentali relative al processo amministrativo digitale;

Verini 2.6, che non proroga termini ma modifica il circondario di alcuni uffici giudiziari;

Pellegrino 2.15, che non proroga termini ma modifica la disciplina dell'opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato;

De Mita 2.16, che non proroga termini ma prevede la facoltà, per ulteriori tipologie di enti pubblici, di procedere alla ristrutturazione del personale prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;

Melilla 2.02, che non proroga termini ma introduce disposizioni di natura ordinamentale relative all'efficienza del sistema giudiziario;

Tagliatela 2.04, che non proroga termini bensì detta una disposizione di

interpretazione autentica di una norma della legge di stabilità per il 2016 relativa alla proroga nelle funzioni dei magistrati onorari;

gli identici emendamenti Melilli 3.6, Centemero 3.9, Tancredi 3.23 Quaranta 3.50 e Rubinato 3.27, che operano una proroga di termini già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 luglio 2015), e peraltro previsti da normativa di rango secondario, relativamente ai bandi di gara per l'affidamento della distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali minimi, nonché intervengono sulla normativa sostanziale in materia;

Misuraca 3.10, che interviene su un termine legislativo già scaduto (30 settembre 2015) inerente all'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state riconosciute colpite da eventi calamitosi.

Losacco 3.13, che interviene su un termine legislativo già scaduto (21 dicembre 2015) per il versamento da parte delle imprese fornitrici di ILVA dei tributi erariali non versati per effetto della sospensione a loro favore disposta dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2015;

Calabrò 3.18, finalizzato nella sostanza a rifinanziare il Fondo istituito dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007 a favore del centro di ricerca CEINGE;

gli identici Vignali 3.19, Marco Di Maio 3.26, Rizzetto 3.34, Braga 3.42, Abrignani 3.44, che recano una proroga di un termine scaduto (31 dicembre 2013), relativo all'attivazione da parte delle regioni del programma di formazione degli installatori degli impianti da fonti rinnovabili;

Tancredi 3.20 e Schullian 3.48, che non recano norme di proroga legislativa, bensì intervengono sulla modalità di fruizione dell'incentivo per impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili;

Tancredi 3.21, che reca riapertura dei termini per assunzione di personale altamente qualificato già scaduti nel 2013;

Gianluca Pini 3.32 e Gianluca Pini 3.33, che prorogano termini già scaduti (15 ottobre 2014 e 28 febbraio 2014) inerenti a concessioni demaniali marittime;

Sammarco 3.35, che interviene su termini già scaduti inerenti il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili;

Zolezzi 3.37, che reca una concessione di benefici ai lavori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano e non una proroga di termini legislativi;

Abrignani 3.43 e l'analogo Abrignani 3.47, che introducono una norma di interpretazione autentica in materia di disciplina di riscossione per scommesse con vincite in denaro, nonché di apparecchi da gioco;

Dorina Bianchi 3.51, che proroga termini non legislativi per la connessione di impianti di generazione elettrica a fonti rinnovabili non fotovoltaiche, previsti dal decreto ministeriale del 6 luglio 2012;

Dorina Bianchi 3.52, che interviene sulle modalità sostanziali di fruizione degli incentivi per impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili;

gli emendamenti Pili 3.63 e 3.64, che recano una proroga dell'efficacia di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) attuativi di norme legislative, concernenti gli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

gli identici emendamenti Losacco 3.2, Palese 3.55 e Pisicchio 3.59, gli identici emendamenti Losacco 3.4, Pisicchio 3.61 e Palese 3.53, gli identici emendamenti Losacco 3.5, Pisicchio 3.62 e Palese 3.56, nonché gli emendamenti Caparini 3.28, Caparini 3.30, Caparini 3.31, Caparini 3.29, nonché gli identici emendamenti Palese 3.54, Losacco 3.3, Pisicchio 3.60 e Matarrese 3.39, finalizzati a rifinanziare

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sull'emittenza radiotelevisiva locale;

gli identici Melilli 4.1, Centemero 4.10, Pastorelli 4.65, Borghi 4.70, Pastorino 4.73, Quaranta 4.75, che differiscono al 1° luglio 2016 la decorrenza dell'obbligo per gli enti locali di ricorrere ai soggetti aggregatori, estendendo agli enti locali la possibilità, prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1 comma 512) per le regioni, di assumere a tal fine personale;

gli identici Melilli 4.2, Centemero 4.19, Tancredi 4.44, Rubinato 4.45, Dieni 4.69, per la parte in cui prorogano il termine relativo all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, scaduto il 31 marzo 2013 (da ultimo prorogato dal comma 421, articolo 1, della legge n. 228 del 2012);

gli identici Melilli 4.3, Centemero 4.17, Marcon 4.81 e Cenni 4.96, che riguardano le violazioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015;

gli identici Melilli 4.4, Centemero 4.14, Tancredi 4.42, Costantino 4.76, che estendono da 3 a 10 anni i termini entro i quali i comuni inclusi nell'elenco degli enti dissestati possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio;

Fabbi 4.5, che modifica la norma riguardante le elezioni del consiglio metropolitano, nella parte in cui si stabilisce il termine entro il quale, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni. Tale termine, da sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo, viene spostato a 120 giorni;

Fabbi 4.6, che interviene sulla proroga degli organi provinciali, in caso di sovrapposizione con le elezioni di uno o più comuni del territorio;

gli identici Squeri 4.8, Dorina Bianchi 4.41, Pini 4.56, nonché gli identici Biasotti 4.21, Rubinato 4.27, Pizzolante 4.39, Arlotti 4.52, Abrignani 4.72, Latronico 4.85,

Prataviera 4.88, De Mita 4.89, Alfreider 4.92, nonché gli identici Lattuca 4.32, Pini 4.57, Alfreider 4.91, nonché De Menech 4.71, Pizzolante 4.37, volti a prorogare il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, scaduto il 31 ottobre 2015;

gli identici Giorgis 4.11, Centemero 4.12, Marcon 4.78 e Cenni 4.95, che disapplicano le sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità per violazioni accertate dal 2014 in poi;

gli identici Centemero 4.13, Rubinato 4.31, Costantino 4.79 e Tancredi 4.97, che intervengono per lo scorporo – nel triennio 2016-2018 – delle spese sostenute dagli enti locali risultanti da fusione, per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito;

gli identici Centemero 4.15, Tancredi 4.43, Melilla 4.77, in materia di bilancio degli enti dissestati;

Carbone 4.20, che differisce al 15 giugno 2016 il termine entro il quale i partiti sono tenuti a trasmettere alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici il rendiconto e i relativi allegati per gli anni 2013 e 2014. Tali termini sono scaduti, rispettivamente, il 30 giugno 2014 e 2015. Il capoverso comma 1-ter prevede inoltre l'applicazione di una sanzione per i partiti inadempienti;

Miotto 4.22 e Miotto 4.23, volti ad estendere (al 2017, 2018 e 2019 il 4.22 e a decorrere dal 2017 il 4.23) il beneficio dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Si segnala inoltre che le norme sembrano lasciare scoperto l'esercizio 2016;

Melilli 4.29, che istituisce il Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti. Oltretutto la norma sostituisce l'articolo 54 della legge n. 549 del 1995, in materia di servizi di

guardia medica per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sereni 4.30, volto ad applicare al comune di Marsciano per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, una norma (prevista dal decreto-legge n. 74 del 2012) di deroga dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2011;

Rostellato 4.33, che integra la legge di stabilità per il 2016 al fine di incorporare, per l'anno 2016, le spese degli enti locali per il rimborso dei mutui ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

Marchetti 4.36, nonché gli identici, D'Attorre 4.02, Tancredi 4.04 e Centemero 4.07, che estendono al periodo 2012-2017 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012 riguardanti la destinazione delle somme disponibili sul capitolo 1316 « Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate e non utilizzate nei richiamati esercizi. La disciplina attualmente vigente si riferisce agli anni 2012, 2013 e 2014;

Berretta 4.46, che proroga al 31 dicembre 2015 il termine di trasmissione della documentazione per la procedura di rinegoziazione dei mutui delle province e delle città metropolitane;

Busin 4.47, che modifica termini previsti da un decreto interministeriale in materia di prevenzione incendi;

Albanella 4.49, Albanella 4.50, Albanella 4.51, in materia di determinazione della consistenza demografica dei comuni, che dispone che si debba tener conto anche dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Guidesi 4.53, in materia di validità delle deliberazioni in materia di IMU, TASI, TARI e addizionale comunale all'IRPEF adottate dai comuni;

gli identici Invernizzi 4.60 e 4.61, volti a sopprimere dal 1° gennaio 2016 le Prefetture-Uffici territoriali del governo, assegnando ai questori le funzioni esercitate dai prefetti;

Invernizzi 4.62, che interviene sull'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale, che transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. In particolare l'emendamento vieta agli enti locali di reclutare personale per funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale;

Frusone 4.68, che proroga al 30 giugno 2016 il termine, già scaduto il 30 settembre 2014, per l'emanazione dei regolamenti che definiscano i criteri, le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari;

Fassina 4.84, che consente a Roma Capitale di istituire un Fondo per la retribuzione accessoria del personale, con finalità di contrasto al terrorismo, in occasione del Giubileo della Misericordia;

Galperti 4.86, che demanda a provvedimento secondario l'adozione del regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali;

Palese 4.87, che introduce una procedura di definizione agevolata delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità;

Romanini 4.94, che proroga al 31 marzo 2016 il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica nei comuni interessati da dichiarazioni di stato di calamità, scaduto il 28 febbraio 2015 (articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 2014);

Galperti 4.01, che reca una complessiva disciplina ordinamentale in tema di

ricorso al banco nazionale di prova e di semplificazione delle procedure telematiche in materia di armi;

gli identici Melilla 4.03 e Centemero 4.08, che attribuiscono ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario anticipazioni di somme da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti con le procedure semplificate previste dal Testo Unico degli Enti locali;

Crimì 4.05, che istituisce presso l'ente strumentale alla Croce Rossa italiana uno speciale contingente di pronto impiego e soccorso sanitario ove transita il personale del corpo militare della Croce rossa italiana;

Fregolent 5.2, che reca disposizioni sostanziali, e non di proroga legislativa, volte a rifinanziare per 2 milioni di euro per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 77 del 2006, destinata ai siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella « lista del patrimonio mondiale », posti sotto la tutela dell'UNESCO;

Manzi 5.0.1, sostanzialmente volto a rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 91 del 2013 a favore del Museo tattile statale « Omero »;

Francesco Sanna 5.0.2, che reca non già una proroga di termini legislativi, bensì dei termini per l'avvio degli interventi finanziati dal Fondo di sviluppo isole minori;

gli identici Sbrollini 6.1 e Gregori 6.31, che modificano la disciplina delle votazioni per l'elezione dei consigli territoriali dell'ordine degli psicologi;

gli identici Sbrollini 6.2 e Gregori 6.30, che sopprimono la norma riguardante la determinazione del numero di laureati veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione *post*-laurea;

Fossati 6.3, che sopprime la limitazione alle società sportive sia professioni-

stiche che dilettantistiche dell'obbligo relativo alla dotazione ed all'impiego di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita;

Fossati 6.4, Sbrollini 6.5, Brignone 6.19 e Simone Valente 6.20, che prorogano il termine previsto nel decreto ministeriale 24 aprile 2013 relativo all'obbligo per le società sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita;

gli identici Fucci 6.6, Dorina Bianchi 6.16 e Nicchi 6.29, nonché Fanucci 6.12, che estendono ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 l'indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide;

Di Stefano 6.8, che proroga l'entrata in vigore di un provvedimento previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.70;

gli identici Gelli 6.9 e Marazziti 6.34, che introducono una norma transitoria per consentire l'utilizzo del plasma umano raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati nell'ambito di una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ad esclusiva valenza nazionale;

Burtone 6.11, che disciplina i requisiti ed i titoli che devono essere posseduti dal direttore sanitario della ASL;

Sbrollini 6.13, che sospende fino al 2020 l'applicazione della norma riguardante la determinazione del numero di laureati veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione *post*-laurea;

Gigli 6.14, che apporta modifiche ad un regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale;

Tancredi 6.15, che consente ai soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie di certificare la prestazione resa mediante il rilascio della ricevuta fiscale;

Rizzetto 6.18, che istituisce il Fondo per i farmaci innovativi in oncologia stabilendo una copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Dallai 6.32, riguardante la quantificazione delle spese per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale al fine della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Tancredi 6.01, che interviene sulla disciplina dell'efficienza degli usi finali dell'energia nel caso in cui l'impianto di produzione di energia elettrica sia a servizio di un'attività socio-sanitaria o socio-assistenziale;

Tancredi 6.03, riguardante il riconoscimento, con effetto retroattivo, ai medici ex condotti di emolumenti retributivi in ottemperanza ad alcune sentenze del TAR del Lazio;

Crimì 6.04, disciplinante la semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica;

Covello 7.4, che prevede l'istituzione di uno specifico Osservatorio sulla mobilità ferroviaria in Mezzogiorno;

Carra 7.7, che consente l'accesso a bandi di finanziamento in deroga alla normativa vigente;

Centemero 7.9 e Quaranta 7.81, volti a modificare i contenuti dell'articolo 1, comma 512, della legge di stabilità per il 2016, riguardante assunzioni di personale e non contenente proroghe di termini legislativi;

Donati 7.16, volto ad intervenire sui termini di validità delle convenzioni e sui termini di inizio e fine lavori concernenti la realizzazione di interventi per edilizia sovvenzionata e agevolata per dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

gli identici Alberto Giorgetti 7.19, Marchi 7.31 e Tancredi 7.40, volti ad intervenire sulla durata del permesso di

costruire, sui termini delle autorizzazioni paesaggistiche e sull'ambito delle convenzioni di lottizzazione;

Grimoldi 7.56, volto a sostituire il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 69 del 2013 al fine di prolungare da due a quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che disciplina la durata temporale e l'efficacia del permesso di costruire;

Ghizzoni 7.26, volto a prorogare le competenze delle province per la realizzazione e manutenzione degli edifici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM), che fanno parte del sistema terziario;

Melilli 7.28, volto ad introdurre una modifica all'articolo 10, comma 12-*sexiesdecies*, decreto-legge n. 192 del 2014 al fine di finalizzare l'utilizzo di risorse per le regioni;

Centemero 7.12 e 7.11, che intervengono sulla disciplina sostanziale prevista dagli articoli 5 e 17 del decreto-legge n. 185 del 2015, riguardante la revoca delle risorse alla tranvia extraurbana Milano-Limbiante;

Paola Boldrini 7.36, volto a integrare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 49 del 2012, modificando i criteri di calcolo dell'indicatore dei debiti degli atenei;

Melilli 7.38, volto a modificare il comma 12-*sexiesdecies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014, indicando le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dalla disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Guidesi 7.46, volto a modificare il contenuto dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, relativo a programmi di edilizia residenziale pubblica;

Marco Di Maio 7.47, volto a modificare il regime di esenzione previsto dall'articolo 32 dell'allegato 25 del codice delle comunicazioni elettroniche;

Guidesi 7.48, che assegna 150 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza antisismica delle scuole;

Marchi 7.49, volto a prorogare la durata, stabilita per legge, della convenzione Anas prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2002, con una disposizione che riproduce il contenuto di un'altra già vigente;

Guidesi 7.52 e Palese 7.92 volti a destinare al finanziamento del trasporto pubblico locale le risorse derivanti dalle decurtazioni fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni;

Busin 7.57, che proroga il termine quinquennale, fissato dalla legge n. 266 del 2005, per l'utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili, previste dalle disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, purché tale edificazione, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione. Il termine in questione era stato prorogato dal comma 8-ter dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed elevato a 10 anni;

Catalano 7.69, volto a prorogare il termine, previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, relativo alla sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, scaduto il 31 dicembre 2010;

Schullian 7.79, limitatamente al comma 11-ter, volto ad introdurre una ulteriore disposizione sostanziale in tema

di formazione dei lavoratori del settore agricolo all'articolo 45-bis del decreto-legge n. 69 del 2013;

Schullian 7.80, limitatamente alla lettera a), diretta a prorogare il termine, scaduto il 30 giugno 2015, per l'emana-zione del decreto interministeriale, previsto dall'articolo 111 del codice della strada, concernente le revisioni delle macchine agricole in circolazione;

Fassina 7.83 e 7.85 e Melilla 7.84, volti a differire al 31 dicembre 2016 gli adeguamenti delle tariffe autostradali derivanti dall'attuazione delle convenzioni tra Stato e concessionarie autostradali;

Scotto 7.86, volto a prorogare il termine, scaduto il 31 dicembre 2014, in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008, introducendo altresì ulteriori disposizioni di carattere sostanziale sulla materia;

Zaratti 7.87, volto a prorogare il termine, scaduto il 31 dicembre 2014, in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008;

Fassina 7.90, volto a modificare l'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, ampliando la categoria dei soggetti ammessi ai benefici per i lavoratori c.d. « esodati »;

Matteo Bragantini 7.91, volto a mantenere la competenza delle province in materia di conservatori, accademie, istituti superiori fino al completamento dell'attuazione della riforma dell'alta formazione artistica e musicale;

Bruno Bossio 7.96, limitatamente alle lettere a) e b), in quanto volte a modificare alcune disposizioni sostanziali di cui all'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015;

gli identici Bargerò 7.97 e Fanucci 7.13, volti a modificare il soggetto incaricato del commissariamento per le opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari (da Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane a Rete Ferroviaria Italiana), prolungando anche la durata del mandato (da due a tre anni) per il nuovo soggetto (Amministratore di RFI);

Franco Bordo 7.01, volto a introdurre un'agevolazione fiscale per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale mediante una modifica all'articolo 15 del TUIR. L'emendamento contiene anche la copertura finanziaria della misura e l'abrogazione dell'articolo 1, comma 234, della legge 190 del 2014;

Tancredi 7.02, che introduce un meccanismo di rateizzazione per le addizionali non ancora versate al 31 dicembre 2015 a favore delle Società di gestione di taluni aeroporti italiani;

Lombardi 7.03, che aggiunge un articolo aggiuntivo volto a prevedere la sospensione degli sfratti per morosità e per finita locazione a far data dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;

gli identici Squeri 8.1, Dorina Bianchi 8.15 e Librandi 8.34, nonché Grimoldi 8.17 volti a sospendere per sei mesi l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le imprese che si iscrivono al CONAI o regolarizzano la propria posizione con i consorzi di filiera;

Centemero 8.5, che proroga termini, scaduti il 31 dicembre 2007, per il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica e per la presentazione delle denunce di pozzi;

gli identici Squeri 8.7, Dorina Bianchi 8.14, Grimoldi 8.16 e Librandi 8.33, gli identici Schullian 8.35 e Grimoldi 8.18, nonché Carrescia 8.10, Coppola 8.9 e Schullian 8.36, che differiscono il termine, scaduto il 1° aprile 2015, a decorrere dal quale si applicano le sanzioni per l'omis-

sione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione medesima;

Misuraca 8.8, limitatamente al capoverso 3-bis, volto a consentire al Presidente della regione di delegare il dipartimento competente in materia di rischio idrogeologico per l'attuazione degli interventi;

Carrescia 8.11, volto a ridurre dal 2016 i contributi annuali per l'iscrizione al SISTRI;

Boccadutri 8.13, che interviene sulla disciplina riguardante la modifica del contenuto e della durata del contratto con Selex Service Management S.p.A.;

Grimoldi 8.19, volto a prevedere l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei provvedimenti per la restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI da parte di taluni soggetti successivamente esclusi dal sistema medesimo;

Palladino 8.28, volto a consentire la condonabilità di taluni manufatti edilizi oggetto di istanze di condono edilizio;

Dorina Bianchi 8.38, che interviene sulla modalità di fruizione dell'incentivo per impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili;

Carrescia 8.12, che differisce l'applicazione di disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, in vigore dall'11 aprile 2014;

Palese 9.1, che non reca disposizioni di proroga di termini legislativi;

gli identici emendamenti Latronico 9.2, Tancredi 9.3, Faenzi 9.4 e Abrignani 9.5, che recano proroga di un termine già scaduto;

gli articoli aggiuntivi Carra 9.01 e 9.02 e Palese 9.03, che non recano una proroga di termini legislativi;

Simonetti 9.04, che reca la proroga di un termine scaduto il 23 novembre 2015;

gli identici Ginato 10.1, Palese 10.2 e Berretta 10.5, che estendono fino al 31 marzo 2014 il termine biennale, scaduto nel 2010, per la presentazione dell'istanza, ai fini del rimborso di quanto indebitamente versato, con riferimento ai benefici concessi in relazione ai danni del sisma del 1990 in alcune province della Regione siciliana;

Sammarco 10.7 e Massa 10.159, che prevedono l'applicazione per i primi tre mesi dell'anno 2016 di una normativa relativa al calcolo dell'aggio per la vendita dei valori bollati prevista da una disposizione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, non convertita in legge;

Vignali 10.11, che sospende l'applicazione, fino al 1° gennaio 2017, di una disposizione in materia di esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili (articolo 5 del decreto legislativo n. 151 del 2015). Conseguentemente è posticipato il termine per l'adozione del relativo decreto ministeriale attuativo;

Vignali 10.12, che posticipa l'applicazione della norma che individua i componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro alla scadenza del mandato dei componenti dell'attuale Commissione in carica;

Piccone 10.15, che reca norme di deroga ai limiti massimi di indebitamento vigenti per gli enti locali;

gli identici Melilli 10.18, Centemero 10.72, Cenni 10.196, Pastorelli 10.134, Borghi 10.156, Pastorino 10.166, Marcon 10.173, Tancredi 10.106, Simonetti 10.124, che consentono per il solo anno 2016 alle province, in deroga al TUEL, di far confluire nel fondo pluriennale vincolato gli importi non ancora aggiudicati entro l'anno 2015 delle gare, qualora si tratti di effettuare interventi o lavori particolarmente urgenti;

gli identici Melilli 10.19, Centemero 10.71, Marcon 10.181, Pastorelli 10.133, Borghi 10.155, Pastorino 10.165, nonché Cenni 10.195 e Simonetti 10.121, che

escludono per il 2016 l'applicazione dei limiti di indebitamento agli enti di area vasta che procedono alla rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti;

gli identici Melilli 10.20, Dieni 10.48, Centemero 10.70, Melilla 10.180, Pastorelli 10.132, Borghi 10.154 e Pastorino 10.164, nonché Simonetti 10.120, che prevedono la riduzione della penale per gli enti di area vasta in caso di estinzione anticipata dei mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti;

gli identici Melilli 10.21, Centemero 10.69, Pastorelli 10.131, Borghi 10.153, Pastorino 10.170, 10.179 e Simonetti 10.119, che consentono per il 2016 alle province di utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazioni di beni e di partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione;

Sbrollini 10.24, che abroga la norma che stabilisce il limite all'uso del contante per i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche;

Marco Meloni 10.30, che dispone che entro il 30 settembre 2016 l'Associazione italiana della Croce Rossa possa richiedere le anticipazioni di liquidità per l'anno 2016, prorogando a tal fine il vigente termine del 30 settembre 2013, relativo alle anticipazioni per l'anno 2014. Contestualmente, sostituisce l'espressione Associazione italiana della Croce Rossa con Ente strumentale alla Croce Rossa;

Tartaglione 10.31, che interviene sulla norma di copertura del decreto-legge n. 185 del 2015, riducendo i tagli delle dotazioni finanziarie del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;

Pisano 10.37 e Villarosa 10.45, che consentono di definire, con modalità agevolate, le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, richiamando la procedura prevista per il 2014 dall'articolo 1, commi 618 e 622, della legge n. 147 del 2013;

Villarosa 10.38 e Pesco 10.39, che consentono la rateazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2015, anche nei casi in cui su tali somme siano già in corso procedure esecutive;

Villarosa 10.42, Gadda 10.53 e 10.54, gli identici Centemero 10.73, Melilla 10.184, Paglia 10.189, Latronico 10.202 e Tancredi 10.208, nonché Rubinato 10.86, Misiani 10.89, Fragonelli 10.93 e Latronico 10.200, che prevedono una sanatoria per l'anno 2015 per le deliberazioni comunali relative ad aliquote e tariffe di tributi adottate successivamente al termine ordinario;

gli identici D'Inca 10.49, Sandra Savino 10.57 Rubinato 10.87 e Busin 10.111, nonché gli identici D'Inca 10.50, Sandra Savino 10.58, Rubinato 10.88, Guidesi 10.110, che recano norme in tema di detrazioni IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi a favore degli organismi di formazione professionale;

Gregorio Fontana 10.51, che posticipa al 31 dicembre 2016 la decorrenza della norma che prevede l'obbligo dei POS per gli studi professionali e per gli esercizi commerciali, già vigente a decorrere dal 30 giugno 2014;

Roberta Agostini 10.52, che sospende fino al 31 dicembre 2020 gli effetti applicativi della norma in materia di numero chiuso delle scuole di specializzazione *post*-laurea nel settore sanitario;

Gregorio Fontana 10.59, che sopprime la norma che prevede un decreto ministeriale, da adottare entro il 1° febbraio 2016, in materia di pagamenti attraverso carte di debito o di credito;

Gregorio Fontana 10.60, che sopprime la norma che prevede l'obbligo dei POS per gli studi professionali e per gli esercizi commerciali;

gli identici Centemero 10.64, Melilli 10.80, Pastorelli 10.126, Borghi 10.148, Pastorino 10.167 e Costantino 10.174, nonché Cenni 10.194, che escludono l'applicazione

delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti, per le province e le città metropolitane interessate dalla legge n. 56 del 2014;

gli identici Centemero 10.65, Pastorelli 10.127, Borghi 10.149, Pastorino 10.168 e Marcon 10.175, nonché Melilli 10.79 e Simonetti 10.122, che escludono gli enti di area vasta dalla norma della legge di stabilità per il 2016, che ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere degli enti territoriali che aumentano i tributi;

gli identici Centemero 10.66, Pastorelli 10.128, Borghi 10.150, Pastorino 10.171 e Melilla 10.176, nonché Simonetti 10.123, che escludono le province e le città metropolitane dalla norma della legge di stabilità per il 2016 che ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere degli enti territoriali che aumentano i tributi, nel caso in cui tali enti siano impossibilitati a conseguire l'equilibrio di bilancio;

Lenzi 10.76, che reca modalità per l'adozione dello statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana;

Lenzi 10.77 e Vignali 10.100, che recano norme dirette a consentire alle province di mantenere le proprie competenze in materia di fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi di conservatori, accademie ed altri, sino alla completa attuazione della riforma del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;

Lenzi 10.78, che interviene su disposizioni concernenti il trattamento economico e la liquidazione del trattamento di fine servizio del personale civile e militare della Croce rossa italiana assunto da altre amministrazioni;

Melilli 10.83 che estende i vigenti limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nell'ambito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle regioni, a tutte le tipologie di debito in luogo dei soli debiti derivanti da sentenze esecutive;

Melilli 10.84, che affida alle regioni il compito di istituire e gestire i conti di tesoreria unica intestati alla sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Taricco 10.85, che interviene sulle modalità di calcolo del saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio per gli enti territoriali per l'anno 2016, con particolare riguardo alla composizione del fondo pluriennale vincolato;

Melilli 10.90, che posticipa l'applicazione delle norme in tema di individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, ai periodi di imposta successivi al 20 giugno 2015;

Melilli 10.91, che consente di utilizzare le economie derivanti dalle attività di centralizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi per incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali sono costituiti i soggetti aggregatori;

Piccone 10.95, che reca deroghe alla disciplina del pareggio di bilancio degli enti locali, escludendo dal calcolo del saldo le entrate derivanti da canoni pagati da privati per la produzione da fonti rinnovabili;

Fragomeli 10.112, che reca disposizioni concernenti le modalità di accertamento del gettito dell'addizionale comunale IRPEF per il 2016;

Guidesi 10.113, che reca disposizioni in tema di regole contabili che gli Organismi pagatori regionali devono applicare relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della PAC;

Guerra 10.125, che apporta una modifica ordinamentale alle disposizioni in materia di programmi straordinari di edilizia residenziale, di cui al decreto-legge n. 83 del 2012. In particolare, si eliminano alcuni limiti alla rilocalizzazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministra-

zioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata;

Roccella 10.141, che riapre i termini per l'accesso alla rateazione dei debiti tributari derivanti da somme iscritte a ruolo per i contribuenti decaduti dal beneficio della dilazione, scaduti prima del 31 dicembre 2015;

Bechis 10.143 e 10.144, che recano norme ordinamentali in tema di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Maestri 10.145, che estende l'ambito applicativo delle misure previste dalla legge di stabilità per il 2016 in materia di « *art bonus* » (articolo 1, commi 318 e 319);

De Menech 10.146 e 10.147, che estendono al 2016 l'applicazione delle norme in materia di imposta di soggiorno, in deroga alle disposizioni della legge di stabilità per il 2016, che ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere degli enti territoriali che aumentano i tributi;

Burtone 10.17, Oliverio 10.157 e Tancredi 10.207 che recano una disposizione interpretativa in tema di accordi provinciali concernenti il riallineamento retributivo per le imprese operanti nelle zone svantaggiate ai sensi delle disposizioni europee;

Abrignani 10.158, che consente ai comuni di istituire nel 2016 l'imposta di soggiorno, in deroga alle disposizioni della legge di stabilità per il 2016 che ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere degli enti territoriali che aumentano i tributi;

Pastorino 10.172, che dispone la validità delle delibere relative ai tributi comunali, anche se pubblicate oltre i termini di legge, ove ciò sia dovuto a malfunzionamenti telematici certificati dal Segretario generale dell'ente, a specifiche condizioni;

Franco Bordo 10.185, riferito ad una proroga scaduta, relativa alla detrazione dalle imposte sul reddito di parte delle spese sostenute per l'acquisto di abbona-

menti di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e infraregionale; detrazione che è stata prevista per le spese sostenute nel 2008 e 2009 e di cui l'emendamento prevede ora l'applicazione per il triennio 2016-2018;

Melilla 10.186 e Marcon 10.187, che dispongono che i termini di integrazione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli enti pubblici retroagiscano per tutto il periodo per il quale la Corte dei Conti può richiedere il risarcimento per danno nei confronti dei soggetti coinvolti;

Paglia 10.191, che dispone che sia prorogata per le imprese del Mezzogiorno, per il triennio 2016-2018, una norma agevolativa sulla tassazione degli utili di esercizio prevista dall'articolo 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2012, fino al periodo di imposta 2012;

Sani 10.192, che reca una norma interpretativa in tema di soppressione delle esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli immobili pubblici;

Ribaudò 10.193, che detta una disposizione volta ad ampliare il periodo utile per i CAF e i professionisti abilitati per gli adempimenti relativi al modello 730, modificando a tal fine un decreto ministeriale;

gli identici Palese 10.198 e Guidesi 10.209, che dettano disposizioni in ordine al pagamento della tassa automobilistica regionale nei confronti degli utilizzatori del veicolo in *leasing*;

Palese 10.199 e Guidesi 10.114, che prevedono che le disposizioni dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 – secondo cui, a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa – sono valide anche per l'esercizio 2016 con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati;

Latronico 10.201, che pospone al 31 dicembre 2016 il termine, scaduto il 30 novembre 2013, previsto per l'attivazione presso l'Agenzia del demanio delle procedure di acquisizione di immobili pubblici da parte degli enti territoriali;

Lombardi 10.04, che detta disposizioni riguardo la composizione, dal 2015, del Fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale;

Tancredi 10.05, che detta disposizioni volte a consentire una anticipazione finanziaria per gli anni dal 2015 al 2017 per i comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario entro il 30 giugno 2015, ed una analoga anticipazione finanziaria per gli anni dal 2018 al 2020 qualora il dissesto sia stato deliberato entro il 31 dicembre 2019;

Tancredi 10.08, che reca una modifica all'articolo 1, comma 265, della legge di stabilità 2016, in materia di possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina previgente a quella introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta « riforma Fornero »);

Airaudò 10.09, che proroga all'anno 2020 l'innalzamento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà relativi a talune categorie di lavoratori, stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009 ed ivi previsto limitatamente al biennio 2009-2010;

Nicchi 10.010, volto a prevedere che la possibilità di accedere, da parte delle lavoratrici in possesso di determinati requisiti, al trattamento pensionistico anticipato liquidato con il solo metodo contributivo, attualmente prevista dall'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità 2016, per chi abbia maturato i requisiti suddetti entro il 31 dicembre 2015, sia estesa alla maturazione dei medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2018;

Marcon 10.011, che detta disposizioni relative alla maturazione dei requisiti pensionistici per il personale della scuola;

Ghizzoni 11.1, limitatamente al capoverso 2-ter, che amplia il novero dei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Emilia;

gli identici Laffranco 11.3 e Palese 11.25, volti a modificare l'allegato 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 (sisma Emilia 2012) che elenca i comuni beneficiari di interventi a favore di attività produttive colpite dagli eventi sismici;

Sammarco 11.4, limitatamente alla parte dell'emendamento che modifica l'articolo 112, comma 7, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 385 del 1993, relativa ai soggetti che erogano finanziamenti;

Fanucci 11.5, 11.7, 11.6, 11.8, 11.9 e 11.10, volti a recare norme sostanziali relative alle imprese esercenti impianti di trasporto a fune e ai loro dipendenti, agli immobili adibiti a stazione di impianti funiviari, al rifinanziamento del Fondo per l'innovazione degli impianti a fune, nonché al trasporto con impianti a fune;

Squeri 11.11 e 11.12, volti a sospendere i termini dei versamenti tributari per le imprese di autotrasporto che vantano crediti da ILVA S.p.A.;

Lupo 11.13, volto all'incremento del Fondo per far fronte all'accoglienza di minori non accompagnati;

Lombardi 11.14, volto ad intervenire sulla esecuzione degli sfratti a Roma in connessione all'uso della forza pubblica in relazione alle esigenze legate all'ordine pubblico per il Giubileo di Roma 2016;

Tartaglione 11.18, volto ad introdurre una norma per lo smaltimento dei sedimenti accumulati a causa degli eventi meteorologici avvenuti in Campania nel mese di ottobre 2015;

Tartaglione 11.20, che introduce disposizioni in materia di personale impiegato, presso l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, nelle attività di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania relative all'attuazione degli interventi di bonifica;

Garofalo 11.21, che, al fine del completamento della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri, proroga gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007, relativa all'emergenza ambientale nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

Marchi 11.22, che modifica l'articolo 1, comma 875, della legge di stabilità 2016, al fine di estendere la possibilità per l'ANAS, in tutti i territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, non solo sulle strade provinciali, ma anche su quelle comunali;

Pelillo 11.23, volto all'istituzione di un Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti;

Iori 11.24, finalizzato alla copertura delle spese sostenute dai comuni per l'esecuzione di indagini di vulnerabilità sismica;

Fanucci 11.26, che riscrive la disciplina, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, dei risarcimenti ai familiari delle vittime dell'alluvione di Sarno;

Amato 11.27, che differisce un termine per l'affidamento di lavori di edilizia scolastica;

gli identici Laffranco 12.03 e Palese 12.014, che modificano la disciplina in tema di scioglimento degli istituti di patronato;

Cenni 12.04, che modifica la disciplina delle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica;

Palese 12.06, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze relative a calamità o cedimenti, disponendone contestualmente la dotazione finanziaria per il triennio 2016-2018;

Simonetti 12.08 e Rizzetto 1.124, che intervengono sulla lettera a) dell'articolo 1

del comma 265 della legge di stabilità 2016, prolungando da dodici a trentasei mesi il periodo entro il quale devono essere perfezionati i requisiti previsti ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente a quella introdotta in materia dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta « riforma Fornero »);

Malpezzi 12.011, che estende da 10 a 20 anni il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento dei riconoscimenti per le vittime delle foibe, di cui alla legge n. 92 del 2004, termine scaduto nel corso del 2014;

Saltamartini 12.012, che detta disposizioni relative alla maturazione dei requisiti pensionistici per il personale della scuola;

D'Arienzo 12.016, che reca disposizioni volte ad estendere l'efficacia temporale dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché delle denunce di inizio

attività e delle segnalazioni certificate di inizio attività, previsti dall'articolo 15 del Testo unico dell'edilizia;

Squeri 12.017, che sospende l'applicazione di sanzioni relative alla vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari nocivi.

Avverte, inoltre, che la Presidenza si riserva di pronunciare eventuali ulteriori dichiarazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 25 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

ALLEGATO

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 3513 Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione alla proroga delle facoltà assunzionali disposta dal comma 1, e nell'ambito delle vacanze di organico, nelle more dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), punto 1), della legge 7 luglio 2015, n. 124 ed in coerenza con l'articolo 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero con gli incarichi dirigenziali coperti alla data del 15 ottobre 2015, il personale che alla data del 1° gennaio 2016 è collocato tra gli idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni ed è titolare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni di un incarico dirigenziale di seconda fascia, può essere inquadrato, a domanda, nei limiti delle facoltà assunzionali, nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale è stato conferito il predetto incarico. È comunque fatta salva, nei limiti delle citate facoltà assunzionali e nell'ambito delle relative vacanze di organico, la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risul-

tino vigenti al 1° gennaio 2016. Le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del presente comma e la correlata spesa annua lorda a regime, indicando altresì le facoltà assunzionali utilizzate.

1. 49. Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), punto 1), della legge 7 luglio 2015, n. 124 ed in coerenza con l'articolo 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero con gli incarichi dirigenziali coperti alla data del 15 ottobre 2015, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, come prorogate ai sensi del comma 1, e nell'ambito delle vacanze di organico, il personale che alla data del 1° gennaio 2016 è collocato tra gli idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni ed è titolare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di un

incarico dirigenziale di seconda fascia, può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale è stato conferito il predetto incarico. È comunque fatta salva, nei limiti delle citate facoltà assunzionali e nell'ambito delle relative vacanze di organico, la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risultino vigenti al 1° gennaio 2016. Le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del presente comma e la correlata spesa annua lorda a regime, indicando altresì le facoltà assunzionali utilizzate.

1. 118. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il divieto previsto dal comma 6 viene meno per i singoli enti, non appena questi abbiano concluso le procedure indicate nel comma 1, nel rispetto della spesa consentita e delle facoltà assunzionali previste in base alla legislazione vigente ».

1. 173. Rotta, Zardini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 9, comma 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche », aggiungere le seguenti parole: « fatte

salve le società che direttamente o tramite società controllate abbiano emesso prestiti obbligazionari ».

1. 105. Marchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2016 ».

1. 80. Marchetti, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cui sono state affidate mansioni sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei diversi contratti collettivi nazionali di comparto del quadriennio 1998-2001 ed oggetto di annullamento in sede giurisdizionale dopo almeno un decennio dalla loro indizione, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale di comparto, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano a svolgere le relative funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 6. Oliverio, Galati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli enti locali territoriali ubicati nelle regioni a statuto speciale, in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante: « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni » è data facoltà di prorogare, in permanenza del fabbisogno e delle

comprovate esigenze organizzative, i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2016.

1. 5. Burtone, Albanella.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai fini delle assunzioni nel corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

1. 133. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 2 e 3 nella qualifica di vigile del fuoco si dovrà procedere come di seguito:

a) con la medesima ripartizione di cui al comma 2, articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

b) in caso di esaurimento della graduatoria relativa alla procedura selettiva indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, il competente Ministero dell'interno è autorizzato nei limiti di spesa di cui ai commi precedenti ad indire con apposito decreto una nuova procedura riservata al personale volontario del corpo nazionale vigili del fuoco al fine di garantire l'equa ripartizione delle assunzioni tra personale interno ed esterno.

1. 7. Labriola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A fronte della carenza di organico nei ruoli di vice ispettore della Polizia di Stato e al fine di ridurre gli oneri connessi all'avvio di nuove procedure di reclutamento nel medesimo ruolo, le unità da reclutare attraverso il concorso bandito dal Ministero dell'interno con decreto del 24 settembre 2013, attualmente *in itinere*, sono incrementate di un numero di posti pari a 320.

1. 29. Nesci, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Caso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2016, sono soppresse le sezioni « ASSI », « monopoli » e « dogane » dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il personale inquadrato in dette sezioni confluisce nel ruolo unico dell'Agenzia. Al personale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte con gli stanziamenti annuali destinati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto della neutralità finanziaria prevista dall'operazione di incorporazione, inclusi quelli previsti all'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dal 1° luglio 2016, all'articolo 1, comma 9, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è soppressa la lettera *b*).

1. 148. Borghi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire

la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un nuovo corso intensivo di formazione da predisporre nei modi e nei tempi previsti dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale possano partecipare coloro che abbiano sostenuto con esito positivo almeno una prova d'esame o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio in relazione al contenzioso relativo al concorso suddetto. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.

- 1. 63.** Rocchi, Sgambato, Manfredi, Famiglietti, Di Lello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le graduatorie relative al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 sono prorogate fino allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale selettiva, volto all'immissione in ruolo di dirigente scolastico dei soggetti che abbiano superato positivamente tutte le prove concorsuali, ancorché non abbiano superato la prova pre-selettiva e dei soggetti che abbiano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza alcuna sentenza definitiva. All'attuazione delle suddette procedure si provvede

con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.

- 1. 56.** Piccione, Burtone, Albanella, Zappulla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

- 1. 62.** Carocci, Capone, Malisani, Sgambato, Manzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente all'anno 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 87, 89, 91 e 92 della legge 13 luglio 2015, n. 107, esclusivamente ai candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo giudizio positivo. Le assunzioni dei predetti soggetti avvengono comunque successivamente all'immissione in ruolo di quelli inclusi nelle graduatorie di merito regionali e negli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 499 del 2015.

- 1. 142.** Palladino, Di Lello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Restano aperte, limitatamente all'anno 2016, le graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per l'inserimento nelle stesse, di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito, dei candidati partecipanti alla citata procedura selettiva per titoli ed esami che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo un giudizio positivo. Le assunzioni dei predetti soggetti avvengono comunque successivamente all'immissione in ruolo di quelli inclusi negli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 499 del 2015.

1. 143. Palladino, Di Lello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e dell'avvocatura civica » sono soppresse.

1. 42. Giorgis, Rossomando.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La possibilità di attribuire, senza alcun vincolo di esclusività, gli incarichi dirigenziali all'avvocatura civica, prevista dal secondo periodo del comma 221 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sospesa fino al 31 dicembre 2016.

1. 41. Giorgis, Rossomando.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 31 marzo 2016.

1. 33. Naccarato.

Sopprimere il comma 5.

1. 131. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato fino al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare – Ministero della difesa, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 341.

1. 149. Tullo.

Sopprimere il comma 8.

1. 134. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In deroga al decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015; in deroga all'articolo 688, comma 7 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010; in deroga all'articolo 43, comma 7 del decreto legislativo n. 199 del 12 maggio 1995 e del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza sono autorizzate ad assumere, in via straordinaria, attingendo alle graduatorie dei concorsi per allievi marescialli del Ruolo Ispettori, di cui sopra, approvate dal 1° gennaio 2011.

8-ter. Al fine di contrastare i reati fiscali e persecutori il Corpo della guardia di finanza e l'Arma dei carabinieri sono

autorizzate ad assumere in deroga agli articoli 688, comma 7; 679, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 43, comma 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tutti gli idonei non vincitori per le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2011.

8-*quater*. Al fine di garantire più personale per le esigenze connesse con il territorio, la prevenzione ed il contrasto dei reati persecutori e di evasione fiscale sono autorizzate le assunzioni, in via eccezionale, di tutti gli idonei non vincitori dei concorsi per i ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri (1° corso triennale) e della Guardia di finanza (83° corso) per le graduatorie approvate dal 1° marzo 2011.

1. 26. Sgambato, Manfredi.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

9-*bis*. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » e le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2015 ».

1. 74. Marchi, Agostini, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Losacco, Marchetti, Melilli, Misioni, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

***1. 4.** Melilli.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

***1. 34.** Giorgis.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

***1. 160.** Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Melilla, Marcon.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

***1. 166.** Cenni.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

****1. 2.** Melilli.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

***1. 35.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

****1. 119.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

****1. 144.** Borghi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

****1. 151.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

****1. 154.** Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono soppresse.

****1. 175.** Cenni.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2015 ».

***1. 32.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: ; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2015 ».

***1. 52.** Incerti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: « per l'anno 2014 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2015 ».

****1. 120.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: « per l'anno 2014 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2015 ».

****1. 179.** Melilli.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: « per l'anno 2014 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2015 ».

****1. 36.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: « per l'anno 2014 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2015 ».

****1. 145.** Borghi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: « per l'anno 2014 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2015 ».

****1. 152.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: « per l'anno 2014 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2015 ».

****1. 155.** Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Costantino.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: « per l'anno 2014 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2015 ».

****1. 176.** Cenni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 79, lettera b), le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle parole: « entro centoventi giorni »;

b) al comma 82, le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle parole: « lettere a) e b) ».

1. 11. Pagani, Fabbri, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: « di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, » sono aggiunte le seguenti: « anche qualora si tratti di contratti atipici » e le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

1. 16. Terrosi, Mazzoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « i contratti di lavoro a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « anche qualora si tratti di contratti atipici » e sostituire le parole: « 31 dicembre 2016 » con le seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

1. 17. Terrosi, Mazzoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non

può superare il corrispondente importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. All'onere di cui al presente comma pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 19. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

1. 20. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con esclusivo riferimento alle province, è sospesa fino al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015.

1. 18. Terrosi, Mazzoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Fino al 31 dicembre 2016, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015 ».

1. 91. Melilli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato è differita al 31 dicembre 2017.

1. 135. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Nuti, Caso.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di

posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.

***1. 121.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.

***1. 146.** Borghi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.

***1. 156.** Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.

***1. 1.** Melilli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.

***1. 37.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.

1. 123. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In attesa di una specifica definizione della materia, alle figure tecniche certificate dalle scuole di cui all'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 che detengono e svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 e dall'articolo 80, comma 39 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, funzioni di coordinamento e direzione tecnico-operativa nelle attività di soccorso svolte nell'ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, ivi incluse quelle dei servizi di elisoccorso del Servizio sanitario nazionale, nei quali viene utilizzato in servizio attivo il personale previsto dall'articolo 4, comma 5 della legge del 21 marzo 2001, n. 74, si applica, fino al 31 dicembre 2016, la disciplina prevista per i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di

opera continuativa personale ai sensi dell'articolo 409, primo comma, punto 3) del Codice di procedura civile.

1. 69. De Menech, Rubinato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 64 del 2006, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la Commissione Permanente per le Gallerie Stradali Contrattualizzati del Consiglio Superiore dei LL.PP. III^a Sezione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, sono prorogati fino alla data del 30 aprile 2019.

1. 8. Currò.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I docenti a tempo indeterminato, utilizzati nell'anno scolastico 2015/2016 nei licei musicali, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, per l'insegnamento di discipline musicali nonché i docenti in servizio nell'anno scolastico 2015/2016 come supplenti annuali e immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati fino al 30 giugno 2015 e hanno diritto di precedenza assoluta per l'assegnazione definitiva nell'insegnamento impartito. L'assegnazione definitiva di sede avviene a domanda sulla base degli anni di servizio specifico di ruolo e non di ruolo per l'insegnamento di discipline musicali nei licei musicali ordinamentali e nelle precedenti sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale.

1. 40. Donati.

Sopprimere il comma 10.

- 1. 132.** Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di favorire il processo di stabilizzazione del personale precario e per promuovere il definitivo prosciugamento del bacino del precariato storico presso le pubbliche amministrazioni negli enti locali territoriali delle regioni a Statuto speciale, i termini e le condizioni di cui all'articolo 4, comma 9-*bis*, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificati dall'articolo 1, comma 215 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2018. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2018 le deroghe previste nei periodi quinto, sesto e settimo, così come introdotti dall'articolo 1, comma 215 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

10-ter. Con onere finanziario a carico dei rispettivi bilanci o a valere su risorse regionali, gli enti di cui al comma 10-*bis* possono stabilizzare il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia in possesso dei requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni e integrazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del personale di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

10-quater. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui al comma 10-*bis*, le regioni e gli enti territoriali di cui al medesimo comma 10-*bis*, possono promuovere la costituzione di un'Agenzia del Lavoro, di seguito Agenzia, nella forma di Società consortile per la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato. Per le funzioni amministrative e direzionali dell'Agenzia potrà essere uti-

lizzato, per il periodo necessario, personale in atto dipendente dalla regione.

10-quinquies. L'Agenzia, secondo modalità, criteri e procedure da stabilirsi con legge regionale, da approvarsi inderogabilmente entro il 30 luglio 2016, destinerà il personale di cui al comma 10-*bis*, prioritariamente presso ciascuno dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 10-*bis* nel quale prestava la propria attività lavorativa, nel rispetto della categoria di inquadramento e dei profili professionali posseduti all'atto dell'assunzione presso l'Agenzia e, successivamente, presso gli uffici della regione e gli uffici periferici dello Stato che ne facciano richiesta.

10-sexies. Ove, nei termini di cui al comma 10-*quinquies*, la regione non dovesse dotarsi della legge regionale che definisca modalità, criteri e procedure per la stabilizzazione e collocazione del personale di cui al comma 10-*bis*, restano immutate le proroghe e le deroghe previste dall'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- 1. 76.** Capodicasa, Iacono, Albanella, Amoddio, Berretta, Boccadutri, Burton, Cardinale, Causi, Culotta, Greco, Lauricella, Moscatt, Piccione, Raciti, Ribaudò, Schirò, Taranto, Zappulla.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 10-ter;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 10-ter, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

10-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 10-bis.

10-quater. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 10-bis, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

10-quinquies. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse.

1. 65. Malpezzi, Rampi, Coscia, Berretta, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carrocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale « Gran Sasso Science Institute » (GSSI), istituita dall'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché di conferire alla stessa il carattere di stabilità in attuazione di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, è assegnato un contributo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

10-ter. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, quanto a 3 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, integrato dell'importo annuo di 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; quanto a 6 milioni di euro annui utilizzando le risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, appositamente stanziata dalla delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. A decorrere dall'anno 2019, all'onere di 3 milioni di euro annui di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, integrato dell'importo annuo di 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10-quater. Il finanziamento di cui al comma 1 è reso disponibile, a seguito dell'istituzione del GSSI come Istituto universitario a ordinamento speciale con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 6 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Fino al 31 dicembre 2019, nel

rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e nell'ambito delle risorse di cui ai commi precedenti, ai fini dell'avvio delle attività e delle relative procedure di accreditamento, la Scuola può procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014.

1. 128. Castricone.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché ».

10-ter. Il beneficio di cui al comma *10-bis* è riconosciuto nel limite massimo di 4.335 soggetti e di 261,5 milioni di euro nel 2016, 234,9 milioni di euro nel 2017 e 101,9 milioni di euro per l'anno 2018.

10-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *10-bis* e *10-ter* si provvede mediante provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, che modificano la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e 101,9 milioni di euro per l'anno 2018.

1. 130. Castelli, Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Nuti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma *1-bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 106. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al comma 1, articolo *2-bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, sostituire le parole « per l'anno 2015 », con le parole « per

gli anni 2015 e 2016 », e le parole « dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014 », con le parole « dovuti negli anni 2015 e 2016 in forza di contratti di solidarietà stipulati negli anni 2014 e 2015 ».

10-ter. All'onere di cui al precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 162. Duranti, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaud, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 5, comma 1-*quinqüies*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, la parola « tre » è sostituita con la seguente: « sei ».

1. 140. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimenti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, si applica a decorrere dalla data di scadenza della Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10-ter. All'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole « entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti « entro il 4 luglio 2019 ».

1. 85. Giampaolo Galli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico della Regione Sicilia a causa dell'eccessivo numero di scuole in condizione di reggenza, di incarichi annuali e per l'assenza di graduatorie valide ai fini del reclutamento dei Dirigenti Scolastici, per l'anno 2016 è prorogata la validità dell'elenco dei soggetti ammessi a sostenere la prova scritta di cui al decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015. Il MIUR, con apposito decreto ministeriale, assegna ai soggetti inclusi nel suddetto elenco le sedi disponibili e stimate alla data del 1° settembre 2016. La proroga è valida fino all'espletamento del programmato concorso ordinario nazionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per il quale sarà accantonata una quota pari al 20 per cento dei posti stimati. Le modalità di convocazione ed assegnazione delle sedi al personale incluso nel citato elenco, sono quelle definite nel provvedimento dell'USR Sicilia n. M-PI.AOODRSI.REG.UFF. n. 13916 USC – Ufficio III – Dirigenti scolastici. La graduatoria è redatta sulla base dei titoli professionali dichiarati dai soggetti individuati nel settore organizzativo-gestionale delle scuole. I titoli professionali che valutati ai fini della graduatoria sono quelli di cui al D.D.G. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, le attività quelle di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) della tabella Titoli di Servizio e Professionali allegata al D.D.G. Fatte salve le priorità di assegnazione previste per legge e quelle introdotte con la presente legge, a parità di punteggio si darà priorità ai soggetti anagraficamente più giovani. A

tutti i soggetti nominati, l'USR Sicilia assegna un *tutor*, individuato tra i Dirigenti Scolastici attualmente reggenti nelle sedi oggetto di nomina e che ne validano l'operato nel corso del periodo di valutazione che avrà termine con gli scrutini finali e comunque entro il mese di giugno 2016. Al termine del periodo di prova è indetta una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine al periodo ed alle modalità di valutazione sostenuti, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti Dirigenti Scolastici che partecipano ai movimenti nell'ambito regionale secondo le norme vigenti in materia di mutamento di incarico in pendenza di contratto e del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza Scolastica. Al fine di dare continuità gestionale alle scuole attualmente con Dirigenza assegnata con incarico annuale o con Dirigenza che sarà collocata fuori ruolo perché in quiescenza entro il 31 agosto 2016, i soggetti beneficiari del presente provvedimento, hanno priorità assoluta nella movimentazione per l'anno scolastico 2016/2017 per le sedi dove alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzione di Dirigente Scolastico incaricato, di primo o secondo collaboratore del Dirigente Scolastico in uscita.

***1. 68.** Burtone, Cardinale, Albanella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico della Regione Sicilia a causa dell'eccessivo numero di scuole in condizione di reggenza, di incarichi annuali e per l'assenza di graduatorie valide ai fini del reclutamento dei Dirigenti Scolastici, per l'anno 2016 è prorogata la validità dell'elenco dei soggetti ammessi a sostenere la prova scritta di cui al decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequen-

tato per almeno 65 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015. Il MIUR, con apposito decreto ministeriale, assegna ai soggetti inclusi nel suddetto elenco le sedi disponibili e stimate alla data del 1° settembre 2016. La proroga è valida fino all'espletamento del programmato concorso ordinario nazionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per il quale sarà accantonata una quota pari al 20 per cento dei posti stimati. Le modalità di convocazione ed assegnazione delle sedi al personale incluso nel citato elenco, sono quelle definite nel provvedimento dell'USR Sicilia n. M-PI.AOODRSI.REG.UFF. n. 13916 USC – Ufficio III – Dirigenti scolastici. La graduatoria è redatta sulla base dei titoli professionali dichiarati dai soggetti individuati nel settore organizzativo-gestionale delle scuole. I titoli professionali che valutati ai fini della graduatoria sono quelli di cui al D.D.G. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, le attività quelle di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) della tabella Titoli di Servizio e Professionali allegata al D.D.G. Fatte salve le priorità di assegnazione previste per legge e quelle introdotte con la presente legge, a parità di punteggio si darà priorità ai soggetti anagraficamente più giovani. A tutti i soggetti nominati, l'USR Sicilia assegna un *tutor*, individuato tra i Dirigenti Scolastici attualmente reggenti nelle sedi oggetto di nomina e che ne validano l'operato nel corso del periodo di valutazione che avrà termine con gli scrutini finali e comunque entro il mese di giugno 2016. Al termine del periodo di prova è indetta una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine al periodo ed alle modalità di valutazione sostenuti, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti Dirigenti Scolastici che partecipano ai movimenti nell'ambito regionale secondo le norme vigenti in materia di mutamento di incarico in pendenza di contratto e del

C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza Scolastica. Al fine di dare continuità gestionale alle scuole attualmente con Dirigenza assegnata con incarico annuale o con Dirigenza che sarà collocata fuori ruolo perché in quiescenza entro il 31 agosto 2016, i soggetti beneficiari del presente provvedimento, hanno priorità assoluta nella movimentazione per l'anno scolastico 2016/2017 per le sedi dove alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzione di Dirigente Scolastico incaricato, di primo o secondo collaboratore del Dirigente Scolastico in uscita.

***1. 178.** Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti «, ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,».

1. 50. Fanucci, Crimì, Dallai, Donati, Tancredi, Venittelli, Galati, Galperti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, al comma 14, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Al fine di prorogare le attività tecnico-amministrative in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria sono destinate a quest'ultime, a copertura delle spese derivanti dalle finalità di cui al presente comma 14, rispettivamente un importo massimo di euro 3.000.000,00 per la regione Umbria e euro 1.600.000,00 per la regione Marche, da reperire tra gli importi già assegnati alle regioni per le attività del presente decreto».

1. 72. Giulietti, Sereni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 194, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

1. 58. Carrescia, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 10, aggiungere seguente:

10-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 è soppresso.

1. 25. Roberta Agostini.

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. All'articolo 47-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «della Commissione nazionale per la società e la borsa di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,». La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 171. Alberto Giorgetti, Palese.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2248 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2020».

1. 168. Fiano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 12, comma 12-duodecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole « all'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « all'anno 2016 ».

1. 73. Giulietti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:

« 2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio ».

***1. 108.** Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:

« 2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio ».

***1. 93.** Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:

« 2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio ».

***1. 117.** Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 31 marzo 2016.

****1. 51.** Coppola.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 31 marzo 2016.

***1. 75.** Coscia, Ghizzoni, Malpezzi, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carrocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:

« 107-*bis*. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017 ».

1. 78. Ribaudò, Culotta, Ventricelli, Speranza, Tentori, Iacono, Censore.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 29-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti. » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla scadenza della carica nell'organo di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ».

1. 59. Carrescia.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

***1. 127.** Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

***1. 87.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole « 31 dicembre 2016 » con le seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

****1. 28.** Miccoli, Damiano, Marroni, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gneccchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Fusilli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

****1. 177.** Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Nuti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole « 31 dicembre 2016 » con le seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

****1. 107.** Causi.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole « 31 dicembre 2016 » con le seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

****1. 126.** Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « e delle società dalle stesse controllate », sono aggiunte le parole: « nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni, »;

b) dopo le parole: « di mobilità di personale anche », è aggiunta la parola: « già »;

c) dopo le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge, », sono aggiunte le parole: « ancorché beneficiano di ammortizzatori sociali anche in deroga e successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali, »;

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: « non può comunque avvenire tra le società », sono aggiunte le parole: « o le aziende speciali ».

1. 70. Carloni, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi, Valeria Valente, Impugno, Amendola, Rostan, Salvatore Piccolo, Giorgio Piccolo, Palma, Bossa, Famiglietti, Migliore, Di Lello, Sgambato, Cuomo, Valiante.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le pa-

role: « non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ».

1. 169. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle azioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: entro il 31 dicembre 2016.

1. 170. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle azioni. Per le finalità del periodo precedente, il termine di cui al medesimo comma 568-bis, lettera a) è prorogato fino al 31 dicembre 2016.

1. 172. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti di cui al comma 10, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse ».

1. 66. Gribaudo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 » sono sostituite dalle parole: « A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *b*), n. 2 » e dopo il comma 131, sono aggiunti i seguenti commi:

« 131-*bis*. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera *b*);

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 7, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

1) una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

2) una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

3) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b*) sub iii., del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera *a*) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a*) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b*), sub iii;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a*);

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f*), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al

comma 3, lettere *a)* e *c)* sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera *b)*, sub iii, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b)* sub ii e sub iii una volta acquisiti i relativi titoli.

1. 23. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. A decorrere dall'anno 2016, al personale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, con specifico riguardo a quello in servizio e in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti di cui di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341, si applica la disciplina prevista del citato comma 10 della legge n. 4 del 1999. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per l'anno 2016 e per i successivi, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1. 88. Binetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2016, la valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori, di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ultimo periodo, è ridotta da cento a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e da centocinquanta a sessantadue per i percorsi della durata di sei semestri.

1. 94. Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ultimo periodo, la parola: « cento » è sostituita dalla seguente: « quaranta » e la parola: « centocinquanta » è sostituita dalla seguente: « sessantadue ».

1. 95. Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 107 le parole: « 2016/2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020/2021 ».

1. 110. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 108 le parole: « Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti

assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 ».

1. 109. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole « A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 » sono sostituite dalle parole: « A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *b*), n. 2 ».

1. 22. Occhiuto, Centemero.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, la durata delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia è prorogata, ove le predette graduatorie non risultino esaurite, sino all'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *e*) della predetta legge e alla conseguente prima tornata di immissioni in ruolo.

1. 21. Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 1, comma 63 della legge n. 107 del 2015, è sostituito dal seguente: « Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il potenziamento dell'offerta formativa e per il sostegno, ivi compreso i posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche al fine di garantire la continuità didattica ed educativa agli alunni diversamente abili ».

1. 44. Capone, Ventricelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 66 della legge n. 107 del 2015, è aggiunto il seguente periodo: « In attesa della definizione dell'ampiezza degli ambiti territoriali, la loro delimitazione coincide con l'attuale suddivisione provinciale in distretti scolastici ».

1. 45. Ventricelli, Capone.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 69 della legge n. 107 del 2015, le parole « ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 » sono soppresse.

1. 46. Capone, Ventricelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 73, della legge n. 107 del 2015, le parole: « Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale docente in esubero o soprannumerario e beneficiario della mobilità territoriale e professionale nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato prioritariamente alla sede definitiva prescelta e subordinatamente, a richiesta, agli ambiti territoriali ».

1. 47. Ventricelli, Capone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Conseguono ad ogni effetto l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla legge n. 107 del 2015, articolo 1, commi 87 e seguenti e al decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, i candidati che abbiano superato, almeno con il voto minimo previsto, le prove d'esame previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

1. 61. Burtone, Cardinale, Albanella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 108 della legge n. 107 del 2015, dopo le parole: « Tale personale partecipa, a domanda, » sono aggiunte le seguenti: « alla mobilità, anche sulle altre classi di concorso in cui sono abilitati, ivi compresi i docenti di sostegno, anche in deroga al vincolo quinquennale; (a tal fine viene considerato il servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno ai fini di un'eventuale indisponi-

bilità a derogare al vincolo dei 5 anni). I docenti titolari DOS (sulla secondaria di 2° grado) entro l'anno scolastico 2014/15 possono richiedere una sede di titolarità così come per gli altri ordini di scuole, senza confluire negli albi, ovvero continuare a presentare domanda di utilizzazione se non ottengono la sede richiesta e possano confluire negli albi, solo se indicato nella domanda di mobilità, ed esclusivamente in caso di indisponibilità di posti nelle sedi richieste. Esaurite la fase provinciale e quella interprovinciale per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15, ove si dovessero liberare posti nella fase successiva, prevedere una fase di assestamento (con eventuale rielaborazione delle richieste sulle sedi residue) e di scambio per compensazione fra docenti titolari all'interno di province della stessa Regione e successivamente fra province diverse, quindi senza intaccare l'organico di ciascuna provincia ».

1. 48. Capone, Ventricelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine dell'anno scolastico 2015/2016 di cui all'articolo 1, comma 108, penultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato, per l'assegnazione provvisoria sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, all'anno scolastico 2016/2017 per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016.

1. 64. Parrini, Coscia, Malpezzi, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui

all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.

1. **82.** Malpezzi, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 1° settembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 1° settembre 2018 ».

1. **57.** Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b) dopo le parole:* purché non già titolari delle medesime funzioni superiori *aggiungere le seguenti:* e che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca o altri contratti, ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa;

b) sopprimere il comma 4.

1. **53.** Ginefra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai fini della procedura di valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della sopra citata legge n. 240 del 2010 che sono scaduti, ovvero scadono, prima della medesima data e i cui titolari non hanno ancora conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 sono equipollenti a quelli di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1. **60.** Ghizzoni, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Scuvera.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, primo periodo, sopprimere le parole: « e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo » e al secondo capoverso sostituire le parole: « alla metà » con « ai quattro quinti » e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: « a decorrere dal settimo anno » e « di ruolo ».

1. **54.** Ginefra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopprimere al primo periodo le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo. » e al terzo periodo sopprimere le parole: « a decorrere dal settimo anno » e « di ruolo ».

1. 55. Ginefra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter con il seguente:

« 2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio ».

1. 114. Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « , per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, » sono sostituite dalle seguenti: « , per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 101. Giampaolo Galli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dalle stesse controllate » sono aggiunte le seguenti: « nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni »;

b) dopo le parole: « di mobilità di personale anche » è aggiunta la seguente: « già »;

c) dopo le parole: « entrata in vigore della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « ancorché beneficiario di ammortizzatori sociali anche in deroga successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali »;

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: « non può comunque avvenire tra le società » sono aggiunte le seguenti: « o le aziende speciali ».

1. 116. Tagliatela, Cuomo, Manfredi, Impegno.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a dieci. »;

b) al comma 3, le parole da: « non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo », fino a: « ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014 »;

- 1. 104.** Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Minnucci, Morassut, Piazzoni, Piso.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 le parole: « ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2014 »; conseguentemente al comma 1, primo periodo, le parole: « corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a dieci. » e al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « disposizioni di cui al » sono aggiunte le seguenti: « quarto e ».

- 1. 103.** Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Minnucci, Morassut, Piazzoni, Piso.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole da: « non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo », fino a: « ai termini di adeguamento

previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014 »; conseguentemente al comma 1, primo periodo, le parole: « corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a dieci. »

- 1. 102.** Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Minnucci, Morassut, Piazzoni, Piso.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al comma 1-*quinquies*, dell'articolo 2, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, come integrato dal comma 1, dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, dopo le parole: « nel corso dell'anno 2015 » sono aggiunte le seguenti: « e dell'anno 2016 ».

- 1. 12.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il termine inerente la prosecuzione dell'efficacia delle disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni, individuato dal comma 12-*ter*, dell'articolo 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.

- 1. 13.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 332 le parole: « 1° Settembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 1° Settembre 2017 »;

b) al comma 333 le parole: « 1° Settembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 1° Settembre 2017 »;

c) al comma 334 le parole: « dall'anno scolastico 2015/2016 » ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: « dall'anno scolastico 2017/2018 »

Conseguentemente:

A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 5-bis, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento ».

1. 111. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine del 31 dicembre 2015, di cui al comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.

1. 14. Carrescia, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « 2015/2016 » inserire le seguenti: « nonché nell'anno scolastico 2016/2017 »;

b) le parole: « 2016/2017 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 2017/2018 ».

1. 136. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimenti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 1° dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 1° giugno 2016 ».

* **1. 90.** Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 1° dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 1° giugno 2016 ».

* **1. 113.** Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno scolastico 2017/2018 ».

- 1. 137.** Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimenti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 2016/2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017/18 ».

- 1. 139.** Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimenti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 1° settembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2018 ».

- * **1. 43.** Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 1° settembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2018 ».

- ***1. 112.** Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 ».

- 1. 138.** Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimenti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Le somme di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107, già impegnate nell'anno 2015 e non ancora pagate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e riassegnate sul pertinente capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di euro 8.446.000,00 per l'anno 2016.

- 1. 83.** Malpezzi, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. La disposizione di cui al comma 1, lettera b) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro il 30 settembre 2016 ».

- 1. 84.** Giampaolo Galli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sopprimere il comma 6.

1. **141.** Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Nuti, Caso.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis: « Nelle Regioni a statuto speciale gli enti locali territoriali possono, ai fini meramente giuridici, prorogare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2015, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni ».

1. **27.** Burtone, Albanella, Raciti, Berretta, Capodicasa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, alle unioni di comuni e alle aziende speciali di cui all'articolo 114, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle spese dirette all'acquisto di arredi di locali non strumentali alla gestione di servizi e all'esercizio di funzioni pubbliche ».

1. **9.** Gadda, Fragomeli, Vazio, Moretto, Dallai, Marco Di Maio, Donati, Ermini, Morani, Fiorio, Capozzolo, Crimì, Fosati, Coppola.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« 221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale. Per concretizzare in modo efficace il percorso di riorganizzazione degli enti di area vasta (province), l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto ».

1. **174.** D'Arienzo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.

- *1. **3.** Melilli.

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.

***1. 122.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.

***1. 147.** Borghi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.

***1. 153.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.

***1. 157.** Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.

***1. 38.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al

presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.

****1. 10.** Simoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.

****1. 30.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.

****1. 39.** Giorgis.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-

finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.

****1. 99.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.

****1. 158.** Fassina, Melilla, Marcon, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « legge n. 190 del 2014 » aggiungere le seguenti: « , nonché i processi di stabilizzazione previsti dall'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni. ».

1. 71. Melilli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 236 della legge 208 del 2015 sostituire le parole: « dal 1° gennaio 2016 » con le seguenti: « dal 31 dicembre 2016 ».

1. 24. Roberta Agostini.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: « dal 1° gennaio 2016 » con le seguenti: « dal 1° gennaio 2012 ».

1. 161. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zac-

cagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 265 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi »;

b) al terzo periodo le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

1. 124. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 387 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: *b-bis*) Avvio su tutto il territorio nazionale di reti socio assistenziali integrate, basate sull'utilizzo di tecnologie digitali, istituite anche attraverso soluzioni di *partnership* pubblico-privato, per il coordinamento dell'assistenza domiciliare, tali da consentire l'effettivo contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

1. 86. Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 397, lettera d), punto 6) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: « con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior » aggiungere le seguenti: « personale medico ed infermieristico ».

1. 92. Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È differita al 1° gennaio 2018 l'applicazione del comma 511 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 129. Crippa, Caso, Nuti.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Al comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: « Le regioni, » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

1. 79. Gutgeld.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 711 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il periodo: « Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento », è sostituito dal seguente: « Limitatamente agli anni 2016 e 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento ».

1. 15. Salvatore Piccolo, Manfredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2016, delle misure destinate a migliorare le modalità di uscita dal mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori del comparto pubblico che siano in possesso dei requisiti minimi necessari, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 281 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « Al fine di portare a conclusione la sperimentazione » sono sostituite dalle parole: « Al fine di poter proseguire la sperimentazione »; le parole: « entro il 31 dicembre 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »; le parole: « 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e 49 milioni per l'anno 2018. »;

b) limitatamente all'anno 2016, sono comunque accolte dall'Ufficio scolastico competente, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, primo e quarto comma, le domande di riammissione in servizio già presentate e respinte per indisponibilità di posti ovvero per valutazione discrezionale dell'amministrazione, riguardanti i lavoratori che, entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1. 96. Lupi, Sammarco.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già de-

stinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

***1. 31.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

***1. 100.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del

personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

***1. 159.** Fassina, Melilla, Marcon, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera *l*) della legge 7 agosto 2015, n. 124, è prorogata la dotazione annua dello stanziamento previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo ivi previsto complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, destinato alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico legali, richiesti all'INPS o alle Aziende Sanitarie Locali.

1. 67. Murer, Mognato.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cui sono state affidate mansioni sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei diversi contratti collettivi nazionali di comparto del quadriennio 1998-2001 ed oggetto di annullamento in sede giurisdizionale dopo almeno un decennio dalla loro indizione, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via

provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale di comparto, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 89. Dorina Bianchi, Galati.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, esercitate in via ordinaria dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), ai sensi della legge regionale 19/2014, la Regione Campania, anche per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata ad avvalersi del personale a tempo determinato in servizio presso l'ARCADIS, mediante proroga, nei termini e per l'effetto di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), dei contratti del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 125/2013, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento, previste dall'articolo 9 delle OOPCM 3841 e 3849/2010.

1. 115. Tagliatela.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per consentire il pagamento delle spettanze dei dipendenti dei Consorzi di bacino operanti nel ciclo dei rifiuti in Regione Campania, fino alla data del 30 giugno 2016 è sospesa l'efficacia degli atti di pignoramento aventi ad oggetto somme vantate dai predetti Consorzi nei confronti di propri committenti. I Commissari liquidatori dei Consorzi utilizzano dette somme esclusivamente per il pagamento delle spettanze del personale dipendente. ».

1. 81. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata, vincitori del concorso bandito con il decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa del 24 agosto 2011, n. 170, che hanno prestato servizio presso il Corpo delle Capitanerie di porto e che abbiano completato senza demerito il periodo di ferma, sono ammessi, a domanda, alla proroga di un anno della ferma annuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 77. Capodicasa, Iacono.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nel caso di gravi carenze di organico le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono disporre il differimento della data di cessazione del servizio per limiti di età dei dipendenti che ne facciano richiesta, ivi compresi quelli che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e fatti salvi, per tutti, gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2001, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30.07.10, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 97. Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La dotazione annua dello stanziamento previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è prorogata per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, da destinarsi alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico legali, richiesti all'INPS o alle Aziende Sanitarie Locali. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 70 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 125. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per le Università della Regione Sardegna, nelle more della ridefinizione del Costo *standard* unitario di formazione per studente, l'ammontare dell'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2015, è prorogato per l'anno 2016 nel valore stabilito in applicazione dei criteri di cui al decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335. Sono fatte salve le ulteriori risorse derivanti dal consolidamento degli importi relativi alla programmazione delle università per il triennio 2013-2015, di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827.

1. 164. Pes.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per le Università della Regione Sardegna, l'ammontare dell'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2015 è prorogato per l'anno 2016 nel valore stabilito in applicazione dei criteri di cui al decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335. Sono fatte salve le ulteriori risorse derivanti dal consolidamento degli importi relativi alla programmazione delle università per il triennio 2013-2015, di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca sono adottati i conseguenti adempimenti di riparto.

1. **165.** Pes, Francesco Sanna, Cani, Marrocu, Marco Meloni, Mura, Giovanna Sanna, Scanu.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-bis del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017.

1. **167.** Palese.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il

periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2017 ». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

1. **012.** Patrizia Maestri, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Marchi, Fregolent, Carnevali, Rubinato, Ginefra, Piccione, Lattuca, Giampaolo Galli, Fabbri, Martarese.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015, » sono sostituite con le seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. **03.** Cinzia Maria Fontana, Ginefra, Sanga, Cenni, Guerra.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. All'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 4 mesi e l'incremento di cui al primo periodo non dà luogo ad accredito della contribuzione figurativa.

3. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2016 e a 90 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 010. Patrizia Maestri, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 83473 del 01/08/2014, esclusivamente per l'anno in corso e non oltre il termine del 31 dicembre 2016 è possibile, in base a specifici accordi regionali, previa intesa con i Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze, prevedere la possibilità di concedere lo strumento della mobilità deroga, quale prima concessione, in favore di quei lavoratori che, al momento della entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, risultavano essere titolari di trattamento di mobilità ordinaria ai sensi della legge n. 223 del 1991, Aspi, Mini Aspi, indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari o ridotti e il cui beneficio ha avuto termine entro l'anno 2015.

1. 011. Patrizia Maestri.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2016 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro

per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

***1. 06.** Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Cuomo, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Amato, Burtone.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2016 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate

prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

***1. 07.** Vico, Ginefra, Pelillo, Bargero, Capone, Grassi, Michele Bordo, Mongiello, Massa, Mariano, Ventricelli, Losacco, Cassano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Per il settore terziario ed il settore edile, l'esenzione disposta dall'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata al 31 dicembre 2016. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 09. Ginefra, Abrignani, Palladino, Ciraci, Cinzia Maria Fontana, Mongiello, Capone, Carnevali, Capozzolo, Lodolini, Fragomeli, Marzano, Albanella, Manfredi, Salvatore Piccolo, Incerti, Sgambato, Cenni, Gnechi, Beni, Baruffi, Venittelli, Taricco, Giacobbe, Carrescia, Gribaudo, Michele Bordo, Mariano, Ventricelli, Pelillo, Vico, Massa, Castricone, Patrizia Maestri, Mognato, Latuca, Preziosi, Matarrese.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Per il settore terziario, l'esenzione disposta dall'articolo 2, comma 34, della

legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata al 31 dicembre 2016. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

***1. 01.** Tancredi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Per il settore terziario, l'esenzione disposta dall'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata al 31 dicembre 2016. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

***1. 08.** Ginefra, Abrignani, Palladino, Ciraçì, Cinzia Maria Fontana, Mongiello, Capone, Carnevali, Capozzolo, Lodolini, Fragomeli, Marzano, Albanella, Manfredi, Salvatore Piccolo, Incerti, Sgambato, Cenni, Patrizia Maestri, Gneccchi, Beni, Baruffi, Venittelli, Taricco, Giacobbe, Carrescia, Gribaudo, Michele Bordo, Mariano, Ventricelli, Pelillo, Vico, Massa, Castricone, Mognato, Latuca, Preziosi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per i ricercatori che siano professori aggregati – ai soli fini del collocamento in pensione – si applicano le norme previste per i professori universitari ordinari, come previsto dall'articolo 1, commi 17 e 18 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

1. 04. Gigli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sostituire le parole: « durata di sei anni » con le seguenti: « durata di sette anni ».

1. 05. Gigli.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 12. Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Caso, Nuti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2016 tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intendono effettuati con modalità telematiche, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; limitatamente ai ricorsi depositati prima della stessa data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136, comma 2, del codice del processo amministrativo, e agli articoli da 1 a 7 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2-ter. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e al Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2-quater. Le disposizioni degli articoli 16-*sexies*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche nei procedimenti dinanzi agli organi della giustizia amministrativa a decorrere dal 1° luglio 2016.

2-quinquies. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 possono essere altresì dettate norme integrative e di coordinamento necessarie ad assicurare l'applicazione delle disposizioni processuali con le modalità proprie del processo amministrativo telematico.

2. 4. Carbone, Famiglietti.

Aggiungere, in fine, i seguente commi:

2-bis. All' articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2 e 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 10, le parole: « dal 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2019 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: amministrativa.

2. 1. D'Alia, Misuraca, Garofalo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione del ritardo nella realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, della sede giudiziaria dell'Aquila ove accorpate entro il 2018 i tribunali di Avezzano e Sulmona, la data di accorpamento è prorogata al 31 dicembre 2025. E conseguentemente modificata la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: amministrativa.

2. 9. Piccone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del Tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018. Il termine indicato dal comma 13 articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata nel periodo precedente. Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: amministrativa.

2. 10. Misuraca, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire la parola: « 3 » con la seguente: « quattro ».

2. 3. Giuseppe Guerini, Massa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « sei ».

2. 5. Sisto, Centemero, Gullo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 21-*quinquies* comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « manutenzione ordinaria » sono aggiunte le seguenti: « , pulizia e facchinaggio »;

b) dopo le parole « personale comunale » sono aggiunte le seguenti: « o da questi incaricato ».

***2. 2.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 21-*quinquies* comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « manutenzione ordinaria » sono aggiunte le seguenti: « , pulizia e facchinaggio »;

b) dopo le parole « personale comunale » sono aggiunte le seguenti: « o da questi incaricato ».

***2. 8.** Rubinato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 21-*quinquies* comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « manutenzione ordinaria » sono aggiunte le seguenti: « , pulizia e facchinaggio »;

b) dopo le parole « personale comunale » sono aggiunte le seguenti: « o da questi incaricato ».

***2. 11.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 21-*quinquies* comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « manutenzione ordinaria » sono aggiunte le seguenti: « , pulizia e facchinaggio »;

b) dopo le parole « personale comunale » sono aggiunte le seguenti: « o da questi incaricato ».

***2. 14.** D'Attorre, Costantino, Quaranta, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18, comma 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. 13. Mottola.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del tribunale di Perugia sono inseriti i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;

b) nel circondario del tribunale di Terni sono soppressi i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro e, alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 1° dicembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: « Giudice di pace di Castiglione del Lago » è inserita la seguente: « Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro »;

b) nel circondario di Terni; la voce: « Giudice di pace di Città della Pieve » è soppressa; nella voce: « Giudice di pace di Orvieto » sono inseriti i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto. Le disposizioni di cui al presente comma non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale. Con decreto del Ministro della giu-

stizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. 6. Verini, Sereni, Ascani, Giulietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del Tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31/12/2018. Per l'effetto, il termine indicato dal comma 13 del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al comma precedente.

2. 7. Verini, Tartaglione, Rossomando, Rostan, Bossa, Rocchi, Raciti, Ribaudò, Currò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sostituire le parole « possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata », con le seguenti « possono proporre opposizione entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione. L'opposizione è disciplinata ».

2. 15. Pellegrino, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, D'Attorre.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Possono accedere alla facoltà di cui l'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche gli enti pubblici, che iscritti alla gestione previdenziale pubblica, siano costituiti prevalentemente da enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

2. 16. De Mita.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Con ulteriore decreto il Ministro della Giustizia potrà allargare la platea dei beneficiari da selezionare tra gli esclusi del primo bando per l'Ufficio per il processo »;

b) al comma 2, le parole « 5.208.667 » sono sostituite con le seguenti: « 10.417,333 »;

2. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico »;

b) al comma 1, le parole « di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono sostituite dalle seguenti: « di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico ».

2. 02. Melilla, Marcon, Daniele Farina, Sannicandro, Fassina, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015 n. 209, recante proroga di termini in materia di magistratura onoraria.

L'articolo 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015, n. 209, si interpreta nel senso che i Giudici di Pace in servizio al 31 dicembre per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016, anche qualora abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età.

2. 04. Tagliatela.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia, con particolare riferimento all'accesso all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori).

1. Al comma 4, dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire la parola « tre » con la parola « cinque ».

2. 05. Centemero, Occhiuto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga in materia di giustizia).

1. A causa dell'incompleta realizzazione della sede del tribunale de L'Aquila, relativamente alle circoscrizioni giudiziarie di Sulmona e Avezzano, il termine di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come prorogato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato di ulteriori quattro anni.

2. 06. Sisto, Centemero, Gullo.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le seguenti: 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2016.

3. 58. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle parole: « 30 settembre 2016 » e le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 2015, ad esclusione dei beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, »;

b) al comma 733 le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2016 ».

1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 32. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle parole: « 30 settembre 2016 » e le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 2015 »;

b) al comma 733 le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2016 ».

1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi

la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 33. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: « 21 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 ».

3. 13. Losacco.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3. 38. Vallascas, Da Villa, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso, Nuti.

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per le medesime utenze connesse in », aggiungere la seguente: « media »;

b) dopo le parole: « distribuzione e misura, in vigore dal 2014, » aggiungere le seguenti: « introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali ».

***3. 7.** Misiani, Lodolini.

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per le medesime utenze connesse in », aggiungere la seguente: « media »;

b) dopo le parole: « distribuzione e misura, in vigore dal 2014, » aggiungere le seguenti: « introducendo contestualmente

una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali ».

***3. 45.** Parisi.

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per le medesime utenze connesse in », aggiungere la seguente: « media »;

b) dopo le parole: « distribuzione e misura, in vigore dal 2014, » aggiungere le seguenti: « introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali ».

***3. 41.** Mariani.

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per le medesime utenze connesse in », aggiungere la seguente: « media »;

b) dopo le parole: « distribuzione e misura, in vigore dal 2014, » aggiungere le seguenti: « introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali ».

***3. 11.** Alberto Giorgetti, Bergamini, Centemero, Gullo.

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per le medesime utenze connesse in », aggiungere la seguente: « media »;

b) dopo le parole: « distribuzione e misura, in vigore dal 2014, » aggiungere le seguenti: « introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali ».

***3. 16.** Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
per le medesime utenze connesse in, *aggiungere la seguente:* media;

****3. 12.** Bergamini, Alberto Giorgetti, Centemero, Gullo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
per le medesime utenze connesse in, *aggiungere la seguente:* media;

****3. 46.** Parisi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
per le medesime utenze connesse in, *aggiungere la seguente:* media;

****3. 49.** Cenni.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
per le medesime utenze connesse in, *aggiungere la seguente:* media;

****3. 36.** Librandi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
per le medesime utenze connesse in, *aggiungere la seguente:* media;

****3. 14.** Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
per le medesime utenze connesse in, *aggiungere la seguente:* media;

****3. 40.** Mariani.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
per le medesime utenze connesse in, *aggiungere la seguente:* media;

****3. 8.** Misiani, Lodolini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le

regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.

2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la

copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara »;

b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

***3. 27.** Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.

2-*ter*. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara »;

b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

***3. 50.** Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla, D'Attorre.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo

raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.

2-*ter*. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'im-

porto relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara »;

b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

*3. 23. Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.

2-*ter*. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Scaduti tali

termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara »;

b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

***3. 6.** Melilli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.

2-*ter*. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara »;

b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

***3. 9.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2015 », aggiungere le seguenti: « sino all'anno 2022, al fine di compensare anche le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015 ».

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 31. Caparini, Guidesi, Simonetti, Salmartini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2015, » aggiungere le seguenti: « sino all'anno 2022, al fine di compensare anche le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015 »;

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***3. 62.** Pisicchio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le

parole: « a decorrere dall'anno 2015, » aggiungere le seguenti: « sino all'anno 2022, al fine di compensare anche le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015 »;

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***3. 5.** Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « decorrere dall'anno 2015, » aggiungere le seguenti: « sino all'anno 2022, al fine di compensare anche le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015 ».

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***3. 56.** Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2015 », aggiungere le seguenti: « ; tale autorizzazione

di spesa viene prorogata sino all'anno 2022, al fine di compensare le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015. ».

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati in 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 28. Caparini, Guidesi, Simonetti, Salmartini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2015 » aggiungere le seguenti: « tale autorizzazione di spesa viene prorogata sino all'anno 2022, al fine di compensare le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015. ».

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* pari a 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***3. 59.** Pisicchio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2015 » aggiungere le seguenti: « tale autorizzazione di spesa viene prorogata sino all'anno 2022, al fine di compensare le ulteriori

riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015. ».

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* pari a 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***3. 55.** Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezone, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2015 », aggiungere le seguenti: « tale autorizzazione di spesa viene prorogata sino all'anno 2022, al fine di compensare le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015. ».

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* pari a 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***3. 2.** Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « nell'anno 2014 », aggiungere le seguenti: « e di ulteriori 80 milioni di euro nell'anno 2015 ».

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 30. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « nell'anno 2014, » aggiungere le seguenti: « e di ulteriori 80 milioni di euro nell'anno 2015 »;

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***3. 61.** Pisicchio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « nell'anno 2014, » aggiungere le seguenti: « e di ulteriori 80 milioni di euro nell'anno 2015 »;

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***3. 4.** Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « nell'anno 2014, » aggiungere le seguenti: « e di ulteriori 80 milioni di euro nell'anno 2015 »;

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***3. 53.** Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2014 e 2015 »;

b) dopo le parole: « 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 » aggiungere le seguenti: « e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 ».

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****3. 54.** Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2014 e 2015 »;

b) dopo le parole: « 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 » aggiungere le seguenti: « e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 ».

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****3. 3.** Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2014 e 2015 »;

b) dopo le parole: « 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 » aggiungere le seguenti: « e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 ».

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****3. 60.** Pisicchio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2014 e 2015 »;

b) dopo le parole: « 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 » aggiungere le seguenti: « e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 ».

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****3. 39.** Matarrese, Vargiu, D'Agostino, Librandi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2014 e 2015 »;

b) dopo le parole: « 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 » aggiungere le seguenti: « e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 ».

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'am-

bito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 29. Caparini, Guidesi, Simonetti, Salmartini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sostituire le parole: « fino al 2016 » con le seguenti: « fino al 2018 ».

2-ter. All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. 57. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Tenuto conto della necessità ed urgenza di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili e, conseguentemente, di adattare allo scopo la struttura organizzativa dell'impresa e di assicurare la redditività dei relativi investimenti al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, le parole: « Ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 30 aprile 2016, ogni tre anni ».

***3. 1.** Melilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* Tenuto conto della necessità ed urgenza di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, di

assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili e, conseguentemente, di adattare allo scopo la struttura organizzativa dell'impresa e di assicurare la redditività dei relativi investimenti al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, le parole: « Ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 30 aprile 2016, ogni tre anni ».

***3. 17.** D'Alia, Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano fino al 31 marzo 2016. A decorrere dal 1° aprile 2016 la facoltà di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta può essere esercitata dai Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti per tutti gli impianti di cui abbiano la disponibilità a qualunque titolo.

3. 35. Sammarco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La decorrenza dei termini per le assunzioni di personale altamente qualificato, come previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate negli esercizi 2012 e 2013 è riaperta a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016. Nello stesso periodo le società potranno completare il caricamento della documentazione del personale assunto ed ancora occupato a tempo indeterminato sulla piattaforma del Ministero dello Sviluppo economico. Per la copertura di tali integrazioni di domanda si attingerà allo stesso capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 21. Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: « sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento » aggiungere le seguenti: « In alternativa, il produttore può optare per una rimodulazione della predetta modalità di riduzione dell'incentivo attraverso la restituzione del saldo fra i maggiori e minori incentivi percepiti al 31 dicembre 2015, sia in regime di incremento che in quello di riduzione ai sensi di quanto disposto dal presente comma, distribuendo la suddetta restituzione in modo uniforme, con cadenza mensile, nel periodo di incentivazione residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ».

3. 20. Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « 31 dicembre 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

***3. 26.** Marco Di Maio, Donati, Moretto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « 31 dicembre 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

***3. 42.** Braga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « 31 dicembre 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

***3. 44.** Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le

parole: « 31 dicembre 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

***3. 34.** Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « 31 dicembre 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

***3. 19.** Vignali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, alle lettere a) e b) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

3. 15. Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto al primo periodo del comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 marzo 2016.

3. 10. Misuraca, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il contributo erogato in favore del Fondo di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato per il triennio 2016-2018 con una dotazione di 3 milioni di euro annui destinati al funzionamento di base dell'organismo scientifico destinatario ed al sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. 18. Calabrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2017 e nel limite di spesa di 3,4 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 37. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Nuti, Caso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si

interpreta nel senso che il Concessionario versa oltre alle somme di sua competenza anche le somme rimosse e di competenza dei componenti della filiera. In caso di mancata riscossione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha azione diretta ed agisce per il recupero nei confronti dei componenti della filiera rimasti inadempienti, per come segnalato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 649, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia dei monopoli per il recupero può utilizzare le forme dell'in giunzione fiscale.

3. 43. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 1 commi 918 e 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le mere sostituzioni di nulla osta di esercizio di apparecchi operate in conseguenza dell'applicazione di tali norme non impongono oneri aggiuntivi e pertanto a tali operazioni non si applica il disposto di cui all'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

3. 47. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può optare per spalmare la restituzione del bilancio economico fra i maggiori e minori incentivi ricevuti al 31 dicembre 2015 in applicazione di quanto precedentemente disposto, spalmandoli uniformemente, mese per mese, nel residuo periodo di diritto al-

l'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di dieci anni a partire dal 1 gennaio 2016 ».

- 3. 48.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso di eventi sismici o calamitosi, riconosciuti come tali da provvedimenti legislativi o amministrativi, nonché per l'intera durata dei giudizi amministrativi promossi contro le autorizzazioni acquisite per tali impianti, purché decisi in via definitiva con il rigetto dei ricorsi, i termini previsti per la connessione di impianti di generazione elettrica a fonti rinnovabili non fotovoltaiche, previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, sono prorogati di 24 mesi.

- 3. 51.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma *7-bis*, della legge 9 agosto 2013, n. 98 sostituire le parole: « con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione » con le seguenti: « compensati dalla riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante negli ultimi tre anni del periodo di incentivazione previsto ».

- 3. 52.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le unità di produzione di energia elettrica ubicate nella regione Sardegna ed incluse, ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A della delibera dell'AEEGSI n. 111/2006 come modificata dalle successive delibere AEEGSI n. 500/2014/R/EEL e n. 150/2015/R/EEL, nell'elenco degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico predisposto

da TERNA, ai sensi delle citate delibere, nell'anno 2015, sono considerate, sino all'entrata in funzione del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia di cui alla legge 12 dicembre 2002, n.273, risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A della predetta delibera.

- 3. 63.** Pili.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Le unità di produzione di energia elettrica ubicate nella regione Sardegna ed incluse, ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A della delibera dell'AEEGSI n. 111/2006 come modificata dalle successive delibere AEEGSI n. 500/2014/R/EEL e n. 150/2015/R/EEL, nell'elenco degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico predisposto da TERNA, ai sensi delle citate delibere, nell'anno 2015, sono considerate, anche per l'anno 2016, risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A della predetta delibera.

- 3. 64.** Pili.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

- 4. 58.** Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Salmartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è sostituito dal seguente:

« 54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli

altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento per l'attuazione di progetti comunitari, di cui almeno la metà da destinare alle aree depresse del territorio nazionale, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse».

4. 29. Melilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Nel 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015 e 2016 »;

b) al primo periodo, le parole: « nell'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

c) al primo periodo, le parole: « tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno » sono sostituite dalle seguenti: « tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno »;

d) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: « Per i medesimi anni di cui al primo periodo, alle province e alle città metropolitane la sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile ».

4. 35. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. È prorogato al 15 giugno 2016 il termine di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, aggiungere in fine il seguente periodo: « Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo del presente comma, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000 ».

4. 20. Carbone, Boccadutri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione della riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015 prevista dall'intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 per gli altri

comuni colpiti da analoghe calamità nel 2009 e nel 2012, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applica al comune di Marsciano per il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2015, fino ad un importo di 304.000 euro.

4. 30. Sereni, Giulietti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

4. 53. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il termine di trasmissione della documentazione per la procedura di rinegoziazione dei mutui stabilito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 31 dicembre 2015, a condizione che l'ente abbia effettuato le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2015.

4. 46. Berretta, Giulietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 259, comma 6, nel calcolo

della popolazione residente per la determinazione della classe demografica dei comuni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 263, comma 2, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuta dal Ministero dell'interno».

4. 49. Albanella, Burtone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, il decreto ministeriale di cui al comma 1 tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuta dal Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015».

4. 50. Albanella, Burtone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, in ragione della sua specificità, al comune di Mirabella Imbaccari il decreto ministeriale di cui al comma 1 tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuta dal Ministero dell'interno».

4. 51. Albanella, Burtone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 711 è aggiunto il seguente:

« 711-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per il pagamento delle rate di rimborso dei mutui contratti ».

4. 33. Rostellato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015 e 2016 ».

4. 26. Giulietti.

Sopprimere il comma 2.

4. 83. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zarratti.

Al comma 2 dopo le parole: servizi scolastici aggiungere le seguenti: e asili nido.

4. 66. Vezzali, Librandi.

Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 luglio 2016.

4. 82. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini,

Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zarratti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017 ».

* **4. 2.** Melilli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017 ».

* **4. 19.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017 ».

* **4. 44.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017 ».

* **4. 45.** Rubinato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017 ».

* **4. 69.** Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto ministeriale è

adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge di conversione; detto termine può essere prorogato di un mese dalle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, su richiesta motivata del Ministro dell'interno.

4. 74. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al decreto interministeriale 19 marzo 2015 recante norme per « Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

2) al comma 2, lettera a), le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 24 aprile 2017 »;

2) al comma 4, lettera a), le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

4. 47. Busin, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per i quali, nel corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scola-

stica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. 94. Romanini, Patrizia Maestri, Taricco, Prina, Paolo Rossi, Carra, Incerti, Carocci, Donati, Iori, Lattuca, Schirò, Baruffi, Antezza, Amoddio, Zanin, Zappulla, Galperti, Amato, Albanella, Casellato, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

* **4. 56.** Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-

alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

* **4. 8.** Squeri, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

* **4. 41.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'in-

terno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

**** 4. 21.** Biasotti, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

**** 4. 27.** Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

**** 4. 39.** Pizzolante.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre

2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

**** 4. 52.** Arlotti, Taranto, Camani, Senaldi, Ginato, Pillozzi, Dallai, Cenni, Montroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

**** 4. 72.** Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'in-

terno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

**** 4. 85.** Latronico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

**** 4. 88.** Prata, Prata, Bragantini, Caon, Marcolin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

**** 4. 89.** De Mita.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-

alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

**** 4. 92.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-bis* sostituire le parole: « entro il 7 ottobre 2016 » con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2017 »;

b) al comma *2-ter* sostituire le parole: « entro otto mesi » con le seguenti: « entro diciotto mesi ».

*** 4. 7.** Squeri, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-bis* sostituire le parole: « entro il 7 ottobre 2016 » con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2017 »;

b) al comma *2-ter* sostituire le parole: « entro otto mesi » con le seguenti: « entro diciotto mesi ».

*** 4. 40.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con mo-

dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* sostituire le parole: « entro il 7 ottobre 2016 » con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2017 »;

b) al comma 2-*ter* sostituire le parole: « entro otto mesi » con le seguenti: « entro diciotto mesi ».

* **4. 54.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* sostituire le parole: « entro il 7 ottobre 2016 » con le seguenti: « entro il 7 ottobre 2017 »;

b) al comma 2-*ter* sostituire le parole: « entro otto mesi » con le seguenti: « entro diciotto mesi ».

* **4. 93.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, sostituire le parole: « entro otto mesi » con le parole: « entro diciotto mesi ».

4. 28. Moretto, Camani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: « 31 ottobre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

4. 37. Pizzolante.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 ottobre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2016 ».

* **4. 32.** Lattuca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 ottobre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2016 ».

* **4. 57.** Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 ottobre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2016 ».

* **4. 91.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il termine del 31 ottobre 2015, ivi previsto per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016.

4. 71. De Menech.

Sopprimere il comma 3.

4. 63. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi a decorrere dall'anno 2011, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è prorogato dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio del quinto anno successivo a quello della istituzione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

4. 64. Guerra, Braga, Melilli, Gribaudo, Fanucci, Mognato, Richetti, Narduolo, Rocchi, Malpezzi, Dallai, Cenni, Fabbri, Tentori, Castricone, Pastorelli, Pastorino, Donati, Misiani, Lodolini, Marantelli, Rigoni, Romanini, Cinzia Maria Fontana, Petrini, Patriarca, Senaldi, Patrizia Maestri, Plangger, Guerini, Bargerò, Giulietti, Rostellato, Berlinghieri, De Menech, Carra, Scuvera, Boccadutri, Bruno Bossio, Arlotti, Baruffi, Rampi, Ginato, Gadda, Ferrari, Marco Di Maio, Piazzoni, Fragomeli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: « Le Regioni » sono aggiunte le parole: « e gli enti locali ».

* **4. 1.** Melilli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: « Le Regioni » sono aggiunte le parole: « e gli enti locali ».

* **4. 10.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: « Le Regioni » sono aggiunte le parole: « e gli enti locali ».

* **4. 65.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: « Le Regioni » sono aggiunte le parole: « e gli enti locali ».

* **4. 70.** Borghi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 di-

cembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le parole: «e gli enti locali».

* **4. 73.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le parole: «e gli enti locali».

* **4. 75.** Quaranta, D'Attorre, Melilla, Marcon, Costantino.

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: conseguentemente gli adempimenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono prorogati al 31 dicembre 2016.

4. 24. Giovanna Sanna, Casellato, Cullotta, Gribaudo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 al 2017» e le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».

4. 36. Marchetti, Giulietti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 è aggiunto infine: «Nel caso in cui la scadenza per fine mandato del presidente o del consiglio provinciale si sovrapponga con la convocazione dei comizi elettorali di uno o più Comuni del territorio provinciale stesso, gli organi provinciali sono prorogati fino alla data di insediamento dell'ultimo consiglio comunale eletto in tale tornata elettorale. Da tale data decorrono i termini per l'indizione delle procedure previste per il rinnovo degli organi provinciali scaduti».

4. 6. Fabbri, Pagani, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

4. 5. Fabbri, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

Sopprimere il comma 5.

4. 59. Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Salmamartini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

4. 61. Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Salmamartini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

4. 60. Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le violazioni ripetute e continue delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante, il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2016. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 maggio 2018. Non si applicano le di-

sposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. 87. Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:

« 3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattenimento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

4. 62. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:

« 715-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straor-

dinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In tal caso gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 ».

***4. 15.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:

« *715-bis.* Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In tal caso gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato

della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 ».

***4. 43.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:

« *715-bis.* Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In tal caso gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 ».

***4. 77.** Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le finalità di contrasto al terrorismo, con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, anche al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale, di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,

n. 42, Roma Capitale ha facoltà di costituire il fondo per la retribuzione accessoria del personale, appostando come risorse stabili risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

4. 84. Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Franco Bordo, Scotto, Airaudò, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-*sexies* della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « per gli anni 2015 e 2016 » ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 ». All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 22. Miotto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-*sexies* della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « per gli anni 2015 e 2016 » ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2017 ». All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 23. Miotto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « per gli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 »;

b) alla lettera *a)*, le parole « del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017 »;

c) alla lettera *b)*, le parole « al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018 ».

* **4. 18.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « per gli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 »;

b) alla lettera a), le parole « del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017 »;

c) alla lettera b), le parole « al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018 ».

* **4. 34.** Giulietti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « per gli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 »;

b) alla lettera a), le parole « del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017 »;

c) alla lettera b), le parole « al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018 ».

* **4. 80.** Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « per gli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 »;

b) alla lettera a), le parole « del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017 »;

c) alla lettera b), le parole « al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018 ».

* **4. 90.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, è aggiunto il seguente comma:

« 715-bis. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 10 ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni ».

** **4. 4.** Melilli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, è aggiunto il seguente comma:

« 715-bis. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini

del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 10 ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni ».

**** 4. 14.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, è aggiunto il seguente comma:

« *715-bis.* I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 10 ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni ».

**** 4. 42.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, è aggiunto il seguente comma:

« *715-bis.* I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 10 ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui

all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni ».

**** 4. 76.** Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:

« *729-bis.* Per gli enti locali istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il triennio 2016-2018 nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le spese sostenute da tali enti per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un ammontare non superiore ad un terzo delle entrate considerate ai fini dell'applicazione del saldo così come individuate dal comma 710 ».

*** 4. 97.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:

« *729-bis.* Per gli enti locali istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il triennio 2016-2018 nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le spese sostenute da tali enti per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un ammontare non superiore ad un terzo delle entrate considerate ai fini dell'applicazione del saldo così come individuate dal comma 710 ».

*** 4. 13.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:

« 729-bis. Per gli enti locali costituiti a seguito di fusione a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il triennio 2016-2018 nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le spese sostenute da tali enti per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un ammontare non superiore ad un terzo delle entrate considerate ai fini dell'applicazione del saldo così come individuate dal comma 710 ».

* 4. 31. Rubinato.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:

« 729-bis. Per gli enti locali costituiti a seguito di fusione a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il triennio 2016-2018 nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le spese sostenute da tali enti per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un ammontare non superiore ad un terzo delle entrate considerate ai fini dell'applicazione del saldo così come individuate dal comma 710 ».

* 4. 79. Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla, Quaranta.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2, da emanarsi entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 del-

l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

4. 86. Galperti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è prorogato fino al 30 maggio 2017.

1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2017".

4. 9. Falcone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano limitatamente alle previsioni di cui alla lettera a) del comma medesimo e per un importo non superiore al 2 per cento della spesa corrente dell'ente locale inadempiente, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

* 4. 3. Melilli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano limitatamente alle previsioni di cui alla lettera a) del comma medesimo e per un importo non superiore al 2 per cento della spesa corrente dell'ente locale inadempiente, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

* **4. 17.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano limitatamente alle previsioni di cui alla lettera a) del comma medesimo e per un importo non superiore al 2 per cento della spesa corrente dell'ente locale inadempiente, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

* **4. 81.** Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano limitatamente alle previsioni di cui alla lettera a) del comma medesimo e per un importo non superiore al 2 per cento della spesa corrente dell'ente locale inadempiente, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

* **4. 96.** Cenni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli

effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunce giurisprudenziali.

** **4. 11.** Giorgis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunce giurisprudenziali.

** **4. 12.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunce giurisprudenziali.

** **4. 78.** Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a

seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

**** 4. 95.** Cenni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 210, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « 30 settembre 2014 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2016 ».

4. 68. Frusone, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Rizzo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2016 ».

4. 16. Fanucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 maggio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio 2017 »;

b) al comma 1-*bis* le parole: « 15 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2017 ».

4. 67. Villecco Calipari, Vito, Scopelliti, Petrenga, Causin, Duranti, D'Arienzo, Bonomo, Fusilli, Lacquaniti, Salvatore Piccolo, Piras, Falcone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disponibilità di fondi per anticipazioni enti locali in dissesto a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-bis del TUOEL).

1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 30 giugno 2015 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a dispo-

sizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **4. 03.** Melilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino, Marcon.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disponibilità di fondi per anticipazioni enti locali in dissesto a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-bis del TUOEL).

1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 30 giugno 2015 e che hanno aderito alla procedura sempli-

ficata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata

la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **4. 08.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano al diritto dell'Unione europea).

1. Al fine di garantire l'adeguatezza dell'ordinamento giuridico italiano alle norme dei Trattati dell'Unione europea e al relativo diritto derivato:

a) all'articolo 34 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole: « negozio od opificio, » sono inserite le seguenti: « qualora in numero superiore a sei »;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti

della licenza di cui all'articolo 31, in luogo del preventivo avviso di trasporto è data comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. L'attestazione dell'avvenuta comunicazione deve accompagnare le relative armi o parti d'arma. »;

b) all'articolo 11, comma 5, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: « dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi » sono sostituite dalle seguenti: « dal Banco nazionale di prova ».

4. 01. Galperti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure a tutela del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

1. Fino al 31 dicembre 2017, per fronteggiare le esigenze derivanti dall'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115 nonché con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è istituito presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, uno speciale contingente di pronto impiego e soccorso sanitario (Co.P.I.S. San. — « COPISSAN »), ove transita — a domanda — il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in servizio attivo già assunto a tempo indeterminato.

Il 1° gennaio 2018 ovvero alla data di soppressione dell'Ente Strumentale, il suddetto personale militare in servizio attivo viene trasferito, con corrispondente spostamento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero.

Il provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari trattandosi di personale il cui trattamento economico e previdenziale è posto già a carico dello Stato.

4. 05. Crimi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2012 al 2017 »;

b) le parole: « dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 ».

* **4. 02.** D'Attorre, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2012 al 2017 »;

b) le parole: « dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 ».

* **4. 04.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2012 al 2017 »;

b) le parole: « dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 ».

* **4. 07.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – (Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale). – All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2017 ».

4. 06. Vилlecco Calipari, Ferrara, Speranza, Tofalo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 4-bis. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni relativi al traffico telematico, detenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché successivamente, dagli operatori dei servizi di telecomunicazione secondo le prescrizioni e i limiti di cui all'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dalle predette disposizioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. »;

2) al comma 2 le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 »;

3) al comma 3 le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2017 ».

4. 09. Verini, Villecco Calipari.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

1-ter. All'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

b) al comma 2 le parole: « entro il 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini in materia di turismo.

5. 1. Taranto, Arlotti, Benamati, Tidei.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le risorse previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono aumentate di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

1-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

5. 2. Fregolent, Dallai.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga del finanziamento del Museo tattile statale « Omero »).

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2016, a valere sulle risorse del capitolo di bilancio 3671 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. 01. Manzi, Lodolini, Coscia, Lenzi, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carrocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Richetti, Marchetti, Carnevali, Lattuca, Cenni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga dei termini di realizzazione degli interventi del Fondo di sviluppo delle isole minori).

I termini per l'avvio degli interventi finanziati dal Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati al 31 dicembre 2016. Alle acquisizioni immobiliari direttamente connesse e indispensabili alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) non si applica l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.

5. 02. Francesco Sanna.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto di definizione dei corsi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2016.

6. 21. Spessotto, Lorefica, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Mantero, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nuti, Caso.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di dare concreta e tempestiva attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, all'articolo 11, comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: « , da emanarsi entro il 30 giugno 2016 ».

6. 22. Spessotto, Lorefica, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Mantero, Nuti, Caso, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Sopprimere il comma 2.

6. 25. Lorefica, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Caso, Nuti.

Al comma 2, sostituire le parole: 1 gennaio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2016.

6. 24. Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefica, Mantero, Caso, Nuti.

Al comma 2, sostituire le parole: 1 gennaio 2017 con le seguenti: 30 marzo 2016.

- 6. 23.** Colonnese, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Caso, Nuti.

Sopprimere il comma 3.

- 6. 26.** Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Caso, Nuti.

Al comma 3, capoverso comma 16, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 settembre 2016.

- 6. 28.** Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Caso, Nuti.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 settembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.

- 6. 27.** Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Caso, Nuti.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2014 », sono inserite le seguenti: « e per gli anni 2015 e 2016 ».

4-*bis*. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, per l'anno 2016 in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, qualora alla data del 31 gennaio 2016 non dovessero risultare chiuse le verifiche da parte dei tavoli tecnici di cui agli articoli

9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005 sui conti consuntivi relativi all'anno 2014, si considerano come regioni di riferimento quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015. »

- * **6. 17.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2014 », sono inserite le seguenti: « e per gli anni 2015 e 2016 ».

4-*bis*. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, per l'anno 2016 in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, qualora alla data del 31 gennaio 2016 non dovessero risultare chiuse le verifiche da parte dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005 sui conti consuntivi relativi all'anno 2014, si considerano come regioni di riferimento quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015. »

- * **6. 33.** Palese.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: « un terzo » sono sostituite con « un quinto ».

4-*ter*. Al comma 12 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: « qualora abbia votato almeno un

sesto degli aventi diritto » sono sostituite con: « qualunque sia stato il numero dei votanti ».

4-quater. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.

**** 6. 1.** Sbrollini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: « un terzo » sono sostituite con « un quinto ».

4-ter. Al comma 12 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: « qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto » sono sostituite con: « qualunque sia stato il numero dei votanti ».

4-quater. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.

**** 6. 31.** Gregori, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 e successive modificazioni per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta sono rinviati al 31 dicembre 2016.

4-ter. Gli obblighi previsti dall'articolo 15, commi *4-bis* e *4-ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 così come modificato dall'articolo 1, comma 900, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta sono rinviati al 31 dicembre 2016.

4-quater. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « al 90 per cento nel 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « al 90 per cento nel 2017 ».

6. 10. D'Incecco.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2, è abrogato;

b) i commi 2, lettere *a)* e *c)*, 3, e 4 dell'articolo 6 sono abrogati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

6. 14. Gigli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È istituito il Fondo per i Farmaci Innovativi in Oncologia (FFIO) destinato a garantire l'accesso uniforme alle cure in-

novative ai pazienti affetti da patologie oncologiche su tutto il territorio nazionale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2016 e a 200 milioni a decorrere dal 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 18. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'indennizzo è riconosciuto, altresì, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al periodo precedente e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle

finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

***6. 6.** Fucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'indennizzo è riconosciuto, altresì, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al periodo precedente e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

***6. 16.** Dorina Bianchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'indennizzo è riconosciuto, altresì, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al periodo precedente e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

***6. 29.** Nicchi, Gregori, Marcon, Costantino, Melilla, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1-bis, articolo 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'indennizzo è

riconosciuto, altresì, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al periodo precedente e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

6. 12. Fanucci, Bini, Castricone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-scientifica in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione » sono sostituite dalle seguenti: « Il Direttore sanitario è un medico che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di Direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti ».

6. 11. Burtone, Miotto, Amato, Cuomo, Gelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 è soppresso.

* **6. 30.** Gregori, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 è soppresso.

* **6. 2.** Sbrollini, Covello.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Sino al 31 dicembre 2020, e nelle more di una ridefinizione organica della

materia, sono sospesi gli effetti applicativi del comma 1 dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 2000, n. 401.

6. 13. Sbrollini, Covello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, le parole: « da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche » sono soppresse.

6. 3. Fossati, Patriarca, Capone, D'Incecco, Casati, Grassi, Piazzoni, Amato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, inserire, in fine, il seguente periodo: « Le società sportive dilettantistiche di cui al comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, entro il 1° gennaio 2017, si dotano di defibrillatori semiautomatici ».

6. 20. Simone Valente, Ferraresi, Loreface, Silvia Giordano, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine ultimo per l'obbligo di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita previsto dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 169 del 20 luglio 2013 è prorogato, per le realtà sportive amatoriali e dilettantistiche, al 30 giugno 2016.

6. 5. Sbrollini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2016 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, le parole « 36 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 31 mesi ».

6. 19. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'entrata in vigore del provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri emanato ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, è prorogata al 31 dicembre 2016.

6. 8. Fabrizio Di Stefano, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more degli adempimenti volti a consentire l'inclusione del plasma nazionale nel Plasma Master File europeo dei titolari o richiedenti le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali emoderivati e comunque non oltre il 30 giugno 2017, è consentito l'utilizzo del plasma umano raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati nell'ambito di una procedura di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) ad esclusiva valenza nazionale e che preveda l'utilizzo di solo plasma nazionale.

* **6. 34.** Marazziti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more degli adempimenti volti a consentire l'inclusione del plasma nazionale nel Plasma Master File europeo dei titolari o richiedenti le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali emoderivati e comunque non oltre il 30 giugno 2017, è consentito l'utilizzo del plasma umano raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati nell'ambito di una procedura di Autorizzazione all'Immis-

sione in Commercio (AIC) ad esclusiva valenza nazionale e che preveda l'utilizzo di solo plasma nazionale.

* **6. 9.** Gelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

6. 15. Tancredi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014 -2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale ricompresi nel proprio ambito territoriale.

6. 32. Dallai.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 5, comma 5, del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, le parole: « 30 mesi » sono sostituite da: « 42 mesi ».

6. 4. Fossati, Patriarca, Capone, D'Incecco, Casati, Grassi, Piazzoni, Amato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'ultimo capoverso del comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sostituire le parole da: « 30 aprile 2015 » a « presente comma » con le se-

guenti: « 30 giugno 2016, il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. »

6. 7. Russo, Centemero, Gullo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 è aggiunto in fine il seguente periodo: « . Nel caso in cui l'impianto di produzione di energia elettrica sia a servizio di un'attività socio-sanitaria e/o socio-assistenziale, il cliente finale può essere costituito anche da più soggetti giuridici, purché siano tutti operanti nel medesimo complesso immobiliare in cui è installato l'impianto e a condizione che l'attività di ciascun soggetto giuridico sia finalizzata all'erogazione di un unico servizio complessivo. »

6. 01. Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 1° gennaio 2016 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 »;

6. 02. Rondini, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. In ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio – 1 Sezione *bis* – n. 640/1994 e del Consiglio di Stato – IV Sezione – n. 2537/2004, è riconosciuto con effetto retroattivo ai medici ex condotti il diritto al percepimento, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1987, o, se più favorevole, dalla data di inquadramento ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, della Retribuzione Individuale di Anzianità determinata ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e degli articoli 108 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nonché il diritto alla rivalutazione dello stipendio base, già fissato in L. 8.640.000 annue lorde dall'annullato articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, da determinarsi in base al principio della perequazione retributiva a seconda della posizione funzionale ricoperta con lo stesso incremento percentuale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 per il trattamento tabellare del restante personale medico collocato nelle posizioni di assistente e coadiutore medico, con conseguenziale incremento dei tabellari determinati successivamente dai vari CCNL dell'Area della dirigenza medico veterinaria ed accesso ad ogni altra indennità del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 03. Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le

modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, commi 1, 2 lettera a), 3, lettera f) e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati.

6. 04. Crimi, Fanucci, Gelli, Lenzi, Amato.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 11 sostituire le parole: « un terzo » con le seguenti: « un quinto »;

b) Al comma 12 sostituire le parole: « qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto » con le seguenti: « qualunque sia stato il numero dei votanti ».

2. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ul-

timo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.

6. 05. Roberta Agostini.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017, e comunque fino al termine di applicazione della decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, con cui il consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto *split payment*) ».

7. 77. Abrignani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: 31 dicembre 2015, sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2016;

b) le parole: Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, sono sostituite dalle seguenti: Con riferimento ai contratti di appalto.

7. 30. Ginato.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

7. 74. Abrignani.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2016 *con le seguenti:* 31 dicembre 2016.

***7. 21.** Carrescia.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2016 *con le seguenti:* 31 dicembre 2016.

***7. 45.** Marco Di Maio, Donati, Moretto.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole « Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori » sono sostituite dalle seguenti: « Con riferimento ai contratti di appalto ».

****7. 65.** Librandi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole « Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori » sono sostituite dalle seguenti: « Con riferimento ai contratti di appalto ».

****7. 98.** Dell’Aringa.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole « Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori » sono sostituite dalle seguenti: « Con riferimento ai contratti di appalto ».

****7. 93.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole « Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori » sono sostituite dalle seguenti: « Con riferimento ai contratti di appalto ».

****7. 39.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole « Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori » sono sostituite dalle seguenti:

« Con riferimento ai contratti di appalto ».

****7. 53.** Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole « Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori » sono sostituite dalle seguenti: « Con riferimento ai contratti di appalto ».

****7. 51.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole « Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori » sono sostituite dalle seguenti: « Con riferimento ai contratti di appalto ».

****7. 5.** Melilli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono soppresse le seguenti parole: « relativi a lavori ».

7. 25. Carrescia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 10, comma 12-*sexiesdecies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per una somma pari al 20 per cento e le rimanenti per pari importo in ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 ».

7. 38. Melilli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 10, comma 12-*sexiedecies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale ».

7. 28. Melilli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016 o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

*** 7. 22.** Carrescia.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016 o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

*** 7. 44.** Marco Di Maio, Donati, Moretto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016 o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

*** 7. 78.** Abrignani.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 luglio 2016, con le seguenti: 31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**** 7. 23.** Carrescia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 luglio 2016, con le seguenti: 31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**** 7. 43.** Marco Di Maio, Donati, Moretto.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 luglio 2016, con le seguenti: 31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**** 7. 75.** Abrignani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

b-bis) al comma 20-bis, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

7. 63. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

b-bis) al comma 20-*bis*, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

* **7. 62.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 20-*bis* le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « »31 dicembre 2017 ».

* **7. 66.** Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vecchio, Vargiu, Librandi.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 20-*bis* le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ».

** **7. 24.** Carrescia.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 20-*bis* le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ».

** **7. 76.** Abrignani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

b-bis) al comma 20-*bis*, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

7. 61. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Al comma 2, aggiungere in fine, la seguente lettera:

b-bis) al comma 20-*bis* le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

* **7. 1.** Cenni.

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 20-*bis* le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

* **7. 10.** Giorgis.

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 20-*bis* le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

* **7. 15.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 20-*bis* le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

* **7. 32.** Mauri.

Al comma 2 aggiungere, in fine la seguente lettera:

b-bis) al comma 20-*bis* le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

* **7. 82.** Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: « Per il periodo 2013-2015, » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2016-2018, ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 38 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 35. Giampaolo Galli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 357, comma 19-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 », nonché le parole: « ai migliori cinque anni del decennio antecedente » sono sostituite dalle parole: « al decennio antecedente ».

* **7. 67.** Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vecchio, Vargiu, Librandi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 357, comma 19-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

* **7. 17.** Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 357, comma 19-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

* **7. 54.** Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 357, comma 19-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

* **7. 42.** Tancredi, Matarrese.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 357, comma 19-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

7. 34. Marchi, Matarrese, Mariani.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4-bis. All'articolo 253, comma 20-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

* **7. 41.** Tancredi, Matarrese.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 253, comma 20-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

* **7. 55.** Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

* **7. 18.** Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

** **7. 33.** Marchi, Matarrese, Mariani.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 ».

** **7. 72.** Greco.

Al comma 5 sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.

7. 58. Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nuti, Caso, Castelli.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 luglio 2016.

7. 94. Cristian Iannuzzi.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo le parole: « dei titoli autorizzativi » è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del termine di cui al primo periodo, il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni

dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si intende definitivamente abrogato ».

7. 70. Catalano, Librandi.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sospesa l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

7. 71. Catalano, Librandi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: « 31 marzo 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

7. 69. Catalano, Librandi.

Sopprimere il comma 7.

* **7. 8.** Brunetta, Centemero, Gullo.

Sopprimere il comma 7.

* **7. 64.** Brescia, Mannino, Cancelleri, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

Al comma 7 sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 1° maggio 2016.

7. 60. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Al comma 7, sostituire le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 31 luglio 2016.

7. 95. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte dei comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2013, Serie Generale n. 7, sono riassegnate al medesimo Ministero 150 milioni per l'anno 2016.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 48. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e

quindi della completa attuazione dell'autonomia delle istituzioni di alta cultura facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016 le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ancora in essere in capo alle province o agli enti che ne hanno assorbito le funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 26. Ghizzoni, Crimi.

Al comma 9 sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.

7. 59. Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nuti, Caso.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. A completamento del percorso di societizzazione di ANAS S.p.A., e al fine di assicurare una pianificazione pluriennale degli investimenti, il termine massimo di durata della concessione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d) del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è prorogato da « trenta anni » a « cinquanta anni ».

Conseguentemente, è abrogato il comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. 49. Marchi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « Ferrovie dello Stato S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. » e le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ». Al medesimo articolo 1, al comma 6, le parole: « l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa » sono sostituite dalle seguenti: « Rete Ferroviaria Italiana SpA » e la parola: « Agenzia » è sostituita dalla seguente: « Società ».

* **7. 13.** Fanucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « Ferrovie dello Stato S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. » e le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ». Al medesimo articolo 1, al comma 6, le parole: « l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa » sono sostituite dalle seguenti: « Rete Ferroviaria Italiana SpA » e la parola: « Agenzia » è sostituita dalla seguente: « Società ».

* **7. 97.** Bargerò, Bruno Bossio.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: « Ferrovie dello Stato S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ».

7. 2. Melilli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Nell'ambito della proroga di cui al comma 9 del presente articolo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico Osservatorio sulla mobilità ferroviaria per il Mezzogiorno al fine di valutare in vista del prossimo Contratto di Programma interventi specifici per quanto concerne investimenti in materiale rotabile e collegamenti infrastrutturali per le regioni del sud in particolare prestando attenzione alla mobilità dei pendolari e dei collegamenti extraregionali e prevedendo uno specifico capitolo per i collegamenti con Matera Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019.

7. 4. Covello.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti SpA, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « Anagrafe dell'edilizia scolastica » è aggiunto il seguente periodo: « Sono altresì destinate al CIPE, per le finalità e secondo le modalità di cui al precedente periodo, le somme relative ad interventi avviati per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti SpA. »;

c) le parole: « le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Il termine di cui al periodo precedente è fissato alla data del 31 dicembre 2016

limitatamente agli importi sopra soglia comunitaria.

7. 96. Bruno Bossio, Bargerò.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti SpA, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « Anagrafe dell'edilizia scolastica. » è aggiunto il seguente periodo: « Sono altresì destinate al CIPE, per le finalità e secondo le modalità di cui al precedente periodo, le somme relative ad interventi avviati per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti SpA »;

c) le parole: « le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: al 29 febbraio 2016 con le seguenti: al 31 dicembre 2016.

7. 14. Fanucci.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Alla lettera a), comma 267, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: « entro dodici mesi », con le seguenti: « entro trentasei mesi ». Inoltre, alla medesima lettera a), le

parole: « ai dodici mesi successivi », sono sostituite con le seguenti, « ai trentasei mesi successivi ».

7. 90. Fassina, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini, Costantino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

Al comma 11, sostituire le parole: 29 febbraio con le seguenti: 30 giugno.

7. 29. Guerra.

Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Il termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui la gara d'appalto espletata entro il 29 febbraio 2016 sia andata deserta. Il termine è prorogato al 30 novembre 2016, per gli appalti di valore superiore alle soglie indicate all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.

7. 27. Malpezzi, Fragomeli, Cinzia Maria Fontana, Rotta, Guerra, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.

7. 3. Melilli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1° gennaio 2017.

7. 6. Centemero, Gullo.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. In deroga alla normativa vigente in materia di evidenza pubblica, ed esclusivamente per quanto concerne il finanziamento di indagini diagnostiche per la sicurezza di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado è possibile, da parte delle amministrazioni comunali, accedere ai bandi di finanziamento, retroattivamente per l'anno 2015, anche nel caso in cui suddette indagini siano avvenute prima della emanazione dell'avviso pubblico e comunque entro un limite non superiore a sei mesi antecedenti alla pubblicazione dell'avviso pubblico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

7. 7. Carra.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 512, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: « Le Regioni, » sono aggiunte le seguenti: « e gli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014. ».

* **7. 9.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 512, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 dopo le parole: « Le Regioni, » aggiungere le seguenti: « e gli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014 ».

* **7. 81.** Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. Il precedente comma 2 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, che entrano in vigore a partire dal 10 gennaio 2017 ».

7. 11. Centemero, Gullo.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, al comma 5, sono premesse le seguenti parole: « A partire dal 1° gennaio 2017, in caso di mancato utilizzo ».

7. 12. Centemero, Gullo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I termini di validità delle convenzioni sottoscritte per l'attuazione dei programmi integrati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, nonché i termini di inizio e fine lavori della realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, sono prorogati, di tre anni dalla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo che recepisce gli adeguamenti alle disposizioni legislative, nel

caso in cui il soggetto attuatore abbia comunicato entro i termini disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di volersi assumere i maggiori oneri derivanti dalla completa attuazione del programma integrato, e quindi della realizzazione a proprio carico della parte dell'intervento di edilizia sovvenzionata non coperta da finanziamento statale.

7. 16. Donati.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Alle somme destinate per la realizzazione del « Programma 6.000 campanili » come previsto dal comma 9 del Fondo istituito dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è assegnata una ulteriore somma di 50 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

7. 20. Marchetti.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al mo-

mento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

11-*ter*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

* **7. 19.** Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

« 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

11-*ter*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

* **7. 40.** Tancredi, Matarrese.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

« 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

11-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».

* **7. 31.** Marchi, Matarrese, Mariani.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interes-

sato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

7. 56. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Salmartini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Non concorrono al calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici o calamità naturali che abbiano portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati. Gli atenei possono contrarre le forme di indebitamento di cui al periodo precedente, a carico del proprio bilancio, subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione. ».

7. 36. Paola Boldrini, Bratti, Guerra, Patriarca, Paola Bragantini, Ghizzoni, Rubinato, Carra.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « nei comuni capoluogo di provincia » sono aggiunte le seguenti: « e in quelli a questi

contermini, esclusivamente per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203 ».

7. 46. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 32, dell'allegato n. 25, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Previo parere conforme di ENAC, ENAV S.p.A. è esentata dal pagamento dei contributi di cui al presente titolo relativamente alle frequenze strumentali ai servizi di cui all'articolo 691-*bis* del Codice della navigazione ».

7. 47. Marco Di Maio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, gli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 92. Palese.

Aggiungere in fine il seguente comma:

11-*bis*. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro.

7. 52. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prorogato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato di cinque anni, a decorrere dalla data della rivalutazione, e, pertanto, fino al 31 dicembre 2020.

7. 57. Busin, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-*bis*. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-

cazioni, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 ».

7. 73. Oliverio.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 45-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

11-*ter*. Il termine per l'aggiornamento della formazione dei lavoratori del settore agricolo, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è fissato a 5 anni dalla data di entrata in vigore indicata dal medesimo articolo 45-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

7. 79. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

7. 80. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Gli adeguamenti delle tariffe autostradali determinati in attuazione alle pattuizioni stabilite dalle Convenzioni tra lo Stato e le concessionarie autostradali di cui ai relativi decreti interministeriali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze del dicembre 2015 sono prorogati al 31 dicembre 2016.

7. 83. Fassina, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Gli adeguamenti delle tariffe autostradali determinati in attuazione alle pattuizioni stabilite dalle Convenzioni tra lo Stato e le concessionarie autostradali di cui al decreto interministeriale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze n. 0000442 del 31 dicembre 2015 sono prorogati al 31 dicembre 2016 ».

7. 84. Melilla, Fassina, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Gli adeguamenti delle tariffe autostradali determinati in attuazione alle pattuizioni stabilite dalle Convenzioni tra

lo Stato e le concessionarie autostradali di cui ai relativi decreti interministeriali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze del dicembre 2015 sono prorogati al 31 dicembre 2016 per tutti i residenti che percorrono tali tratte interessate dagli adeguamenti per esigenze di lavoro o comunque a carattere pendolare.

7. 85. Fassina, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2014, n. 161.

11-ter. Il termine di cui al comma 11-bis, può essere sospeso esclusivamente su richiesta motivata e certificata del Comune competente per territorio alla Prefettura di riferimento, nel caso in cui lo stesso abbia attivato le iniziative, ivi compresa la graduazione degli sfratti, relative alla disponibilità effettiva delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché degli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, resi effettivamente disponibili.

11-quater. Gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione di cui all'articolo 4 della legge 23 maggio 2014, n. 80, ed

effettivamente disponibili, nonché le risorse del fondo, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella quota destinata dalla ripartizione effettuata in sede di Conferenza Unificata del 21 gennaio 2015, sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, e alle famiglie con i requisiti di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, al fine di garantire loro il passaggio da casa a casa e l'effettivo accompagnamento sociale da parte dell'Amministrazione comunale.

7. 86. Scotto, Zaratti, Melilla, Fassina, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2014, n. 161.

7. 87. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: « 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 » con le seguenti: « 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ».

11-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede comunque nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 11-*quater* e 11-*quinquies*.

11-*quater*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

11-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

7. 88. Zaratti, Pellegrino, Costantino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: « 2014 e 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

11-*ter*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.

7. 89. Zaratti, Pellegrino, Costantino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le Province e gli Enti, che ne assorbono le funzioni, mantengono le competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 2, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle Industrie artistiche sino alla completa attuazione della riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero sino alla emanazione di tutti i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 23 del 1996.

7. 91. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Pratavia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

« *i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale

e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « c), e), f), *i-quinquies*) e *i-sexies*) » sono sostituite dalle seguenti: « c), e), f), *i-quinquies*), *i-sexies*) e *i-decies*) ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 3.

3. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

7. 01. Franco Bordo, Fassina, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Marcon, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fraiolianni, Melilla, Quaranta, Zaccagnini, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Le addizionali previste dalle leggi n. 350 del 2003, n. 166 del 2008 e n. 92 del 2012 e che a qualunque titolo, alla data del 31 dicembre 2015, devono ancora essere versate a favore degli aventi diritto dalle Società di Gestione di Aeroporti italiani che alla stessa data registrano un volume di traffico inferiore ad un milione di passeggeri, sono rateizzati senza oneri

finanziari aggiuntivi in 36 versamenti mensili dello stesso importo, realizzati obbligatoriamente entro la prima decade di ciascun mese, a partire dal 1° febbraio 2016.

7. 02. Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, sono sospesi gli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica – sovvenzionata, agevolata e convenzionata – realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962, n. 167, così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, la legge 17 febbraio 1992 n. 179 o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di ERP.

7. 03. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: In ragione della mancata adozione delle opportune modifiche normative con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento tecnologico dell'intero sistema SISTRI.

8. 29. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole: « , commi da 3 a 9 », sono soppresse e, al medesimo comma, il terzo periodo è soppeso.

8. 36. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole: « commi da 3 a 9 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 9 » e al medesimo comma, il terzo periodo è soppeso ».

8. 9. Coppola, Carrescia.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3-*bis*, terzo periodo, le parole: « 1° aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2017 ».

* **8. 7.** Squeri, Centemero, Gullo.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3-*bis*, terzo periodo, le parole: « 1° aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2017 ».

* **8. 14.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3-*bis*, terzo periodo, le parole: « 1° aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2017 ».

* **8. 16.** Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3-*bis*, terzo periodo, le parole: « 1° aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2017 ».

* **8. 33.** Librandi.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3-*bis*, terzo periodo, le parole: « 1° aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

** **8. 18.** Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3-*bis*, terzo periodo, le parole: « 1° aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

** **8. 35.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3-*bis*, le parole: « 1° aprile 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 e comunque fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica bandite dalla Consip Spa il 26 giugno 2015 ».

8. 10. Carrescia, Coppola, Mariani, Senaldi, Manfredi, Cova, Manzi, Donati, Braga.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al 9 dopo le parole: « delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 » sono inserite le seguenti: « e della verifica di tutti gli apparati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale ».

8. 13. Boccadutri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **8. 27.** Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **8. 30.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: stabilito al 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* stabilito al 30 giugno 2016;

b) sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* sino al 30 giugno 2016.

- 8. 31.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 9-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo che precede, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio ».

- 8. 6.** Fanucci.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 14-*bis* è aggiunto il seguente:

« 14-*ter*. Dall'anno 2016 gli importi dei contributi annuali per l'iscrizione al SISTRI stabiliti all'Allegato II del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2011, n. 95, sono ridotti del 20 per cento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 ».

- 8. 11.** Carrescia, Coppola, Mariani, Senaldi, Manfredi, Cova, Manzi, Donati, Braga.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, adotta i provvedimenti necessari ai fini della restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema e successivamente sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi.

- 8. 19.** Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Salmartini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

- 8. 5.** Centemero, Gullo.

Sopprimere il comma 2.

- * **8. 23.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Sopprimere il comma 2.

- * **8. 37.** Pellegrino, Zaratti, D'Attorre, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro, Franco Bordo, Fassina, Scotto, Airaudò, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini.

Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 3-bis.

- 8. 25.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Al comma 2, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1° gennaio 2017, con le seguenti: 31 maggio 2016;

b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura.

- 8. 24.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1° gennaio 2017 con le seguenti: 30 aprile 2016.

- 8. 39.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, capoverso comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2015 con le seguenti: alla data del 31 luglio 2015;

b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura.

- 8. 26.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: , alla data del 31 dicembre 2015, con le seguenti: , alla data del 31 luglio 2015,.

- 8. 20.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Al comma 2, capoverso comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, con le seguenti: e comunque non oltre il 31 maggio 2016;

b) al secondo periodo dopo la parola: gestore inserire le seguenti: , non sottoposto a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea e che abbia rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non sia oggetto di indagini della magistratura,.

- 8. 21.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il

comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini del riconoscimento della tariffa di cui al punto 6 della tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, i titolari degli impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, di anno in anno, per l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,8 in sostituzione di quello previsto. In caso di esercizio dell'opzione il coefficiente sostitutivo può essere applicato solo a un quantitativo massimo di energia incentivabile prodotta a seguito del funzionamento orario annuo di 5.800 ore alla potenza nominale. All'energia eccedente tale produzione massima viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.».

8. 38. Dorina Bianchi.

Al comma 3, premettere le seguenti parole: Al fine di scongiurare l'incenerimento di specifiche tipologie di rifiuti, e *sostituire le parole:* 29 febbraio 2016 con *le seguenti:* 31 dicembre 2015.

8. 22. Vignaroli, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Caso.

Al comma 3, sostituire le parole: 29 febbraio 2016 con *le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

8. 40. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. 17. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Sallamartini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera.

* **8. 1.** Squeri, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera.

* **8. 15.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera.

* **8. 34.** Librandi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni.

8. 3. Russo, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2016 nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania. ».

8. 2. Russo, Centemero, Occhiuto, Squeri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Per l'attuazione degli interventi e l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione delega il Dipartimento ordinariamente competente in materia di programmazione e gestione del rischio idrogeologico. »;

b) al comma 9, primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ».

8. 8. Misuraca, D'Alia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della salvaguardia e valorizzazione delle attività produttive e dei livelli occupazionali nei manufatti edilizi ad uso non residenziale con volumetria superiore di 750 mc., già oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è consentita la condonabilità degli stessi, a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, in tal senso resi ammissibili anche in deroga alle disposizioni urbanistiche e paesaggistiche vigenti, purché espressamente finalizzati alla mitigazione dell'impatto ambientale delle attività produttive, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla mitigazione dell'impatto paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al contenimento energetico, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché alla qualità dell'architettura, perseguita secondo specifici indirizzi emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, dalle amministrazioni comunali d'intesa con le competenti soprintendenze.

8. 28. Palladino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le sanzioni previste ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano solo per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016 ».

8. 12. Carrescia, Coppola, Mariani, Senaldi, Manfredi, Cova, Manzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

8. 4. Russo, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

8. 32. Pastorino, Basso.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, agli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.

9. 1. Palese.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996 ».

***9. 2.** Latronico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996 ».

***9. 3.** Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996 ».

***9. 4.** Faenzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: « dalla data di entrata in

vigore del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996 ».

***9. 5.** Abrignani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 607, sono aggiunti i seguenti:

« 607-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso c-bis, non opera qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abbia designato a decorrere dal 1 gennaio 2016 ed ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative e l'accesso alle banche dati degli Istituti previdenziali, assunti direttamente dal patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 152, in una quota non inferiore all'ottanta per cento degli operatori complessivamente impiegati nello stesso anno.

607-ter. Al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli Istituti di patronato e la maggiore tutela dei dati personali degli utenti, ai collaboratori volontari non può essere consentito l'accesso alle banche-dati degli Enti previdenziali, di esclusiva competenza degli operatori di

patronato regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ».

9. 03. Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: « 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a seguito delle modifiche alla composizione della commissione previste dall'articolo 20, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che hanno effetto ai fini della nomina dei membri della commissione in scadenza il 3 luglio 2019 ».

9. 04. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Impignorabilità dei beni mobili e immobili dei fondi rustici).

1. Le procedure esecutive mobiliari e immobiliari di pignoramento a carico dei fondi rustici, anche effettuate presso terzi e già in corso alla data del 1° gennaio 2015, compresa ogni tipologia di vendita forzata dei beni pignorati, anche se delegata a concessionari, sono prorogate al 31 dicembre 2016, a condizione che il proprietario nella qualità di società agricola di capitali, società semplice, agricoltore in attività, coltivatore diretto o pensionato dimostri di aver avuto costante ed effettiva sede legale e residenza nel fondo rustico stesso prima del pignoramento.

9. 02. Carra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Proroga dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di terreni e fondi rustici).

1. In caso di scadenza dei contratti di affitto, i termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di terreni e fondi rustici regolati dai contratti agrari di cui agli articoli 1 e 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono prorogati al 10 novembre 2016.

9. 01. Carra.

ART. 10.

Sopprimere il comma 1.

***10. 116.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Sopprimere il comma 1.

***10. 136.** Castelli, Sibilìa, Ruocco, Pesco, Nuti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, » sono soppresse.

10. 35. Ruocco, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Cancelleri.

Al comma 1, dopo le parole: , dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere le seguenti: le parole: « che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio e alle funzioni

relative alla riscossione, » sono soppresse e.

10. 36. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

Al comma 1, dopo le parole: , dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere le seguenti: le parole: « che si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « che può avvalersi » e.

10. 41. Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco, Pisano, Cancelleri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. I comuni, che non ottemperano al predetto obbligo, per l'anno 2016 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

10. 140. Pesco, Ruocco, Sibilìa, Castelli, Nuti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. Per i comuni inadempienti, la quota spettante a carico del Fondo di solidarietà comunale per l'anno finanziario 2016, è decurtata nella misura del 5 per cento.

10. 139. Pesco, Ruocco, Sibilìa, Castelli, Nuti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. In caso di inadempienza, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del

sindaco e della giunta dei componenti in carica non sono corrisposte.

10. 138. Pesco, Ruocco, Sibilia, Castelli, Nuti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. In caso di inadempienza, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e della giunta dei componenti in carica sono decurtate nella misura del venti per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2015.

10. 137. Pesco, Ruocco, Sibilia, Castelli, Nuti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal precedente comma, in deroga alle vigenti disposizioni, i costi del servizio di riscossione affidato alla società Equitalia Spa, nonché alle società per azioni dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e alla società Riscossione Sicilia Spa sono interamente a carico dei comuni e delle società da essi partecipate.

10. 40. Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: « entro un anno » sono

sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».

***10. 25.** Melilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».

***10. 62.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».

***10. 107.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».

***10. 182.** Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 9-*quies*, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: « verifica del gettito per l'anno 2014 » sono aggiunte le seguenti: « ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito reale ed effettivo per l'anno 2015 ».

10. 27. Fabbri, Marchi, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».

***10. 32.** Taricco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».

***10. 63.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».

***10. 81.** Giovanna Sanna, Carrescia, Casellato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».

***10. 92.** Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».

***10. 108.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l'anno 2015».

***10. 142.** Librandi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l'anno 2015».

***10. 183.** Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali alla data del 15 dicembre 2015 siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

10. 42. Villarosa, Caso, Nuti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'articolo 1 comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi comunali pubblicate sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze oltre il termine del 28 ottobre a causa di malfunzionamenti telematici certificati dal segretario generale dell'ente, comunque pubblicate non oltre il 20 novembre 2015, purché approvate entro i termini di legge.

10. 172. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Béchis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale.

10. 200. Latronico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell'Irpef e dell'IMU, della Tasi e della Tari, agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.

10. 54. Gadda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai soli fini dell'Irpef, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.

10. 53. Gadda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.

* **10. 73.** Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli even-

tuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.

***10. 184.** Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.

***10. 189.** Paglia, Marcon, Melilla, Quaranta, Placido, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Scotto, Costantino, Duranti, Gregori, Pannarale, Ricciatti, Airaudò, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi

adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.

***10. 202.** Latronico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.

***10. 208.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

limitatamente, ai fini dell'IMU e della Tasi, agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.

10. 86. Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

10. 89. Misiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono valide le deliberazioni relative a regolamenti e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, che prevedono aumenti delle tariffe finalizzati esclusivamente a consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, ai sensi del comma 654 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147.

10. 93. Fragomeli, Sanga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, compresi gli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali, affidati in riscossione fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento delle somme di cui ai commi 618 e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I debitori che intendono aderire alla definizione agevolata di cui al presente comma versano, in un'unica soluzione, le somme dovute entro il 31 maggio 2016. Sino a tale data, restano sospese le procedure di riscossione e i termini di decadenza e prescrizione. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i cui termini si intendono fissati al 31 ottobre 2016.

10. 37. Pisano, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancellieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, compresi gli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali, di importo non superiore a 20.000 euro e affidati in riscossione fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono estinguere il

debito con il pagamento delle somme di cui ai commi 618 e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I debitori che intendono aderire alla definizione agevolata di cui al presente comma versano, in un'unica soluzione, le somme dovute entro il 31 maggio 2016. Sino a tale data, restano sospese le procedure di riscossione e i termini di decadenza e prescrizione. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i cui termini si intendono fissati al 31 ottobre 2016.

10. 45. Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano, Cancellieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nei casi in cui siano in corso procedure esecutive, possono essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159, con istanza da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. 39. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancellieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La rateazione ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è ammessa anche nei casi in cui siano in corso procedure esecutive per il recupero coattivo delle somme oggetto dei piani di rateazione decaduti.

10. 38. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancellieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

10. 44. Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

10. 43. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di entrata in vigore di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è differito al 1° gennaio 2017. Entro tale data il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a emanare un regolamento attuativo in cui sono definiti casi e modalità di applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5-*bis*, anche tenendo conto della natura dell'errore, delle effettive responsabilità dello stesso e di problemi tecnici riscontrati nell'invio dei dati.

10. 55. Ferrari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 711, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « limitatamente all'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « 2017 e 2018 ».

10. 204. Taricco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 711, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprendente gli impegni a valere sull'avanzo di amministrazione emergente nel 2015, impegnati entro il 31 marzo 2016 ».

10. 85. Taricco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2016, ai fini dell'accertamento delle entrate tributarie relative all'addizionale comunale IRPEF, in deroga a quanto previsto dall'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, relativo al Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente l'accertamento delle entrate tributarie, è consentito l'accertamento sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario dell'anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui.

10. 112. Fragomeli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione ai soli enti pubblici non commerciali, i termini di integrazione a favore delle dichiarazioni annuali delle imposte dirette o indirette ai fini della corretta definizione dei crediti o dei debiti finali e i termini delle richieste di rimborsi per versamenti di imposte effettuati e non dovuti, sono prorogati per l'intero periodo nell'ambito del quale la Corte dei Conti può richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti coinvolti.

10. 187. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, Paglia, D'Attorre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione ai soli enti pubblici non commerciali, i termini di integrazione a favore delle dichiarazioni annuali delle imposte dirette o indirette ai fini della corretta definizione dei crediti o dei debiti finali e i termini delle richieste di rimborsi per versamenti di imposte effettuati e non dovuti, sono estesi all'indietro fino all'intero periodo per il quale la Corte dei Conti possa richiedere il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti coinvolti.

10. 186. Melilla, Quaranta, Costantino, Paglia, Marcon, D'Attorre.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il regime di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, cessa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A decorrere dalla medesima data al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole da: « In caso di produzione combinata » sino a: « quinquennio di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettere a), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia elettrica di cui alla Tabella A, allegata al presente Testo Unico ». A decorrere dalla medesima data sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e il decreto 27 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2012, n. 14.

10. 102. Tancredi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504 le parole da: « In caso di produzione combinata » sino a: « quinquennio di riferimento » sono sostituite dal seguente periodo: « Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia elettrica di cui alla Tabella A, allegata al presente Testo Unico ».

2-bis. Sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2016 i commi 1 e 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e il decreto ministeriale 27 ottobre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2012, n. 14.

10. 101. Tancredi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'agevolazione di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogata all'anno 2016 limitatamente ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento.

10. 109. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: « Per il periodo 2013-2015 » con le seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ». All'attuazione della misura di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie.

10. 205. Taricco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 14, comma 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « per i soli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicem-

bre 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

10. 3. Dell'Aringa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***10. 49.** D'Incà, Caso, Nuti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto,

nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***10. 57.** Sandra Savino, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***10. 87.** Rubinato, Ginato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente

decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***10. 111.** Busin, Guidesi, Simonetti, Salmartini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in

relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****10. 50.** D'Incà, Caso, Nuti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancor-

ché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contribuente. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****10. 58.** Sandra Savino, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contribuente. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****10. 88.** Rubinato, Ginato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contribuente. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.

2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di forma-

zione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

****10. 110.** Guidesi, Busin, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il 2016 sono esclusi dal divieto gli enti locali.

10. 26. Fabbri, Marchi, Famiglietti, Baruffi, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il 2016 sono esclusi dal divieto l'acquisto di mobili e arredi conseguenti alla fruibilità ed apertura al pubblico di beni immobili destinati a servizi pubblici di nuova costruzione, ovvero oggetto di manutenzione straordinaria o ampliamento da parte di enti locali.

10. 28. Fabbri, Marchi, Famiglietti, Baruffi, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

b) alla lettera b) le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) alla lettera c) le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

10. 135. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino al 31 marzo 2016 per il rilascio del contrassegno, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuto l'aggio nella misura stabilita ai sensi della convenzione adottata in virtù dell'articolo 8, comma 8, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e, dal 1° aprile 2016, torna ad applicarsi l'articolo 39, comma 2, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. 7. Sammarco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino al 31 marzo 2016 per il rilascio del contrassegno, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuto l'aggio nella misura convenzionale così come modificata in virtù dell'articolo 8, comma 8, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e, dal 1° aprile 2016, si applica la misura di cui all'articolo 39, comma 2, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ».

10. 159. Massa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 28 febbraio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2016, previa attestazione periodica, resa nell'ambito

dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva ».

***10. 6.** Sammarco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 28 febbraio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2016, previa attestazione periodica, resa nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva ».

***10. 160.** Massa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall'articolo 1, comma 900, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: « Le disposizioni di cui al comma 4-bis, ed in particolare con riferimento ai pagamenti effettuati anche con carte di credito e a quelli di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, si applicano a partire dal 1° gennaio 2017 per i pagamenti effettuati presso i commercianti e gli esercenti per i servizi resi a margini fisso e a preminente interesse pubblico. Conseguentemente, tale differimento deve intendersi riferito anche all'operatività delle norme sanzionatorie che saranno contenute nei decreti in via di emanazione di cui al presente comma ».

10. 161. Massa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine del 30 novembre 2013 di cui all'articolo 56-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è posticipato al 31 dicembre 2016.

10. 201. Latronico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con riferimento alla proroga di-
sposta dal comma 8-*bis* dell'articolo 4 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, all'articolo 12,
comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole « ed
esclusivamente nei comuni capoluoghi di
provincia » sono soppresse.

10. 125. Guerra, Lorenzo Guerini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 896 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole
« 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

10. 203. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Il comma 7 è sostituito dai seguenti:

7. Al decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, e successive modificazioni,
ad eccezione dell'articolo 1-*bis*, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le
parole: « di previsione 2013, 2014 e 2015, »
sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno
2016 con riferimento all'Ente strumentale
alla Croce Rossa Italiana, ».

b) le parole: « 1° gennaio 2016 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 1° gennaio 2017 »;

c) le parole: « 31 dicembre 2017 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

d) le parole: « 31 dicembre 2015 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

e) le parole: « 1° gennaio 2018 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

f) all'articolo 2, comma 5, le parole:
« per l'anno 2016 » sono sostituite dalle
seguenti: « per l'anno 2017 »;

g) all'articolo 3, comma 3, le parole:
« , il 2014 e il 2015 » sono sostituite dalle
seguenti: « , il 2014, 2015 e il 2016 » e le
parole: « , 2014 e 2015 » sono sostituite
dalle seguenti: « , 2014, 2015 e 2016 »;

h) all'articolo 4, comma 5, le parole:
« entro il 31 ottobre 2016 » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2017 ».

7-bis. L'entrata in vigore dei provvedi-
menti attuativi del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, non ancora ema-
nati è conseguentemente coordinata con le
proroghe di cui al comma 7-*bis*.

10. 98. Tancredi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al decreto legislativo 28 settem-
bre 2012, n. 178, e successive modifica-
zioni, ad eccezione dell'articolo 1-*bis*, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 1° gennaio 2016 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 1° gennaio 2017 »;

b) le parole: « 31 dicembre 2017 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) le parole: « 31 dicembre 2015 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

d) le parole: « 1° gennaio 2018 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 »;

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: « , il 2014 e il 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « il 2014, 2015 e il 2016 » e le parole: « , 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2014, 2015 e 2016 ».

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: « entro il 31 ottobre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2017 ».

10. 117. Rampelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto dell'Ente è adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ».

10. 76. Lenzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi della Croce Rossa italiana, come riordinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e denominata « Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana », continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato.

10. 75. Lenzi.

Dopo il comma 7, aggiungere al seguente:

7-bis. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 397, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo ».

10. 78. Lenzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, attesa la soppressione dell'Ente Strumentale prevista il 10 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, nono periodo, le parole: « 2016 » sono sostituite dalle seguenti « 2017 »;

b) all'articolo 8, comma 2, nono periodo, le parole: « 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018 ».

10. 29. Marco Meloni.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2016 »;

b) le parole « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2016 »;

c) le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2016, nei limiti delle risorse disponibili e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata »;

d) le parole: « Associazione Italiana della », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti « Ente Strumentale alla »;

e) le parole: « direttore generale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: « amministratore »;

f) al comma 1, dopo le parole: « esigibili » sono aggiunte le seguenti: « ivi compresa l'anticipazione bancaria ».

7-ter. Alla copertura dell'onere, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23

dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 30. Marco Meloni.

Al comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i risparmi prodotti dai soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono considerati economie aggiuntive anche con riferimento ai contratti delle amministrazioni che si avvalgono del soggetto aggregatore quale centrale unica di committenza. Nel limite massimo del dieci per cento delle economie aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente e in relazione a tipologie merceologiche non previste da Consip s.p.a., tali risparmi possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali è incardinato il soggetto aggregatore, ovvero delle amministrazioni che lo vigilano o controllano, fino ad un massimo del 20 per cento della parte fissa dei fondi medesimi e, comunque, in deroga a disposizioni normative di contenimento o riduzione previste a legislazione vigente.

10. 91. Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori *ex* Obiettivo 1, nonché in considerazione delle interpretazioni difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli

accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.

10. 207. Tancredi, Minardo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015, » sono sostituite con le seguenti: « Per il periodo 2013-2016, ».

Al relativo onere pari a 38 milioni di euro (così come quantificati dall'articolo 2, comma 34, della legge Fornero) si provvede utilizzando le risorse già presenti nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

10. 206. Dell'Aringa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« *8-bis.* Anche per l'esercizio 2016, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono valide con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati. »

10. 199. Palese.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma *9-bis* è abrogato;

b) al comma 9-*quater*, le parole: « del presente decreto » sono sostituite con le seguenti: « del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 ».

8-*ter*. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. ».

***10. 209.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-*bis* è abrogato;

b) Al comma 9-*quater*, le parole: « del presente decreto », sono sostituite con: « del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210. »;

8-*ter*. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:

« 2-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via

esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alla modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. ».

***10. 198.** Palese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. A tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.

10. 197. Palese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.

10. 195. Cenni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente ».

10. 194. Cenni.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. La misura di cui all'articolo 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogata per gli anni 2016, 2017 e 2018, limitatamente alla quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna ed Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

8-ter. L'agevolazione di cui al comma precedente può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta

successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al precedente comma 8-*bis*. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

10. 191. Paglia, Scotto, Airaudo, Placido, Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 20, comma 4-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si interpreta nel senso che l'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie decorrono dai medesimi termini di cui al comma 5, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. »

10. 192. Sani.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, così come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« **1-bis.** I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività

di cui alle lettere *a)* *b)* e *c)* del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni. ».

8-ter. Al decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, articolo 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione ».

10. 193. Ribaudò.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: « Per il quadriennio 2014-2017 », sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2014 al 2020 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma *8-bis*, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:

a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;

b) La lettera *i)* del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;

c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;

d) Le lettere *e)*, *f)*, e *h)* del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse.

10. 188. Paglia, Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Scotto, Costantino, Duranti, Gregori, Pannarale, Ricciatti, Placido, Airaudo, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. La misura di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è prorogata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis* si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma *8-quater*.

8-quater. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma *8-bis*.

10. 185. Franco Bordo, Fassina, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Marcon, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Zaccagnini, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono aggiunte le seguenti: « agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 ».

8-ter. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: « La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016 ».

10. 79. Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono aggiunte le seguenti: « agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 ».

8-ter. È istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma **8-bis**.

10. 122. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono aggiunte le

seguenti: « agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 ».

***10. 175.** Marcon, Quaranta, D'Attorre, Melilla, Costantino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono aggiunte le seguenti: « agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 ».

***10. 149.** Borghi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono aggiunte le seguenti: « agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 ».

***10. 168.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Béchis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono aggiunte le seguenti: « agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 ».

***10. 65.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono aggiunte le

seguenti: « agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 ».

***10. 127.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: « La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016 ».

****10. 128.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: « La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016 ».

****10. 176.** Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: « La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016 ».

****10. 66.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto

il seguente periodo: « La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016 ».

****10. 150.** Borghi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: « La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016 ».

****10. 171.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: « La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016.

8-ter. È istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma *8-bis.* »

10. 123. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « del 2013 o del 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « del 2013, del 2014 o del 2015 ».

10. 33. Capodicasa, Iacono, Lodolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « del 2013 o del 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2015 ».

***10. 169.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « del 2013 o del 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2015 ».

***10. 129.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « del 2013 o del 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2015 ».

***10. 104.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « del 2013 o del 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2015 ».

***10. 23.** Melilli, Lodolini, Pelillo, Frago-meli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole:

« del 2013 o del 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2015 ».

***10. 151.** Borghi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « del 2013 o del 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2015 ».

***10. 67.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « del 2013 o del 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2015 ».

***10. 177.** Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 » sono soppresse.

****10. 105.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 » sono soppresse.

***10. 130.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 » sono soppresse.

****10. 152.** Borghi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 » sono soppresse.

****10. 22.** Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 » sono soppresse.

****10. 68.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 » sono soppresse.

****10. 178.** Paglia, Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.

***10. 119.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.

***10. 153.** Borghi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.

***10. 170.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Béchis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.

***10. 69.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare

il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.

***10. 131.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.

***10. 21.** Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.

***10. 179.** Quaranta, Costantino, D'Attorre, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.

****10. 70.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.

****10. 20.** Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.

****10. 48.** Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.

****10. 132.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.

****10. 154.** Borghi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.

****10. 164.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.

****10. 180.** Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo. A tal fine è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente comma.

10. 120. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL. A tal fine è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente comma.

10. 121. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015,

n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.

***10. 19.** Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.

***10. 133.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL ».

***10. 71.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.

***10. 165.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Béchis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL ».

***10. 155.** Borghi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.

***10. 181.** Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.

****10. 196.** Cenni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.

****10. 156.** Borghi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.

****10. 124.** Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.

****10. 18.** Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare

tare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.

****10. 134.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.

****10. 72.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.

****10. 173.** Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il

solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.

****10. 106.** Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.

****10. 166.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente ».

***10. 80.** Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per Province e Città metropolitane interessate alle disposizioni di cui alla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente ».

***10. 148.** Borghi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente ».

***10. 64.** Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente ».

***10. 126.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente ».

***10. 167.** Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente ».

***10. 174.** Costantino, Quaranta, D'Attorre, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'applicazione della disciplina sull'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogata al 31 dicembre 2016.

10. 146. De Menech.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al comma 47, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 2016 » e le parole: « in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « del 1° ottobre 2016 ». A tal fine, ed allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, mediante l'assunzione, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica della Consob per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di

500.000 euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. 163. Pinna.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 159, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 1° luglio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2016 » e, al termine del periodo, sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, il canone di abbonamento non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica ».

10. 162. Massa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » aggiungere le seguenti: « all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ».

10. 147. De Menech.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex Obiettivo 1, nonché in considerazione delle interpretazioni difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5,

comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, si interpretino nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.

10. 157. Oliverio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga alle disposizioni all'articolo 1, comma 26, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016, i comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno ancora provveduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono provvedere all'istituzione di tale imposta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune e qualora essa sia richiesta dalle associazioni di categoria del territorio.

10. 158. Abrignani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Le previsioni contenute nell'articolo 1, commi 318 e 319, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono estese a chiunque risieda in Italia e sia in possesso del requisito anagrafico, a prescindere dalla nazionalità.

10. 145. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1997, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Il fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia »;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Per il finanziamento del Fondo, a decorrere dall'anno 2016, sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive di 96 milioni di euro ».

10. 144. Bechis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia ».

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Per il finanziamento del Fondo, a decorrere dall'anno 2016, sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive di 96 milioni di euro ».

Conseguentemente:

alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527):

2016: + 67.206.000;
2017: + 67.206.000;
2018: + 67.206.000.

alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge n. 328 del 2000, articolo 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671):

2016: – 67.206.000;
2017: – 67.206.000;
2018: – 67.206.000 ».

10. 143. Bechis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2015 ».

b) le parole: « 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 giugno 2016 ».

10. 141. Roccella, Piso.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 » sono soppresse. All'onere derivante dalla presente norma, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 118. Grimoldi, Borghesi, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Aggiungere infine i seguenti commi:

8-bis. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 115. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Aggiungere infine il seguente comma:

8-bis. Anche per l'esercizio 2016, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono valide con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.

10. 114. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Aggiungere infine il seguente comma:

8-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA.

10. 113. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2020». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 37,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 103. Tancredi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'ottavo periodo del comma 284, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Conseguentemente:

al primo periodo dopo le parole: forme sostitutive sono inserite le seguenti: ed esclusive;

alla rubrica dopo le parole: economica e finanziaria sono inserite le seguenti: e in materia di lavoro e politiche sociali.

10. 99. D'Alia, Tancredi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 2016, il termine per l'invio telematico ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, è fissato al 29 febbraio 2016.

10. 97. Calabrò.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « attivate nell'anno 2015 » sono sostituite da: « attivate negli anni 2015 e 2016 » e le parole: « dal 1° gennaio 2016 » sono sostituite da: « dal 1° gennaio 2016 per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2016 »;

b) al secondo periodo, le parole: « entro il 28 febbraio 2015 » sono sostituite da: « entro il 29 febbraio 2016 »;

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le disponibilità esistenti sul Fondo al 31 dicembre 2015, sono utilizzate, con i medesimi criteri previsti al secondo periodo, nell'anno 2016 ».

10. 96. Piccone.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dai commi 9-bis e 9-ter, dell'articolo 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano a decorrere dai periodi tributari di imposta successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015.

10. 90. Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. A decorrere dall'anno 2016, le regioni provvedono all'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al comma 1, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari eventualmente già versati

dalle regioni prima dell'entrata in vigore del presente comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri ».

10. 84. Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applicano nei confronti di tutte le tipologie di debiti fuori bilancio elencate al comma 1, del medesimo articolo.

10. 83. Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. È prorogata al 1° gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

10. 82. Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'applicazione delle disposizioni relative all'attribuzione alle province, e agli enti che ne assorbono le funzioni, delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 1° gennaio 1996 n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle Industrie artistiche è prorogata sino alla completa attuazione della riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero sino alla emanazione di tutti i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge citata. A tal fine, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'emanazione dei regolamenti di cui al primo periodo, è assegnato alle province un contributo complessivamente pari a 30 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo, tenendo anche conto degli oneri di cui al primo periodo sostenuti da ciascun istituto nel corso dell'anno precedente.

Al relativo onere pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 si provvede:

a) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 6 milioni di euro;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 77. Crimì, Fanucci, Ghizzoni, Coscia, Naccarato, Crivellari.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-*sexies* della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « per gli anni 2015 e 2016 » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 ». All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 74. Centemero, Gullo.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sopprimere il comma 4.

10. 60. Gregorio Fontana, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: « 1° febbraio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° febbraio 2017 ».

10. 61. Gregorio Fontana, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sopprimere il comma 4-bis ».

10. 59. Gregorio Fontana, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 711 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il periodo: « Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento » è sostituito dal seguente: « Limitatamente agli anni 2016 e 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento ».

10. 56. Russo, Luigi Cesaro, Sarro, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

10. 51. Gregorio Fontana, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, le parole: « per gli anni 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2014, 2015 e 2016 ».

10. 34. Marchetti, Lodolini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, alla tabella Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca, è soppressa la voce relativa alla missione 3 Ricerca e Innovazione (17), programma 3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) per l'importo di 4 milioni di euro. Conseguentemente, alla tabella Ministero dell'economia e delle finanze, è aggiunta la voce relativa alla missione 12 Ricerca e Innovazione (17), programma 12.1 Ricerca applicata e di base (15), per l'importo di 4 milioni di euro.

10. 31. Tartaglione, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, è abrogato.

10. 24. Sbrollini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex Obiettivo 1, nonché in considerazione delle interpretazioni difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti con le stesse

parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.

10. 17. Burtone.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'ottavo periodo del comma 284, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

Conseguentemente:

al primo periodo, dopo le parole: forme sostitutive sono inserite le seguenti: ed esclusive;

alla rubrica, dopo le parole: economica e finanziaria sono inserite le seguenti: e in materia di lavoro e politiche sociali.

10. 16. Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:

729-bis. Nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le entrate extratributarie derivanti da fonti rinnovabili, destinate all'implementazione di servizi innovativi al cittadino, anche tramite l'assunzione di personale flessibile, purché le stesse vengono rendicontate e trasmesse al revisore dei conti.

10. 95. Piccone.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:

729-bis. Gli enti locali che dispongono di entrate extratributarie derivanti da fonti

rinnovabili, possono derogare ai limiti di indebitamento vigenti fino a raggiungere il limite del 15 per cento delle entrate correnti e portare le relative spese in detrazione al fine del conseguimento del pareggio di bilancio.

10. 15. Piccone.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « 31 maggio 2016 » sono inserite le seguenti: « e il 30 giugno 2016 per l'esercente arti o professioni ».

10. 13. Sammarco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, si applica a decorrere dalla data di scadenza della Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il decreto di cui al punto 3 del medesimo comma 1, lettera c) del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 2015, è adottato entro il 4 luglio 2019.

10. 12. Vignali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dopo l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è inserito il seguente:

« 3. La disposizione di cui al precedente comma 1, lettera b) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il decreto di cui al precedente comma 2 è adottato entro il 30 settembre 2016 ».

10. 11. Vignali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 159, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 1° luglio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2016 » e, al termine del periodo, sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, il canone di abbonamento non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica ».

10. 10. Sammarco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015, » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2016 – 2018, ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 9. Vignali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « , per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 8. Vignali.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per i lavoratori dipendenti e per i sostituti di imposta, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, ai fini del rimborso delle somme indebitamente versate, il termine di cui all'articolo 1, comma 665, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è differito al 31 marzo 2012, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del terzo periodo, del medesimo articolo 1, comma 665.

***10. 5.** Berretta, Zappulla, Capodicasa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per i lavoratori dipendenti e per i sostituti di imposta, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, ai fini del rimborso delle somme indebitamente versate, il termine di cui all'articolo 1, comma 665, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è differito al 31 marzo 2012, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del terzo periodo, del medesimo articolo 1, comma 665.

***10. 2.** Palese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per i lavoratori dipendenti e per i sostituti di imposta, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, ai fini del rimborso delle somme indebitamente versate, il termine di cui all'articolo 1, comma 665, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è differito al 31 marzo 2012, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del terzo periodo, del medesimo articolo 1, comma 665.

***10. 1.** Ginato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2015/2016 » sono sostituite dalle seguenti: « il regolare svolgimento delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 »; le parole: « 31 luglio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 luglio 2017 »;

b) al comma 2-ter le parole: « per l'anno 2015 » sono sostituite dalle parole: « per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ».

Conseguentemente:

1) all'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7,5 per cento;

2) all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: nella misura del 96 per cento sono

sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

10. 190. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia, Quaranta, Placido, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Duranti, Gregori, Ricciatti, Airaudo, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La decorrenza della riduzione della quota da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 242, è posticipata dall'anno 2016 all'anno 2017. Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione pari a 11.605.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 46. D'Incà, Nuti, Caso.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La decorrenza della riduzione della quota da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 242, è posticipata dall'anno 2016 all'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta per l'anno 2016 di 11.605.000 euro.

10. 47. D'Incà, Nuti, Caso.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Sino al 31 dicembre 2020, e nelle more di una ridefinizione organica della materia, sono sospesi gli effetti applicativi del comma 1 dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 2000, n. 401.

10. 52. Roberta Agostini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le Province e gli Enti che ne assorbono le funzioni, mantengono le competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 2, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle Industrie artistiche sino alla completa attuazione della riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero sino alla emanazione di tutti i Regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.

10. 100. Vignali.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disponibilità di fondi per anticipazioni enti locali in dissesto a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-bis TULOEL).

1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 30 giugno 2015 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai co-

muni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i

termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. 05. Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di occupazione).

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-bis. *(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).* 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino all'anno 2020, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno fino al 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

10. 09. Airaudo, Placido, Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Paglia, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga di termini in materia previdenziale).

1. Il comma 281 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, è sostituito dal seguente: « 281. La sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. La facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa a tutte le lavoratrici che, ai fini dell'accesso al predetto regime, abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 i soli requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa disposizione, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione ».

Conseguentemente:

1) All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari a 5,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 7,5 per cento; ».

2) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « nella misura del 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 35 per cento ».

10. 010. Nicchi, Scotto, Costantino, Duranti, Gregori, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Sannicandro, Zaratti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Termini in materia di previdenza del personale scolastico).

1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre

2013, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. 011. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Placido, Airaud, Fassina, Melilla, Franco Bordo, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Scotto, Fava, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

10. 04. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il

periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.

***10. 06.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.

***10. 016.** Squeri, Centemero, Gullo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.

***10. 015.** Lattuca.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il

periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ». All'attuazione della misura di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie.

****10. 01.** Losacco, Boccadutri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ». All'attuazione della misura di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie.

****10. 013.** Sisto, Laffranco, Centemero, Gullo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo 2013-2016 ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 151 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 03. Rampelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

2. Al comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 17,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18 per cento ».

10. 02. Fantinati, Caso, Nuti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

10. 014. Sisto, Laffranco, Centemero, Gullo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente

aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. 012. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 ».

***10. 07.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 ».

***10. 017.** Squeri, Centemero, Gullo.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Alla lettera *d*) del comma 265 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: « figli » è sostituita dalle seguenti: « familiari conviventi ».

10. 08. Tancredi, Dorina Bianchi.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 458 a 464 sono sostituiti dai seguenti:

« 458. Al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 al fine di assicurare il risarcimento dei danni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno in conseguenza della accertata responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.

459. Con decreto di natura non regolamentare, emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario il quale, d'intesa con il dipartimento della Protezione Civile, provvede all'individuazione degli aventi diritto al risarcimento, come elencati dal comma 460, determinando per ciascun avente diritto l'importo posto a base della proposta transattiva di cui al successivo comma 460, nonché la quota di rimborso delle spese legali sostenute e documentate, ivi incluse quelle relative ai giudizi estinti ai sensi del comma 463. Con il medesimo decreto sono fissati le modalità di attuazione, nonché i parametri e i tempi per la quantificazione delle proposte transattive e delle spese legali dovute agli aventi diritto.

460. Per la finalità di cui al comma 458, il Commissario Straordinario formula proposte transattive rivolte ai soggetti interessati di seguito elencati:

a) alle parti civili beneficiarie della condanna al risarcimento del danno in forma generica all'esito del processo penale e che hanno già iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio civile per la quantificazione del risarcimento;

b) alle parti civili beneficiarie della condanna al risarcimento del danno in forma generica all'esito del processo penale, ma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora iniziato il giudizio civile per la quantificazione del risarcimento;

c) a coloro che non sono beneficiari della condanna al risarcimento del danno in forma generica all'esito del processo penale, da individuarsi, tra i seguenti familiari delle vittime: il coniuge, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; il convivente *more uxorio*; i figli; i genitori; i fratelli; i nonni.

461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi hanno diritto al pagamento della medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione testamentaria ovvero legittima.

462. Il capo del Dipartimento della protezione civile, in conformità con l'atto del Commissario Straordinario di cui al comma 459, adotta i provvedimenti di attribuzione delle somme, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 463.

463. L'importo è corrisposto in seguito alla sottoscrizione della proposta transattiva da parte dei singoli beneficiari come indicati dal comma 460, ovvero dei soggetti di cui al comma 461, attestante che quanto corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo, e tiene conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno, nonché di quanto percepito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 giugno 1998, n. 9, della Regione Campania e successive modificazioni. Il

pagamento delle somme convenute nell'accordo transattivo comporta l'estinzione dei relativi giudizi in corso.

464. Gli importi di cui al comma 463 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnati in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. ».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. 26. Fanucci, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Valiante.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.

2-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: « Castelvetro Piacentino » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nel comune di Of-flaga. »;

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».

11. 1. Ghizzoni, Baruffi, Berlinghieri.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'allegato 1 di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è aggiunta, in fine, la seguente voce: 08 035 8035002 35002 BAGNOLO IN PIANO.

2-ter. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma *2-bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***11. 3.** Laffranco, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'allegato 1 di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è aggiunta, in fine, la seguente voce: 08 035 8035002 35002 BAGNOLO IN PIANO.

2-ter. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma *2-bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***11. 25.** Palese, Corsaro.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al comma *14-bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo le parole: « negli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » e, al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

11. 2. Baruffi, Ghizzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le imprese esercenti impianti di trasporto a fune possono richiedere di beneficiare delle sospensioni disposte dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 222, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto fino al 31 dicembre 2016, fino a un limite massimo complessivo di euro 22 milioni per l'anno 2016.

3-ter. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui al comma *3-bis* avviene, mediante rateizzazione trimestrale in due anni e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 gennaio 2017.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di richiesta e di concessione delle sospensioni di pagamento di cui al comma *3-bis*, i limiti massimi per ciascun richiedente, i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio, nonché i criteri di priorità e di ripartizione fra i richiedenti, tenuto conto in particolare del numero degli addetti e degli effetti della riduzione del servizio, volti ad assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11. 5. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per assicurare tempi celeri per il superamento definitivo dell'emergenza traffico nella città di Messina dovuta alla pesante presenza dei TIR nelle strade urbane, in deroga al disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il persistere e l'aggravarsi delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità connesse alla suddetta criticità ambientale la cui soluzione è divenuta indif-

feribile, sono prorogati e rinnovati fino al 30 giugno 2018 gli effetti e le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni al limitato fine di consentire il completamento delle attività di realizzazione della piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso Scalo Portale prevista dal p. 1.2, lettera *i*), della suddetta ordinanza. Fino allo stesso termine sono prorogati e continuano a produrre effetti gli atti ed i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'intervento emergenziale di cui al predetto p. 1.2, lettera *i*), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007 ivi compresa la contabilità speciale n. 5107 aperta ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza di cui al presente comma.

3-ter. Ai suddetti fini il Presidente dell'Autorità Portuale di Messina è nominato, per la durata di 24 mesi, Commissario per la realizzazione della Piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale, già in attuazione in quanto inserita nell'elenco di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007, e dotata di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza. L'incarico è svolto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. Senza ulteriori formalità il Commissario subentra nei rapporti già posti in capo al commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007 ed al Comune di Messina a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 2013, ivi compresi i finanziamenti tuttora in essere.

3-quater. Per le finalità di cui al comma *3-bis* e *3-ter* ed al fine di assicurare il rapido avvio dei lavori, tenuto conto dell'avvenuto espletamento delle procedure di selezione del contraente con le modalità di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché della favorevole V.I.A. del Ministero dell'ambiente sul progetto definitivo presentato dal contraente aggiudicatario, il

nominato Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata Piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale con i poteri e le deroghe già previsti nella vigenza dello stato di emergenza dalle precedenti ordinanze appositamente adottate. Per l'espletamento delle suddette attività il Commissario opera, fino al completamento dell'opera pubblica e delle connesse procedure amministrativo-contabili, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5107, aperta ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi dalla nomina.

11. 21. Garofalo, D'Alia, Dorina Bianchi, Misuraca, Tancredi.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti » con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

3-ter. I comuni di cui al comma *3-bis* comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 2016, la sussistenza della fattispecie di cui al comma *3-bis*, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione e la relativa assegnazione del Fondo avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste e tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.

3-quater. All'onere relativo ai commi *3-bis* e *3-ter* pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 2 milioni di euro mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. 23. Pelillo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I Comuni possono disporre riduzioni dell'aliquota di imposta sugli immobili di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, da applicare in relazione agli immobili adibiti a stazione di monte e di valle degli impianti funiviari insediati sul proprio territorio. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, la spesa autorizzata è ripartita fra i comuni che hanno deliberato la riduzione dell'aliquota proporzionalmente alla perdita di gettito di imposta sugli immobili determinata dalla variazione dell'aliquota di cui al primo periodo.

3-ter. Agli oneri recati dal comma *3-bis* si provvede:

a) quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. 6. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per la corresponsione ai lavoratori dipendenti delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 222, dell'indennità prevista dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge, per la durata massima di due mesi decorrenti dal 1° gennaio 2016. L'indennità, commisurata all'importo dei trattamenti di integrazione salariale e agli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con altri istituti previsti per l'ipotesi di riduzione dei servizi e delle ore lavorate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge

30 luglio 1990, n. 222. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali disciplina, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di riconoscimento e di erogazione dell'indennità entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 13 milioni per l'anno 2016.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11. 7. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A seguito degli eccezionali fenomeni climatici-meteorologici, caratterizzati dalla carenza delle precipitazioni nevose, che hanno colpito duramente le imprese esercenti servizi di trasporto a fune operanti con finalità turistiche in territori montani, al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e di quelli di innevamento programmato e delle piste da sci, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 8. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantano crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2016; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21 dicembre 2016.

11. 11. Squeri, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma *7-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016». Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi

maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma. ».

11. 16. Ferraresi, Dell'Orco, Caso, Nuti, Ghizzoni, Baruffi, Paglia, Bratti, Paola Boldrini, Carra.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.

11. 17. Basso, Mariani, Oliaro, Pastorino, Quaranta, Tullo, Carocci, Braga, Bratti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al terzo periodo dell'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e, al medesimo comma, alla lettera *b)* le parole: « quindici milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti:

« trenta milioni di euro », e alla lettera *c)* le parole: « 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro ».

11. 4. Sammarco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della rimozione e smaltimento dei sedimenti accumulati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50.

11. 18. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire perdurante efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, è prorogato alla data del 31 dicembre 2016.

11. 19. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2015, l'Agenzia regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9 dell'Ordinanza del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010 n. 3841 e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010 n. 3849.

11. 20. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il trasporto con impianti a fune nelle località montane, ivi compreso quello per la mobilità turistico-sportiva, costituisce servizio pubblico di interesse generale.

11. 9. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'elenco di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« *52-bis.* Attività di trasporto con impianti a fune e attività collaterali, anche turistiche e/o sportive, svolte nei territori montani ».

11. 10. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma *8-bis*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2016, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

11. 12. Squeri, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per far fronte alla situazione emergenziale connessa all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per l'anno 2016 il Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 10 milioni di euro.

11. 13. Lupo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Caso.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004 fino alla data del 30 novembre 2016.

11. 14. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma *9-ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

11. 15. Ferraresi, Dell'Orco, Caso, Nuti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 875 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « provinciali » sono aggiunte le seguenti: « e comunali ».

11. 22. Marchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per i quali, nel

corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11. 27. Romanini, Patrizia Maestri, Taricco, Prina, Paolo Rossi, Carra, Incerti, Carocci, Donati, Lattuca, Schirò, Baruffi, Antezza, Amoddio, Zanin, Zappulla, Galperti, Iori, Amato, Albanella, Casellato, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per i comuni per i quali entro la data del 31 dicembre 2014 siano state eseguite o commissionate indagini di valutazione di vulnerabilità sismica che prevedano interventi di adeguamento o miglioramento sismico, potranno essere destinati fondi residui a copertura delle spese sostenute per l'esecuzione delle indagini stesse. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

11. 24. Iori, Romanini.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti « tutto compreso »).

1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante

il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: « 30 giugno 2016 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2015 », sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ».

***11. 01.** Squeri, Centemero, Gullo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti « tutto compreso »).

1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: « 30 giugno 2016 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2015 », sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ».

***11. 02.** Guidesi, Allasia, Simonetti, Salmartini.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti « tutto compreso »).

1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: « 30 giugno 2016 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

b) al comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2015 », sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 ».

***11. 05.** Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Proroga esonero contributo addizionale per il turismo).

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « 31 dicembre 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

11. 03. Pizzolante.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le seguenti: 31 marzo 2016.

12. 2. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Fino al 30 giugno 2016 continua a produrre effetti il comma 336 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali. Entro tale termine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricevuta, entro il 30 marzo 2015, la proposta del fornitore del servizio universale, provvede a determinare, con propria delibera, le tariffe base, nella misura massima, per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel determinare le nuove tariffe, l'Autorità definisce le modalità di applicazione, anche progressiva, delle tariffe editoriali in base alle diverse tipologie di prodotti editoriali tenendo conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza, individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico. Tale determinazione è effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla data di entrata in vigore della delibera di cui al periodo precedente, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri nonché le associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e le associazioni d'arma e combattentistiche, accedono, per la spedizione in abbonamento di prodotti editoriali, esclusivamente alle tariffe fissate nella delibera. Conseguentemente, sono abrogati il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni e il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163.

2-ter. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non provveda a deli-

berare ai sensi del precedente comma nel termine ivi previsto, a decorrere dal 1° luglio 2016 e fino alla delibera dell'Autorità, ai soggetti di cui al quinto periodo del precedente comma si applicano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le tariffe di cui al decreto 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante « Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b*) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

12. 1. Fanucci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato: « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti » con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste e tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 06. Palese, Chiarelli, Marti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 607, sono aggiunti i seguenti:

« 607-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 310, lettera *e*), capoverso *c-bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non opera qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abbia designato a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie

strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative e l'accesso alle banche dati degli Istituti previdenziali, assunti direttamente al patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 152, in una quota non inferiore all'ottanta per cento degli operatori complessivamente impiegati nello stesso anno.

607-ter. Al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli Istituti di patronato e la maggiore tutela dei dati personali degli utenti, ai collaboratori volontari non può essere consentito l'accesso alle banche-dati degli Enti previdenziali, di esclusiva competenza degli operatori di patronato regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ».

***12. 03.** Laffranco, Centemero, Gullo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 607, sono aggiunti i seguenti:

« 607-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso c-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non opera qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abbia designato a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative e l'accesso alle banche dati degli Istituti previdenziali, assunti direttamente al pa-

tronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 152, in una quota non inferiore all'ottanta per cento degli operatori complessivamente impiegati nello stesso anno.

607-ter. Al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli Istituti di patronato e la maggiore tutela dei dati personali degli utenti, ai collaboratori volontari non può essere consentito l'accesso alle banche-dati degli Enti previdenziali, di esclusiva competenza degli operatori di patronato regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ».

***12. 014.** Palese, Corsaro.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Credito di imposta per promuovere l'utilizzo del teleriscaldamento a biomassa).

1. A decorrere dal 1° febbraio 2016 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448.

2. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti nella zona climatica D, ».

3. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la voce: « legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento » è soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 3.

5. Agli oneri derivanti, pari a 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 04. Cenni, Borghi, Mariani.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ». In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di

pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

2. È istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito

presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

12. 012. Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al comma 265, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le parole: « entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo » e le parole: « con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione » sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. 08. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, all'articolo 1, comma

310, lettera *e*) capoverso *c-bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2017 ».

***12. 01.** Laffranco, Centemero, Gullo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, all'articolo 1, comma 310, lettera *e*) capoverso *c-bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2017 ».

***12. 013.** Palese, Corsaro.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro).

1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2, della legge 30 maggio 2014, n. 82, è prorogato sino alla fine della XVII legislatura.

12. 010. Rubinato.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: « dieci » sono sostituite dalle seguenti: « venti ».

12. 011. Malpezzi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

***12. 02.** Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « Per il periodo 2013-2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il periodo 2013-2016 ».

***12. 09.** Tancredi.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il termine di dieci anni previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30

marzo 2004, n. 92, è prorogato per altri dieci anni sino al 30 marzo 2024.

12. 015. Gigli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali).

1. Nelle more dell'adozione delle specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è sospesa l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo decreto legislativo nel caso di vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari non classificati « molto tossici, tossici o nocivi ».

12. 017. Squeri, Centemero, Gullo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. La proroga concernente l'efficacia temporale dei titoli autorizzativi edilizi di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prolungata al 31 dicembre 2017.

12. 016. D'Arienzo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Salvatore De Luca, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Sergio Demontis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Esame della proposta di relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna). Relatori: Sen. Paolo Arrigoni, On. Michela Rostan (<i>Esame e rinvio</i>)	197
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna)</i>	199

Lunedì 25 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 16.50.

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Salvatore De Luca, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Sergio Demontis.

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Salvatore De Luca, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Sergio Demontis, che ringrazia per la presenza.

Salvatore DE LUCA, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*, in considerazione degli argomenti che dovranno essere trattati, chiede che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(*I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Esame della proposta di relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna). Relatori: Sen. Paolo Arrigoni, On. Michela Rostan.

(*Esame e rinvio*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna).

Avverte che i relatori, senatore Arrigoni e onorevole Rostan, hanno presentato una proposta di relazione (*vedi allegato*) e che il termine per la presentazione di osser-

vazioni o di proposte emendative al testo presentato è fissato a lunedì 1° febbraio 2016. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Proposta di relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici:
il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova,
Ferrara, Ravenna).**

(Relatori: Sen. Paolo ARRIGONI, On. Michela ROSTAN)

INDICE

1. Perché il Quadrilatero del Nord
2. L'attività della Commissione
3. Inquadramento normativo
 - 3.1 Il contesto comunitario
 - 3.2 Norme nazionali in materia di bonifiche e tendenze recenti
4. Attori pubblici e privati
5. Sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera
6. Mantova, Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo chimico”
 - 6.1 Perimetrazione del SIN e caratteristiche
 - 6.2 I contaminanti principali riscontrati all'interno del Sito
 - 6.3 Gli interventi ad oggi attivati nelle aree private
 - 6.3.1 Area IES
 - 6.3.2 Area Belleli Energy CPE
 - 6.3.3 Area Industria Colori Freddi
 - 6.3.4 Versalis - Syndial
 - 6.4 Risarcimento del danno ambientale
 - 6.5 Le aree pubbliche
 - 6.6 Gli esiti degli accertamenti svolti da ARPA Mantova
7. Ferrara, il Polo chimico
 - 7.1 Inquadramento generale
 - 7.2 Le principali fasi dei procedimenti di bonifica
 - 7.3 Stato delle attività
 - 7.3.1 Procedimenti di bonifica relativi alle matrici superficiali (falda freatica e terreno)
 - 7.3.2 Procedimenti di bonifica relativi alla falda confinata
 - 7.4 Il ruolo di IFM Ferrara S.c.p.a.
 - 7.5 L'insediamento Solvay - Società Italiana del Cloro
 - 7.6 Le attività di controllo e il ruolo degli enti pubblici
8. Ravenna, il Polo chimico
 - 8.1 Inquadramento generale
 - 8.3 Stato delle attività
 - 8.4 Il protocollo operativo per il monitoraggio e la gestione della falda
 - 8.5 Le attività di controllo ed il ruolo degli Enti pubblici
9. Conclusioni

1. Perché il Quadrilatero del Nord

La legge 7 gennaio 2014, n. 1, istitutiva della Commissione, individua tra gli oggetti d'inchiesta, all'articolo 1, lettera e) "l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica".

L'esame del complesso intreccio operativo, amministrativo, normativo in tema di bonifiche, e la descrizione delle principali attività in corso in questo campo è utile a orientare le scelte del Parlamento e a portare a conoscenza i cittadini di quanto accade in un settore di fondamentale rilevanza economica, sociale, ambientale.

Di qui la scelta della Commissione di procedere a singoli approfondimenti in tema di bonifiche che anticipino una Relazione di carattere complessivo - come quella presentata al Parlamento nella XVI Legislatura - e che consentano di focalizzare in tempi più rapidi e forme più snelle quanto accade in questo campo, evidenziando, nelle esperienze in corso, le criticità ma anche le prassi positive.

L'eredità ambientale negativa della fase più spinta dell'industrializzazione del nostro Paese caratterizza quello che si definisce il "Quadrilatero del nord" dell'industria chimica, formato dai poli di Venezia - Porto Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna.

Oltre alla comune sorte produttiva, la natura di "Quadrilatero" è data dal collegamento fisico dei poli approvvigionati a partire dall'impianto *cracking* di Porto Marghera.

In questi insediamenti, che meglio verranno descritti nei capitoli a ciascuno dedicati, nel corso di molti decenni si sono svolte attività industriali nei settori della chimica e della petrolchimica, venute progressivamente a cessare ovvero evolute in produzioni a minore impatto ambientale, lasciando siti contaminati, e come tali formalmente dichiarati, con conseguenti necessità di messa in sicurezza e bonifica che - nella visione prevalente dei soggetti pubblici e di quelli privati - avrebbero dovuto e dovrebbero preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività nei medesimi siti, caratterizzati da posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture.

I modelli con cui le necessità di messa in sicurezza e bonifica sono stati affrontati sono diversi tra loro, e l'inchiesta svolta dalla Commissione consente, come si dirà nelle conclusioni, di segnalarne aspetti positivi e negativi, criticità e opportunità, allo scopo, istituzionale, di indicare al Parlamento e al Governo le forme di intervento che realizzino un equilibrio ragionevolmente praticabile tra i beni, costituzionalmente tutelati, dell'ambiente e dell'attività economica e che prevengano possibili fenomeni illeciti in campo ambientale ma anche nell'attività delle pubbliche amministrazioni.

2. L'attività della Commissione

L'attività di indagine conoscitiva sul tema delle bonifiche ha riguardato diversi contesti territoriali: per quanto riguarda l'oggetto specifico della presente Relazione, le missioni rilevanti sono state quella del 14-15 maggio 2015 a Ferrara e Ravenna, nel corso della quale sono stati auditi il presidente della provincia e sindaco del comune di Ferrara, la direttrice generale della USL di Ferrara, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Ravenna, il sindaco di Ravenna, il presidente della provincia di Ravenna, il direttore dell'ASL di Ravenna, l'assessore regionale alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, il direttore ARPA Emilia-Romagna e rappresentanti del Consorzio IFM, delle aziende Società Italiana del Cloro, Basell, Yara, Syndial, Versalis; quella del 15-18 giugno 2015 a Brescia e Mantova, nel corso della quale, per quanto riguarda l'oggetto della presente Relazione, sono stati auditi il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, il sindaco di Mantova, il presidente della provincia di Mantova, rappresentanti dell'ASL di Mantova, rappresentanti di associazioni ambientaliste di Mantova, rappresentanti del dipartimento ARPA di Mantova, e rappresentanti delle aziende Syndial e IES; sempre per quanto riguarda la situazione del SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico", si è svolta a Roma il 7 luglio 2015 l'audizione di rappresentanti dell'azienda Colori Freddi.

La situazione del SIN Venezia - Porto Marghera è stata oggetto di numerose audizioni, a partire dalle missioni svolte da delegazioni della Commissione in Veneto il 27-28 ottobre 2014, il 19-21 novembre 2014, il 27-28 novembre 2014, nel corso della quale sono stati auditi, per quanto riguarda l'oggetto della presente Relazione, il prefetto di Venezia, il procuratore della Repubblica di Venezia e il procuratore aggiunto, i rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova, l'assessore all'ambiente della provincia di Venezia, il presidente della giunta regionale del Veneto, il provveditore interregionale alle opere pubbliche, il subcommissario straordinario del comune di Venezia, rappresentanti dell'ARPA Veneto e il direttore tecnico dell'autorità portuale di Venezia.

In occasione delle citate missioni le delegazioni della Commissione hanno proceduto a sopralluoghi presso i siti oggetto della presente Relazione.

Di rilievo anche le audizioni, sul tema generale delle bonifiche, del presidente di Federchimica e del direttore generale di Federchimica, il 2 luglio 2015, nonché la documentazione proveniente da ENI, Versalis e Syndial sulle prospettive generali della chimica e delle bonifiche, nonché, sui temi generali pertinenti la presente Relazione, dal Ministero dell'ambiente.

3. Inquadramento normativo

3.1 Il contesto comunitario

La gestione dei siti contaminati continua a rappresentare uno dei maggiori problemi ambientali per i Paesi europei.

Secondo la European Environmental Agency (EEA) nell'Europa occidentale esistono oltre trecentomila siti potenzialmente contaminati, ma si calcola che complessivamente, in tutto il continente europeo, siano molti di più.

Benché il programma ambientale per l'Europa prevedesse l'individuazione dei siti contaminati, per molti paesi non è ancora disponibile un quadro completo, dunque l'entità complessiva del fenomeno è di difficile valutazione per la mancanza di definizioni univoche dei dati.

In gran parte, i paesi dell'Europa occidentale hanno peraltro adottato quadri normativi volti a prevenire futuri incidenti e ad attuare misure di risanamento delle contaminazioni esistenti.

L'enorme incremento della produzione di rifiuti e l'utilizzo diffuso di sostanze chimiche nel corso degli ultimi quarant'anni hanno prodotto fonti di contaminazione del suolo, che la European Environmental Agency individua principalmente in:

- utilizzo di discariche inadeguate o abusive;
- gestione impropria di sostanze pericolose (ad esempio perdite, stoccaggio inadeguato);
- abbandono di siti industriali, militari e minerari;
- incidenti.

I dati sui siti contaminati in diversi Paesi europei sono eterogenei e non è possibile raggrupparli secondo uno schema affidabile e coerente: la concertazione di definizioni comuni potrà essere la premessa per l'ipotesi, valutata dall'Unione europea, di contribuire al sostegno delle operazioni di bonifica.

La rilevanza del problema a livello europeo è stata recepita in diversi contesti, e si è tradotta, nel 2006, nella Strategia tematica sul suolo (Soil Thematic Strategy) e nella proposta di direttiva europea sul suolo (Soil Framework Directive), rimasta lungamente in discussione, nella quale uno dei temi più importanti e controversi è proprio la contaminazione del suolo.

Nell'ambito del 6th EU Environmental Action Programme che descrive le politiche ambientali della commissione per il periodo 2006-2011 sono state stabilite sette strategie tematiche, incluse quelle inerenti la qualità dell'aria, l'ambiente marino, i pesticidi e il suolo; a sua volta 7th EU Environmental Action Programme, che si estende al 2020, individua, in sintesi, e per il tema di interesse della presente Relazione, quali obiettivi, la miglior implementazione della legislazione in materia, una più efficace politica di investimenti, la piena integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle politiche generali.

La Strategia tematica sul suolo (EC, 2006a) fissa quattro obiettivi della politica europea in materia:

- incrementare la consapevolezza della necessità di proteggere il suolo;
- intensificare la ricerca sul suolo;
- integrare la protezione del suolo nella formulazione e l'implementazione delle politiche nazionali e comunitarie in tema di agricoltura, sviluppo regionale, trasporti e ricerca;
- mettere in atto una legislazione quadro per la protezione e l'uso sostenibile del suolo.

Allo scopo di rispondere ai suddetti obiettivi, la Commissione europea ha proposto nel mese di settembre 2006 una direttiva quadro sul suolo (SFD).

La proposta di SFD non detta norme comuni ma stabilisce un quadro per la protezione del suolo con lo scopo di mantenere la capacità di assolvere alle sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali. In particolare, richiede che gli Stati membri adottino misure per la riduzione delle sette minacce principali: contaminazione, erosione, perdita di sostanza organica, compattazione, salinizzazione, impermeabilizzazione del suolo e frane. Si richiede inoltre di includere la protezione del suolo nelle politiche di settore, riempiendo i vuoti esistenti nella normativa comunitaria.

Dopo il voto negativo del Parlamento nel dicembre 2007, la definizione della direttiva europea sul suolo ha seguito un percorso molto controverso che ha visto gli Stati membri schierati su due diverse posizioni: da una parte, Francia, Regno Unito, Austria, Olanda, Germania e Lussemburgo che propendevano per un testo poco definito negli obblighi e

negli obiettivi perseguiti, che lasciasse dunque ampi margini di discrezionalità nella definizione delle strategie di gestione dei siti contaminati, invocando una stretta applicazione del principio di sussidiarietà; dall'altra, gli altri Stati membri, tra cui l'Italia, che auspicavano un'approvazione in tempi brevi di una direttiva che desse consistenza alle politiche nazionali.

Allo stato, peraltro, non si è pervenuti a una direttiva europea sul suolo.

Va rilevato che il tema delle bonifiche – e delle risorse ad esse destinate – è stato oggetto di esame da parte della Corte dei conti europea nel 2013.

Secondo l'organo di controllo, i risultati dei progetti di riqualificazione dei cosiddetti siti dismessi – ex siti militari ed industriali abbandonati e inquinati avrebbero potuto essere ottenuti ad un costo minore per i bilanci degli Stati membri e dell'Unione. E' stato anche rilevato che il principio "chi inquina paga" non è stato pienamente applicato, per cui i bilanci comunitari e nazionali hanno sopportato parte del costo delle bonifiche ambientali. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione hanno cofinanziato progetti di riqualificazione per promuovere il riutilizzo di tali siti ed anche per proteggere la salute umana e l'ambiente ed attenuare gli effetti dell'espansione urbana.

Secondo la Corte, la maggior parte dei progetti è riuscita a riconvertire i siti, ma in molti casi i terreni nuovamente sviluppati e gli edifici (ri)costruiti non sono stati destinati all'uso previsto ed i posti di lavoro creati sono stati meno di quelli attesi.

Ciò è in parte avvenuto perché non si è prestata sufficiente attenzione alla necessità di una solida analisi di mercato, ma anche a causa della crisi economica.

Secondo la Corte il retaggio dell'inquinamento dei siti dismessi continua a rappresentare un significativo problema. I progetti di riqualificazione cofinanziati dall'UE hanno realizzato le trasformazioni promesse, ma i progressi sono stati spesso lenti ed i posti di lavoro creati sono stati inferiori a quanto previsto. Il principio "chi inquina paga" si è rivelato pressoché impossibile da applicare nella pratica e non vi sono meccanismi sufficienti che permettano alle autorità pubbliche di recuperare quanto investito. La conclusione provvisoria è che in questo contesto, i fondi necessari per porre rimedio a questo inquinamento storico dovranno probabilmente ancora provenire dai bilanci pubblici.

In tutti gli Stati membri la politica in materia di siti dismessi è stata attuata tramite strumenti di pianificazione del territorio, molti dei quali promuovono aspetti di buone pratiche. Sempre ad avviso della Corte dei conti europea, i regolamenti dei fondi strutturali dovrebbero prescrivere che i progetti di sviluppo dei siti dismessi siano basati su piani di sviluppo integrati e si dovrebbe fare di più per incoraggiare il riutilizzo dei siti dismessi anziché lo sviluppo di nuovi siti in aree a verde.

I risultati delle opere di bonifica ambientale svolte non sempre sono stati certificati in modo appropriato e vi sono grandi differenze tra i valori di *screening* della contaminazione dei suoli stabiliti a livello nazionale.

3.2 Norme nazionali in materia di bonifiche e tendenze recenti

Quanto al contesto nazionale, l'accento può utilmente essere posto sugli aspetti di quadro normativo, riprendendo, quanto all'evoluzione dello stesso, il contenuto della relazione che questa Commissione, nella XVI Legislatura, ha dedicato al tema delle bonifiche.¹

La prima disposizione normativa che ha previsto appositi strumenti amministrativi e di finanziamento per il risanamento ambientale e, quindi, per la bonifica, è la legge 8 luglio 1986 n. 349 (articolo 7, "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale"). Il tema è stato poi affrontato con due successivi decreti legge, convertiti dalle leggi 29 ottobre 1987 n. 441 e 8 novembre 1988 n. 475, adottati per fronteggiare le situazioni di emergenza che si erano determinate nello smaltimento di rifiuti industriali e urbani.

In particolare, l'articolo 5 della legge n. 441 del 1987 e l'articolo 9-ter della legge n. 475 del 1988 prevedevano l'individuazione ed il finanziamento degli interventi di bonifica dei siti contaminati, affidando alle regioni la redazione ed approvazione di appositi piani, di cui tuttavia non erano disciplinati criteri omogenei di redazione.

Il decreto ministeriale n. 121 del 16 maggio 1989 ha fissato per la prima volta criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione dei piani di bonifica, nonché le modalità di finanziamento degli interventi.

In seguito sono state emanate leggi regionali per la disciplina degli interventi di bonifica.

La prima normativa organica nazionale in tema di siti contaminati è il decreto ministeriale n. 471 del 1999, entrato in vigore il 16 dicembre 1999, regolamento tecnico di attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati").

Il regolamento fissava criteri e procedure amministrative da seguire nella bonifica dei siti contaminati; definiva i "valori limite di concentrazione per il suolo/sottosuolo e per le acque" superati i quali il sito in oggetto doveva essere considerato inquinato; individuava le procedure per il prelievo e l'analisi dei campioni; fissava i criteri per la redazione del progetto di bonifica, nonché i criteri per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale, per le misure di sicurezza e messa in sicurezza permanente.

Peraltro il decreto legislativo n. 22 del 1997 già stabiliva una prima definizione di sito contaminato come sito in cui "le concentrazioni dei contaminanti superano i valori limite".

La prima normativa italiana sui siti contaminati era quindi fondata sull'applicazione di criteri di tipo tabellare, in cui la verifica dello stato di contaminazione discendeva dal confronto con valori limite per il suolo (per le destinazioni d'uso industriale/commerciale e verde/residenziale) e per le acque sotterranee.

Con la successiva entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la definizione di sito contaminato e, quindi, la necessità di eventuali interventi, vengono finalizzate a rendere l'attività di bonifica quanto più possibile specifica rispetto alle caratteristiche del sito da bonificare mediante il riferimento a concentrazioni soglia contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR) nonché definizioni puntuali contenute nell'articolo 240.

L'evoluzione normativa in materia di bonifiche nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e nelle modifiche di cui decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, corrisponde all'obiettivo del legislatore di stabilire procedure che tenessero conto delle peculiarità dei siti, in

¹ XVI legislatura Doc. XXIII n. 14, Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell'attuazione degli interventi e i profili di illegalità

un'ottica di adattamento delle attività di bonifica [in principalità] alle esigenze di utilizzo delle aree, garantendo [comunque] la tutela della salute umana.

Per quanto riguarda due dei siti qui esaminati - Ferrara e Ravenna - va ricordato che il decreto legislativo n. 152 del 2006 introduceva modifiche anche in tema di titolarità del procedimento di bonifica, attribuita alla regione anziché al comune.

La regione Emilia-Romagna, con propria legge n. 5 del 2006, all'articolo 5, aveva peraltro trasferito alle province, in modo indifferenziato, le funzioni regionali in materia di bonifica e con successiva legge regionale n. 13 del 2006, all'articolo 25, aveva stabilito il permanere in capo ai comuni della titolarità dei procedimenti di bonifica già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le cui conclusioni prescriveva l'applicazione della normativa previgente (decreto ministeriale n. 471 del 1999).

Tuttavia la normativa previgente era stata abrogata e, conseguentemente, per l'istruttoria dei procedimenti di bonifica occorre fare riferimento alla sola normativa vigente in materia, costituita dal decreto legislativo n. 152 del 2006 - così come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 5 della legge regionale n. 5 del 1 giugno 2006 nel testo modificato dall'articolo 25 della legge regionale n. 13 del 28 luglio 2006.

E' in seguito intervenuta una circolare della direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa della regione Emilia-Romagna del 18 agosto 2008 (P.G. 195630), che ha recepito il *dictum* della sentenza individuando il comune quale autorità competente per i procedimenti di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si tratta di una vicenda che ha prodotto un'incertezza applicativa che peraltro - come si vedrà - non ha in concreto prodotto ritardi nell'attuazione delle bonifiche.

Nel corso della XVI Legislatura sono state promulgate diverse leggi contenenti provvedimenti per la gestione e la bonifica dei siti contaminati [...]

L'articolo 40, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha reintrodotto la possibilità, già presente nel decreto ministeriale n. 471 del 1999 di articolare per fasi temporali e/o spaziali la progettazione degli interventi di bonifica. Nell'ambito della stessa norma sono state introdotte semplificazioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza di impianti industriali in siti oggetto di bonifica.²

L'articolo 3 della legge 24 marzo 2012, n. 28, ha introdotto chiarimenti in merito alle modalità di gestione dei materiali di riporto ai fini della bonifica e all'attribuzione ai rifiuti della classe di pericolosità H14 (ecotossicità). Lo stesso provvedimento ha stabilito che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti siano adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello

² In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.» Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attività in esercizio» sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281³.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"), ha introdotto all'articolo 24 la possibilità di adottare, nell'ambito dell'articolazione per fasi dei progetti di bonifica, già definita nell'ambito della legge n. 214 del 2011, tecnologie innovative di bonifica di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. L'articolo 57 della stessa legge ha rafforzato gli strumenti di semplificazione amministrativa già esistenti per la gestione degli interventi di bonifica in siti in esercizio.

Nello specifico, il settimo comma del citato articolo 57 promuove lo strumento dell'accordo di programma per la semplificazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione degli interventi di bonifica nei siti in esercizio con particolare riferimento agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali adibiti alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico; l'ottavo comma dell'articolo 57 chiarisce che in caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale (SIN), il riutilizzo delle aree può essere concesso purché siano stati attivati i necessari interventi di messa in sicurezza operativa e a condizione che le attività previste non pregiudichino i futuri interventi di bonifica, necessari a dismissione del sito.⁴

3 "Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

- 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto".

5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno

specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7".

4 Art. 24

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico scientifico del settore»;

Art. 57

(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

L'articolo 48 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 si occupa dei dragaggi sia nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale che negli altri siti, introducendo semplificazioni amministrative al fine di facilitare gli interventi di dragaggio e diminuire tempi e costi di attuazione. Vengono inoltre fornite indicazioni in merito alle modalità di gestione dei materiali che possono essere conferiti in casse di colmata oppure riutilizzati, anche per singole frazioni granulometriche, qualora le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche siano idonee alle modalità di riutilizzo e tale riutilizzo non ponga rischi per l'uomo e per l'ambiente.

L'articolo 49 rimandava ad un emanando decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo e la eventuale classificazione delle stesse come sottoprodotti.

Il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", in vigore dal 6 ottobre 2012, consta di 16 articoli e 9 allegati ed ha come finalità (articolo 2) quella di stabilire i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto i soli rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti.

Il decreto prevede (articolo 4, comma 1, b) che il materiale di scavo possa essere impiegato anche per "ripascimenti ed interventi a mare".

I requisiti che il materiale di scavo deve possedere per poter essere qualificato come sottoprodotto sono riportati all'articolo 4, comma 1, e devono essere comprovati dal proponente nel piano di utilizzo.

Tale piano deve essere presentato dal proponente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera all'autorità competente che può chiedere integrazioni entro i successivi 30 giorni. La stessa autorità competente entro 90 giorni dalla presentazione del piano lo approva o lo rigetta.

L'autorità competente può chiedere all'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) di verificare la sussistenza dei requisiti per la qualificazione di sottoprodotto entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione. Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, il proponente ha facoltà di applicarlo.

Nel caso in cui l'opera da realizzare interessi un sito nel quale sono stati riscontrati superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), il proponente può richiedere la compatibilità con i valori di fondo, accertati in contraddittorio con l'ARPA. Il materiale conforme ai valori di fondo potrà essere riutilizzato *in situ* o in altro sito con caratteristiche analoghe. Nel caso di siti oggetto di procedimenti di bonifica o di danno

pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere esercitati senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ambientale, i requisiti di qualità per la classificazione del materiale come sottoprodotto sono accertati dall'ARPA che entro 60 giorni dalla data della richiesta comunica i risultati dell'accertamento.

Per il riutilizzo dei materiali dovrà essere garantita la compatibilità in termini di CSC per la specifica destinazione d'uso. Il piano di utilizzo ha validità di due anni.

Il decreto ministeriale n. 161 del 2012 riporta in allegato:

- le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (allegato 4)
- la definizione di materiali di riporto di origine antropica (allegato 9)

Il combinato disposto della legge n. 28 del 2012 e del decreto ministeriale n. 161 del 2012, fa sì che la definizione di materiali di riporto si applichi anche agli interventi di bonifica.

Pertanto i materiali rispondenti alla definizione di cui all'allegato 9 (miscela di terreno eterogenea contenente una quantità massima del 20 per cento di materiali di origine antropica quali materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci) possono essere sottoposti ad interventi di bonifica.

Ne discende che i materiali di riporto così come definiti dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, escono di fatto dalla disciplina dei rifiuti, per essere considerati di volta in volta o sottoprodotti o addirittura suoli.

La legge di conversione del decreto legge n. 133 del 2014 (legge n. 164 del 2014), all'articolo 8 introduce una disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo: con la finalità di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, affida ai Ministeri dell'ambiente e dei trasporti il compito di adottare disposizioni di riordino e semplificazione.

La legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese"), ha introdotto importanti innovazioni in tema di disciplina degli interventi di bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento a:

- siti produttivi e/o oggetto di riqualificazione industriale (articolo 27);
- siti militari (articolo 35);
- siti e infrastrutture energetiche (articolo 36);
- siti di interesse nazionale (SIN) (articolo 36-bis).

L'articolo 27 riprende le disposizioni già introdotte (e mai attuate) dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla riconversione e riqualificazione industriale delle aree soggette a crisi industriale complessa, individuate su istanza delle regioni. I progetti di riqualificazione industriale di tali aree dovranno promuovere investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Le conferenze di servizi strumentali all'approvazione dei progetti sono indette ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 35 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione applicabili ai siti militari. Tale definizione si rende necessaria in considerazione delle specifiche tipologie di contaminanti riscontrabili in tali siti, non ricomprese nell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La specificità del tema delle bonifiche dei siti militari è stata affrontata nell'audizione, svoltasi il 15 dicembre 2015, del Ministro della difesa, che ha riferito come l'insieme delle risorse messe a disposizione delle bonifiche ammonti a 131 milioni nell'ultimo triennio; in particolare sono stati utilizzati 87 milioni per la bonifica dell'amianto e 28 milioni per la bonifica dei poligoni militari.

La Commissione dedicherà al tema un ulteriore approfondimento.

L'articolo 36 introduce ulteriori semplificazioni per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale da effettuarsi in siti di deposito e/o lavorazione di carburanti, nonché nei punti vendita carburanti.

L'articolo 36-bis introduce importanti modifiche nei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale (SIN), individuando quali caratteristiche prioritarie l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie e la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto. Rimanda poi ad una successiva valutazione la sussistenza di tali requisiti per i 57 siti di interesse nazionale all'epoca già individuati. Lo stesso articolo dà la possibilità alle regioni di ridefinire il perimetro dei SIN e di richiedere la restituzione delle competenze amministrative.

Successivamente, nel decreto legge 11 novembre 2014, n. 165 ("Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali"), l'articolo 1 ("Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati"), ha sostituito l'articolo 34, settimo comma del decreto legge n. 133 del 2014 convertito in legge n. 164 del 2014, con il seguente: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».

Il decreto legge è decaduto per mancata conversione; la norma sopra riportata è stata recepita dall'articolo 1, commi 550 e 551, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Quanto ai più recenti interventi normativi rilevanti per le bonifiche di cui alla presente Relazione, nella legge di stabilità 2016 sono state previste talune risorse finanziarie.⁵

Non si è invece concretata l'ipotesi di esclusione dei finanziamenti per le bonifiche dal patto di stabilità, sulla quale la Commissione aveva avuto modo di interloquire con il Ministro dell'ambiente.

A tale proposito si riporta quanto riferito dal Ministro con nota depositata nel seguito di audizione del 20 maggio 2015:

"Riguardo poi alle richieste dei comuni di escludere dal patto di stabilità le risorse destinate alla realizzazione di interventi di bonifica, si rappresenta che il Ministero

⁵ Art. 1.476. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in qualità di amministrazione direttamente competente, ha già provveduto a fornire elementi di risposta per casi analoghi, indirizzati tra l'altro anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, il Ministero sopra citato ha rappresentato che le richieste di specie non possono essere assentite in via amministrativa ma necessitano di un apposito intervento legislativo che si faccia carico anche di reperire le occorrenti risorse finanziarie di compensazione per i conseguenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo il Ministero dell'ambiente si è impegnato nell'adozione di specifiche iniziative, relativamente a provvedimenti legislativi di recente emanazione, volte a garantire l'esclusione dal patto di stabilità delle risorse destinate ad interventi di bonifica in aree ritenute particolarmente critiche da un punto di vista ambientale e socio-sanitario.

Si segnala, in particolare, l'inserimento di una specifica norma nello "Sblocca Italia" (cfr. articolo 33-bis, comma 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164) riguardante gli interventi di bonifica da amianto da realizzare nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato. Tale disposto recita testualmente quanto segue: "Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune" “.

Una norma rilevante per l'intera questione delle bonifiche è stata introdotta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 dal articolo 31 nel cosiddetto "Collegato ambientale" (legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali").

Si tratta del nuovo articolo 306-bis, che disciplina la materia delle transazioni per le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale⁶.

6 Art. 31. (Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale).

1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« ART. 306-bis. – (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale). –

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiarare ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei

La nuova disciplina è suscettibile - se accompagnata da un ruolo propositivo e adeguato sotto il profilo tecnico e giuridico del Ministero dell'ambiente - di attrarre in area negoziale, con effetti di maggiore rapidità ed efficienza, i procedimenti di bonifica.

Sul tema delle bonifiche è altresì destinata ad incidere l'introduzione del delitto di cui all'articolo 452-terdecies codice penale, avvenuta con la legge 22 maggio 2015, n. 68.

La maggiore gravità del delitto ora introdotto e la discontinuità di tipo di illecito rispetto all'articolo 257 decreto legislativo n. 152 del 2006 possono costituire un deterrente a condotte ostative, ferma restando la necessità, da parte degli enti pubblici coinvolti, di valutare correttamente - anche nella prospettiva della segnalazione di eventuali notizie di reato - lo sviluppo dei procedimenti amministrativi per le bonifiche.

4. Attori pubblici e privati

Il tema delle bonifiche coinvolge una serie di soggetti, pubblici e privati, portatori di interessi talora divergenti ma i quali costituiscono anche potenziali "fornitori di idee" migliorative di uno stato esistente caratterizzato da una significativa divergenza tra il peso ambientale ed economico dei problemi e gli strumenti a disposizione per affrontarli.

La Commissione ha proceduto ad alcune audizioni ed ha acquisito documentazione utile a portare alla luce queste specificità.

Il 20 maggio 2015 si è svolto un seguito di precedente audizione del Ministro dell'ambiente, che ha depositato una relazione scritta di risposta su temi in precedenza evidenziati dalla Commissione.

In materia di bonifiche il Ministro dell'ambiente ha riferito quanto segue:

"La normativa vigente prevede che le regioni predispongano e adottino piani regionali di gestione dei rifiuti. Costituiscono parte integrante dei piani di gestione rifiuti, i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponde uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 208 del 2008.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

La normativa prevede inoltre, che le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'ISPRA, predispongano l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

Con riferimento alle disposizioni normative richiamate, la corretta attuazione delle quali è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali, il mio Ministero ha richiesto alle regioni e alle ARPA/APPA di trasmettere entro il 15 maggio [2015], le seguenti informazioni:

- stato di implementazione dell'anagrafe dei siti contaminati;
- numero ed elenco dei siti contaminati presenti sul territorio regionale;
- numero ed elenco dei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza (d'emergenza, operativa e permanente)/bonifica e informazioni sui relativi interventi;
- soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti;
- informazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi.

Ad oggi solo ARPA Emilia-Romagna ha trasmesso l'aggiornamento richiesto.

La realizzazione delle anagrafi dei siti oggetto di bonifica è pertanto demandata, per legge, alle regioni.

I dati più recenti relativi allo stato di implementazione delle anagrafi sono riportati nell'Annuario ISPRA dei dati ambientali del 2013 [...].

Tali dati mettono in evidenza il fatto che ancora oggi sono molte le regioni che non hanno adempiuto a tale compito; evidenziano anche che la maggior parte degli interventi conclusi (3.146 siti bonificati a livello nazionale) sono relativi a regioni del centro-nord (la sola Lombardia ha dichiarato 1.473 siti bonificati), mentre le regioni del sud ancora stentano a garantire l'attuazione dei necessari interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree.

Nonostante i limiti del confronto dovuti alla disomogeneità dei criteri utilizzati per la implementazione delle anagrafi, si registra un trend positivo del numero di interventi avviati e dei siti bonificati rispetto al 2012.

[...] Passando ai siti di interesse nazionale (SIN), per i quali ad oggi sono stati predisposti 78 decreti per la loro messa in sicurezza e bonifica, questi, nella maggior parte dei casi sono costituiti da aree pubbliche e private. Pertanto, non è possibile indicare gli importi presuntivi per la realizzazione di tali interventi.

Tuttavia, per le sole aree di competenza pubblica, il mio ministero ha stanziato complessivamente oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro, di cui oltre 520 milioni a valere

sui programma nazionale di bonifica [...]. Per gli ex SIN, ora di competenza regionale, invece, sono stati stanziati complessivamente oltre 181 milioni di euro di cui oltre 77 milioni a valere sul programma nazionale di bonifica [...]. Nel corso della ripartizione programmatica del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, è stato possibile quantificare in oltre 2 miliardi di euro (di cui 1.4 per il Mezzogiorno e 700 circa per il centro nord), il fabbisogno necessario per la completa realizzazione degli interventi di bonifica nei SIN [...].”

Va precisato anche che i decreti di approvazione dei progetti non contengono alcuna "liberalizzazione" né "autocertificazione" del monitoraggio degli interventi, ma seguono tutti il dettato normativo”.

Al fine di una completa conoscenza dello stato di attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo n. 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi all’implementazione, su base regionale, dell’anagrafe dei siti contaminati, il Ministero dell’ambiente, a fine aprile 2015, aveva richiesto alle regioni ed alle ARPA di fornire informazioni riguardanti:

- lo stato di implementazione dell’anagrafe dei siti contaminati;
- il numero e l’elenco dei siti contaminati presenti sul territorio regionale;
- il numero ed elenco dei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza (d’emergenza, operativa e permanente)/bonifica e informazioni sui relativi interventi;
- i soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l’esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti;
- informazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi.

Dopo che solo alcune amministrazioni regionali avevano fornito, con vario grado di dettaglio, le informazioni richieste, con nota del 15 luglio 2015 il Ministero ha sollecitato i soggetti inadempienti, rappresentando che, ai sensi dell’articolo 199, settimo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’approvazione e l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, del quale i piani per la bonifica delle aree inquinate sono elemento essenziale, sono requisiti necessari per l’accesso ai finanziamenti nazionali.

Il quadro informativo è stato completato nel mese di settembre 2015; i suoi esiti sono riportati nella tabella riepilogativa di sintesi sullo stato di avanzamento su base regionale, fornita alla Commissione dal Ministero dell’ambiente⁷, di seguito riportata.

⁷ Al link www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/Anagrafe_07092015.pdf è possibile visualizzare una mappa riepilogativa dello stato di attuazione degli adempimenti di cui all’articolo 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI REGIONALI PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
 REPLICA DELLE REGIONI ALLA LETTERA MATTM PROT. STA N. 5463 DEL 28.4.2015

ENTE	Stato di Implementazione dell'anagrafe dei siti contaminati	Numero ed elenco dei siti contaminati presenti sul territorio regionale	Numero ed elenco dei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza e informazione sui relativi interventi	Soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti	Informazioni relative alla copertura finanziaria degli interventi	Note
Regione Abruzzo (lett. prot. STA n. 8332 del 10.6.2006)	Anagrafe implementata ed aggiornata al 31.12.2014 con DGR n. 137/2014	<u>336</u> siti, di cui: <u>291</u> individuati ai sensi degli artt. 242, 244, 245 e 249 del D.lgs. 152/2006 <u>45</u> discariche RSU (ulteriori dettagli allegati)	Dei <u>45</u> siti contaminati costituiti da discariche RSU, per <u>23</u> sono stati approvati i progetti di MISP/bonifica (ulteriori dettagli allegati)	Le discariche dismesse RSU sono a carico della Regione, per tutti gli altri siti i soggetti competenti sono da ritenersi i privati. Non sono forniti dati sul numero di interventi sostitutivi in danno da parte degli enti pubblici	Dei <u>45</u> siti contaminati costituiti da discariche RSU per <u>15</u> è stata individuata la copertura finanziaria (ulteriori dettagli allegati)	
Regione Basilicata (nota prot. 13340 del 2.9.2015)	Piano Regionale per la Bonifica dei Siti Inquinati in fase di attuazione	Informazione non fornita	Informazione non fornita	Informazione non fornita	Informazione non fornita	
Regione Calabria (lettera prot. STA n. 9803 del 30.6.2015)	Piano regionale delle bonifiche adottato con O.C.D. 6294 del 30.10.2007 ed in corso di riedizione regionale Anagrafe formalmente non istituita	<u>25</u> siti da bonificare ARPACal sta verificando i siti potenzialmente inquinati segnalati dai Comuni (ulteriori dettagli allegati)	Dettagli sullo stato di avanzamento dei progetti in allegato	Amministrazioni comunali (dato desunto dagli allegati)	Dettagli sullo stato dei finanziamenti in allegato	Le informazioni contenute nel piano regionale delle bonifiche sono riferite esclusivamente alle discariche e non ai siti da bonificare, sui quali non è stata condotta alcuna indagine.
Regione Campania (Lettera prot. STA n. 7107 del 22.5.2015)	Anagrafe istituita ed aggiornata al settembre 2010	Al 2015: <u>226</u> siti contaminati; <u>128</u> siti potenzialmente contaminati.	<u>23</u> Bonifiche/MISP in corso (ulteriori dettagli in allegato)	Ente delegato è il Comune (dettaglio degli interventi sostitutivi in allegato)	Importi finanziati dettagliati in allegato	

Regione Emilia Romagna (lettera prot. STA n. 9383 del 23.6.2015 –lettera ARPA Emilia Romagna prot. STA n. 10034 del 2.7.2015)	Anagrafe ultimata a livello applicativo e testata con le Province	<u>379</u> siti contaminati	<u>311</u> sottoposti ad interventi di messa in sicurezza / bonifica	Amministrazioni Comunali	Elenco dei progetti finanziati nel corpo della lettera	Sollecito alla richiesta di finanziamento avanzata dalla Regione del finanziamento chiesto al MATTM con nota del 20.4.2015 relativo al Sito di San Giovanni Persiceto sottoposto a procedura di infrazione comunitaria Il SIQUI è conforme alle indicazioni dell'ISPR?
Regione Friuli Venezia Giulia (Lettera prot. STA n. 7997 del 5.6.2015)	La regione è dotata di un proprio strumento informatico (SIQUI) che svolge le funzioni dell'Anagrafe dei siti da bonificare.	<u>221</u> siti per i quali si è determinata la necessità di dare seguito alle procedure di bonifica ex art. 242 TUA <u>139</u> siti con potenziale rischio di contaminazione	<u>87</u> siti per i quali è stata approvata/eseguita messa in sicurezza/bonifica <u>134</u> in corso di istruttoria/approvazione (ulteriori dettagli allegati)	<u>149</u> di competenza regionale <u>72</u> di competenza privata (ulteriori dettagli allegati)	<u>6</u> procedimenti di interesse pubblico in attesa di finanziamento (importi non forniti, ulteriori dettagli allegati)	
Regione Lazio (lettera ARPA Lazio prot. STA n. 10399 del 8.7.2015)	Anagrafe dei siti contaminati in fase di implementazione (termine previsto: 2016)	<u>934</u> siti potenzialmente inquinati	<u>934</u> siti potenzialmente inquinati sottoposti ad interventi di MISO/MISP e Bonifica	Informazione non fornita	Informazione non fornita	
Regione Liguria (lettera prot. STA n. 6848 del 20.5.2015)	Anagrafe istituita ed aggiornata alla data 31.12.2012, in corso di aggiornamento al 31.12.2014	Al 31.12.2013 sono inseriti <u>269</u> siti contaminati, di cui: <u>87</u> potenzialmente contaminati; <u>182</u> siti contaminati	<u>22</u> siti con MISP/MISO avviata; <u>74</u> siti con intervento di bonifica avviato <u>16</u> siti con Adr approvata	Comune (ulteriori dettagli allegati)	Informazione non fornita	
Regione Lombardia (lettera prot. STA n. 8159 del 8.6.2015)	Anagrafe dei siti da bonificare - attuata con DGR n. 2838/2006 Dal 2014 in fase di transizione nel database AGISCO	<u>900</u> siti contaminati, compresi 5 SIN più di <u>1800</u> siti potenzialmente contaminati	Dettaglio visualizzabile tramite accesso al sito web dell'Anagrafe dei Siti Contaminati		Regione Lombardia supporta la gestione dei procedimenti per i siti di competenza comunale, anche attraverso l'erogazione di risorse regionali per interventi d'ufficio di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, per un totale di oltre 260 milioni di euro al 2014	AGISCO è conforme alle indicazioni dell'ISPR?

Regione Marche (lettera prot. STA n. 8072 del 8.6.2015)	Piano Regionale Rifiuti approvato con DCR n. 11 del 14.9.2010 Anagrafe dei siti da bonificare aggiornata al 31.12.2014	<u>904</u> siti con superamento delle CSC (elenco non fornito, verifica link)	<u>283</u> siti (elenco e stato di avanzamento in allegato)	Indicazione degli enti competenti (Comuni)	Finanziamenti regionali destinati agli interventi di interesse pubblico eseguiti dai Comuni Bando 2011 – Euro 663.000 Bando 2012 – Euro 625.000 Bando 2013/2014 – Euro 450.000 (Dato costi complessivi non comunicato)
Regione Molise (lettera prot. STA 7990 del 5.6.2015 – lettera prot. STA del 3.7.2015)	In regione Molise non è stata istituita l'anagrafe dei siti inquinati	Informazione relativa alla sola provincia di Campobasso (<u>14</u> siti)	Nessuna informazione (Per il sito "Molise Campobasso-Guglionesi II") sono stati conclusi i lavori di MISE	Nessuna Informazione	Il completamento della procedura di bonifica del sito "Molise Campobasso-Guglionesi II" non è attuabile per mancanza di fondi. Non è stato ancora attuato il piano dei rifiuti, in collaborazione con l'ARPA Molise si sta eleggendo un primo elenco dei siti eleggibili per l'Anagrafe dei siti da bonificare
Regione Piemonte (lettera ARPA Piemonte prot. STA n. 8322 del 10.6.2015 – lettera Regione Piemonte prot. STA n. 9438 del 22.5.2015)	Anagrafe attuata con DGR n.22-12378 del 26.4.2004	<u>778</u> siti, di cui: <u>297</u> siti potenzialmente contaminati <u>481</u> siti contaminati	Elenco in allegato	Elenco in allegato	Dall'anno 2010 non sono risultate disponibili risorse finanziarie per la copertura del programma di finanziamento regionale- Il fabbisogno per gli interventi già avviati è stimabile intorno ai 60-70 milioni di euro. Il fabbisogno per il SIN di Serravalle Scrivia è stimato per circa 12 milioni di Euro
Regione Puglia (lettera prot. STA n. 8591 del 12.6.2015)	Anagrafe implementata con DGR n. 2026 del 29.12.2004 e continuamente aggiornata	413 siti oggetto di procedura di bonifica, di cui: <u>102</u> siti contaminati <u>220</u> siti potenzialmente contaminati;	<u>58</u> siti potenzialmente contaminati per i quali si è concluso positivamente il procedimento di prevenzione e MISE <u>89</u> siti contaminati per i quali è stato approvato il progetto di bonifica <u>5</u> certificati di compiuta bonifica rilasciati	Amministrazioni Comunali	Dato non disponibile

Regione Sardegna (lettera prot. STA n., 12333 del 7.8.2015)	Anagrafe dei siti contaminati attuata ed in fase di aggiornamento	<u>816</u> siti contenuti nell'anagrafe	Dettagli in allegato	Dettagli in allegato	Dettagli in allegato	
Regione Sicilia (lettera prot. STA n. 10089 del 2.7.2015)	In fase di implementazione dell'aggiornamento. Ultimo piano risalente al 2002. Anagrafe dei siti contaminati in fase di implementazione	<u>553</u> siti potenzialmente contaminati	Stato di avanzamento dei singoli siti riportato in allegato	Competenze specifiche della Regione, delle Province e dei Comuni definite con Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9	Dati in allegato	
Regione Toscana (mail del 6.7.2015)	La regione è dotata di un proprio strumento informatico (SISBON) che svolge le funzioni dell'Anagrafe dei siti da bonificare. Dati forniti aggiornati al 31.3.2015	<u>1124</u> siti contaminati	<u>331</u> siti bonificati o in messa in sicurezza operativa o permanente	Nessuna informazione	Nessuna informazione	SISBON è conforme alle indicazioni dell'ISPRA?
Regione Umbria (lettera prot. STA n. 7957 del 4.6.2015)	Anagrafe istituita con L.R. 14/2010. Ultimo aggiornamento al 30.6.2014 (DGR 1220/2014)	<u>143</u> siti, di cui: <u>118</u> inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare <u>24</u> siti di ridotte dimensioni ex art. 249 TUA <u>1</u> SIN (Terni Papigno)	<u>118</u> siti di cui: <u>34</u> attivati i procedimenti di MISE/Bonifica <u>7</u> interventi ancora non attivati <u>77</u> in fase di istruttoria/approvazione (stato di avanzamento allegato)	<u>49</u> siti di interesse pubblico a seguito di inottemperanza del soggetto obbligato o per l'impossibilità di individuare il responsabile <u>69</u> siti di competenza di privati	Interventi in parte finanziati con fondi regionali e comunitari (POR FESR 2007/2013) Fabbisogno occorrente per l'avanzamento/conclusione delle procedure nei siti di interesse pubblico: <u>Euro 3.907.254,00</u> (ulteriori dettagli allegati)	
Regione Valle D'Aosta (lettera prot. STA n. 7999 del 5.6.2015)	Anagrafe istituita ed aggiornata con regolarità su base annuale	<u>13</u> siti	<u>8</u> attivati procedimenti di messa in sicurezza/bonifica <u>5</u> in fase di istruttoria/approvazione (ulteriori dettagli allegati)	<u>6</u> siti di interesse pubblico <u>7</u> siti di competenza privata (ulteriori dettagli allegati)	Per tutti gli interventi è assicurata la necessaria copertura finanziaria.	Per il sito dell'ex-area Cogne non si esclude la possibilità di una richiesta di un intervento finanziario da parte dello Stato in quanto contaminazione e storica riconducibile alle attività siderurgiche di aziende dell'IRI

Regione Veneto (lettera prot. STA n. 7997 del 5.6.2015)	Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato in data 29.4.2015, non ancora pubblicato.	<u>559</u> siti (ulteriori dettagli allegati)	<u>20</u> (ulteriori dettagli allegati)	<u>150</u> siti di interesse pubblico <u>409</u> siti di competenza privata	Dettaglio progetti finanziati in allegato	La Regione Veneto si riserva di trasmettere in "tempi ragionevoli" un più puntuale riscontro in merito alla richiesta di dati
Provincia Autonoma di Bolzano (lettera prot. STA n. 9666 del 25.6.2015)	Anagrafe dei siti da bonificare attiva e gestita da ARPAV Il catasto dei siti contaminati non è ancora attivo e si trova in fase di elaborazione	<u>255</u> siti bonificati <u>11</u> siti in fase di bonifica (ulteriori dettagli in allegato)	Informazione non fornita	Comuni con contributo della Provincia	Allegati solo i dati relativi ad 8 siti la cui bonifica è stata realizzata dalla Provincia di Bolzano	
Provincia Autonoma di Trento (lettera prot. n. 9803 del 30.6.2015)	Anagrafe attuata ed aggiornata	<u>38</u> siti contaminati <u>69</u> siti potenzialmen te contaminati	<u>25</u> siti per i quali sono state attivate misure di messa in sicurezza o sono in corso	Informazione non fornita	Informazione non fornita	

Il 2 luglio 2015 si è svolta l'audizione di Cesare Puccioni, presidente di Federchimica, e di Claudio Benedetti, direttore generale di Federchimica.

Nella relazione da essi consegnata alla Commissione sono svolte considerazioni sui siti del Quadrilatero del nord, accompagnate da valutazioni e proposte di ordine più generale.

Aderiscono a Federchimica (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica) circa 1400 imprese chimiche, per un totale di quasi 90.000 addetti.

Solo un numero limitato di imprese è coinvolto nel tema della bonifica dei siti contaminati, che tuttavia rappresenta un tema di estrema importanza per il settore, considerata la rilevanza delle realtà coinvolte.

Nella visione di Federchimica, il tema dei siti contaminati da bonificare va ricordato alla constatazione che l'Italia è un paese con scarsa disponibilità di suolo utilizzabile e infrastrutturato per nuove attività industriali; pur mantenendo la propria forte vocazione manifatturiera.

Dunque "la combinazione di queste due condizioni dovrebbe essere il presupposto ideale, da un lato, per raccordare in maniera armonica la necessità di tutelare e risanare l'ambiente con il prosieguo e lo sviluppo dell'attività industriale, dall'altro, per favorire il riutilizzo dei suoli non più sede di vecchie produzioni dopo gli interventi di bonifica opportunamente finalizzati".

A partire da questa visione, in genere non seguita, secondo Federchimica, nelle vicende nazionali, "una coerente e realistica pianificazione e attuazione delle bonifiche dei siti contaminati, soprattutto quelli all'interno di siti industriali fortemente infrastrutturati, determinerebbe la risoluzione di criticità ambientali presenti sul territorio e costituirebbe un volano per l'economia e lo sviluppo/recupero di aree con una vocazione industriale già definita ed inserite in contesti che consentono di sfruttare significative efficienze tecnico logistiche"

Una delle variabili individuate da Federchimica come necessarie a questa visione è un contesto normativo e procedimentale “che consenta una visione strategica della bonifica, non solo come procedimento a se stante finalizzato al raggiungimento di obiettivi di qualità delle matrici ambientali interessate, ma piuttosto come un processo che traguardi un progetto di mantenimento e se possibile sviluppo delle attività industriali esistenti o di riutilizzo delle aree in cui un determinato capitolo industriale si è chiuso. Ecco quindi la necessità di integrare il progetto di bonifica con un preciso piano di ri-utilizzo del sito, nel quale gli obiettivi di risanamento sono determinati sulla base di una pianificazione territoriale e urbanistica chiara, in modo da consentire anche a tutti gli *stakeholder* di convergere verso un medesimo obiettivo”.

In più passaggi i rappresentanti dell’associazione hanno segnalato, quale considerazione complementare a quella sopra riportata, la necessità di concretezza nei procedimenti e di adeguata qualità dell’interlocuzione.

Il quadro complessivo è costituito da “casi di successo”, in cui attività di messa in sicurezza o di bonifica “ancorché onerose e complesse, sono state autorizzate in tempi ragionevoli e sono in corso di realizzazione, con l’applicazione delle migliori tecnologie a costi sostenibili” e “casi di insuccesso”, nei quali si sono rilevate criticità “per i lunghi tempi di autorizzazione, i costi sostenuti ed i tempi di realizzazione degli interventi ‘insostenibili’ a causa di prescrizioni tecniche imposte dalle autorità competenti centrali e locali ulteriori rispetto alle norme, già di per sé penalizzanti rispetto alle norme europee”.

In termini più generali, secondo Federchimica, “Dal confronto con altre realtà europee, emerge un sistema Italia che è spesso fortemente concentrato sugli aspetti istruttori e procedurali, tramite, ad esempio, la definizione di soglie e obiettivi estremamente conservativi, talvolta tecnicamente non giustificati, perdendo di vista l’effettiva tutela ambientale. Ad esempio la mancata approvazione delle analisi di rischio, in molti iter relativi ai SIN, ha di fatto, impedito sinora di realizzare molti e concreti interventi di risanamento ambientale non riuscendo, di conseguenza, a mettere in moto un meccanismo virtuoso di investimenti e di sviluppo”.

Tra i casi di successo viene citato quello del sito multisocietario di Ferrara, dove si è riusciti a coniugare risanamento ambientale e nuovo sviluppo di attività industriali: Ferrara - secondo l’associazione - rappresenta dunque un “caso di successo” nella gestione dei procedimenti di bonifica e nel coordinamento tra le attività di risanamento delle matrici ambientali e attività industriali in esercizio.

Nella nota di Federchimica si segnala, quale aspetto di innovazione tecnologica presente nel sito di Ferrara, la presentazione da parte di Syndial per la Zona PECPZ023 di un programma per l’applicazione di tecnologia di bonifica *in situ* di *bioremediation*, con l’avvio dal mese di aprile 2015 di una sperimentazione in campo consistente nell’iniezione di composti per facilitare la degradazione biologica dei contaminanti.

Il direttore di Versalis Ferrara, nel corso dell’audizione del 13 maggio 2015 si è a sua volta così espresso: “uno degli aspetti che è importante sottolineare rispetto a Ferrara [...] è che noi, come Versalis Ferrara, abbiamo rappresentato un *benchmark* per le bonifiche, soprattutto grazie alla trasparenza, alla correttezza e all’atteggiamento molto costruttivo degli enti locali e della nostra società, che si è proposta in maniera molto attiva in tutti i procedimenti di bonifica e di analisi del rischio.

Sottolineo che un aspetto fondamentale è che i tempi che sono intercorsi dal momento in cui noi abbiamo presentato le analisi di rischio all’autorizzazione con prescrizioni di piani di monitoraggio sono stati molto rapidi. Peraltro, siamo stati supportati dall’università di

Bologna. Abbiamo avuto una modalità di confronto costruttiva, che ci ha permesso sulle matrici superficiali di avere questo risultato a metà dell'anno 2013".

Analoga valutazione viene data quanto al sito di Ravenna, che, come Ferrara, non rientra tra i SIN e che, ad avviso di Federchimica, "rappresenta a tutti gli effetti un esempio di efficienza nell'iter autorizzativo attuato e di applicazione tecnologica in ambito ambientale".

Il direttore di Versalis Ravenna - la principale azienda insediata nel sito - ha affermato, nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: "sottolineerei l'assoluta collaborazione e creazione di rapporti costruttivi con gli enti locali di Ravenna (provincia, comune e ARPA). Ogni volta che un problema si manifesta, essendo la nostra volontà mostrarlo in modo trasparente agli enti e poi risolverlo, si riesce sempre a trovare le modalità corrette per risolverlo e a ottenere le autorizzazioni in tempi rapidi".

La natura positiva di *case-history* di Ferrara e Ravenna è stata in tal senso ribadita dal responsabile area Italia nord-est Syndial nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: "voglio evidenziare che il sito di Ferrara e quello di Ravenna sono dei siti in cui riusciamo a eseguire in maniera efficace sperimentazioni e applicazioni di tecnologie abbastanza innovative, che ci permettono di fare il trattamento dei suoli e delle acque direttamente *in situ*, senza ricorrere in maniera estensiva a scavi e smaltimenti fuori dai siti.

Questo avviene probabilmente perché si è creata negli anni una buona alchimia tra noi operatori ambientali e le istituzioni, con le quali c'è un dialogo tecnico molto costruttivo, nel rispetto dei ruoli reciproci, per cui riusciamo a proporre soluzioni, ad ascoltare le loro raccomandazioni e, in tempi abbastanza celeri, a implementare le soluzioni tecniche".

Una valutazione diversa viene espressa da Federchimica su Mantova: "Mantova, rispetto agli altri siti presi in considerazione, si presenta per certi aspetti come un caso difficile, in cui non è stato finora sempre possibile instaurare un rapporto di costruttivo confronto tecnico tra le imprese e la locale ARPA, che talvolta ha bloccato le decisioni assunte dal Ministero dell'ambiente o dagli altri enti oppure ha determinato tempi lunghi per il rilascio dei necessari permessi/autorizzazioni alle imprese".

Una conciliazione degli interessi pubblici prevalenti e di quelli privati coinvolti nelle bonifiche è stata offerta dall'assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna della regione Emilia-Romagna nel corso dell'audizione tenutasi a Ferrara il 12 maggio 2015.

La scelta della regione è stata quella di decentrare ai territori, prima ai comuni e poi alle province; secondo l'assessore "questo decentramento ha dato esiti positivi. Gli esempi sono gli accordi territoriali sui due petrolchimici della regione, Ferrara e Ravenna".

Nella regione Emilia-Romagna i siti interessati da procedimenti di bonifica erano, al 2013, 524, di cui 188 con procedimento attivato ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e 366 con procedimento avviato ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il programma di interventi urgenti per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati di interesse regionale è stato finanziato con oltre cinque milioni di euro, definendo un elenco di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di cui soggetto attuatore è il comune. L'elemento principale di criticità segnalato in questa audizione è ricorrente in più situazioni sul territorio nazionale: "è evidente quale sia l'elemento che sta aumentando nella sua intensità: mi riferisco alle situazioni di abbandono del rifiuto, che spesso degradano a situazioni di vera e propria contaminazione con obbligo di bonifica, soprattutto con riferimento a situazioni produttive dismesse o oggetto di fallimento, che non consentono più, in presenza di soggetti noti, di intervenire per risolvere

l'inquinamento in atto. Il pubblico viene chiamato in via surrogatoria a provvedere, ma senza essere dotato delle necessarie disponibilità finanziarie".

In conclusione, l'assessore segnalava l'urgenza di approvazione della legge sui delitti ambientali (poi, come è noto, sopravvenuta, con la conseguente entrata in vigore della legge 22 maggio 2015, n. 68), nonché la necessità di "potenziare gli strumenti incentivanti e approfondire tutte le possibili soluzioni in grado di semplificare e accelerare le procedure di bonifica dei suoli, per consentire il concreto ed effettivo recupero dei suoli già urbanizzati ai fini dell'attrattività di nuovi investimenti, principalmente produttivi"; e richiamava in tal senso la legislazione regionale: "La regione Emilia-Romagna ha un'apposita legge sull'attrattività di nuovi investimenti, la legge n. 14 del 2014, che ha previsto, nei casi di possibile bonifica dell'area interessata dall'investimento, un richiamo all'articolo 252-bis del testo unico ambientale. Tre sono gli aspetti sostanziali: un accordo di programma tra tutti i soggetti interessati, nel quale si definisce chi è tenuto a fare che cosa e qual è la copertura finanziaria degli interventi previsti; la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento, che a sua volta genera determinate conseguenze in termini di rilevanza pubblica delle attività previste; l'approvazione in deroga rispetto alle procedure standard di bonifica.

A generare grande rilievo dal richiamo legislativo regionale è il fatto che, sostanzialmente, la regione mutua un istituto pensato per i soli interventi nei siti di interesse nazionale e lo cala nell'ambito degli interventi connessi a investimenti di rilievo regionale, interessati appunto dagli interventi di bonifica. Perché anche la nostra legge abbia una piena applicazione, rileviamo come assolutamente necessaria la condivisione di questi strumenti di accordo con tutti i ministeri competenti al fine di consentire la massima coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria anche nazionale ed europea".

Sempre il 12 maggio 2015 è stato audito l'amministratore delegato di Yara Italia SpA, società presente sia nel sito di Ferrara che in quello di Ravenna.

Il rappresentante della società multinazionale ha espresso apprezzamento per l'interlocuzione con gli enti pubblici e la qualità della legislazione italiana, nel confronto con quella di altri Paesi: "la nostra è una multinazionale norvegese, che ha quasi 50 siti produttivi nel mondo, diversi siti in Europa, dove ovviamente si trova la nostra base perché siamo norvegesi e abbiamo iniziato con siti produttivi in Europa, ma siamo ormai anche in Brasile, Nord America, Australia, Africa. Abbiamo due siti produttivi in Italia, a Ferrara e Ravenna, e diversi siti in altri Paesi d'Europa, che dal punto di vista legislativo sono affini all'Italia, mentre il Brasile e gli Stati Uniti sono completamente diversi. La mia responsabilità sui siti produttivi di Francia e Italia mi permette di evidenziare diversi aspetti uguali tra questi due Paesi e dal punto di vista legislativo soprattutto sull'*environment* Italia e Francia sono molto legati e affini, ma anche molto più avanzati di altri Paesi, cosa sicuramente positiva [...] Facevo riferimento alle normative di sicurezza ambientale, soprattutto perché credo che i miei colleghi responsabili per la Germania o per la Norvegia non stanno utilizzando una normativa come questa. La Francia e l'Italia sono i primi a esigere alcune cose positive. In seguito al terremoto in Giappone la normativa è stata resa molto più stringente e Italia e Francia sono stati i primi Paesi a chiedere alle società di fare qualcosa e questo dimostra come vi sia una reazione più veloce e incisiva di quella che si riscontra in altri Paesi. Questo sicuramente per quanto riguarda la normativa ambientale, ma anche in generale la normativa della sicurezza. A volte assistiamo al verificarsi di incidenti in altri Paesi e verificiamo che la regolamentazione in Italia o in

Francia li avrebbe evitati, perché è più stringente. Per questo ritengo che per alcuni aspetti Francia e Italia siano più avanzate di altri Paesi in Europa”

Di rilievo generale e per i siti esaminati nella presente Relazione anche quanto acquisito da documenti scritti e audizione, il 1° aprile 2015, di Syndial SpA, società del Gruppo ENI.

Il Gruppo ENI si presenta come “oil company integrata” presente in 85 Paesi con circa 82.000 persone impegnate nei settori dell'esplorazione e della produzione di idrocarburi, nel trasporto internazionale e nel commercio di gas, della raffinazione di prodotti petroliferi, della generazione elettrica, della petrolchimica, dei servizi alla produzione e - appunto con Syndial, società nata nel 2003 - del risanamento ambientale.

Syndial è una società con circa settecento dipendenti, dedicata esclusivamente al risanamento ambientale, e costituita allo scopo di diventare il “centro di competenza” ENI sul risanamento ambientale.

Per quanto riguarda la chimica attiva ENI gestisce produzione e la commercializzazione di prodotti petrolchimici (chimica di base, stirenici, elastomeri, polietilene). Dal 2011 con la società Versalis opera anche nel settore della *green chemistry* attraverso Matrica (in joint venture con Novamont).

ENI è a vario titolo presente in 17 siti di interesse nazionale (SIN) e in più di 80 siti di interesse regionale. I procedimenti di bonifica aperti, sono oltre 900 di cui tuttavia 500 riguardano punti vendita di prodotti petroliferi.

Nelle audizioni Syndial ha ricordato che molti siti ad alta criticità ambientale sono stati trasferiti ad ENI, tra gli anni '80 e l'inizio degli anni '90, per la scelta politica di impegnare l'allora ente pubblico economico nel salvataggio di realtà industriali in crisi.

I casi richiamati sono quelli di provenienza Sir-Rumianca (Porto Torres - Pieve Vergonte); Montedison (Porto Marghera, Priolo, Gela, Brindisi, Manfredonia, Mantova, Ferrara, Crotone - Cassano Cerchiara, Avenza); Bormia (Cengio).

E' stato riferito alla Commissione che il piano strategico ENI relativo alle bonifiche prevede, nel quadriennio 2015-2018, una spesa complessiva di circa 1,2 miliardi di euro.

L'approccio di ENI-Syndial al tema delle bonifiche è quello (omogeneo rispetto a quello già espresso da Federchimica, come sopra si è visto, e con una linea di tendenza, anche europea) che coniuga questo tema a quello del consumo di suolo, quindi alla rimozione della contaminazione e recupero delle aree evitando di antropizzarne di nuove.

Vi è dunque una visione comune della chimica italiana contemporanea che coglie opportunità economiche nel possibile riuso di aree infrastrutturate e dedicabili a nuove iniziative imprenditoriali.

Secondo Syndial le azioni necessarie per accelerare e valorizzare le bonifiche sono così sintetizzabili:

- costante confronto tecnico con le istituzioni e semplificazione degli iter autorizzativi; con un ruolo del Ministero dell'ambiente essenziale per lo sblocco di progetti e il riutilizzo delle aree;
- valorizzazione delle bonifiche in un'ottica di sostenibilità e sviluppo;
- obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale;
- obiettivo del riuso delle aree già nella fase progettuale della bonifica;
- agevolazione della riconversione dei siti già utilizzati per scopi industriali e salvaguardia dell'operatività dei siti in esercizio, anche quando oggetto di risanamento;
- riutilizzo delle risorse e minimizzazione della produzione dei rifiuti.

Un tema affrontato nel medesimo contesto è quello dell'atteggiamento reciproco nella gestione delle messe in sicurezza e bonifiche di siti contaminati di un attore rilevante quale Syndial e delle pubbliche amministrazioni coinvolte, con particolare riguardo a una delle più rilevanti variabili, costituita dal contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa.

Da un lato la propensione delle aziende coinvolte nei processi di bonifica a impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni (ma anche quelli usciti dalle conferenze dei servizi) può essere vista dalla parte pubblica come tecnica dilatoria, intesa ad evitare nell'immediatezza gli investimenti necessari in base alle prescrizioni impartite; dalla parte privata, per contro, il contenzioso amministrativo è talora descritto come forma di tutela resa necessaria da prescrizioni ritenute inattuabili, ovvero non ragionevoli, o anche soltanto derivanti da inadeguatezze tecniche dei tavoli o da conduzione in senso tecnico-giuridico "perplessa" delle conferenze e dei rapporti tra le parti.

Sugli aspetti più strettamente tecnici, Syndial fa notare che attualmente oltre il 50 per cento degli interventi di bonifica fanno ricorso a tecniche di scavo e smaltimento off-site, ritenute particolarmente onerose ad elevato impatto ambientale; l'obiettivo è tendere all'utilizzo di tecniche di bonifica idonee a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, *in situ* e *on-site*, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e smaltimento di terreno inquinato; nonché tecniche che blocchino le sostanze inquinanti in composti chimici stabili. Il tema delle bonifiche in siti storicamente destinati a produzioni chimiche e petrolchimiche si lega a quello delle strategie industriali complessive in questi settori.

E' infatti evidente che la persistente presenza di aziende interessate all'evoluzione dei siti destinata a concludersi con la piena restituzione a legittimi usi produttivi è la principale garanzia di continuità di interlocuzione pubblico-privato che a questo risultato deve tendere; laddove la circolazione di posizioni soggettive private o, peggio, il fallimento delle aziende insediate, genera possibili contenziosi, interruzioni o abbandono di attività di bonifica.

L'interesse del Parlamento per questa materia è attestato dalla discussione nella Commissione X - Attività produttive, della Camera dei Deputati di una risoluzione (7-00840 approvata il 16 dicembre 2015) sul settore della chimica⁸.

⁸ La risoluzione così descrive lo stato della chimica italiana nell'attuale contesto internazionale:

"secondo quanto emerge dal rapporto su «L'industria chimica in cifre» – predisposto da Federchimica-Confindustria ed aggiornato al giugno 2015 – l'industria chimica «continua ad essere uno dei settori trainanti a livello mondiale. Nonostante la crisi del 2008-09, il consumo mondiale di chimica continua ad aumentare a ritmi intensi (+2,9 per cento nel 2000-2014)» e, in un'ottica di medio-lungo termine, la crescita della domanda mondiale di chimica proseguirà sospinta, da una parte, dai consumi dei Paesi emergenti e, dall'altra, dal fatto che «la spinta, verso lo Sviluppo Sostenibile stimolerà i consumi di chimica anche nei Paesi avanzati non solo in valore (per il crescente contenuto tecnologico dei prodotti chimici), ma anche in volume (per l'aumento della penetrazione dei prodotti chimici nei settori utilizzatori)»; inoltre, poiché «una quota preponderante dei prodotti chimici è destinata agli altri settori industriali (68 per cento)», «l'industria chimica rappresenta un elemento chiave per mantenere una base industriale forte in Europa in quanto – attraverso i suoi beni intermedi – trasferisce tecnologia e innovazione ai settori utilizzatori, contribuendo anche alla loro sostenibilità», sicché «la chimica dovrebbe essere al centro delle iniziative della Commissione Europea per riportare l'industria manifatturiera al 20 per cento del PIL»; sul versante della, produzione, poi, «dal 2012 la quota degli Emergenti sul valore della produzione chimica mondiale ha superato quella degli Avanzati, che attualmente rappresentano il 45 per cento», ma la chimica europea esprime comunque – con 546 miliardi di euro – il 17 per cento del valore mondiale della produzione, quota che raggiunge il 20 per cento tenendo conto dei Paesi europei non appartenenti all'Unione europea; in particolare, l'Italia «è il terzo produttore chimico europeo dopo Germania e Francia e il decimo a livello mondiale. Per alcune produzioni della chimica fine e specialistica, riveste posizioni anche più rilevanti», grazie all'attività di circa 2800 imprese chimiche il cui valore della produzione ammonta a circa 52 miliardi di euro – che generano occupazione diretta per 109 mila unità ed occupazione complessiva per oltre 350 mila unità, con una quota di addetti dedicati alla R&S (4,2 per cento) «decisamente superiore alla media manifatturiera (2,6 per cento)» e con un valore aggiunto per occupato «superiore di circa il 60 per cento alla media manifatturiera»; la produzione chimica italiana si connota, ancora, per «una specializzazione forte e crescente nella chimica a valle che rappresenta il 58 per cento del valore della produzione...», e per «la presenza bilanciata di 3 tipologie di attori: le imprese a capitale estero (38 per cento del valore della produzione), i medio-grandi gruppi italiani (24 per cento) e le PMI (38 per cento)»: si tratta di piccole e medie imprese di qualità

Nella risoluzione e nelle attività istruttorie emerge la preoccupazione per un possibile ridimensionamento della presenza di ENI nel settore chimico, che potrebbe avere riflessi anche sui siti e sulle vicende oggetto della presente Relazione. Come si legge nella risoluzione, “la questione del ruolo di Eni nella filiera chimica italiana e il tema della continuità della presenza pubblica in Eni medesima assumono rilevanza anche per quanto concerne gli investimenti per gli interventi di bonifica e caratterizzazione delle aree – industriali, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 – di cui ENI è protagonista attraverso la controllata Syndial – che costituiscono processo indispensabile per rilanciare l’attrattività di tali aree ai fini della allocazione di nuove, attività produttive, in particolare nel settore della chimica verde”.

Nel medesimo contesto la preoccupazione si è manifestata per il futuro di Versalis, azienda del gruppo ENI presente in tutti i siti oggetto della presente Relazione, di cui è stata di recente annunciata la vendita, nonostante lo stesso amministratore delegato di ENI, nel contesto della sua audizione avanti la Commissione X della Camera dei Deputati il 5 novembre 2014 avesse illustrato una strategia complessiva della società, comprendente anche azioni di recupero nel settore della chimica attraverso un piano di rilancio di Versalis “avente come obiettivo il raggiungimento del *breakeven* operativo a fine 2016 e declinato attraverso le seguenti linee di azione: ottimizzazione della capacità di conversione della chimica di base; flessibilizzazione delle cariche; valorizzazione delle tecnologie di proprietà; nuove piattaforme di chimica verde; sviluppo prodotti *specialties* e internazionalizzazione”.

«come dimostrano i dati per addetto del valore aggiunto e delle spese del personale decisamente più elevati rispetto alle piccole e medie imprese industriali»; quanto ai principali gruppi chimici a capitale italiano, ne fanno parte «grandi realtà della chimica di base e gruppi medio-grandi, poco conosciuti al grande pubblico ma spesso leader nel loro segmento di specializzazione a livello mondiale o europeo»; inoltre, «l'Italia mostra nella chimica una capacità di attrazione degli investimenti esteri più elevata della media manifatturiera e più in linea con la media europea...»; per quel che riguarda le performance sui mercati internazionali, «la chimica, dopo la farmaceutica, è il settore italiano con la più elevata incidenza di imprese esportatrici (54 per cento)» e «da diversi anni si evidenziano avanzi significativi e crescenti nella chimica fine e specialistica (2,5 miliardi di euro nel 2014)», risultato anche di «un posizionamento avanzato in termini di internazionalizzazione produttiva» e della centralità di ricerca e innovazione in un settore che presenta «la quota più elevata di imprese innovative in Italia (71 per cento)» ed una «diffusione dell'attività di R&S (42 per cento)», che risulta «più che doppia della media manifatturiera (19 per cento) in quanto nella chimica la ricerca non coinvolge solo i grandi gruppi ma anche tante PMI», facendo così registrare investimenti in ricerca e sviluppo di circa 480 milioni di euro (oltre il 5 per cento del valore aggiunto) e spesa complessiva in innovazione prossima ai 700 milioni di euro (circa l'8 per cento del valore aggiunto), con un posizionamento al primo posto (insieme alla farmaceutica) tra i diversi settori industriali «per quota di imprese che hanno investito in tecnologie e prodotti a favore della sostenibilità ambientale tra il 2008 e il 2014»; benché l'incidenza delle spese di ricerca e sviluppo sul fatturato (0,9 per cento) risulti comunque, nel nostro Paese, inferiore alla media europea (1,6 per cento), e pur vero che «in un contesto di concorrenza internazionale sempre più pressante, di costi elevati delle materie prime e – più recentemente – anche di crollo della domanda interna, molte imprese chimiche hanno reagito cercando di innalzare il contenuto tecnologico dei prodotti attraverso un maggiore impegno nella ricerca. La quota di spese di innovazione dedicate alla ricerca è passata, infatti, dal 46 per cento al 68 per cento tra il 2000 ed il 2012»; nel rapporto Federchimica di luglio 2015 su «Situazione e prospettive per l'industria chimica», così si legge «Nell'ipotesi che la crisi greca non comprometta la ripresa a livello europeo e italiano, le previsioni per la produzione chimica nazionale portano a chiudere il 2015 con un aumento dell'1,3 per cento sostenuto non solo dall'export (+3,5 per cento) ma finalmente anche dalla domanda interna (+1,4 per cento) dopo 4 anni di calo. Nel 2016 queste tendenze potranno diffondersi ai vari settori e consolidarsi, portando ad una crescita della produzione dell'1,8 per cento. Dopo la sostanziale stabilizzazione del 2014, l'industria chimica in Italia potrà lasciarsi alle spalle la più lunga e pesante recessione del Dopoguerra. L'intensità della ripresa rimarrà, però, modesta e le conseguenze della crisi continueranno a farsi sentire soprattutto per le PMI chimiche più dipendenti dal mercato interno i cui livelli di attività risultano, nella maggior parte dei casi, ancora decisamente inferiori al pre-crisi»; nella nota congiunturale di Federchimica, del novembre 2015, su «L'industria chimica in Italia», si legge inoltre «Nonostante la generale debolezza del commercio internazionale, l'export chimico italiano risulta in forte espansione, + 4,9 per cento in valore in presenza di prezzi lievemente cedenti. Il cambio favorevole offre un importante sostegno, ma tale performance è soprattutto il frutto degli sforzi di riposizionamento delle imprese italiane conseguenti alla profonda crisi del mercato interno»; «Preoccupano la frenata degli emergenti e soprattutto le possibili ripercussioni, sulla Germania che rappresenta il principale partner estero non solo per la chimica ma anche per numerosi settori clienti. Ciò nonostante, la ripresa europea è attesa consolidarsi grazie al rafforzamento della domanda interna e le previsioni, per il cambio euro/\$ rimangono favorevoli. Inoltre, uno scenario di quotazioni del petrolio al di sotto dei 60 \$ rappresenta un sollievo per i margini, dopo anni di forte sofferenza, e ridimensiona la competitività delle produzioni extra-europee (alimentate ad etano, derivato del gas naturale) rispetto a quelle europee (alimentate a virgin nafta, derivato del petrolio)»;

La Commissione ha acquisito le relazioni presentate da ENI e da Versalis alla Commissione attività produttive della Camera dei Deputati - rispettivamente nel novembre 2014 e nel dicembre 2015 - ritenendo che il mantenimento e il rafforzamento di una vocazione produttiva moderna e ambientalmente compatibile dei siti di interesse per la presente Relazione sia una delle condizioni essenziali per il progressivo miglioramento della situazione.

I dati forniti dalle due aziende indicano per il periodo 2009-2013 un risultato negativo della petrolchimica (tab. 1) ma una strategia di risposta che prevede una ristrutturazione dei settori raffinazione e chimica, pur a fronte di una centralità di esplorazione e produzione oil (tab. 2); in questo ambito, nel novembre 2014 e in condizioni di mercato analoghe a quelle attuali, ENI dichiara una volontà di rilancio del settore della chimica anche nei siti di interesse per la presente Relazione (tab. 3); permanendo l'impegno per i siti di interesse nazionale (tab. 4). Nel dicembre 2015, Versalis ribadisce uno *storytelling* di sviluppo (tab. 5) soprattutto italiano (tab. 6) che potrebbe arrestare il declino occupazionale degli ultimi quindici anni (tab. 7), con azioni in cui i siti di interesse per la presente Relazione vengono espressamente citati (tab. 8, 9).

Il 24 settembre 2014, dopo un incontro dei vertici di Versalis e delle relazioni industriali di ENI con le organizzazioni sindacali nazionali e locali, l'ufficio stampa di ENI comunicava pubblicamente una linea di indirizzo collocata in questo alveo, con specifico riferimento al Quadrilatero⁹, a partire dalla valorizzazione ed evoluzione dell'impianto di Porto Marghera e da investimenti in ricerca sinergia con i centri di ricerca Versalis di Mantova e Novara, riservando al polo di Porto Marghera il ruolo di centro nevralgico per le attività di sviluppo tecnologico-ingegneristico dei nuovi impianti; con un consolidamento della logistica per garantire il regolare approvvigionamento di *feedstock* e prodotti agli stabilimenti di Ferrara, Mantova e Ravenna e un'integrazione per le attività connesse alle nuove produzioni

La risoluzione parlamentare i cui contenuti sono stati sopra riportati, rafforza la convinzione di questa Commissione che le bonifiche e l'evoluzione produttiva dei siti - strettamente connesse - debbano avvenire in presenza di una continuità di impegno dell'industria chimica, nonostante l'annunciata vendita di Versalis.

⁹ "E' stato illustrato il progetto di trasformazione dello stabilimento di Porto Marghera e, in particolare, il piano di sviluppo di un polo tecnologico integrato di chimica da fonti rinnovabili [...]"

La nascita di un polo tecnologico di chimica da fonti rinnovabili a Porto Marghera e' l'impronta di una nuova chimica di specialità, a maggiore valore aggiunto, e garantisce una sostenibilità economica di lungo respiro [...]"

Versalis amplierà il polo green a Porto Marghera con la realizzazione di due nuovi impianti per la separazione e idrogenazione selettiva per la completa valorizzazione dei co-prodotti della metatesi [...]"

I nuovi impianti saranno i primi al mondo a produrre additivi bio per i chemicals utilizzati nelle perforazioni petrolifere, insieme ad altri prodotti destinati a settori applicativi ad alto valore aggiunto come i detersivi e i bio-lubrificanti [...]"

L'avvio delle nuove produzioni e' stimato in circa tre anni, l'investimento complessivo, con il riassetto delle attività operative, ammonta a circa 200 milioni di euro [...]"

Questo piano di trasformazione conferma la centralità del sito di Porto Marghera all'interno del sistema industriale di Versalis e offre l'opportunità di promuovere una crescita sostenibile attraverso una nuova piattaforma innovativa da fonti rinnovabili".

Risultato operativo 2009-2013 dei vari settori industriali




Tab. 1

La nuova strategia eni in risposta al cambiamento



Tab. 2


Azioni di recupero nel settore della chimica




Obiettivo:
Raggiungere il break-even operativo a fine 2016

Tab. 3


Bonifiche: l'impegno Eni sui Siti di Interesse Nazionale



Tab. 4




Tab. 5



Tab. 6

Occupazione nella chimica eni in Italia



La chimica eni in Italia ha registrato dal 2000 ad oggi un calo dell'occupazione di oltre il 60%

Tab. 7

1 SCENARIO/CONTESTO COMPETITIVO
2 VERSALIS

il piano di trasformazione Versalis: azioni

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-19
Ottimizzazione assetto industriale	Porto Torres fermata definitiva Cracker, Polietilene e Aromatici		Gela fermata definitive Polietilene		Hythe chiusura sito Elastomeri			
			Priolo Ottimizzazione Cracker e chiusura Polietilene		Sarroch Cessione impianto pro-raffinazione e fermata Xileni e Pseudocumene	Porto Marghera Mantenimento in marcia Cracker e Aromatici per nuovi accordi		
Potenziamento portafoglio	Dunkerque Riconfigurazione impianto Polietilene per produzione EVA	Mantova nuove linee GPPS e impianto EPS in massa continua		Porto Torres start-up impianti Matrica (JV con Novamont)	Grangemouth start-up nuova linea s-SBR	Priolo avvio progetto resine C9 (JV con Neville)	Ferrara start-up nuova linea EPDM	Dunkerque avvio progetto etano al Cracker
			Ravenna start-up impianto Butene-1	Oilfield chemical nuova linea di business in partnership con EniUpstream		Priolo start-up impianto Monomeri C9	Priolo start-up impianto Monomeri C9	Porto Marghera start-up impianto 'green' (con Elevance)
Sviluppo internazionale		Versalis International trading company (Brussels)	JV con Lotte Chemical (Corea del Sud)	JV Genomatica (US) tecnologia innovativa bio-butadiene		Versalis Americas trading company (Houston)	JV Lotte Versalis start-up impianti	
		Versalis Pacific Trading company (Shanghai)	Partnership con Petronas (Malesia)	Partnership tecnologica con Yulex (US) gomma da guayule				
			Versalis Pacific India trading company					
Investimenti 2011-2015: 1,5 Mld C					Investimenti 2016-2019: > 1 Mld C			

eni 15

Tab. 8

R&S in numeri

1 SCENARIO/CONTESTO COMPETITIVO
2 VERSALIS

- Mantova Centro Ricerche Chimica di base e Plastiche**
Focus su Stirenici, Polietilene, Compaund, Chimica di Base e Intermedi.
- Ravenna e Ferrara Centro Ricerche Elastomeri**
- Novara Centro Ricerche Chimica Verde**
Focus su chimica da rinnovabili e catalisi

Business	Tecnologie proprietarie				Brevetti
	TOT	Applicate Versalis	Licenziate Worldwide	In sviluppo	
Intermedi	8	2	5	3	65
Polietilene	4	3	1	1	25
Stirenici	8	7	7	2	55
Elastomeri	10	10	18	2	88
Altri					27
TOTAL	30	22	31	8	260

- Circa **360 risorse**, di cui:
 - 280 al Centro Ricerche
 - 80 in Tecnologia & Ingegneria
- Circa **45 MC l'anno** di costi fissi e investimenti
- **12 impianti pilota**:
 - EPS (m.c.)
 - EPS (sosp.)
 - GPPS/ABS/HIPS/SAN (m.c.)
 - Multipurpose ABS/HIPS (m. sosp.)
 - Etilbenzene - Zeolite
 - LLDPE, HDPE (gas phase)
 - multi-purpose elastomeri
 - elastomeri in soluzione
 - deidrogenazione C4
 - EPDM
 - sviluppo catalizzatori
 - bio-olio
- **50 impianti micropilota**
- **25 laboratori**

Tab. 9

5. Sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera

La Commissione ha già approvato una Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera (Doc XXIII n. 9, relatori: sen. Arrigoni, on. Cominelli, on. Rostan, on. Zolezzi), considerata la necessità di evidenziare le specifiche criticità ivi manifestatesi, in particolare per quanto riguarda i procedimenti amministrativi.

Nel rinviare alla citata Relazione, se ne riportano i contenuti iniziali descrittivi del sito e una sintesi delle conclusioni, da integrare con le conclusioni della presente Relazione.

“Il sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) è stato incluso nell’elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dalla legge n. 426 del 1998 e con il successivo decreto ministeriale 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, è stata individuata la perimetrazione del SIN, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge citata.

Originariamente, il perimetro comprendeva un territorio di dimensioni pari a circa 3.221 ettari di aree a terra, 350 ettari di canali portuali e 2.200 ettari di area lagunare, nel quale erano incluse aree pubbliche ed aree private, posto che nel sito operano oltre 200 soggetti privati.

In particolare, l’area perimetrata comprendeva le seguenti aree:

- a) l’area industriale (contenente aziende, quali: Montefibre, Syndial, Dow, Polimeri Europa, Transped, Edison, ENI Spa, Interporto di Venezia Petroven, API, Alcoa Trasformazioni, etc...);
- b) altre aree inquinate o potenzialmente inquinate nel comune di Venezia, anche di tipo:
- c) residenziale, la cui caratterizzazione è stata eseguita dal comune di Venezia all’interno delle seguenti macroisole: macroisola Nord, macroisola Campalto-Osellino, macroisola San Giuliano, macroisola I zona industriale e macroisola Aree agricole;
- d) agricolo, la cui caratterizzazione è stata completata da ARPA Veneto, sulla base del piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 9 marzo 2007;
- e) l’area lagunare prospiciente l’area industriale di Porto Marghera;
- f) le aree interessate da smaltimento abusivo dei rifiuti industriali (discariche);
- g) le aree, comunque, interessate dalla diffusione dei contaminanti.

Nel 2013, con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 2013), il perimetro del sito di interesse nazionale, all’esito di un’istruttoria condotta in conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti, è stato aggiornato con l’esclusione di tutti i canali industriali di Porto Marghera, sicché l’area ricompresa nel SIN si è ridotta della metà.

Di conseguenza, la titolarità dei procedimenti di approvazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica rimane in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente, all’area di seguito descritta:

1. Limite Sud: limite meridionale dell’area industriale ex Alumix, via dell’Elettronica, fino ai confini dell’area di proprietà San Marco Petroli;

2. Limite Ovest: limite occidentale area San Marco Petroli, via Malcontenta, S.R. 11, via Fratelli Bandiera, via C. Ghega, via dell'Elettricità, via Volta, via delle Macchine, via del Commercio;
3. Limite Nord: via Industrie, via Libertà;
4. Limite Est: area "Pili", macroisola "Raffinerie", macroisola Nuovo Petrolchimico, macroisola Fusina.

Rimangono escluse dal SIN, oltre ai canali industriali, le aree lagunari, compresa l'isola delle Tresse, l'isola del Tronchetto e la stazione marittima, nonché una serie di aree a terra. La superficie totale corrispondente all'attuale perimetrazione del SIN è di 1.621 ettari.

Le aree già ricomprese nel perimetro di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, ora escluse dal SIN, sulla base del nuovo perimetro proposto, vengono considerate come "sito potenzialmente contaminato" e, pertanto, soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica.

Invero, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013 del decreto ministeriale n. 144 del 24 aprile 2013, concernente la ridefinizione del perimetro del SIN di Venezia (Porto Marghera), la porzione del SIN oggetto della deperimetrazione rientra attualmente nella competenza regionale (SIR).

La conferenza di servizi decisoria relativa alla ridefinizione del perimetro del SIN ha ritenuto che solo nel caso in cui i finanziamenti siano stati impegnati su progetti approvati dal Ministero dell'ambiente in conferenza di servizi (piani di caratterizzazione, interventi di messa in sicurezza, progetti di bonifica), i finanziamenti potranno continuare ad essere utilizzati anche in aree non più comprese nel SIN.

Viceversa, in tutti gli altri casi, le risorse dovranno essere impegnate in via esclusiva su aree che rimangono all'interno del SIN. Tale posizione rappresenta la linea adottata per tutti gli altri siti di interesse nazionale che sono stati ripерimetrati con esclusione di aree.

[...] Lo spettro di contaminanti riscontrati nei suoli e nelle acque sotterranee si presenta molto vario, posto che in molti casi, in corrispondenza di determinate aree, è stata rilevata la presenza di diverse famiglie di contaminanti, in particolare:

- nei suoli sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- nelle acque di falda sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e composti organo-clorurati.

La genesi di tale inquinamento è sostanzialmente dovuta a tre fattori:

- 1) l'avanzamento della linea di costa è stato ottenuto impiegando rifiuti di lavorazione derivanti dalla prima zona industriale (prodotti di scarto di molteplici lavorazioni dell'industria chimica e del trattamento dei metalli), che sono stati utilizzati come materiale per l'imbonimento, sicché vi è stato un inquinamento dei "terreni di riporto";
- 2) le emissioni incontrollate di varie sostanze [principalmente cloroderivati, tra i quali: cloruro di vinile (CVM) e PCB] nei terreni e nelle acque sotterranee;
- 3) la ricaduta degli inquinanti immessi nell'atmosfera nel corso degli anni di attività industriale."

La Relazione, come detto, nell'occuparsi dello stato delle attività, ha analizzato la strategia degli interventi e in particolare le caratteristiche del sistema di marginamento - opera principale prevista - soffermandosi sulle fonti di finanziamento (fondi deliberati dal CIPE, contributi della regione Veneto, fondi della gestione commissariale, fondi privati) e sul sistema dei collaudi.

La Commissione ha rilevato che l'ufficio del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori, per conto dello Stato, non ha mai esercitato, né esercita tuttora, alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del Consorzio Venezia Nuova, dei subappalti, relativi al MOSE e alle bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi corrisposti alle ditte subappaltatrici. La carenza di controlli ha consentito al Consorzio Venezia Nuova di assegnare gli appalti alle ditte consorziate in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee.

I marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, opera principale realizzata (e da realizzarsi) nel sito, ha sinora comportato per lo Stato la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento circa delle opere previste. Mancano ancora oltre tre chilometri di marginamenti e di rifacimento delle sponde.

A fronte di un 6 per cento circa di opere ancora da eseguire per il completamento dei marginamenti lagunari, è peraltro prevista come necessaria la complessiva elevata somma di circa 250 milioni di euro: si tratta di un dato che si deduce dalla ripartizione delle spese previste per la realizzazione delle opere ancora incompiute, rispettivamente di competenza del Provveditorato (100 milioni di euro), della regione Veneto (70/80 milioni di euro) e dell'Autorità portuale di Venezia (76,5 milioni di euro). La lievitazione dei costi è determinata dal fatto che i marginamenti da completare sono quelli più complessi e rimane da realizzare il sistema di raccolta/drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche).

La Commissione ha rilevato l'incongruità della parcellizzazione delle competenze nell'esecuzione delle opere di marginamento e rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivisa tra il Provveditorato, la regione Veneto e l'Autorità portuale, posto che tutte le spese sono a carico del Ministero dell'ambiente, cioè dello Stato.

Il mancato tempestivo completamento di tali opere sta provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e sta mettendo in serio dubbio la bontà complessiva degli interventi finora realizzati, eseguiti non a regola d'arte.

Il rischio segnalato dalla Commissione è che se non verranno completati sia i marginamenti delle macroisole, sia il sistema di depurazione delle acque di falda, rischiano di essere dispersi tutti gli oneri sinora sostenuti con risorse pubbliche.

La concretezza di questo rischio emerge dall'informativa inviata alla Commissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 27 ottobre 2015, che segnala, allo stato, la mancanza di fondi per il completamento delle opere destinate alla bonifica del SIN di Venezia - Porto Marghera, ad eccezione di quelli destinati al completamento dei marginamenti delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, già disciplinati dall'accordo di programma del 16 aprile 2012, anch'essi peraltro non disponibili da subito, ma da reperire nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020. L'informativa ministeriale sopra citata esclude, allo stato, ogni intervento finanziario in favore dell'Autorità portuale per le opere di competenza di quest'ultima.

Per il completamento delle altre opere, relative ad altre macroisole e al sistema di raccolta/drenaggio delle acque, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche, bisognerà fare ricorso ai fondi, che andranno a maturare fino all'anno 2023, per effetto delle rateazioni previste nei contratti transattivi del danno ambientale, conclusi con i privati.

Date queste premesse, l'auspicabile sequenza bonifica - riuso del sito, sconta una situazione per certi versi paradossale.

L'8 gennaio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico è stato sottoscritto dal Ministro, dal presidente della regione Veneto, dal Commissario straordinario del comune di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia, l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera, con l'obiettivo di consolidare le attività esistenti, favorire nuovi investimenti finalizzati alla riconversione industriale, all'ambientalizzazione e nuove infrastrutture funzionali alle attività produttive.

Con l'accordo di programma sono state rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di euro, dei quali 103 a carico del Ministero dello sviluppo economico: il Ministero ha deciso di investire in interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione dell'area di Porto Marghera parte della somma incassata dalla Alcoa per lo stabilimento sito nella macroisola di Fusina di Porto Marghera, a seguito della decisione della Commissione europea, che ha obbligato la multinazionale a rendere il valore corrispondente agli sconti sulla bolletta energetica ricevuti nel 2009 e nel 2011, in quanto aiuti di Stato.

La prevista riqualificazione industriale riguarda i 2.000 ettari di insediamenti produttivi, commerciali e terziari, canali navigabili e bacini, porto commerciale e infrastrutture, che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione, per l'anno 2015, un credito di imposta di 50 milioni di euro in favore delle imprese che vogliono realizzare progetti di bonifica in aree industriali ricadenti nei SIN, siti di bonifica di interesse nazionale, come quello di Porto Marghera.

Ma i progetti di reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera poggiano su un equivoco di fondo, posto che le opere di bonifica del SIN non sono state ancora completate e non sono funzionanti: la bonifica del SIN costituisce il presupposto ineludibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti nel sito industriale di Porto Marghera.

Nello specifico, poiché dalla bonifica del SIN non si può in alcun modo prescindere, si pone il problema della destinazione delle somme vincolate dall'accordo di programma dell'8 gennaio 2015, nonché delle altre somme messe a disposizione dallo Stato e finalizzate alla reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera.

Come pure rileva la Commissione la vicenda del mancato completamento delle opere di bonifica delle macroisole di Porto Marghera è destinata ad avere ulteriori strascichi, dal momento che, in forza degli atti transattivi finora conclusi con i privati, lo Stato si è impegnato a provvedere - peraltro anche in tempi brevi - alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica della falda nelle aree in concessione o di proprietà dei privati: "con riserva di ulteriori approfondimenti, non può porsi in dubbio che, ove lo Stato non adempia agli obblighi, si configura una sua precisa responsabilità, con possibili conseguenze in termini richieste di adempimento e/o di pretese risarcitorie, considerato che, molto opportunamente, tra le varie clausole contrattuali è stata espressamente esclusa la possibilità di risolvere le transazioni per l'inadempimento della parte pubblica.

Tanto più appaiono probabili azioni risarcitorie, a fronte del mancato completamento delle opere di marginamento, che hanno carattere primario rispetto alle successive opere di drenaggio delle acque, alla luce sia degli elevati importi versati, sia della qualità e dello spessore economico dei contraenti privati".

La Commissione ha poi evidenziato una doppia peculiarità (negativa o quantomeno opinabile) del sistema dei collaudi:

- a) sono stati effettuati per ciascun intervento (marginamenti, sistemazioni varie, messa in sicurezza, eccetera), prima del completamento delle opere di marginamento di ciascuna delle quindici macroisole, che ad oggi è ben lungi dall'essere completato, essendo esauriti i fondi a disposizione;
- b) appare significativo il fatto che tra i collaudatori figurino personaggi di tutto rispetto, quali numerosi dirigenti pubblici, nazionali e locali, indicati nell'elenco allegato alla relazione [...] Si tratta, in particolare, di dirigenti apicali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di componenti della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di dirigenti apicali della regione Veneto; di figure apicali del magistrato alle acque di Venezia e di altri organismi pubblici.

Per i collaudi parziali di ciascun manufatto realizzato - banchina o palancolamento - lo Stato ha finora sostenuto esborsi rilevanti (riportati analiticamente nella citata Relazione), destinati a raggiungere la cifra di circa 2 milioni di euro se anche le ulteriori opere saranno collaudate seguendo il medesimo schema e le stesse modalità (di ancora maggiore rilevanza l'importo complessivo delle spese sostenute dall'Erario per i collaudi parziali effettuati anche per il MOSE, con le stesse modalità e con gli stessi parametri di quelli effettuati per la bonifica del sito di Porto Marghera: "l'importo complessivo delle spese sostenute dall'Erario per i collaudi parziali effettuati anche per il MOSE - con le stesse modalità e con gli stessi parametri (2/3 per mille) di quelli effettuati per la bonifica del sito di Porto Marghera - ha raggiunto la cifra di circa 15 milioni di euro [...] Si tratta di una somma talmente rilevante che, da sola, se diversamente impegnata, avrebbe potuto fornire un contributo significativo al completamento delle opere di marginamento, di competenza della regione Veneto, nelle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico).

Le conclusioni della Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera riprendono le considerazioni già svolte e le approfondiscono anche in rapporto alle debolezze dei procedimenti amministrativi che la vicenda evidenzia:

"L'ufficio del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori, per conto dello Stato, non ha mai esercitato, né esercita tuttora, alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del Consorzio Venezia Nuova, dei subappalti, relativi al MOSE e alle bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi corrisposti alle ditte subappaltatrici.

L'assenza di controlli ha consentito al Consorzio Venezia Nuova di assegnare gli appalti alle ditte consorziate, in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee.

Per i marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché mancano circa 3-3,5 chilometri di marginamenti e di rifacimento delle sponde, da eseguire o ancora in corso di realizzazione.

E, tuttavia, a fronte di un 5/6 per cento di opere ancora da eseguire, per il completamento dei marginamenti lagunari, occorre la complessiva somma di circa 250 milioni di euro, pari ad oltre il 30

per cento di quella sinora sostenuta dallo Stato, per realizzare il 95 per cento delle opere ad oggi eseguite.

Si tratta di un dato complessivo, che si evince chiaramente dalla ripartizione delle spese previste per la realizzazione delle opere ancora incompiute, rispettivamente, di competenza del Provveditorato (100 milioni di euro), della regione del Veneto (70/80 milioni di euro) e dell'Autorità portuale di Venezia (76,500 milioni di euro).

Tale picco di spesa finale si spiega con la lievitazione dei costi, determinata dal fatto che i marginamenti da completare e rifinire sono quelli più complessi.

[...] Soprattutto, infine, rimane da effettuare il sistema di raccolta/ drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche).

Tutto ciò precisato sui marginamenti e sulle opere da completare, va sottolineato - a chiare lettere - che non si comprende del tutto la ragione della parcellizzazione delle competenze nell'esecuzione delle opere di marginamento e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivisa tra il Provveditorato, la regione del Veneto e l'Autorità portuale, posto che tutte le spese sono a carico del Ministero dell'ambiente, cioè, a carico dello Stato.

Fatto sta che, ad oggi, il mancato completamento di tali opere sta provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e sta mettendo in serio dubbio la bontà complessiva degli interventi finora realizzati, che sono stati eseguiti non a regola d'arte.

Ciò significa che, se non verranno reperiti nuovi fondi per completare sia i marginamenti delle macroisole, sia il sistema di depurazione delle acque di falda, rischiano di essere dispersi tutti gli oneri sinora sostenuti dallo Stato, con i fondi di varia provenienza, di cui si è detto.

Purtroppo, come risulta dall'informativa inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 27 ottobre 2015, allo stato, non vi sono fondi disponibili per il completamento delle opere destinate alla bonifica del SIN di Venezia - Porto Marghera, ad eccezione di quelli destinati al completamento dei marginamenti delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, già disciplinati dall'accordo di programma del 16 aprile 2012, non disponibili da subito, in quanto da reperire nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020".

Per il completamento delle altre opere, relative ad altre macroisole e al sistema di raccolta/ drenaggio delle acque, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche, bisognerà fare ricorso ai fondi, che andranno a maturare fino all'anno 2023, per effetto delle rateazioni previste nei contratti transattivi del danno ambientale, conclusi con i privati.

La Commissione ha accertato nel corso dei suoi lavori che, nonostante allo stato gli importi derivanti dalle transazioni con i privati costituiscano l'unica fonte di finanziamento delle opere ancora da ultimare, mancavano taluni decreti interministeriali di approvazione di transazioni del danno ambientale.

E' stato esaminato il caso della Alcoa, di cui la Commissione si è occupata con l'audizione del 18 novembre 2015 dell'amministratore delegato di Alcoa Trasformazioni srl, e la successiva audizione, il 1° dicembre 2015, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il 5 febbraio 2014 era stato stipulato un contratto di transazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Alcoa Trasformazioni, concernente una controversia pendente davanti il tribunale di Venezia per il risarcimento del danno ambientale. Il contratto ha determinato in 17.836.784 euro gli oneri che la società Alcoa si è impegnata a versare, a transazione della lite anzidetta, con rinuncia agli atti di causa.

Il 22 aprile 2014, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso, sottoscritto dal Ministro, il decreto di approvazione del contratto di transazione, per la successiva controfirma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore non ha provveduto a sottoscrivere il decreto interministeriale, né successivamente - dopo la nomina del nuovo Ministro avvenuta in data 2 aprile 2015 - è pervenuto dal Ministero dell'ambiente un nuovo schema di decreto, posto che - secondo prassi - i decreti interministeriali vengono riproposti quando viene nominato un nuovo Ministro.

Verificata la regolarità della procedura e la congruità della transazione, ora il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo l'audizione disposta dalla Commissione, si accinge a perfezionare il procedimento.

Si osserva peraltro nella citata Relazione che "a riprova dell'inceppamento della macchina amministrativa, non può non essere sottolineato il fatto che la situazione riscontrata a proposito dell'Alcoa, purtroppo, non costituisce fatto isolato. Invero, dal verbale della conferenza di servizi istruttoria del 26 febbraio 2015, tenutasi a Roma presso il Ministero dell'ambiente, risulta che anche un'altra società, la Veritas spa, con impianti nella macroisola di Fusina, ha sottoscritto un analogo contratto di transazione del danno ambientale, in data 23 settembre 2014 (cioè, ben oltre un anno fa), il cui decreto di approvazione, benché puntualmente inviato per la sottoscrizione dal Ministero dell'ambiente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non risulta ancora sottoscritto".

La debolezza dell'azione amministrativa, secondo quanto si osserva nella citata Relazione, produce gli ulteriori effetti paradossali già sopra richiamati:

"in data 8 gennaio 2015 - presso il Ministero dello sviluppo economico è stato sottoscritto dal Ministro, dal presidente della regione Veneto, dal commissario straordinario del comune di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia, l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera, con l'obiettivo di consolidare le attività esistenti, favorire nuovi investimenti finalizzati alla riconversione industriale, all'ambientalizzazione e nuove infrastrutture funzionali alle attività produttive.

Con l'accordo di programma sono state rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di euro, dei quali 103 a carico del Ministero dello sviluppo economico, frutto dei rimborsi effettuati dalla sopra menzionata società Alcoa per lo stabilimento sito nella macroisola di Fusina di Porto Marghera, a seguito della decisione della Commissione europea, che ha obbligato la multinazionale a restituire il valore corrispondente agli sconti sulla bolletta energetica ricevuti nel 2009 e nel 2011, in quanto aiuti di Stato.

Il Ministero dello sviluppo economico, con il suddetto accordo di programma, ha deciso di investire parte della somma incassata dalla Alcoa in interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione proprio dell'area di Porto Marghera. La riqualificazione industriale riguarda infatti i 2.000 ettari di insediamenti produttivi, commerciali e terziari, canali navigabili e bacini, porto commerciale e infrastrutture, che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione, per l'anno 2015, un credito di imposta di 50 milioni di euro in favore delle imprese che vogliono realizzare progetti di bonifica in aree industriali ricadenti nei SIN, siti di bonifica di interesse nazionale, come quello di Porto Marghera.

Quanto sopra rappresentato e, cioè, i progetti di reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera - nella specie da effettuarsi con i rimborsi della società Alcoa - poggiano su un equivoco di fondo, che non corrisponde alla reale situazione dei luoghi e dei fatti, posto che le opere di bonifica del SIN non sono state ancora completate e non sono funzionanti.

Invero, la messa in sicurezza e la successiva bonifica del SIN costituiscono il presupposto ineludibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti nel sito industriale di Porto Marghera, altrimenti l'inquinamento esistente si aggraverebbe.

Nelle specifico, poiché dalla bonifica del SIN non si può in alcun modo prescindere, si pone il problema - attuale e non da poco - della destinazione delle somme vincolate dall'accordo di programma, sottoscritto in data 8 gennaio 2015, nonché delle altre somme messe a disposizione dallo Stato, finalizzate alla reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera".

Il tema del rapporto tra bonifica e riuso a finalità produttive delle aree del SIN e della necessità di ricerca di efficacia nell'azione amministrativa connotata da quel finalismo si ripropone ancora una volta.

6. Mantova, Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo chimico"

6.1 Perimetrazione del SIN e caratteristiche

E' "sito di bonifica di interesse nazionale" con la legge n. 179 del 2002, perimetrato con decreto ministeriale del 7 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003, ha una estensione di 3,5 chilometri quadrati.

Il perimetro include un territorio di circa 1.030 ettari, di cui fanno parte aree pubbliche, quali i Laghi di Mezzo e Inferiore, la riserva naturale della Vallazza e alcuni tratti del fiume Mincio con le relative sponde e aree private, quali l'area del Polo Industriale.

Circa il 60 per cento dell'area totale è costituita da area a terra, mentre circa il 40 per cento è costituito dai Laghi di Mezzo e Inferiore e dal fiume Mincio.

Parte dei citati territori sono ricompresi all'interno del Parco del Mincio.

Dal punto di vista geografico e amministrativo, il SIN si compone di quattro quartieri del comune di Mantova (Lunetta, Virgiliana, Frassine e Valletta Valsecchi) e di un quartiere, Mottella, appartenente al piccolo comune limitrofo di San Giorgio di Mantova.

La città di Mantova è ubicata sulla sponda destra del fiume Mincio, mentre su quella sinistra insiste il polo chimico, che dista dal centro cittadino appena due chilometri.

Quanto alla compromissione di natura socio/sanitaria e ambientale, presente nel sito di interesse nazionale, deve essere posto in evidenza il fatto che, sulla base dei dati fino ad oggi disponibili del Ministero dell'ambiente, nei suoli è presente una contaminazione da metalli, da BTEXS, da idrocarburi leggeri e pesanti e da diossine, mentre le acque di falda presentano una contaminazione da metalli, da composti organici aromatici, da composti alifatici clorurati cancerogeni, da composti alifatici clorurati non cancerogeni IPA, MTBE, ETBE e da idrocarburi totali.

In generale, nel sito perimetrato è stata rinvenuta una forte contaminazione di suolo, sottosuolo e falda acquifera da metalli pesanti, principalmente mercurio per le aree lacustri e fluviali.

A loro volta, le acque di falda presentano una contaminazione da solventi organici aromatici (benzene, stirene e cumene), idrocarburi, solventi organo-alogenati e metalli pesanti.

Soprattutto, nelle acque di falda, è stata riscontrata la presenza di fase organica (surnatante), costituita da un misto schiumoso e di grosso spessore di sostanze solide e liquide, amalgamate, provenienti da lavorazioni chimiche e, in particolare, da idrocarburi che galleggiano nelle acque di falda.

La finalità degli interventi è principalmente quella di evitare che la contaminazione della falda e dei canali raggiunga il fiume Mincio e le aree umide a valle.

Le aree occupate da aziende private, parte delle quali destinate ad attività economica, finora censite, coinvolgono i seguenti soggetti privati: Versalis spa (prima Polimeri Europa - produzione di Stirolo, polistirolo, idrogenati, alchifenoli, fenolo e acetone), Syndial spa (aree non attive), IES spa (Raffineria), ITAS spa (trafilatura della vergella d'acciaio), Sogefi Filtration (produzione di filtri), Colori Freddi srl (produzione di colori ad acqua per l'edilizia e smalti a pannello), Bellely Energy srl (progettazione e produzione di componentistica di impianto per l'industria chimica, petrolchimica, termoelettrica), Enipower, Claipa (punto vendita carburanti), Brescialat (ex Azienda Agricola le Betulle), Fratelli Posio (ferramenta), ex Punto Vendita ENI R&M, Sol (area inclusa nel SIN di modesta estensione, mentre l'intera area produttiva è fuori SIN).

Per quanto riguarda l'area pubblica, una porzione include aree a terra, mentre un'altra include aree lacustri.

Di particolare interesse risultano queste ultime, dal momento che numerosi rilievi, a partire dagli anni '70, hanno posto in evidenza una contaminazione da metalli pesanti, principalmente, mercurio, per le aree lacustri e fluviali.

6.2 I contaminanti principali riscontrati all'interno del Sito

Ad oggi sono state realizzate numerose campagne unitarie e coordinate di monitoraggio delle acque di falda, al fine di valutarne lo stato di contaminazione in tutta l'area del sito di interesse nazionale.

In particolare - come si evince dalla relazione trasmessa alla Commissione da ARPA Mantova¹⁰ - la campagna di monitoraggio del 2013 ha consentito di porre in evidenza:

- la presenza di sostanze contaminanti (idrocarburi totali, benzene, Mtbe, Etbe, solventi clorurati) nelle acque sotterranee a valle della barriera idraulica IES, in aree di proprietà della stessa IES e di Belleli Energy;
- la presenza di mercurio in falda in prossimità dell'edificio "sala celle" dell'ex impianto cloro-soda in area di proprietà della Versalis;
- la presenza di contaminazione da solventi clorurati in area Versalis, in particolare nella zona compresa tra la zona impianto ST20 e zona CER, correlata alla presenza in loco di una possibile sorgente di contaminazione;
- la contaminazione della falda da solventi clorurati in corrispondenza dell'Industria Colori Freddi San Giorgio.

Dalle risultanze delle indagini eseguite dall'ARPA Mantova - che hanno coinvolto 14 aziende ricadenti all'interno del sito di interesse nazionale SIN con il campionamento di

¹⁰ Doc. 535/2

217 piezometri - è emersa una situazione preoccupante per la salute pubblica e per l'ambiente.

Con riferimento al benzene, la contaminazione interessa diversi piezometri che ricadono in area Versalis, Raffineria IES e "Collina" Syndial.

Dalla cartografia - allegato n. 8 alla relazione ARPA - risulta che il benzene "è il parametro che presenta la contaminazione più elevata e diffusa con valori che in alcuni casi superano i valori di legge di alcune decine di migliaia di volte.

Le concentrazioni più elevate di benzene sono state riscontrate nei piezometri interni agli stabilimenti in particolare in prossimità delle aree caratterizzate dalla presenza di surnatante (zona ST20, zona CER e parco serbatoi in area Versalis), area collina di Syndial, raffineria IES, deposito nazionale IES, area villette IES. Risulta inoltre che "elevate concentrazioni di benzene si riscontrano anche in alcuni piezometri posizionati a valle della barriera idraulica IES testimoniando la fuoriuscita di sostanze contaminanti dal confine di stabilimento". Infine, è stata rilevata la presenza di benzene anche nel piezometro 092 in zona darsena Belleli al ridosso delle zone umide e del fiume Mincio.

Il rapporto dell'ARPA conclude con le seguenti raccomandazioni:

- per quanto riguarda la società IES la richiesta della presentazione di un progetto unico di bonifica della falda che contempli sia il recupero del prodotto surnatante sia lo sbarramento idraulico a valle per impedire la contaminazione delle aree umide e del fiume Mincio;
- con riferimento alla proprietà Versalis, la presenza di mercurio in falda in prossimità dell'edificio dell'ex impianto cloro-soda testimonia come sia attivo il passaggio di tale contaminante dal terreno alle acque sotterranee. Con ciò evidenziando come urgenti gli interventi già proposti nella conferenza dei servizi del 25 luglio 2013 e ribaditi nella conferenza di servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'ambiente in data 17 marzo 2014;
- sempre con riferimento alla proprietà Versalis, considerata la contaminazione da solventi clorurati, l'Arpa chiede la presentazione di un piano di indagine per verificare la qualità dei terreni e delle acque sotterranee nonché un'integrazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee per verificare l'efficacia dello sbarramento idraulico anche in profondità;
- con riferimento alla collina di Syndial, tenuto conto dell'elevato inquinamento della falda principale, si chiede alla ditta di realizzare quanto prima le attività di confinamento fisico della falda sino a 24 metri di profondità, come previsto dal progetto di bonifica già approvato dal Ministero dell'ambiente;
- con riferimento all'Industria Colori Freddi di San Giorgio, considerata l'elevata contaminazione della falda da solventi clorurati, tenuto conto che le ripetute richieste e ordinanze di esecuzione del progetto di bonifica sono state disattese, ARPA ritiene che debbano essere attivati i poteri sostitutivi per individuare e bonificare le sorgenti di contaminazione.

E' in corso una campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee che prevede il prelievo di campioni da circa 230 pozzi/piezometri ubicati sia all'interno degli stabilimenti che nelle aree a valle in prossimità delle aree umide e del fiume Mincio.

Ogni azienda preleva i campioni dai propri piezometri affidando l'analisi chimica della totalità dei campioni a laboratori privati; ARPA procede al controllo analitico presso il laboratorio ARPA di Brescia su circa il 10 per cento dei campioni per verificarne la coerenza; una volta verificata la congruità dei dati, ARPA procede ad una mappatura

d'insieme dei contaminanti evidenziando le criticità riscontrate tenendo conto delle relazioni monte-valle.¹¹

6.3 Gli interventi ad oggi attivati nelle aree private

Per quel che concerne le attività di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda, va posto in evidenza che gli interventi presentano uno stato di attuazione differenziato, in quanto in alcune aree sono già attivi sistemi di emungimento delle acque di falda [Versalis spa, ITAS 1 spa (sede storica), ITAS 2 spa (ex Monfardini Remigio), IES spa, Sogefi Filtration spa], mentre in altre aree è stata richiesta l'adozione di immediati interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

Nell'area "Collina", oggi di proprietà Syndial, che costituiva la discarica dello stabilimento petrolchimico, è presente una contaminazione in falda da IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Le attuali misure in atto di messa in sicurezza d'emergenza consistono in una barriera idraulica e in una cinturazione dell'area tramite palancole infisse fino a 10 metri dal piano di campagna (perimetro della palancoleatura circa 1200 metri), che non intercettano la falda principale, sicché, come si dirà di seguito, in funzione della messa in sicurezza e bonifica del sito, è attualmente in corso, da parte della società Syndial, un'attività di bonifica articolata in più fasi che prevede la caratterizzazione *in situ* dei rifiuti/terreni contaminati, la realizzazione di un confinamento fisico fino a 25 metri dal piano di campagna, l'asportazione e lo smaltimento off site dei rifiuti/terreni contaminati ed infine la bonifica *in situ* dei terreni sottostanti i rifiuti.

In merito alle attività di caratterizzazione, la percentuale di aree interessate da piani di caratterizzazione presentati è pari a circa l'87 per cento rispetto al totale dell'area perimetrata. All'interno del sito assumono particolare rilevanza:

- la raffineria di proprietà della IES spa (Gruppo Mol)
- l'area Belleli Energy CPE srl
- l'Industria Colori Freddi srl
- l'area dello stabilimento della Versalis spa, già Polimeri Europa spa (Gruppo Eni) e l'area del canale Sisma, di proprietà Versalis, nel quale vengono scaricate le acque reflue industriali e le acque di raffreddamento dello stabilimento, i cui sedimenti sono risultati contaminati prevalentemente da mercurio
- l'area di proprietà della Syndial spa (Gruppo Eni), denominata Area Collina, utilizzata, come si è detto, fino al 1979 come zona di accumulo di rifiuti di diverso tipo, provenienti dalle attività svolte all'interno dello stabilimento dalla Montedison spa.

Di seguito si riporta un dettaglio relativo alle problematiche principali delle sopraccitate aree.

6.3.1 Area IES

L'estensione totale delle aree di proprietà della società IES (Gruppo Mol), interne al Sito di Interesse Nazionale, è pari a 105,39 ettari.

Il sito IES di Mantova è ubicato nel perimetro del comune di Mantova, sulla sponda sinistra del Lago Inferiore, lì dove il lago si chiude per ridiventare fiume Mincio.

Lo stabilimento IES è situato in gran parte a nord della via Brennero e ad est del Lago Inferiore.

L'area di proprietà IES può essere suddivisa in 4 sottoaree:

1. Aree interne al sito produttivo, che comprendono la Raffineria e il Deposito Libero prospiciente;
2. Area esterna denominata "Area Villetta";
3. Area esterna denominata "Ex Belleli", acquistata dal curatore fallimentare della Belleli spa, sin dal lontano mese di settembre 2005;
4. Aree esterne denominate "Vallazza" e "Stagno pista ciclabile".

Tutte le aree di proprietà sono state caratterizzate da parte della società, ad eccezione delle aree di nuova acquisizione, per le quali è in corso l'attività di caratterizzazione.

Inoltre, la società IES ha caratterizzato e previsto interventi di prevenzione nell'area denominata "Area Villetta", ricompresa nel sito di interesse nazionale solo in parte.

Quanto agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nell'area di Raffineria IES risultano in corso i seguenti interventi di MISE:

A1. barriera idraulica e di trattamento delle acque di falda contaminate da surnatante. Com'è noto, gli idrocarburi sono composti da varie sostanze, alcune più leggere, altre più pesanti, ma quella più pericolosa è la componente leggera che, in quanto tale, galleggia sull'acqua e viene definita "surnatante". Si tratta di prodotto organico che, impregnando il terreno a contatto con la falda (surnatante), costituisce una sorgente di contaminazione primaria, a causa del continuo rilascio di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee. La rimozione del surnatante rappresenta quindi una fase fondamentale della bonifica dei terreni e della falda. A tale proposito, è attiva una barriera idraulica di contenimento della falda acquifera e recupero del surnatante che conta 64 pozzi esterni di emungimento, nei quali il sistema di emungimento delle acque di falda è accoppiato a un sistema *dual pump* (che crea una depressione in falda nelle acque e richiede una pompa dedicata al recupero dell'olio) per il recupero surnatante, che viene risucchiato, portato in superficie e avviato a smaltimento (che è risultato regolare).

A2. recupero surnatante in n. 51 pozzi interni area di proprietà;

A3. recupero surnatante nell'adiacente area Belleli Energy CPE.

Nella relazione del 9 aprile 2015¹² la società IES riferisce di aver recuperato, a partire dal mese di novembre 2008, complessivamente circa 1100 metri cubi di prodotto surnatante (da pozzi e piezometri), la maggior parte del quale (circa l'80 per cento) è stato recuperato dai pozzi, introducendo altri sistemi di recupero prodotto automatici (con maggiore efficienza).

L'attuale rete di pozzi di recupero è stata integrata con l'obiettivo di posizionare pozzi di recupero prodotto in tutte le aree di raffineria, che presentano prodotto surnatante.

Considerando un periodo di cinque anni di attività puntuale e un costante di recupero, il prodotto surnatante non è più presente in molte aree di stabilimento e, attualmente, l'area impattata dal surnatante risulta nettamente inferiore a quella riscontrata nel luglio 2008.

Si tratta di un dato che ha trovato puntuale conferma nell'aggiornamento dell'ARPA Lombardia pervenuto in data 1° luglio 2015¹³, in cui si riferisce che, nel 2010, la superficie interessata dalla presenza del surnatante era di circa 200.000 metri quadri, mentre nel 2013 era intorno ai 115.000 metri quadri (cfr. dichiarazioni del responsabile unità organizzativa bonifiche ARPA Mantova, Alessandro Bianchi, nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015).

Con l'ordinanza emessa in data 15 ottobre 2012 (prot. 21/258), la provincia di Mantova ha individuato la IES, quale responsabile del superamento delle CSC, di cui alla tabella 2, allegato 5, Titolo V Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre che responsabile della presenza in falda di prodotto in fase separata nello stabilimento IES e in corrispondenza dello stabilimento Belleli Energy.

Avverso tale ordinanza, la IES ha proposto ricorso al Tar di Brescia.

In merito alla presenza di surnatante e alla contaminazione delle acque di falda in area IES, la SOGESID - società *in house* del Ministero dell'ambiente - nell'ambito degli interventi di cui all'Accordo di programma del 31 maggio 2007 del SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico" e del successivo atto sostitutivo del 27 marzo 2013 - ha presentato il Progetto del primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera nelle sole aree di proprietà di IES spa/Belleli Energy CPE srl, che include anche l'integrazione relativa all'impianto di trattamento delle acque di falda.

Il progetto prevede: 1) la cinturazione dell'area IES, lato lago inferiore e fiume Mincio, mediante diaframma plastico, palancole e pozzi di emungimento, 2) tre pozzi di recupero surnatante nell'area Belleli Energy CPE.

Lo sviluppo dell'opera di barrieramento fisico è pari a circa 1.200 metri lineari e il costo dell'intervento è pari a 16.184.220,84 euro.

Il progetto e il decreto definitivo n. 4598/TRI/DI/B del 21 ottobre 2013 di approvazione del citato progetto sono stati notificati alla società IES, con nota prot. Ministero dell'ambiente n. 3637 del 5 febbraio 2014, con la richiesta di eseguirlo nel termine di 90 giorni dalla notifica.

La società ha proposto ricorso al TAR di Brescia avverso il decreto definitivo del Ministero dell'ambiente (n. 4598/TRI/DI/B del 21 febbraio 2013), chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento, ma il TAR non ha sospeso il provvedimento, fissando per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza del 29 ottobre 2014, rinviata al mese di febbraio 2016. In tale contesto, è intervenuta l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, con nota prot. 10838 del 14 maggio 2014 (prot. MATTM 0013290 del 14 maggio 2014), che ha suggerito al Ministero dell'ambiente di non adottare a scopo precauzionale "atti e comportamenti che possano comportare irreversibili trasformazioni delle aree oggetto del progetto".

Successivamente, la conferenza di servizi istruttoria del 28 maggio 2014 ha confermato che, dal punto di vista tecnico, non sussiste alcuna interferenza con le attività di messa in sicurezza d'emergenza, finalizzate alla rimozione e al recupero del surnatante nella falda nell'area Belleli Energy CPE e che la IES è tenuta a realizzare gli interventi previsti dal progetto medesimo.

A sua volta, la IES ha presentato, rispettivamente, in data 15 settembre 2014 e 17 settembre 2014, una proposta progettuale denominata Progetto alternativo al "Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico - 1° Stralcio funzionale" e *l'errata corrige* della relazione tecnica,

comunicando di avere, comunque, avviato le attività di campo per il recupero surnatante nell'area Belleli Energy.

La suddetta proposta progettuale alternativa della IES - peraltro, presentata solo a seguito della notifica del progetto redatto dalla SOGESID, approvato nelle conferenze di servizi decisorie del 10 ottobre 2011 e del 5 settembre 2013 e i cui oneri restano comunque a carico della IES - è finalizzata a dimostrare che la stessa raggiunge i medesimi obiettivi del progetto SOGESID, ossia, la protezione del recettore Lago Inferiore e della riserva naturale Vallazza, lungo i confini della IES, tenendo in considerazione l'azione delle opere di emungimento falda, già attivate dalla IES, che vengono comunque integrate.

La conferenza di servizi istruttoria del 9 dicembre 2014 - acquisiti i pareri espressi dalla struttura di assistenza tecnica alla direzione del Ministero dell'ambiente, dall'ARPA Lombardia e dall'ISPRA, secondo cui la proposta progettuale della IES doveva essere revisionata ed integrata - ha chiesto alla IES di trasmettere, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale della conferenza, una integrazione progettuale, ottemperando a una serie di prescrizioni.

A sua volta, la IES (con nota prot. 1285 del 10 febbraio 2015, acquisito al protocollo del Ministero dell'ambiente con il n. 1576 dell'11 febbraio 2015) ha trasmesso un documento integrativo alla proposta progettuale alternativa al "Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico - 1° Stralcio funzionale", che costituisce la risposta alle prescrizioni della conferenza di servizi istruttoria del 9 dicembre 2014.

A tale documento la società ha allegato una relazione sull'impianto TAF (trattamento acque di falda) e una nuova stima dei costi, che include il costo per la gestione dell'impianto TAF per 5 anni.

Dopo l'acquisizione dei pareri di ISPRA, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Arpa Mantova e del Parco del Mincio, nonché della valutazione da parte della struttura di assistenza tecnica del MATTM, il progetto trasmesso dalla IES - come sopra integrato - è stato ritenuto approvabile dalla conferenza di servizi istruttoria del 14 luglio 2015 e, di conseguenza, la conferenza di servizi decisoria, tenutasi in pari data, ha richiesto alla IES - ai fini del perfezionamento del decreto - di trasmettere un documento unitario di risposta alle prescrizioni tecniche formulate dalla conferenza, nonché di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio del progetto.

Il decreto di approvazione di tale progetto di bonifica è in fase di istruttoria, avendo il Ministero dell'ambiente acquisito i pareri richiesti, nonché il parere della regione Lombardia sull'assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) delle opere previste dal progetto.

In tale contesto operativo, il comune di Mantova - con la nota prot. MN20150010687, in data 11 marzo 2015, acquisito al prot. del MATTM con n. 6570 del 18.05.2015 - ha riferito che la IES spa, nell'ambito dell'iter amministrativo in corso per l'autorizzazione della dismissione della raffineria e la trasformazione in depositi non aveva fornito risposte adeguate alle richieste/prescrizioni formulate dallo stesso comune di Mantova.

La nota del comune di Mantova, molto opportunamente, ribadisce la necessità della partecipazione del Ministero dell'ambiente al procedimento in oggetto, nonché la necessità di un coordinamento tra l'iter amministrativo relativo alla dismissione della raffineria IES e il procedimento per la bonifica del SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico".

In particolare, nella nota inviata, il comune pone in evidenza che, non essendo in atto sistemi di sicurezza operativa nell'area, non era applicabile l'articolo 36, primo comma,

legge 134 del 2012, al fine di escludere la bonifica per la trasformazione in depositi degli impianti di raffinazione della IES.

Quanto alla revisione del Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli della Raffineria (Progetto di MISO) e alla rielaborazione dell'analisi di rischio relativa alle sole aree interne al confine fiscale (area Raffineria, area Deposito Nazionale, area Serbatoi Belleli), richieste dalla conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014, la IES, nel mese di agosto 2015, comunicava che avrebbe trasmesso il progetto di MISO e la revisione dell'analisi di rischio.

In ordine alla trasformazione in deposito di oli minerali della raffineria IES, la conferenza di servizi istruttoria del 14 luglio 2015 precisava che l'iter amministrativo relativo alla dismissione della raffineria IES (in capo al Ministero dello sviluppo economico) e il procedimento per la bonifica del SIN "Laghi di Mantova e Polo chimico" dovevano essere coordinati, stabilendo che la IES era comunque tenuta ad ottemperare alle prescrizioni formulate nell'ambito del procedimento di bonifica.

Invero, ai sensi dell'articolo 36, primo comma, legge 134 del 2012, il progetto di riutilizzo delle aree interessate, approvato nell'ambito del procedimento di riconversione, doveva attestare la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

La citata conferenza di servizi istruttoria ha chiesto tra l'altro alla IES di:

- a) trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, un documento contenente i risultati delle indagini integrative da effettuare nelle aree esterne alla raffineria della IES spa, in ottemperanza alle prescrizioni della conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011;
- b) effettuare interventi di messa in sicurezza d'emergenza e/o bonifica ove necessari, anche nell'"area rilevata", ubicata in area di proprietà IES, sebbene esterna al confine fiscale della raffineria della IES spa;
- c) trasmettere i risultati del piano di caratterizzazione dell'area ex Belleli, approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 27 luglio 2007;
- d) presentare una revisione dell'analisi di rischio per l'Area Vilette.

A questo punto si resta in attesa dei successivi sviluppi della vicenda.

Nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015, l'amministratore delegato della IES, Maurizio Migliarotti, ha riferito che il gruppo MOL aveva deciso di convertire la raffineria IES in deposito di oli minerali, operazione già iniziata nei mesi di settembre/ottobre 2013, con la fermata della raffineria, mentre la nuova tipologia di attività era già iniziata nel mese di novembre 2014, con l'arrivo a Porto Marghera del primo cargo proveniente dalla Louisiana, raccordato con i serbatoi della IES a Mantova mediante pipe-line (elemento del già citato collegamento fisico/funzionale tra i poli del Quadrilatero).

Per quanto riguarda la messa in sicurezza d'emergenza, il responsabile del sito IES di Mantova, Fausto Ponti, ha riferito che i pozzi di emungimento, portati da 50 a 64, aveva consentito di ottimizzare il recupero del surnatante. Invero, ogni anno vengono trattati e bonificati 400.000 metri cubi di acqua di falda, gli inquinanti vengono trattiene da un impianto TAF, per il trattamento di acque di falda, installato in emergenza.

Con il nuovo progetto - alternativo a quello della SOGESID - proposto dalla Foster Wheeler Italiana srl¹⁴, con la supervisione del professor Manassero del Politecnico di Torino, la IES aveva intenzione di raddoppiare tali volumi di acqua, trattando più di 900.000 metri cubi di acqua all'anno.

¹⁴ Doc. 512/2

In pratica, verrebbe realizzata una barriera a monte e mantenuta la barriera a valle potenziata. In questo modo, come secondo i risultati dello studio del professor Manassero, per quanto riguarda la falda verrebbero bloccati tutti gli inquinanti.

A sua volta, il responsabile unità organizzativa bonifiche ARPA di Mantova ha dichiarato di valutare positivamente il progetto IES - Foster Wheeler Italiana, rispetto a quello della SOGESID, in quanto basato su pozzi barriera che, abbassando la falda, dovrebbero accelerare anche l'emungimento e il recupero del surnatante, poiché, quando la falda è bassa, vi è un maggior recupero di surnatante.

Il progetto della IES prevede anche il raddoppio delle portate dei pozzi, pur con la dovuta attenzione, in quanto l'abbassamento poteva essere eccessivo, sicché potevano verificarsi problemi di subsidenza.

In tale contesto, il suggerimento dell'ARPA Mantova - che opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente - è nel senso separare i pozzi da recupero surnatante da quelli di barriera, nel senso di realizzare, per un verso, lo sbarramento idraulico attraverso i pozzi barriera con la massima portata fissa, in modo che il punto di contaminazione non si estenda, mentre, per altro verso, i pozzi dedicati al recupero del surnatante potrebbero avere una portata variabile.

Altro problema strettamente connesso è quello della presenza nel sito della IES di 58 serbatoi, che, dopo la trasformazione della raffineria in deposito logistico, dovrebbero essere rimossi, come ripetutamente chiesto alla società il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, sentito nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015.

A tale proposito, il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL di Mantova, Andrea Gallo, nel corso della suddetta audizione, ha dichiarato che i serbatoi della IES, utilizzati per l'assetto di transizione, quindi temporanei, in base a quanto dichiarato dalla ditta, erano dotati di doppio fondo, mentre, in merito alle linee di prodotto, la società aveva inviato una nota in cui viene specificato che tutte quelle non più utilizzate sono state bonificate e rese *gas free*, mentre quelle utilizzate sono state rese ispezionabili.

La situazione della IES merita attenzione per l'apparente contrasto tra strategia di reindustrializzazione e vicende amministrative.

Nell'audizione del 18 giugno 2015 l'amministratore delegato di IES dichiarava "il gruppo MOL, quando ha deciso di operare la fermata della raffineria, a settembre-ottobre 2013, allo stesso modo tempo ha deciso di convertire la parte di *asset* interessata alla nuova attività tramite un investimento che nel suo complessivo ha prodotto un impegno finanziario di 110 milioni di euro su Mantova. Questo progetto sta andando avanti e sta arrivando verso la fase finale dal punto di vista della trasformazione dell'*asset* per la nuova tipologia di attività, partita nel novembre 2014", con positivi riflessi occupazionali.

15

Rispetto a questo orientamento il contrasto con il precedente governo sul progetto di bonifica appare distonico.

Ha affermato l'amministratore delegato di IES "questo progetto [quello alternativo al progetto SOGESID] nasce per noi in una fase in cui avevamo appena concluso questa vertenza molto dura a Roma. Abbiamo ricevuto un decreto dieci giorni prima della caduta del governo Letta, se ricordo bene; soprattutto, si è generata frustrazione per le modalità in cui lo abbiamo ricevuto e per i contenuti"; e il responsabile del sito IES di Mantova ha rimarcato come il Ministero dell'ambiente puntasse fortemente sul progetto SOGESID.

15 L'amministratore delegato di IES, ha precisato che l'intero gruppo MOL genera in Italia tre miliardi di euro di fatturato, impiegando tra le trecento e le quattrocento persone.

Il Ministero dell'Ambiente, su richiesta della Commissione, ha così descritto lo stato di attuazione del progetto IES e delle prescrizioni su altre aree di competenza IES:

"il progetto "Progetto di MISO Fase I: falda" presentato dalla IES è stato approvato con decreto n.0000531/STA del 20/11/2015 e tale decreto sostituisce il decreto di approvazione del Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico - 1° Stralcio funzionale" di Sogesid approvato con decreto n.4598/TRI del 21/10/2013.

In merito alla Revisione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli della Raffineria (Progetto di MISO), nonché alla rielaborazione dell'analisi di rischio relativa alle sole aree interne al confine fiscale (area Raffineria, area Deposito Nazionale, area Serbatoi Belleli) richiesti dalla conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014 si evidenzia che dicembre 2015 la IES ha trasmesso il progetto di MISO e la revisione dell'analisi di rischio. Su tale Documento è in corso l'istruttoria tecnica. Con nota prot. n. 20151 del 11.12.2015 è stato richiesto il parere tecnico agli Enti scientifici (ISPRA, ARPA) sul documento sopracitato.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 14/07/2015 ha chiesto tra l'altro alla IES di:

- a. trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, un documento contenente i risultati delle indagini integrative da effettuare nelle aree esterne alla Raffineria IES SpA in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011;
- b. effettuare interventi di messa in sicurezza d'emergenza e/o bonifica ove necessari, anche nell'"area rilevata", ubicata in area di proprietà IES ma esterna al confine fiscale della Raffineria IES SpA;
- c. trasmettere i risultati del Piano di Caratterizzazione dell'area ex Belleli, approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 27/07/2007.
- d. presentare una revisione dell'analisi di rischio per l'Area Vilette.

L'azienda non ha trasmesso documentazione relativa alle indagini di caratterizzazione integrativa delle aree esterne, dell'area rilevata anzi ha presentato ricorsi al TAR Brescia in merito alle citate richieste (R.g. n. 34/14 CT. 1621/13).

In merito all'area Vilette invece a dicembre 2015 la IES ha trasmesso la revisione dell'analisi di rischio sanitario ambientale dell'Area Vilette. Su tale Documento è in corso l'istruttoria tecnica; Con nota prot. n. 20151 del 11.12.2015 è stato richiesto il parere tecnico agli Enti scientifici (ISPRA/ARPA) sul documento sopracitato."¹⁶

6.3.2 Area Belleli Energy CPE

La società Belleli Energy CPE occupa un'area di proprietà pari a circa 279.295 metri quadrati sulla quale sono presenti fabbricati, capannoni industriali e piazzali. Attualmente l'azionista che detiene la proprietà dell'azienda è la società statunitense Exterran Inc. .

Lo stato delle acque sotterranee risulta compromesso sia dalla presenza di surnatante ai confini della Raffineria IES, sia dalla contaminazione delle acque di falda da parte di solventi.

Invero, nel corso delle campagne coordinate di monitoraggio, è stata riscontrata la presenza di surnatante nell'area Belleli Energy CPE, nelle adiacenze della via Brennero e della raffineria della IES.

Le successive indagini dell'ARPA e la perforazione di numerosi piezometri lungo la via Brennero e in area IES hanno consentito di verificare la continuità di tale chiazza con

¹⁶ Doc 977/1

quella esistente nella contigua raffineria IES e di rilevare caratteristiche che sembrano riconducibili alle attività svolte in quest'ultima.

Le indagini effettuate dall'ARPA nell'ottobre 2007 e finalizzate a verificare la composizione e la provenienza del prodotto surnatante riscontrato lungo la via Brennero e nelle aree poste immediatamente a monte e a valle hanno portato a concludere che il prodotto organico che si rinviene presso lo stabilimento Belleli è probabilmente quello fuoriuscito negli anni passati dalla Raffineria IES.

Non sono stati ancora avviati interventi di MISE per le acque contaminate da solventi.

La conferenza di servizi del 17 marzo 2014 ha chiesto di assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare e impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree (ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006), a prescindere dalle responsabilità.

La società, a seguito di tale richiesta, ha trasmesso una relazione tecnica, denominata "Valutazione dell'esposizione dei lavoratori agli inquinanti presenti negli ambienti di lavoro", il cui scopo è la valutazione della presenza di eventuali rischi per la salute dei lavoratori, mediante il confronto delle concentrazioni rilevate nel sito Belleli nel corso di alcune campagne di monitoraggio dell'aria, con i limiti di riferimento per gli ambienti urbani e i luoghi di lavoro.

La relazione conclude che le concentrazioni delle sostanze presenti in atmosfera, sia nell'aria interna agli edifici, sia nei piazzali esterni, non sono tali da costituire un rischio per i lavoratori.

In merito alla presenza di surnatante, gli interventi sono stati avviati dalla IES in quanto la provincia di Mantova, con ordinanza del 15 ottobre 2012 (prot. 21/258), ha ordinato alla IES - quale responsabile di detta contaminazione delle acque di falda - di elaborare uno specifico progetto per la rimozione del prodotto surnatante presente nell'area di proprietà Belleli Energy CPE, lungo il confine di via Brennero.

La IES, con nota prot. 7434 del 09/06/2014 (prot. MATTM 15912 del 10 giugno 2014), ha comunicato di aver avviato le attività di campo per il recupero del surnatante in area Belleli Energy.

In relazione alla contaminazione riscontrata nei suoli, la società sulla base della conferenza di servizi del 17 marzo 2014 doveva presentare la seguente documentazione:

- il modello concettuale di distribuzione della contaminazione, con l'individuazione delle aree più critiche, utilizzando i dati di contaminazione indicati da Arpa, nel caso in cui queste risultassero più cautelative;
- un'adeguata analisi di rischio sanitaria ambientale basata sui predetti risultati delle indagini di caratterizzazione.

Viceversa, la IES spa ha presentato un ricorso al TAR e, successivamente, ha trasmesso al MATTM un documento contenente l'analisi di rischio basata sui risultati della caratterizzazione, ma esclusivamente per i contaminanti che l'azienda ritiene non imputabile a soggetti esterni.

6.3.3 Area Industria Colori Freddi

L'Azienda si occupa di produzione di colori con solventi a base di resina minerale.

L'area era stata caratterizzata prima della perimetrazione del SIN.

Successivamente, la conferenza di servizi istruttoria del 10 novembre 2003 ha chiesto una integrazione della caratterizzazione con infittimento della maglia dei sondaggi ma, ad oggi, la società non ha ancora presentato tale integrazione.

Nell'area di dell'Industria Colori Freddi risulta in corso quale intervento di MISE l'emungimento acque da un pozzo.

In merito alla contaminazione delle acque di falda, l'ordinanza del 10 maggio 2012 (prot. 21/110) della provincia di Mantova ha individuato la società Industria Colori Freddi srl quale responsabile della contaminazione da composti alifatici clorurati nelle acque di falda, in corrispondenza delle aree poste a valle idrogeologico. Con tale ordinanza la provincia di Mantova ordinava all'Industria Colori Freddi di adempiere a quanto previsto dagli articolo 242 e 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché a tutte le prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente.

Inoltre, la provincia di Mantova, con atto dirigenziale 21/259 del 15 ottobre 2012, ha emesso anche un'altra ordinanza ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con la quale si ordina all'Industria Colori Freddi di rimuovere e smaltire i sedimenti/rifiuti rinvenuti nel cavo San Giorgio e di effettuare il successivo ripristino dei luoghi.

La Colori Freddi srl, nonostante i ripetuti solleciti, non ha ancora provveduto ad eseguire le attività di caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda (richieste a partire dal 2006), nonché le attività di rimozione dei rifiuti rinvenuti nei pressi del cavo San Giorgio e l'integrazione degli interventi di messa in sicurezza delle acque di falda.

Invero, sulla base delle relazioni di ARPA, la prefettura di Mantova (nota prot. n 7291 del 23 gennaio 2013, prot. MATTM n. 0006620 del 24 gennaio 2013) ritiene che sia incontrovertibile che l'inquinamento delle acque di falda e la presenza di rifiuti nelle immediate vicinanze dell'area della società siano riconducibili alla responsabilità della stessa.

Inoltre, il Ministero dell'ambiente, con nota prot. 0011646 in data 11 febbraio 2013, ha chiesto alla Colori Freddi srl di:

1. rimuovere immediatamente tutti i rifiuti rilevati lungo il canale San Giorgio nel tratto adiacente all'area di proprietà;
2. eseguire nei tempi tecnici strettamente necessari le indagini volte ad individuare la presenza di rifiuti interrati nell'area di competenza, pianificate fin dal 27 febbraio 2012 e già sollecitate;
3. trasmettere una dettagliata relazione tecnica, contenente i risultati delle indagini eseguite e l'eventuale stato di contaminazione rilevato, specificando la tipologia e i quantitativi di rifiuti rimossi;
4. individuare e attuare idonei interventi di messa in sicurezza di tutte le fonti attive di contaminazione presenti nell'area di proprietà;
5. procedere all'esecuzione del piano di caratterizzazione dell'area di proprietà, approvato nel 2006;
6. chiarire la tipologia delle opere edilizie in corso di esecuzione sull'area di proprietà.
 - a. Tali prescrizioni sono state ribadite nella conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014.

A questo punto deve essere sottolineato che, con D.D. n. 5241 del 5 settembre 2014, sono stati impegnati 1.800.000 euro a favore della regione Lombardia, a valere sulle risorse ministeriali (esercizio finanziario 2014) per la prosecuzione degli interventi di bonifica sul SIN di Laghi di Mantova e Polo Chimico e che le risorse anzidette saranno utilizzate per

risolvere le problematiche più urgenti del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico, tra le quali vi è proprio quella relativa all'area dell'Industria Colori Freddi.

Pertanto sono in corso di attivazione le procedure di sostituzione in danno del soggetto inadempiente, che consentirebbero all'amministrazione pubblica di eseguire le sopracitate attività, rivalendosi successivamente sulla società Colori Freddi srl.

La regione Lombardia, in data 18 febbraio 2015, ha convocato un tavolo tecnico con gli enti locali: il comune di Mantova è stato individuato - in sostituzione della società Industria Colori Freddi San Giorgio - quale soggetto attuatore dei seguenti interventi:

- la caratterizzazione dell'area Colori Freddi;
- l'integrazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area Colori Freddi per quel che riguarda le acque di falda;
- la rimozione dei rifiuti nel cavo San Giorgio.

La conferenza di servizi decisoria del 14 luglio 2015 ha approvato il "Piano di intervento nell'area Industria Colori Freddi" trasmesso dal comune di Mantova, con nota 8273 del 24 febbraio 2015 (acquisita dal MATTM al prot. 2595 del 24 febbraio 2015).

Il piano di intervento è stato integrato dalla nota n. 90202 del 25 giugno 2015 dell'ARPA Mantova, acquisita al prot. del MATTM con prot. n. 9834 del 30 giugno 2015.

Successivamente, il Ministro dell'ambiente, ad integrazione delle iniziative in corso ai sensi della parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota prot. 15237/GAB del 04/08/2015 ha invitato e diffidato (ai sensi dell'articolo 304 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di riparazione del danno ambientale) la società Industria Colori Freddi a fornire informazioni in merito alle attività di rimozione dei rifiuti e delle altre attività richieste dalla provincia, dal comune di Mantova e dal Ministero dell'ambiente.

Il responsabile servizio rifiuti della provincia di Mantova, Giampaolo Galeazzi, nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015, ha riferito che l'Industria Colori Freddi srl, non ha proceduto alle attività di risanamento, tanto che il Ministero - come si è visto - ha stanziato 1.800.000 euro per cercare di affrontare la questione, attivando i poteri sostitutivi. Erano state emesse due ordinanze rispettivamente in data 10 maggio e 15 ottobre 2012, nei confronti dell'azienda. L'inquinamento bersaglio è costituito da solventi clorurati. All'interno dell'area si ritiene che vi sia una fonte ancora attiva di rilascio di solventi clorurati nelle acque. Delle due ordinanze anzidette, la seconda riguarda il superamento della CSC sempre da solventi clorurati, che si ritiene causato da un interrimento di rifiuti sul perimetro dello stabilimento.

Il 7 luglio 2015 la Commissione ha audito l'amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl, che ha rappresentato in termini parzialmente diversi la posizione del soggetto privato, a partire dall'assunto che l'azienda si ritiene non responsabile di inquinamento e che comunque l'attribuibilità dello stesso non risulta essere stata provata.

6.3.4 Versalis - Syndial

La Versalis SpA (ex Polimeri Europa SpA) è una società controllata del gruppo ENI impegnata nei settori della chimica di base, delle materie plastiche, della petrolchimica.

Lo stabilimento nasce nel 1957 come Montedison e nel 1989 è conferito nella joint venture, denominata Enimont, creata con *asset* originari di Montedison ed ENI.

Nel 1991, la *joint venture* viene incorporata da ENI e lo stabilimento diviene parte della società Enichem.

Nel 2002 Polimeri Europa è presente sul sito di Mantova con i rami di business intermedi e stirenici acquisiti, a seguito della cessione di ramo di azienda da Enichem.

Nel mese di aprile 2012 la Polimeri Europa cambia nome in Versalis.

La società è proprietaria di un'area inclusa nella perimetrazione del sito di interesse nazionale, pari a circa di circa 156,6 ettari, situata nella pianura alluvionale del fiume Mincio, a sud-est dell'abitato di Mantova, in località Frassine. Lo stabilimento è ubicato interamente nel territorio comunale di Mantova ed è incluso nel sito d'interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" (decreto ministeriale 24 febbraio 2003).

Invero, la ex Polimeri Europa spa in data 1° gennaio 2002, aveva acquistato il ramo d'azienda "attività chimiche e strategiche" di Enichem spa (ora Syndial spa), dove si procedeva alla lavorazione di cloro e soda, mediante un processo nel quale veniva utilizzato il mercurio.

Il processo di clorosoda è stato fermato nel 1991 e parzialmente demolito. Il *cracking* è stato fermato nel 1980 e completamente demolito.

Allo stato, l'assetto produttivo prevede la produzione di stirolo, polistirolo, idrogenati, alchifenoli, fenolo e acetone.

Attualmente, le acque di processo e quelle di raffreddamento vengono scaricate in un corso d'acqua superficiale (artificiale), denominato Sisma, lungo 1,5 chilometri, largo dai 10 metri ai 50 metri e profondo 1,50 metri, come si evince dalla determinazione della provincia di Mantova n. 1259, in data 11 giugno 2003, in virtù della quale è stata rilasciata "l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua superficiale del Fiume Mincio, attraverso il canale denominato ex Sisma, delle acque reflue industriali provenienti dagli insediamenti Polimeri Europa, Enipower e Sol."

Nella sorgente di contaminazione SP24, individuata nell'analisi di rischio presentata dalla Versalis nel 2011, è stata accertata la presenza di mercurio nei suoli a 7 metri di profondità, in concentrazioni pari a 717 mg/kg (sondaggio SD395), ben superiore rispetto al limite previsto per le CSC dal decreto legislativo n. 152 del 2006, pari a 5 mg/kg.

Dopo l'istruttoria tecnica condotta sulla citata analisi di rischio e sulla base della nota dell'Istituto superiore di sanità prot. 28718 del 23 luglio 2013, la conferenza di servizi del 25 luglio 2013 ha chiesto alla Versalis:

1. di adottare, nella rielaborazione dell'analisi di rischio, come obiettivo di bonifica per il mercurio (Hg) nei terreni, la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per la specifica destinazione d'uso (commerciale e industriale), in conformità al parere dell'Istituto superiore di sanità.
2. di rimuovere, come misura di prevenzione, il mercurio nella sorgente SP 2

Tali prescrizioni sono state ribadite nelle successive conferenze di servizi.

In particolare, la conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014, nel ribadire quanto disposto nella conferenza di servizi del 25 luglio 2013, ha imposto alla Versalis di trasmettere - prima della presentazione dell'analisi di rischio - una relazione tecnica che, sulla base dei dati in possesso della società, contenga una valutazione di tutti i rifiuti e i materiali di riporto presenti nell'area.

Inoltre, non potendosi escludere che i fanghi di dragaggio possano essere stati depositati anche in altre zone dello stabilimento - quale ad esempio la sponda destra del canale in corrispondenza della sorgente SP23 - la conferenza di servizi ha chiesto ancora alla società:

3. di indicare in quali altre aree sia possibile individuare la presenza di tali materiali, utilizzando a tale scopo anche le informazioni desumibili dalle indagini di caratterizzazione dei terreni eseguite sull'intero stabilimento e allegando altresì tutte le stratigrafie dei sondaggi realizzati per la caratterizzazione;
4. di rimuovere i rifiuti presenti nelle varie aree dello stabilimento;
5. di sottoporre il materiale classificato come materiale di riporto a test di cessione, al fine di verificare che non determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee;
6. di rimuovere o di trattare ovvero di sottoporre a messa in sicurezza permanente il materiale di riporto non conforme al test di cessione;
7. di estendere il test dell'eluato (liquido prodotto dal test di cessione) a tutti gli inquinanti inorganici presenti nel sito, secondo le indicazioni dell'ARPA, trasmettendo una relazione di dettaglio, nella quale venga posta in evidenza la modalità di esecuzione del test di cessione e vengano allegati anche i certificati di detti test e non soltanto i risultati.

Nel corso della suddetta conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014, con riferimento alla contaminazione di mercurio, la Versalis si è dichiarata "proprietario incolpevole" e ha ricordato, di aver chiesto alla provincia di Mantova, per tale contaminazione, l'avvio delle procedure previste dall'articolo 244, commi 2 e 3, decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quindi, la società ha confermato la presenza nell'area di stabilimento di rifiuti contenenti peci, costituiti dal disfacimento degli elettrodi di grafite dismessi.

L'area della ex Sala Celle è quella in cui è ubicato il fabbricato in cui si trovavano le celle elettrolitiche dell'impianto cloro-soda. Attualmente il fabbricato è vuoto. A seguito della caratterizzazione, più volte richiesta, da effettuarsi anche al di sotto del fabbricato dell'ex Sala Celle, sono state riscontrate palline di mercurio.

Inoltre, i dati di caratterizzazione hanno posto in evidenza concentrazioni di mercurio superiori alle CSC in n. 24 campioni di suolo (su n.76 prelevati), con un valore massimo di 13.341,7 mg/kg. I campioni sono stati analizzati anche per la ricerca di PCDD/PCDF e i risultati ne hanno evidenziato un superamento.

In particolare, le analisi condotte su n. 2 campioni di acqua sotterranea, prelevati dai nuovi piezometri CS5bis e CS5ter, hanno posto in evidenza concentrazioni di mercurio superiori alle CSC nel campione CS5bis.

In merito a tale contaminazione, la provincia di Mantova, con ordinanza n 21/255 del 15 ottobre 2012, ha individuato quali responsabili della contaminazione le società Edison e Syndial, quest'ultima tuttavia solo in proporzione dello 0,47 per cento della contaminazione totale.

A tale proposito, il direttore ambiente della Syndial, nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015, ha dichiarato che, nonostante la responsabilità dell'inquinamento dell'ex Sala Celle sia da attribuire alla società Edison, nella misura del 99,53 per cento, la Syndial si stava facendo carico del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del sito, salvo rivalsa nei confronti della Edison.

Infine, con decreto n. 21848/TRI/DI/B in data 8 agosto 2014, notificato agli interessati (Edison e Syndial) con nota prot. 21883/TRI/VII in data 11 agosto 2014 è stato autorizzato l'avvio dei lavori del progetto presentato dalla società Versalis denominato Intervento su terreni e acque di falda Area Fabbricato ex Sala Celle.

L'intervento prevede l'esecuzione di prove pilota di *air sparging* (AS)/*soil vapour extraction* (SVE), nonché interventi di risanamento dell'edificio "ex sala celle", con la rimozione della

pavimentazione, del sottofondo e delle strutture in cls ancora presenti, nonché interventi di scavo e smaltimento, in corrispondenza dei terreni insaturi con presenza di palline di mercurio e intervento di *capping* superficiale.

Nei sedimenti del canale Sisma è stata riscontrata la presenza di concentrazioni elevate di mercurio, confermata dagli elaborati stessi trasmessi dalla Polimeri Europa.

Le conferenze di servizi istruttorie e decisorie del SIN in passato hanno richiesto più volte alla Versalis (ex Polimeri Europa) di asportare dal suddetto canale i sedimenti contaminati da mercurio come intervento di messa in sicurezza d'emergenza e di presentare un progetto di bonifica dei sedimenti contaminati.

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto illegittima tale richiesta, mancando la prova della responsabilità dell'inquinamento in capo a Polimeri (sentenza n. 6455/09).

La conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011 ha chiesto alla società di presentare un idoneo progetto di bonifica dei sedimenti fortemente contaminati da mercurio del canale Sisma nonché, nelle more della presentazione del suddetto progetto di bonifica, di realizzare interventi di messa in sicurezza d'emergenza dei sedimenti contaminati, con modalità concordata con gli enti di controllo (ARPA e provincia di Mantova)

La conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 ha chiesto alla società Versalis di trasmettere, con riferimento ai sedimenti contaminati del canale Sisma, la descrizione delle misure di prevenzione adottate, ai sensi dell'articolo 242 del Titolo V - Parte Quarta, decreto legislativo n. 152 del 2006.

La società Versalis, in risposta a tale richiesta, ha trasmesso un documento che è stato esaminato dalla conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014.

In detto documento la società sostiene che il canale Sisma è un sistema - dove è in corso un'operazione di *monitored no-action*, che non richiede alcuna misura di prevenzione - ha proposto il controllo del mercurio nei pesci del canale, con un monitoraggio quinquennale. Viceversa, la conferenza di servizi del 17 marzo 2014, ha ritenuto che la società Versalis dovesse:

1. aggiornare lo studio idrodinamico già effettuato, considerando le sezioni trasversali più distribuite nello spazio, rispetto a quelle presentate, e aggiornare, altresì, le forzanti idrologiche con i dati degli ultimi dieci anni;
2. trasmettere tutta la documentazione di supporto, a chiarimento delle informazioni riportate nella relazione, con approfondimenti specifici su eventuali apporti solidi che a qualsiasi titolo arrivano nel canale;
3. proseguire l'azione di monitoraggio per i prossimi cinque anni, con cadenza annuale, sotto la supervisione di ARPA, e trasmettere le risultanze di detto monitoraggio a tutti i soggetti interessati;
4. incrementare le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza, se, entro il mese di dicembre 2015, il parametro standard di qualità per il mercurio (Hg) nel "biota" del canale Sisma dovesse continuare a mantenere concentrazioni superiori al limite comunitario fissato.

Infine, nell'area Versalis sono presenti altre aree critiche tra le quali figurano:

1. l'area B+I (l'area B+I è ricompresa nella zona denominata "M" ed è caratterizzata dalla presenza di discariche esaurite di ceneri prodotte dall'inceneritore e dalla probabile presenza di una vasca che si ipotizza sia stata riempita con materiale potenzialmente contaminato);
2. l'area L (vasche interrato, realizzate dalla Montedison e dichiarate nel 1980 in area attualmente di proprietà Versalis, per le quali la Syndial sta avviando le attività di

cantierizzazione, con un costo previsto per la bonifica del sito di 3 milioni di euro, come dichiarato dall'ing. Misuraca nel corso della sua audizione);

3. l'area R2 (attualmente acquistata da Syndial).

Nella conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 sono stati ritenuti approvabili con prescrizioni i seguenti progetti:

- a) l'intervento su terreni in area B+I, (il progetto prevede lo scavo e asportazione dei riporti misti a scarti presenti nell'area);
- b) gli interventi di rimozione delle vasche interrato dalla Montedison nell'Area L;
- c) l'intervento sui terreni ed acque di falda con tecnologia MPE (*multiphase extraction* - che consiste nel mettere i pozzi sotto vuoto, cercando di recuperare l'acqua, il prodotto, l'aria e i gas interstiziali), per la rimozione dei contaminanti organici dai terreni insaturi e dalle acque della falda fino al limite tecnologico della tecnica utilizzata.
- d) il progetto di bonifica dell'Area R2 (prevede lo scavo e l'asportazione dei riporti misti a scarti presenti nell'area).

Si è in attesa, tuttavia, della presentazione della validazione delle indagini di caratterizzazione. L'Area è stata successivamente acquistata da Syndial.

In relazione ai sopra citati progetti sono stati notificati i seguenti decreti direttoriali relativi a Versalis SpA:

1. intervento sui terreni ed acque di falda con tecnologia MPE. Decreto Direttoriale Prot. 4993/TRI/DI/B del 13 maggio 2014 notificato agli interessati in data 5 agosto 2014 con nota Prot. 21248/TRI/VII del 9 agosto 2014;
2. interventi di rimozione vasche interrato Montedison Area L. Decreto Direttoriale Prot. 4995/TRI/DI/B del 13 maggio 2014 notificato agli interessati con nota Prot. 21364/TRI/VII del 4 agosto 2014;
3. intervento su terreni e acque di falda Area Fabbricato ex sala celle. Decreto Direttoriale Prot. 5211/TRI/DI/B dell'11/8/14, notificato in data 5 agosto 2014 agli interessati (Edison e Syndial) l'11/8/14 con nota prot. 21883/TRI/VII;
4. intervento su terreni in area B+I. Decreto Direttoriale Prot. 5256/TRI/DI/B del 23 settembre 2014 notificato agli interessati il 29 settembre 2014 con nota Prot. 25164/TRI/VII del 25 settembre 2014.

Quali interventi di messa in sicurezza d'emergenza per le aree sopra indicate, è attiva una barriera idraulica per l'emungimento, costituita da 114 pozzi, e il successivo trattamento delle acque di falda contaminate; sono presenti inoltre 158 piezometri, finalizzati al monitoraggio delle acque di falda; e viene effettuato il recupero di prodotto surnatante presente nell'area di stabilimento in 39 pozzi interni.

Osservazioni di carattere generale

Syndial e Versalis operano, quali società del gruppo ENI, nello stabilimento petrolchimico di Mantova.

In particolare Syndial, nata nel 2003 da Enichem ereditandone le attività non più economicamente sostenibili e le aree con problemi ambientali, è la società di ENI dedicata e costituita esclusivamente al risanamento ambientale.

Oggi Syndial è il centro di competenza Eni nel campo del risanamento ambientale e offre un servizio integrato che include tutte le fasi di un intervento di bonifica fino

all'individuazione di soluzioni sostenibili di recupero e valorizzazione delle aree post-intervento.

Inquadramento dell'area

Le Aree di proprietà Syndial (ex-Enichem) sono:

- Area D: Adiacente biologico;
- Area R: Area Darsena-Collina;
- Area S1: Area Darsena;
- Area W: Vasca di Colmata fanghi mercuriosi;
- Area Y: Zona Valliva.

Da poco la Syndial spa ha acquistato dalla Versalis spa l'area adiacente l'area collina denominata "area Collina R2".

Iter del procedimento di bonifica

Area Collina R1

L'area comprende, a Nord, una porzione sub-pianeggiante degradante verso Sud-Est con quote comprese tra 19,5 m s.l.m. e 21,5 m s.l.m. e ha un'estensione di circa 5,4 ettari.

L'area era utilizzata per l'accumulo di residui di lavorazione del petrolchimico, a partire dai primi anni '60 fino alla fine degli anni '70.

Le stime effettuate dalla società Syndial hanno consentito di individuare le seguenti volumetrie di rifiuti industriali e materiali contaminati presenti nell'area Collina: 197.172 metri cubi complessivi di materiali contaminati, di cui 178.215 metri cubi di materiali, da destinare a smaltimento/trattamento/recupero in impianti esterni.

Attualmente, è attiva una barriera idraulica per l'emungimento e il successivo trattamento delle acque di falda contaminata, con palancole infisse fino a 10 metri di profondità.

L'area Collina è costituita da 5 sub-aree denominate R1a, R1b, R1c (area Cratere), R1d e R1e.

Per l'area Collina, comprensiva delle cinque sub-aree anzidette, la Syndial ha presentato il Progetto di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili *in situ*, i cui lavori sono stati autorizzati in via provvisoria per motivazioni d'urgenza, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 giugno 2011.

L'Arpa e la provincia di Mantova, in risposta alle note del Ministero dell'ambiente del 4 aprile 2013 e del 5 settembre 2013, hanno comunicato che, in data 14 marzo 2013, la Syndial aveva avviato il cantiere per l'esecuzione di attività propedeutiche alla rimozione dei rifiuti.

La Conferenza di servizi decisoria del 5 settembre 2013 ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto di Bonifica integrativo per i suoli e la falda sottostanti l'Area Collina", a completamento della bonifica dell'Area Collina e a integrazione del Progetto di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili nel sito sopra citato.

Allo stato, il decreto di approvazione di tale progetto di bonifica è in fase di istruttoria.

Dalla relazione dell'ENI in data 18 giugno 2015 (doc. 607/6) risulta che il progetto esecutivo dell'area Collina (in realtà, trattasi di depressione riempita con circa 10 metri di rifiuti) è suddiviso nelle seguenti fasi principali:

- 1) conterminazione del sito (9.000 tonnellate);
- 2) realizzazione nuovo impianto TAF (Trattamento Acque di Falda);
- 3) scavo e rimozione del rifiuto (circa 250.000 metri cubi);
- 4) reinterro progressivo e ripristino delle aree scavate.

E' stato predisposto, in sostituzione di quello precedente, un palancoato della profondità di 25 metri, con la duplice funzione di confinare idraulicamente l'area e di garantire la stabilità del fronte scavo.

Alla data della relazione dell'Eni, risultavano completate le seguenti attività:

- 1) la caratterizzazione dei rifiuti/ terreni contaminati;
- 2) le indagini geotecniche integrative;
- 3) il test pilota in Area R1c, denominata Cratere;
- 4) la realizzazione del palancoato perimetrale (ad oggi: 160 m di tracciato);
- 5) l'estrazione vecchio palancoato MISE e l'allestimento piste di servizio.

Il completamento della conterminazione è previsto entro il primo trimestre del 2016, mentre l'avvio delle attività di scavo dei rifiuti è previsto nel primo quadrimestre del 2016. Si prevede che la conclusione della bonifica possa avvenire entro il 2021 e il ripristino luoghi entro il 2022.

Per l'area Cratere (R1c), la Syndial, considerate le specificità della stessa, ha ritenuto necessario realizzare una prova pilota a scala reale, allo scopo di verificare le modalità tecnico-operative più adeguate per la rimozione rifiuti.

In tal modo sono state confermate la validità della tecnica di rimozione mediante mezzo meccanico, la maggiore produttività con cassoni rispetto ai fusti e la necessità di operare in tensostruttura.

I dati sopra esposti e il progetto di bonifica del sito nel suo complesso sono stati illustrati, nel corso dell'audizione del 18 giugno 2015, dal direttore dell'ambiente della Syndial spa, Francesco Misuraca, il quale ha riferito:

- 1) che le opere di palancoatura erano in corso, come peraltro ha potuto constatare la delegazione della Commissione nel sopralluogo eseguito il 17 giugno 2015;
- 2) che, all'interno del sito, era stato installato un impianto di trattamento dell'acqua di falda, in esercizio dal 2003;
- 3) che il "progetto Collina" prevedeva una spesa di 85 milioni di euro, a carico di Syndial.

Area Valliva (aree omogenee Y, W, D) e Darsena (area omogenea S1)

La suddetta area ricade nel perimetro di un SIC, sito di interesse comunitario, e comprende le zone denominate D (estensione 7,5 ettari), W (estensione 9,75 ettari), Y (estensione 58 ettari), e S1 (estensione 3,7 ettari). Inoltre, nell'area omogenea W è presente una vasca di colmata dei fanghi mercuriali provenienti dal dragaggio, rispettivamente, del canale Sisma e del fiume Mincio.

Nell'area sono presenti piezometri per il monitoraggio delle acque di falda, monitorate nelle campagne di monitoraggio effettuate per il SIN di Mantova, mentre non sono attivi interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

Per l'area Valliva (aree omogenee Y, W, D) e Darsena (area omogenea S1), a seguito delle prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 5 settembre 2013 e ribadite dal Ministero dell'ambiente con nota prot. 4514/TRI/DI in data 11 febbraio 2014, la Syndial - nel contestare sia la sussistenza dei presupposti per implementare le attività di messa in sicurezza e di prevenzione per la falda, sia la sussistenza dei presupposti per effettuare le attività di messa in sicurezza permanente nelle aree W e S1 - ha trasmesso:

1. l'ordinanza prot. 6335 del 17 giugno 1974 del comune di Mantova, che autorizzava lo stoccaggio;
2. la licenza a costruire rilasciata dal sindaco di Mantova in data 10 febbraio 1975;
3. la denuncia di discarica esaurita da parte della società Montedison in data 19 settembre 1980, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 94 del 7 giugno 1980.

La Syndial ha precisato che l'area W ha una estensione di circa 110.000 metri quadri ed è una ex vasca di colmata dei sedimenti dragati dall'alveo del Mincio contenenti mercurio; è stata denunciata come discarica esaurita dalla società Montedison il 19 settembre 1980, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale sopra citata.

Con nota del 30 aprile 2015, la Syndial spa ha trasmesso lo studio di ricostruzione storica e normativa della zona W nell'area Valliva e di due studi specifici per la marcatura dell'origine della contaminazione da mercurio e per il *fingerprint* isotopico del mercurio dell'area Valliva, che hanno confermato ulteriormente la tesi sostenuta da Syndial: 1) di improprio coinvolgimento della zona W in area Valliva nel contesto della procedura di infrazione; 2) dell'estraneità di Syndial da ogni responsabilità circa la contaminazione dell'intera Area Valliva.

Una conferma dell'estraneità di Syndial dalle responsabilità riguardo la contaminazione dell'area Valliva è contenuta in una ordinanza della provincia di Mantova (prot. PD/1354), emessa il 28 maggio 2015, in cui si individua nella società Edison il responsabile della contaminazione da mercurio e altri contaminanti dell'area del Basso Mincio, area adiacente e circostante la stessa area Valliva.

Il 2 ottobre 2015 si è tenuta una riunione tecnica nell'ambito delle procedure di bonifica relative al SIN, convocata dal Ministero dell'ambiente con nota prot. 14586/STA del 23 settembre 2015, allo scopo di esaminare la problematica relativa all'area Valliva, con particolare riferimento all'area W.

Sulla base dell'esame tecnico effettuato sui documenti presentati dalla Syndial SpA e in considerazione di quanto dichiarato dal Parco del Mincio in relazione alla rinaturalizzazione dell'area W che risulta essere ricompresa in area SIC e ZPS, le Amministrazioni e gli Enti presenti alla riunione tecnica del 2 ottobre 2015 hanno concordato sulla necessità di avviare quanto prima interventi di messa in sicurezza/bonifica dell'area Valliva, con un cronoprogramma di dettaglio che individui le priorità di intervento.

La Syndial, pertanto, si è impegnata tra l'altro:

- a trasmettere entro la fine del mese di ottobre 2015 un cronoprogramma di dettaglio sulle attività da eseguire sull'area Valliva iniziando dall'area W;
- a trasmettere uno studio di fattibilità degli interventi da eseguire sull'area W entro 60 giorni dalla data della riunione del 2 ottobre 2015.

Area Collina R2

Syndial ha acquistato dalla Versalis l'Area Collina R2.

L'area, di circa 2,33 ettari, è costituita da quattro vasche interrate e sono presenti rifiuti misti a scarti, ma non sono attivi interventi di messa in sicurezza d'emergenza. La conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 ha ritenuto approvabile con prescrizioni il Progetto di bonifica area R2 (progetto, che prevede lo scavo e l'asportazione dei riporti misti a scarti presenti nell'area).

Syndial ha a suo tempo presentato il progetto di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili *in situ* i cui lavori sono stati autorizzati in via provvisoria per motivazioni d'urgenza con decreto del Ministro dell'ambiente del 14 giugno 2011.

Il Ministero dell'ambiente a richiesta della Commissione, relativamente a questa situazione ha precisato:

“per quel che riguarda lo stato di avanzamento delle attività si precisa che ARPA e provincia di Mantova, in risposta alle note del MATTM del 4/4/2013 e del 5/09/2013, hanno comunicato a fine settembre che in data 14 marzo 2013 Syndial ha avviato il cantiere per l'esecuzione di attività propedeutiche alla rimozione dei rifiuti.

La Conferenza di servizi decisoria del 05/09/2013 ha ritenuto approvabile con prescrizioni il progetto di bonifica integrativo per i suoli e la falda sottostanti l'Area Collina, a completamento della bonifica dell'area Collina e ad integrazione del progetto di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili *in situ* sopra citato.

Il decreto di approvazione di tale progetto di bonifica è in fase di perfezionamento.

A dicembre 2015 è stato emanato l'atto dirigenziale della provincia di Mantova PD n. 2552 del 17/12/2015 recante pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata alla Depuracque srl per il progetto dell'area Collina presentato da Syndial.”¹⁷

6.4 Risarcimento del danno ambientale

Il Ministero dell'ambiente ha promosso due azioni in sede civile per il danno ambientale connesso agli scarichi illeciti accertati nel canale Sisma presso lo stabilimento chimico Montedipe di Mantova, anche considerati gli esiti del procedimento penale avviato in epoca risalente presso la pretura di Mantova a carico dei responsabili della società (sentenza pretore di Mantova n. 126/91; sentenza Corte di appello di Brescia n. 211/93; sentenza Corte di Cassazione n. 2244/94).

Va altresì ricordato che con sentenza n. 1142 del 14 ottobre 2014, depositata in data 12 gennaio 2015¹⁸, il tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ha poi ritenuto i vertici della Montedison e delle società collegate, negli anni '70 e '80, nonché i direttori dello stabilimento di Mantova della Montedison dello stesso periodo responsabili del reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale) in danno di undici lavoratori dello stabilimento di Mantova, deceduti a causa delle gravi malattie contratte sui luoghi di lavoro, e li ha condannati, ciascuno, a pene varie di reclusione, in relazione ai reati loro rispettivamente contestati nei periodi indicati, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in solido con il responsabile civile Edison SpA, con provvisoriamente immediatamente esecutive, di diverso importo.

¹⁷ Doc. n. 977/1

¹⁸ Doc. 533/2

Il tribunale ha mandato assolti alcuni imputati in relazione a taluni omicidi per non aver commesso il fatto, ritenendo gli eventi riconducibili alle loro condotte e ha pronunciato sentenza di assoluzione dal reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 codice penale), perché il fatto non costituisce reato, mancando la prova dell'elemento psicologico.

Avverso la sentenza del tribunale hanno proposto appello tutte le parti e il processo d'appello viene celebrato presso la Corte d'appello di Brescia.

A chiusura del contenzioso civile sopra citato sono state sottoscritte due transazioni: una tra il Ministero dell'ambiente ed Edison SpA (già Montecatini SpA); l'altra tra il Ministero dell'Ambiente e Syndial SpA Attività Diversificate (in forma abbreviata "Syndial") (già Enichem Polimeri srl, quindi Enichem SpA).

Il Ministero, su richiesta della Commissione, ha così descritto la situazione delle relative transazioni:

"a chiusura del contenzioso civile sono state sottoscritte due transazioni: una in data 19/10/2005, tra il Ministero dell'ambiente ed Edison s.p.a. (già Montecatini s.p.a.); l'altra in data 04/7/2012, tra il Ministero dell'ambiente e Syndial s.p.a. Attività Diversificate (in forma abbreviata "Syndial") (già Enichem Polimeri srl, quindi Enichem s.p.a.).

Oggetto della prima transazione è stata la tacitazione di ogni pretesa di risarcimento del danno ambientale derivato, direttamente o indirettamente, dallo scarico di reflui dallo stabilimento chimico sito in Mantova, loc. Frassine, nel corpo idrico costituito dal canale ex Sisma per tutto il periodo dall'inizio dell'attività dell'impianto fino alla data del 2 giugno 1989.

A seguito della transazione stipulata nel 2005 è rimasto pendente il giudizio civile nei confronti di Syndial SpA per l'inquinamento arrecato dagli scarichi effettuati successivamente al 2 giugno 1989. Nello specifico, sulla base della documentazione prodotta in corso di causa, la Società era chiamata a rispondere per il periodo 2 giugno 1989/9 agosto 1989, data in cui il comune di Mantova, verificata la regolarità degli scarichi, ha rilasciato una nuova autorizzazione. La transazione del 2012 ha avuto, quindi, per oggetto la tacitazione di ogni pretesa di risarcimento del danno ambientale derivato direttamente o indirettamente solo dai fatti indicati nella citazione del Ministero dell'ambiente contro la E.C.P. Enichem Polimeri srl e la Montecatini s.p.a. e nei successivi atti di causa e, quindi, dallo scarico di reflui dallo stabilimento chimico sito in Mantova, loc. Frassine, nel corpo idrico costituito dal canale ex Sisma.

Gli atti transattivi, pertanto, riguardano solo i danni conseguenti a fatti illeciti, penalmente sanzionati, di violazione delle norme sugli scarichi effettuati fino al 1989, mentre restano fuori dagli accordi transattivi tutti i danni ambientali causati da altri comportamenti, dolosi o colposi, attribuibili ad altri ovvero ai medesimi soggetti. In particolare per espressa previsione, vengono confermati gli obblighi di bonifica."¹⁹

6.5 Le aree pubbliche

Il Piano di caratterizzazione delle aree lacustri del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico è stato approvato dalla Conferenza di servizi decisoria del 27 luglio 2007.

¹⁹ Doc. n. 977/1

E' stata già eseguita la caratterizzazione delle aree lacustri presenti nel SIN e sono stati presentati i risultati della caratterizzazione. La presa d'atto di tali risultati è avvenuta nella conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011.

In data 31 maggio 2007, è stato sottoscritto a Mantova l'accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico". Il citato accordo di programma prevede principalmente interventi di messa in sicurezza della falda dell'intero SIN, interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree lacustri e studi epidemiologici.

In data 27 marzo 2013 è stato sottoscritto l'atto sostitutivo dell'accordo di programma sul SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico" del 31 maggio 2007.

I soggetti firmatari dell'accordo di programma sono il Ministero, la regione Lombardia, la provincia di Mantova, i comuni di Mantova, Virgilio e San Giorgio di Mantova nonché il Parco del Mincio.

Tale accordo costituisce il riferimento programmatico-finanziario finalizzato all'attuazione degli interventi indicati nel medesimo atto che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione coordinata e integrata dei diversi soggetti coinvolti.

6.6 Gli esiti degli accertamenti svolti da ARPA Mantova

La Commissione ha sollecitato l'ARPA Lombardia - Dipartimenti di Brescia e Mantova, a fornire dati sul SIN Laghi di Mantova e polo chimico rilevati nell'ambito della campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee del 2015.

La risposta pervenuta il 22 gennaio 2016 non è esauriente, ed evidenzia gli effetti negativi di un contesto non collaborativo e per certi aspetti conflittuale che caratterizza - come si è già sopra evidenziato - la situazione di quel sito.

In sostanza, nonostante la campagna si sia svolta a partire dal giugno 2015, nonostante le ripetute richieste di questa Commissione, l'ARPA non è stata in grado di fornire dati analitici e utili a una valutazione aggiornata della situazione ambientale del sito.

Va tuttavia rilevato che sin dal 7 luglio 2015 la stessa ARPA aveva segnalato al Ministero dell'Ambiente, con una nota, pure qui trasmessa il 22 gennaio 2016, le criticità riscontrate²⁰ con particolare riguardo ai ritardi delle aziende, al cattivo stato di manutenzione dei piezometri, alla ripartizione degli oneri economici.

Non sono note risposte provenienti dal Ministero dell'Ambiente.

L'ARPA competente riferisce quanto segue:

²⁰ Doc. 978/2, nota ARPA Lombardia avente ad oggetto: "SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico. Campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee 2015. Criticità riscontrate da ARPA"

SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico - Stato di avanzamento delle attività di valutazione e commento dei risultati della Campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee 2015.

La Campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee 2015, finalizzata a verificare l'eventuale fuoriuscita dal Polo Chimico di sostanze contaminanti e l'evolversi della contaminazione in corrispondenza delle zone critiche del SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico", è stata effettuata nel mese di giugno 2015 dalle Società interne al SIN con il coordinamento ed il controllo di ARPA.

Su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare questa Agenzia ha relazionato in merito alle problematiche riscontrate durante lo svolgimento del monitoraggio (rif. nota ARPA prot. n. 2015.0096046 del 07/07/2015 che si allega).

Si fa presente che alcune Società hanno ritenuto di non partecipare al monitoraggio delle acque sotterranee, ed in particolare:

- Ex Azienda Agricola le Betulle;
- ENI (ex P.V. IP 2096);
- Punto vendita CLAIPA di Via Brennero.

Industria Colori Freddi San Giorgio

Anche la Società Industria Colori Freddi S.Giorgio non si è resa disponibile, come negli ultimi monitoraggi, a procedere con il controllo dei piezometri all'interno della sua proprietà. Tuttavia, tenuto conto che il colorificio è stato individuato come sorgente di contaminazione in falda di composti alifatici clorurati cancerogeni, il Comune di Mantova ha deciso di sostituirsi alla Società ed ha incaricato la Società TEA di effettuare lo spurgo ed il campionamento dei piezometri e del pozzo di messa in sicurezza, procedendo allo smaltimento come rifiuti liquidi delle acque di spurgo; tutte le analisi chimiche dei campioni prelevati sono state effettuate da ARPA, tuttavia la Società Colori Freddi S.Giorgio ha preso in carico alcune aliquote dei campioni prelevati. Con nota ARPA prot. n. 7352 del 20/01/2016 si è chiesto alla Ditta di trasmettere i risultati degli eventuali campioni analizzati dalla ditta.

Versalis

La società Versalis con nota del 04/08/2015 ha comunicato che *"per ragioni strettamente dovute a prestazioni non conformi agli standard normativi del laboratorio esterno incaricato ad eseguire le analisi chimiche si è avuta l'invalidazione dei campioni prelevati"* nell'ambito della campagna coordinata 2015.

La ditta ha quindi comunicato che avrebbe proceduto con nuovi campionamenti che sono stati effettuati nel mese di agosto 2015 in contraddittorio con ARPA. Le analisi chimiche di questi nuovi campioni tuttavia non sono ancora stati trasmessi dalla Società Versalis.

Si ritiene opportuno evidenziare che per effettuare le elaborazioni cartografiche che permettono ad ARPA di commentare i risultati delle campagne coordinate di monitoraggio valutando l'efficacia degli sbarramenti idraulici e l'evoluzione nel tempo della contaminazione in falda, è necessario che le Ditte trasmettano i risultati su supporto informatico in formato editabile (file MDB o XLS) come peraltro richiesto dalla Conferenza dei servizi del 17/03/2014; Versalis, a differenza di altre aziende, non fornisce i dati in formato editabile ma solo in formato PDF non editabile di sola lettura ed i valori delle analisi devono essere copiati manualmente all'interno del database con conseguente ritardo.

Inoltre tenuto conto che Versalis ha installato alcune postazioni che misurano in continuo il livello di falda e da alcuni anni effettua giornalmente le misure di livello dei corsi d'acqua intorno allo stabilimento, alla richiesta di ARPA di trasmettere tali misure in formato editabile ed utilizzabile, la Società versalis con nota prot. DIR 258/2015 ha risposto che *"non ritiene necessario inviare i dati richiesti"*.

Pertanto, con nota prot. n. 138817 del 06/10/2015, ARPA ha fatto presente che la mancanza di dati in formato editabile non consente all'Ente di controllo di effettuare proprie elaborazioni e valutazioni sull'efficacia delle attività di messa in sicurezza della falda e fa supporre che le elaborazioni effettuate dalla ditta non siano oggettive ma interpretazioni soggettive.

Nella tabella che segue si riporta la situazione al 22/01/2015 in merito alla documentazione trasmessa dalle varie ditte:

	Partecipazione alla campagna	Trasmissione delle misure di	Trasmissione delle analisi	Data trasmissione	Trasmissione dei Rapporti
	acque 2015	livello e di surnatante.XLS	chimiche	dati Ditta	di Prova originali
BELLELI ENERGY CPE	SI	SI	SI	22/07/2015	NO
SOGEFI S.p.A	SI	SI	SI	31/07/2015	SI
TEA S.p.A	SI	SI	SI	04/09/2015	SI
TRAFILERIA BRENNERO S.r.l.	SI	SI	SI	11/09/2015	SI
FRATELLI POSIO	SI	SI	SI	11/09/2015	SI
VERSALIS S.p.A	SI	SI (in PDF non editabile)	NO	-	NO
ENIPOWER MANTOVA S.p.A	SI	SI	SI	30/09/2015	NO
SOL S.p.A	SI	SI	SI	30/09/2015	SI
SYNDIAL S.p.A	SI	SI	SI	02/10/2015	NO
EX RAFFINERIA IES	SI	SI	SI	08/10/2015	SI
PROVINCIA DI MANTOVA	SI	SI	SI	18/12/2015	NO
Ex Azienda Agricola le Betulle	NO				
ENI (ex P.V. IP 2096)	NO				
P.V. CLAIPA di Via Brennero	NO				
COLORI FREDDI SAN GIORGIO*	NO				

* I campioni sono stati effettuati ugualmente da ARPA e Comune di Mantova.

Si fa presente che i risultati ARPA delle analisi chimiche dei campioni analizzati in contraddittorio con le Ditte sono già disponibili e verranno utilizzati per la validazione e il commento dei risultati ottenuti dai laboratori privati incaricati dalle Ditte. Si ritiene che la relazione ARPA potrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla ricezione dei dati della Società Versalis.

7. Ferrara, il Polo chimico

7.1 Inquadramento generale

L'attuale Polo chimico di Ferrara, denominato Stabilimento Multisocietario Petrolchimico, è situato nella porzione settentrionale del territorio comunale, in destra idrografica del fiume Po ed occupa, nel suo complesso un'area, di oltre 250 ettari, in una zona ottimale per la logistica del trasporto sia su gomma che su rotaie e per la vicinanza al fiume Po.

L'attività produttiva dello stabilimento ha inizio nel 1941 con l'avviamento di un impianto di gomma sintetica SBR da parte delle Società Anonima Italiana Gomma Sintetica (SAIGS). Nel 1950 lo stabilimento viene acquisito dalla Montecatini che vi realizza il primo polo petrolchimico italiano. La zona industriale raggiunge la sua massima espansione arrivando ad impiegare oltre 7 mila addetti alla fine anni '60. Nel 1954 Giulio Natta giunge alla scoperta del Polipropilene isotattico, a coronamento degli studi sui catalizzatori di polimerizzazione dell'etilene che gli valsero nel 1963 il Premio Nobel insieme al tedesco Karl Ziegler.

La concentrazione di attività connesse all'industria chimica ha determinato, nel tempo, fenomeni di contaminazione delle matrici terreno e acque sotterranee. I principali contaminanti riscontrati sono alcuni metalli (specie nei terreni), idrocarburi organici aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non, alifatici alogenati cancerogeni e ftalati.

Dal punto di vista idrogeologico l'area è caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale, discontinua e assente in alcune zone, che si attesta tra 3 e 10 metri dal piano campagna connotata da una bassa mobilità e da una falda confinata, di spessori più importanti, che si sviluppa tra i 15 e i 35 metri di profondità con una direzione di flusso da ovest-sud-ovest a est-nord-est, anche in funzione dell'influenza dei pozzi di emungimento, attivi dal 2000, della bonifica dell'area ex Solvay posta a est dello stabilimento.

Le società insediate nello Stabilimento Multisocietario sono:

- Syndial SpA
- Basell Poliolefine Italia srl,
- Centro Energia Ferrara SpA
- So.F.Ter. SpA (ex P-Group)
- ITI Polymers srl
- Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl
- Società Enipower Ferrara srl
- Polymia srl (ex Nylco)
- Versalis SpA,
- Consorzio Integrated Facility Management (I.F.M.)
- Yara Italia SpA

Esterna ma attigua al Petrolchimico, sul lato est, si trova l'area della Società Italiana del Cloro srl (ex Solvay).

In seguito all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999, e conseguentemente alla necessità di attivare le procedure per la bonifica dei siti contaminati, il comune e la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, il Ministero dello sviluppo economico e

le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, hanno sottoscritto un accordo di programma finalizzato alla riqualificazione dell'intero Polo chimico. Con la firma nel 2001 di tale accordo, successivamente rinnovato ed esteso nel 2008 e tuttora in corso di validità, si sono gettate le basi per la riconversione del Petrolchimico a Polo industriale e tecnologico.

Obiettivi fondamentali dell'Accordo sono:

- creare le condizioni ottimali di coesistenza fra tutela ambientale e lo sviluppo del settore chimico
- bonificare anche per evitare di consumare altro territorio
- promuovere l'attrazione di nuove imprese
- ottimizzare le infrastrutture e i servizi
- potenziare la logistica e le modalità di trasporto: gomma ferro e acqua.

Parallelamente le Società coinsediate si sono coordinate costituendo un consorzio, la IFM Ferrara S.c.p.a., operativo dal 1° febbraio 2002, la cui attività principale consiste nella gestione di servizi e infrastrutture per le aziende dello Stabilimento Multisocietario. IFM non è direttamente coinvolta nei procedimenti di bonifica dei terreni e falda superficiale ma è stata incaricata dalle altre società, attraverso un mandato risalente al febbraio 2011, di coordinare le attività previste dal progetto operativo di bonifica della falda confinata.

7.2 Le principali fasi dei procedimenti di bonifica

Nel 2001, in seguito all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999, le aziende hanno attivato la procedura per la bonifica dei siti contaminati con la presentazione del piano della caratterizzazione, le cui indagini sono terminate a fine 2003. Per questo ogni società è intervenuta autonomamente per la parte concernente i terreni e la falda più superficiale, mentre la prima falda confinata è stata gestita in maniera condivisa. Nelle aree che avevano riscontrato livelli d'inquinamento elevati, si sono attivate le necessarie misure di messa in sicurezza di emergenza.

Conseguentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla conseguente rimodulazione degli obiettivi di bonifica delle diverse procedure in corso, nel 2009 è stato approvato il progetto operativo di bonifica della falda confinata.

In seguito all'esecuzione del primo modulo di bonifica si è resa necessaria una modifica dell'intervento che è stata approvata ad aprile 2015 e che inizierà nei primi mesi del 2016 con una durata stimata di quasi venti anni.

Inoltre, dal 2012/2013, le aziende, singolarmente, hanno eseguito diverse indagini integrative predisponendo l'analisi di rischio sito specifica per le matrici terreno e falda superficiale e portato, in alcuni casi, alla conclusione il procedimento con l'approvazione di un piano di monitoraggio e controllo post bonifica delle aree interessate.

Per meglio gestire le attività amministrative procedurali e il monitoraggio ambientale del Petrolchimico, nel tempo, si sono condivisi alcuni protocolli tecnici d'intesa tra le aziende coinsediate, il comune e la provincia di Ferrara e gli enti di controllo.

L'intervento di messa in sicurezza e bonifica ha visto attivarsi le aziende presenti nel sito che si sono coordinate costituendo un consorzio (IFM Ferrara SCpA, società consortile cui partecipano i soggetti insediati nel Petrolchimico di Ferrara) e ha comportato un intervento costante degli enti pubblici e delle agenzie ambientali.

La definizione del modello concettuale ha portato all'individuazione di un inquinamento dei terreni e delle acque sotterranee con una variabilità orizzontale e verticale molto spiccata, tale da comportare un intervento differenziato in funzione della matrice interessata.

Ogni società è intervenuta autonomamente per la parte concernente i terreni e la falda più superficiale, mentre la prima falda confinata (più sotterranea) è stata gestita in maniera condivisa.

Le principali fasi procedurali si possono schematizzare come di seguito indicato:

1999 - 2001 - Le società del Polo chimico hanno avviato l'iter procedurale che ha portato alla caratterizzazione del proprio sito ai sensi dell'articolo 9 decreto ministeriale n. 471 del 1999.

2001 - 2004 - Si è svolta la caratterizzazione ex decreto ministeriale n. 471 del 1999 che ha comportato l'esecuzione di oltre 900 sondaggi stratigrafici, la posa in opera di 270 piezometri superficiali e di 100 piezometri in corrispondenza della falda profonda.

2004 - 2006 - Il comune ha approvato diversi progetti preliminari di bonifica delle società coinsediate ed il progetto definitivo di bonifica della società Solvay Chimica Italia (ora Società Italiana del Cloro S.r.l.).

2006 - 2008 - L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha determinato le richieste di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ma ha anche indotto rallentamenti dei procedimenti per l'incertezza interpretativa della normativa regionale che obbligava le società a proseguire le attività secondo quanto richiesto dalla normativa previgente (decreto ministeriale n. 471 del 1999).

Nel periodo compreso tra il novembre 2004 e l'aprile 2008 si sono svolte 4 campagne di monitoraggio della falda superficiale e 6 campagne di monitoraggio della falda profonda.

Tra il 2008 e il 2015 l'iter di bonifica, sulla base di un accordo tra le società e gli Enti è proseguito distinto per matrici: matrici superficiali che comprendono sia i terreni sia la falda superficiale e matrice falda confinata.

In particolare, per le matrici superficiali (terreni e falda superficiale), nel corso del 2011 è stato completato lo studio che ha portato alla definizione di un modello concettuale idrogeologico unico al fine di facilitare un approccio unitario nell'elaborazione delle analisi di rischio per le diverse aree dello stabilimento. La Conferenza dei servizi nel 2012 ha valutato positivamente lo studio richiedendo integrazioni/prescrizioni. È stato attivato un protocollo approvato con delibera di Giunta comunale nel 2014, che indica le indagini integrative da effettuarsi per una corretta elaborazione dell'analisi di rischio, i dati sito specifici da determinare, la gestione degli interventi edilizi, la gestione delle terre e rocce da scavo, ed i piani di monitoraggio *post operam*. Per la matrice falda confinata, il progetto operativo di bonifica, presentato congiuntamente dalle società coinsediate, è stato approvato nel 2009. Negli anni successivi sono state eseguite prove pilota per testare l'efficacia delle tecnologie scelte e nel 2014, sulla base dei risultati raggiunti, il progetto è stato aggiornato con l'integrazione di un sistema di P&T (*pump and treat*).

7.3 Stato delle attività

Alla metà del 2015 la situazione risultava la seguente:

- caratterizzazione ambientale integrativa propedeutica alla ADR, Syndial SpA e Polymia Srl
- approvate le analisi di rischio e relativi piani di monitoraggio per i siti delle società Versalis SpA, Yara Italia SpA, Basell Poliolefine Ferrara Srl e Gruppo Sapio SpA con restituzione agli usi delle aree.
- progetto operativo di bonifica falda confinata: avvio delle attività sull'intero stabilimento societario previsto a gennaio 2016.
- bonifica in corso della falda superficiale della centrale turbogas, società Enipower Ferrara SpA.
- bonifica cumulo antropico Versalis SpA, bonifica falda confinata e matrici superficiali società Italiana del Cloro.
- demolizione ex inceneritore Syndial SpA
- MISE in corso per aree delimitate della Syndial SpA

Con maggiore dettaglio si riporta di seguito lo stato dei procedimenti di bonifica suddivisi, in base ai protocolli attivati, in procedimenti relativi alle matrici superficiali e procedimenti relativi alla falda confinata.

7.3.1 Procedimenti di bonifica relativi alle matrici superficiali (falda freatica e terreno)

Ai sensi del protocollo approvato nel 2014, i procedimenti di bonifica attinenti le matrici superficiali, terreni e acque di impregnazione (falda superficiale), dovranno essere portati avanti e conclusi dalle singole società insediate nello stabilimento con riferimento alle aree di proprietà.

Sono state tuttavia individuate regole e criteri condivisi relativamente ad alcuni aspetti sito specifici, che riguardano, essenzialmente:

- il modello concettuale idrogeologico dello stabilimento;
- le indagini integrative per l'adeguamento dei procedimenti avviati in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999 a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152 del 2006;
- i criteri di scelta di dati sito specifici, delimitazione delle sorgenti, identificazione dei POC, nella conduzione dell'analisi di rischio sito specifica (AdR);
- i criteri di realizzazione di nuove opere all'interno dello stabilimento multisocietario in rapporto allo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica.

Le aree, approvata l'analisi di rischio ed in assenza di rischio sanitario, vengono restituite agli usi legittimi a fronte di un preciso piano di monitoraggio che preveda il controllo completo su tutti i piezometri esistenti.

In particolare sulle aree oggetto di MISE, sulle aree sorgente di contaminazione e sui relativi punti di conformità (POC) si dovrà eseguire un monitoraggio trimestrale, mentre ogni 9 mesi, si dovrà eseguire un monitoraggio completo su tutti i piezometri di sito non inclusi nel precedente.

Verranno inoltre eseguiti monitoraggi dei vapori interstiziali (SGS) in tutti i punti attrezzati e sarà anche campionata l'aria ambiente indoor negli edifici limitrofi alle sorgenti.

Il piano di monitoraggio avrà una durata di 5 anni e al termine del quinquennio si valuterà come proseguire con i monitoraggi.

Nella tabella che segue è riportata, per ogni società una sintesi dei procedimenti di bonifica attivati.

Procedimenti di bonifica delle matrici superficiali per singola società coinsediata

Società	Procedimenti di bonifica delle matrici superficiali
Syndial spa	<p>2005-2006 approvati 10 progetti preliminari di bonifica per le aree in cui era stata suddivisa l'intera proprietà - rimaneva esclusa l'area "Forno inceneritore" per integrazioni richieste in sede di CdS.</p> <p>2006 - presentazione da parte di Syndial della Comunicazione per rimodulazione interventi ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006</p> <p>Sospensione attività di valutazione per incoerenze tra normativa regionale e nazionale</p> <p>2012 - richiesta di presentazione documentazione adeguata alla normativa vigente (indagini integrative, parametri sito specifici per A.d.R e definizione criteri per l'A.d.R. sanitaria aggiuntivi)</p> <p>2013 - trasmissione documentazione richiesta ed approvazione in sede di CdS</p> <p>2014 - sulla base dei risultati delle prime indagini è stato presentato un documento di integrazione approvato dalla CdS</p> <p>2015 - indagini integrative in corso.</p> <p><u>Zone oggetto di messa in sicurezza:</u></p> <p>discarica denominata "Zona Torce" - messa in sicurezza nel 1996 - intervento di manutenzione 2011-2012 per ripristinare impermeabilizzazione superficiale e tenuta laterale - aggiornamento piano di monitoraggio post mortem trasmesso nel 2014</p> <p>discarica denominata "ex Monteco" messa in sicurezza nel 1991, approvato progetto di messa in sicurezza permanente nel 2006. Su richiesta dalla CdF predisposizione piano indagini integrative propedeutiche all'elaborazione del progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente. Nel 2015 avvio indagini integrative.</p> <p>area denominata "Nord -est - PZPEC023" contaminata da 1-2 dicloroetano, dal 2003 in corso emungimento delle acque delle falda poste a 9-11 m e a 15-45m da pc. tramite P&T costituito da 3 pozzi. Tra il 2006-2014 estratte complessivamente circa 10 tonnellate di contaminante. Nel marzo 2015 Syndial ha trasmesso un documento nel quale propone di realizzare un test pilota e di laboratorio per sperimentare una tecnologia di bonifica propedeutica alla presentazione del progetto operativo di bonifica.</p> <p>area MIPRE denominata "Ovest" è caratterizzata dalla messa in emungimento di n.5 piezometri intercettanti l'orizzonte saturo superficiale, contaminata prevalentemente da Idrocarburi e BTEXS.</p> <p>l'area di MIPRE denominata "Nord Ovest" è caratterizzata da un sistema di P&T su due piezometri, e da un allineamento di <i>wellpoint</i> per una lunghezza di 20 m, che riguardano l'orizzonte saturo superficiale. La contaminazione è data prevalentemente da Idrocarburi e BTEXS.</p> <p>nell'area di MIPRE denominata "TPEZ1" è attivo un sistema di trattamento <i>pump&stock</i>, con emungimento da 6 punti intercettanti l'orizzonte saturo, stoccaggio e smaltimento dei reflui presso impianto autorizzato. La contaminazione è costituita prevalentemente da BTEX ed alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni.</p> <p><u>Zone bonificate</u></p> <p>zone 8-Sottoarea 1 e Zona 9-Sottoarea 1, il procedimento di bonifica per le matrici superficiali concluso nel 2007 - la provincia di Ferrara ha emesso due atti di certificazione ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del decreto ministeriale n. 471 del 1999 c Entrambe le zone sono state acquisite successivamente dalla società Estelux Srl la quale a sua volta ha avviato un nuovo procedimento di bonifica per una piccola area della Zona 8-Sottoarea 1, dovuta al ritrovamento di aste fognarie contaminate da rame. Il procedimento di bonifica si è poi concluso con atto della Provincia nel dicembre 2011.</p> <p>area Ambiente (TAS "trattamento acque di stabilimento"), con certificazione della provincia</p>

	<p>del settembre 2006. area limitrofa al petrolchimico denominata "Lotto 27", posta a nord, ora zona di nuovi insediamenti produttivi e di un area di Sipro, certificata dalla provincia nel febbraio 2006.</p>
Basell Poliolfine Italia s.r.l	<p>2004- approvato dalla giunta comunale il progetto preliminare di bonifica del sito per le matrici superficiali. 2005- 2006 effettuati i test pilota propedeutici alla realizzazione del progetto definitivo di bonifica 2006 la soc. Basell ha presentato domanda di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sospensione attività di valutazione per incoerenze tra normativa regionale e nazionale 2012 richiesta alla soc. Basell la presentazione di un documento contenente la le indagini integrative di campo per la determinazione dei parametri sito specifici necessari all'A.d.R. non contemplati da norme e standard del passato, e la definizione di eventuali criteri per l'A.d.R. sanitari 2012 trasmissione di un documento con l'adeguamento dell'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale al decreto legislativo n. 152 del 2006 e approvazione in CdS 2013 - 2014 esecuzione attività di caratterizzazione integrative 2014 la soc. Basell ha presentato il documento di analisi di rischio, comprensivo del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - approvata con prescrizioni l'AdR e restituzione agli usi legittimi delle aree di proprietà conformi alle CSC e CSR. Le aree non conformi alle CSR verranno mantenute in regime di MISO (Messa in sicurezza Operativa) con monitoraggi dei Soil Gas per il controllo del rischio di esposizione inalazione vapori.</p>
Yara Spa Italia	<p>2005 approvato dalla giunta comunale il Progetto Preliminare di Bonifica del sito per le matrici superficiali. 2006 la soc. Yara ha presentato domanda di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152 del 2006, sospensione attività valutazione per incoerenze tra normativa regionale e nazionale 2012 richiesta alla soc. Yara la presentazione di un documento contenente la le indagini integrative di campo per la determinazione dei parametri sito specifici necessari all'A.d.R. non contemplati da norme e standard del passato, e la definizione di eventuali criteri per l'A.d.R. sanitari 2013 trasmissione di un documento con l'adeguamento dell'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale al decreto legislativo n. 152 del 2006 - approvazione in CdS ed esecuzione delle attività di caratterizzazione integrative 2014 presentazione e approvazione del documento di analisi di rischio e restituzione agli usi legittimi di tutte le aree di proprietà conformi alle CSR, 2015 approvazione piano di monitoraggio con prescrizioni</p>
Versalis Spa	<p>2006 - approvato progetto preliminare di bonifica del sito per le matrici superficiali 2007 approvato il progetto preliminare per un'area denominata "ex area rampe ferrocisterne". 2009 presentato il "Documento programmatico per l'adeguamento dell'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale 2010 presentato e approvato dalla CdF il documento "Indagini integrative propedeutiche all'analisi di rischio 2012 presentato il documento contenente i risultati delle indagini integrative eseguite e l'analisi di rischio sito specifica - richieste integrazioni al documento presentato 2013 approvata L'analisi di rischio con prescrizioni.</p> <p>Tutto il sito è stato suddiviso in aree catastali per le quali la CdS ha determinato le seguenti decisioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificazione e restituzione agli usi legittimi di 19 aree in quanto non contaminate (concentrazioni <CSC), • certificazione e restituzione agli usi legittimi di 4 aree (concentrazioni <CSR), • bonifica e/o l'esecuzione di monitoraggi e controlli nelle restanti 6 aree di sito senza la restituzione agli usi legittimi. • richiesta di un piano di monitoraggio per la falda superficiale per una durata iniziale di 5 anni. <p>2013 presentato il piano di monitoraggio e approvato nel 2014. Attualmente sono in corso i monitoraggi di durata quinquennale previsti.</p> <p>In un'area di proprietà di Versalis è stato rilevato un cumulo antropico, costituito da rifiuti. La società ha presentato nel corso del 2011 e 2012 il documento di caratterizzazione del cumulo</p>

	<p>ed il Progetto Operativo di Bonifica.</p> <p>2012 approvato il progetto di bonifica. L'intervento prevede lo smaltimento di circa 15.000 mc di materiali</p> <p>2014 trasmessa la relazione di collaudo finale dell'area del cumulo antropico e certificazione di conclusione della bonifica.</p> <p>2014 trasmissione del documento avente ad oggetto "Valutazione del rischio relativa al Campo SM - approvazione con prescrizioni relative al monitoraggio di acqua sotterranea e vapori interstiziali per una durata di cinque anni.</p>
Sapio produzioni idrogeno	<p>Area pressoché priva di contaminazione, la società Crion (ora Sapio) successivamente alla caratterizzazione avvenuta nel corso del 2002-2003 non ha ritenuto necessaria la stesura di un progetto di bonifica, ma ha richiesto direttamente la conclusione del procedimento di bonifica.</p> <p>2009 la ditta ha trasmesso un documento avente per oggetto "Adeguamento dell'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale (in quanto erano disponibili solo i dati di 1 piezometro non adeguati a caratterizzare)</p> <p>2010 il documento è stato approvato con la richiesta di nuovi sondaggi e piezometri (tot.3). Le attività di caratterizzazione</p> <p>2010-2013 si sono svolte le attività integrative. La situazione ambientale emersa evidenzia una conformità per i terreni alla destinazione d'uso e la sola presenza di metalli nelle acque di falda oltre i limiti di legge (Fe, Mn, Al, As),</p> <p>2014 la CdS confermava la possibilità di concludere il procedimento di bonifica del sito attraverso la presentazione di un analisi di rischio ed il relativo piano di monitoraggio.</p> <p>2015 approvato il piano di monitoraggio con la restituzione agli usi legittimi di tutte le aree di proprietà conformi alle CSR.</p> <p>Monitoraggi acque sotterranee di durata quinquennale in corso.</p>
Centro energia Ferrara	<p>Considerando l'assenza di contaminazione per le matrici superficiali il sito è stato certificato con atto della provincia nel febbraio 2006.</p>
Enipower Ferrara spa	<p>L'area in cui è sorta la centrale di cogenerazione a ciclo combinato da 800 MW, denominata "Turbogas" è oggetto di un procedimento di bonifica dal 2002.</p> <p>2004 approvato il Progetto Definitivo di bonifica dei terreni e bonifica con misure di sicurezza della falda superficiale, elaborato ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999.</p> <p>2005 ultimate le attività di bonifica con i conferimenti a discarica dei terreni contaminati.</p> <p>Prosegue la bonifica delle acque di falda superficiale con stesura di SAL bimestrali, tramite impiego di n. 5 trincee drenanti, un pozzo di emungimento, e monitoraggi della acque sotterranee</p>
Polymia srl	<p>2001 la soc. P.Group S.r.l ha avviato l'iter di bonifica, con la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee.</p> <p>2004 il sito è passato di proprietà alla soc. Nylco che ha portato avanti le attività di</p>
	<p>• 2011-2015, procedura di collaudo e certificazione di avvenuta bonifica.</p>
	<p>terreni e la sporadica presenza di metalli nelle acque di falda superficiale.</p> <p>2011 alla soc. Nylco è subentrata la soc. Polymia S.r.l, che in ottemperanza a quanto definito nel protocollo per la gestione dei procedimenti di bonifica nello stabilimento,</p> <p>2015 consegnato il "Documento programmatico, adeguamento all'iter di bonifica dei suoli e della falda superficiale". Il documento è oggetto di valutazione della conferenza dei servizi.</p>
Società italiana del cloro spa (Solvay Chimica Italia spa)	<p>1999 - 2015 A seguito della fermata degli impianti di produzione PVC, avvenute alla fine del 1998, Solvay ha realizzato una fase di caratterizzazione ambientale che ha messo in evidenza una serie di contaminazioni nel suolo e nelle falde acquifere sottostanti il sito di Ferrara.</p> <p>Gli interventi realizzati sono di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1999 e con successive modifiche e adeguamenti, sono stati posti in essere sistemi di confinamento idraulico della falda acquifera superficiale (attraverso un sistema di well-point) e della falda acquifera confinata (attraverso pozzi barriera); • 2000 - rimozione di terreno contaminato da mercurio metallico (circa 9.000 mc) nella zona centrale del sito (Zona 2 attualmente occupata da SOFTER Tecnopolimeri); • 2003 - installazione impianto di strippaggio e filtrazione su carbone attivo (impianto ZUBLIN) delle acque di confinamento emunte, che garantisce lo scarico delle stesse con concentrazioni di solventi organo-alogenati inferiori a 10ppb(10ug/L); • 2005/2006 - Progetto definitivo realizzato attraverso il confinamento laterale e superficiale preceduto da interventi di demolizione preliminare di alcuni edifici e di modifica alle reti interrante interessate dal progetto. • 2006 e 2007 - eseguite le prove pilota propedeutiche al progetto definitivo di Fase 2 tramite la realizzazione di un nuovo pozzo W1 profondo 40 m. • 2008 - Progetto definitivo di Fase 2 perforazione dei pozzi di estrazione multifase
	<p>• 2011-2015, procedura di collaudo e certificazione di avvenuta bonifica.</p>

7.3.2 Procedimenti di bonifica relativi alla falda confinata

Nel dicembre 2004 la Giunta comunale approvava il progetto preliminare di bonifica della falda confinata dello stabilimento multisocietario, del dicembre 2003. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 era stata presentata richiesta per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica. Nell'ottobre 2006 le società presentava no il documento di analisi di rischio sulla falda confinata ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nel novembre 2008 veniva presentato agli enti il progetto operativo di bonifica comprensivo di analisi di rischio. Il progetto è stato valutato ed approvato con richieste di integrazioni nel 2009. La Giunta ha approvato il progetto nel 2009 con l'inserimento di oltre 30 prescrizioni.

La bonifica prevede come obiettivo il rispetto delle concentrazioni soglia di rischio per i contaminanti ricercati nella falda confinata che sono state determinate attraverso l'analisi di rischio sito specifica secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

La contaminazione nella falda confinata è risultata essere presente in particolare nella zona centrale del petrolchimico e riferibile a sostanze organiche come solventi clorurati (cloruro di vinile) e secondariamente a composti aromatici (benzene) e idrocarburi totali (espressi come n-Esano). Le tecniche previste sono quelle di emungimento e *bioremediaton*.

L'esecuzione di un primo modulo pilota di iniezione di composti a lento rilascio di ossigeno (ORC) della durata di 12 mesi con realizzazione di una barriera di bioremediation, necessario per poter meglio dimensionare le restanti barriere che verranno realizzate successivamente, non ha portato ai risultati previsti da progetto.

Si è quindi proceduto a variare la tecnologia e le modalità di immissione in falda degli agenti ossidanti, per favorire l'azione biodegradante dei batteri autoctoni presenti naturalmente, implementando in tal modo un secondo modulo pilota. Le prove pilota sono proseguite fino al settembre 2014.

A gennaio 2015 è stato presentato dalle società coinsediate il documento "Aggiornamento del progetto operativo di bonifica della falda confinata ex decreto legislativo n. 152 del 2006". Il suddetto aggiornamento stilato sulla base dei risultati ottenuti dal campo prove pilota e sui monitoraggi periodici su tutti i piezometri profondi (86) per una verifica dello stato di contaminazione del sito, ha comportato le seguenti modifiche:

- aggiornamento dell'AdR, contemplando una maggior superficie interessata dalla contaminazione lungo la direzione del *plume*;
- riduzione delle barriere di iniezione ORC da 4 ad 1 aumentando al contempo il numero di punti di iniezione per barriera (riduzione dell'interasse tra i punti);
- integrazione di un sistema di P&T su 8 punti lungo il piume, con un emungimento previsto di circa 17 mc/h.
- variazione della durata della bonifica (stimata per un massimo di 18 anni), e dei punti di monitoraggio.

La conferenza dei servizi ha richiesto integrazioni e fornito prescrizioni al POB; le società coinsediate hanno trasmesso le rispettive integrazioni in data 13 marzo 2015: la successiva conferenza dei servizi svoltasi il 1° aprile 2015, ha valutato positivamente l'aggiornamento del POB nel suo complesso.

Il responsabile area Italia nord-est Syndial nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015 ha riferito delle attività in corso nei seguenti termini: "a Ferrara per quanto riguarda la bonifica delle acque noi abbiamo un impianto di trattamento delle acque di falda, che lavora in un'area che si chiama PEC 23 e tratta l'acqua della falda freatica e della falda intermedia, mentre quella della falda profonda viene gestita dal consorzio IFM. Questo è un impianto che lavora 100.000 metri cubi d'acqua all'anno. Da quando è in esercizio, ha trattato 900.000 metri cubi d'acqua. Ovviamente è un impianto con autorizzazione AIA. Non rileviamo alcuna criticità al riguardo. Inoltre, d'accordo con gli enti, è stata autorizzata [il 1° aprile 2015] una variante a questo impianto. Aggiungeremo una sezione di pretrattamento, che consentirà a questo impianto di trattare anche l'acqua della falda confinata, in quanto è in corso un progetto di implementazione di variante alla falda confinata. Porteremo questo impianto a trattare anche quest'acqua a 18 metri cubi all'ora, mentre oggi lavora a 12 metri cubi all'ora. Questa della PEC 23 è un'area in cui stiamo attuando anche tecniche di *bioremediation*. Si tratta di trattamenti *in situ*, in questo caso agendo su reazioni di riduzione dei contaminanti, favorendo la coltivazione e la crescita di batteri naturali che sono in sito e che lavorano in condizioni anaerobiche

[...] A Ferrara abbiamo anche un laboratorio, che per noi è un centro d'eccellenza ambientale. È tra i primi laboratori in Italia che si sono specializzati nelle analisi di suoli contaminati da diossine. Per noi è un po' un fiore all'occhiello. Ci lavorano 22 persone di Syndial.

[...] Per quanto riguarda gli aspetti economici, in termini ambientali a Ferrara finora abbiamo speso 29 milioni di euro. Ovviamente abbiamo dei *running cost* per la gestione degli impianti del presidio, che ammontano a 1,7 milioni di euro all'anno. Nel prossimo quadriennio (2015-2018 incluso) prevediamo di spendere ulteriori 18 milioni, che comprendono anche interventi di *decommissioning*. Abbiamo già avviato interventi di *decommissioning*, demolendo il forno inceneritore".

7.4 Il ruolo di IFM Ferrara S.c.p.a.

La IFM Ferrara è una società consortile costituita nel 2001-2002 dalle società insediate nello stabilimento multisocietario al fine di gestire i servizi. Per consentire la gestione di tali attività al consorzio è stato concesso il diritto di superficie, mentre la proprietà, e la responsabilità della bonifica, restano in capo a ciascuna delle aziende consorziate.

La possibilità di interfacciarsi efficacemente con l'esterno grazie all'esistenza di un soggetto unico consortile ha comportato la redazione di piani di emergenza e lo svolgimento di esercitazioni con il coinvolgimento della popolazione; sono previsti dunque un PEE (piano di evacuazione esterna) e l'attivazione di COM (Centro operativo misto) e COC (Centro operativo comunale); sempre il consorzio è dotato di un corpo interno di vigili del fuoco, di trentadue unità, qualificate dal possesso di titoli professionali e formativi specifici.

Le società coinsediate hanno gestito autonomamente l'iter di bonifica delle rispettive matrici terreni e falda superficiale mentre il progetto di bonifica della falda confinata è stato gestito sin dall'inizio in maniera congiunta mediante lo strumento del consorzio.

Nella prima fase è stato conferito un mandato con rappresentanza a Basell per espletare tutte le attività richieste e necessarie per la presentazione del progetto definitivo di bonifica della falda confinata.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, le società hanno deciso di avvalersi della possibilità di rimodulare gli obiettivi di bonifica, hanno sviluppato l'analisi di rischio e definito il progetto operativo di bonifica, presentato agli enti di riferimento nel novembre 2008, e approvato con le delibere di giunta del 14 luglio 2009 e 7 luglio 2010. Con l'approvazione del POB è terminato il mandato di Basell.

Nell'ambito del proprio mandato, IFM ha completato il primo modulo del progetto operativo, che si proponeva l'obiettivo di verificare le ipotesi alla base del POB stesso e concluso sostanzialmente ad aprile 2014; a fronte dei risultati del primo modulo e di nuove evidenze analitiche nel frattempo rilevate, ha coordinato il gruppo di lavoro di Stabilimento che ha elaborato l'aggiornamento del progetto operativo già approvato.

Le società insediate nel Petrolchimico di Ferrara, hanno presentato a firma congiunta il documento "Aggiornamento del progetto operativo di bonifica della falda confinata ex decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i." nel gennaio 2015.

La conferenza di servizi indetta dal comune di Ferrara il 16 febbraio 2015 ha richiesto integrazioni e l'assolvimento di alcune prescrizioni. La nota integrativa richiesta è stata trasmessa agli enti competenti nel marzo 2015, ed è stata valutata positivamente dalla conferenza di servizi che ha approvato l'aggiornamento del POB ed ha prescritto l'avvio delle operazioni entro nove mesi dall'approvazione formale del progetto.

IFM definirà l'ingegneria di dettaglio del POB, predisporrà una lista di potenziali fornitori qualificati, la specifica generale e il capitolato speciale per la gara di appalto, valuterà le offerte, assegnerà l'incarico di esecuzione delle attività previste dal POB, allo scopo di iniziare la bonifica all'inizio del 2016, obiettivo da ritenersi concretamente realizzabile.

Tutti i passaggi sopra elencati dovranno essere condivisi tra le società insediate nello stabilimento multisocietario, poiché le regole di mandato a IFM prevedono che le decisioni debbano essere prese dalle società coinvolte nel procedimento di bonifica e firmatarie del POB.

7.5 L'insediamento Solvay - Società Italiana del Cloro

A margine del sito come sopra descritto, confinante a est, oltre il corso del canale Boicelli, si trova l'insediamento industriale di Società Italiana del Cloro, al cento per cento di proprietà della Solvay.

L'amministratore delegato della Società Italiana del Cloro srl nell'audizione del 12 maggio 2015 ha così descritto la situazione societaria: "[è] in previsione [...] una joint venture che ci sarà a livello europeo nel settore del cloro-soda fra la società Solvay e la società INEOS, le quali metteranno insieme le loro attività nel settore con una *joint venture* che dovrebbe partire entro la fine di quest'anno. Questa avrà durata triennale, poi tutte le quote verranno cedute da Solvay alla società INEOS. In Europa tutta la parte clorovinilici passerà a INEOS.

In questo momento comunque noi siamo Solvay al cento per cento e agiamo per conto della Solvay. La Società Italiana del Cloro ha tre sedi, una qui a Ferrara, una a Tavazzano in provincia di Lodi, che una a Rosignano, in provincia di Livorno. Quella di Rosignano è la più importante dal punto di vista produttivo. Per quanto riguarda la parte bonifica, nel 1998 si chiuse l'attività di polimerizzazione che era in essere sul sito di Ferrara, allora anch'io lavoravo qui allo stabilimento di Ferrara, si cominciò un'operazione di bonifica per

utilizzare comunque il sito come piccolo polo industriale per continuare comunque a tener viva l'occupazione".

La collocazione dell'insediamento Società Italiana del Cloro è rilevante perché la falda confinata si muove in direzione di esso; dunque le attività di bonifica a suo tempo avviate da Solvay e ora gestite da Società Italiana del Cloro, rilevano per il bilancio ambientale complessivo.

Le attività di bonifica sono iniziate vigente la disciplina del decreto ministeriale n. 471 del 1999 con un intervento di escavazione e smaltimento di terreni contaminati da mercurio, un contaminante derivante dalle vecchie attività di produzione del cloro con cloro soda e celle elettrolitiche; in parallelo era stato predisposto un piano di caratterizzazione e l'esecuzione dell'attività di indagine in contraddittorio con ARPA.

Queste attività hanno portato a individuare altri tre nuclei significativi di contaminazione, essenzialmente riferibile a composti organoalogenati, idrocarburi clorurati, più alcuni piccoli *hotspot* di minore importanza. Questi tre nuclei di contaminazione nei terreni insieme con la presenza di contaminazione nelle acque sotterranee sono stati oggetto dei progetti di bonifica.

E' stato presentato un progetto preliminare di bonifica nel dicembre del 2002, poi approvato nel 2004, che ha previsto un intervento di bonifica per fasi. Il progetto preliminare di bonifica è stato seguito da un progetto definitivo di fase 1 già realizzato, che ha previsto la messa in sicurezza dei tre nuclei di contaminazione attraverso una cinturazione perimetrale e un *capping* superficiale per impedire la ulteriore migrazione dei contaminanti.

Questo primo intervento ha prodotto significativi miglioramenti e rapidamente le concentrazioni contaminanti nelle acque sia delle falda superficiale che della falda profonda sono calate in maniera significativa.

A seguito della realizzazione di questi presidi, è stato predisposto e approvato il progetto definitivo di fase 2, che prevede invece la bonifica *in situ* di questi tre nuclei contaminati da composti organoalogenati. La parte *in situ* prevede l'estrazione simultanea di liquidi contaminati, quindi acque contaminate, oppure prodotti in fase libera, quindi in fase oleosa, e poi vapori di contaminanti organici volatili. Nel caso del prodotto in fase libera, questo viene separato e smaltito in quanto tale, le acque contaminate invece vengono trattate in un impianto che prevede strippaggio e filtrazione su carbone attivo. I vapori vengono trattati anch'essi su dei filtri a carbone attivo, quindi ciò che viene «smaltito» in verità viene rigenerato e sono essenzialmente i carboni attivi che filtrano i fluidi, dunque acque e gas estratti.

Questi tre nuclei denominati A, B e C sono stati equipaggiati con sistemi di bonifica che rimuovono le acque e il gas contaminati presenti nel sottosuolo: l'attività è iniziata nel 2009 con i nuclei A e C; il nucleo A è tuttora in corso di bonifica, il nucleo C è già stato collaudato e certificato, quindi è stato completamente bonificato, ed è in corso la bonifica del nucleo B, della quale si prevede il completamento entro la fine del 2016

Nel contempo sono proseguite le attività di emungimento e trattamento delle acque sotterranee con un impianto di trattamento che è stato installato nel 2003 ed è tuttora in funzione, che consente l'abbattimento delle concentrazioni di solventi clorurati, al di sotto dei limiti previsti dalla normativa, e conseguente riutilizzo di queste acque in ambito produttivo.

La procedura di pompaggio ha una duplice finalità, nel senso che una parte complessivamente valutabile in 40-50 metri cubi ora è legata agli interventi di bonifica, la

maggior parte viene emunta dalla falda profonda, che è molto più produttiva, una parte minore dalla falda superficiale. Ci sono anche altri emungimenti da altri pozzi che non rientrano nell'attività di bonifica e che sono esclusivamente a servizio dell'attività industriale.

Fino ad ora sono stati spesi circa 16 milioni di euro, e attualmente vi è un costo di circa 700.000 euro all'anno per la fase di *pump and treat*, cioè di estrazione dell'acqua e sostituzione carboni.

Secondo i rappresentanti dell'azienda la tempistica fino adesso è stata rispettata, e, come è stato detto in sede di audizione "può esserci stato un ritardo di sei mesi o un anno su alcune attività, ma nell'ambito di un progetto che aveva una durata di 15-20 anni ci sta tranquillamente".

A questo proposito hanno aggiunto: "ad oggi, in base ai modelli matematici prevediamo che la fase di *pump and treat* possa durare fino al 2020-2021, ma nessuno può dirlo con precisione. Orientativamente ci siamo impegnati fino al 2020-2021, tenendo conto di una spesa che può variare, a seconda delle cose che stiamo facendo, da mezzo milione a un milione all'anno, quindi la spesa totale si può configurare ad oggi attorno ai 20-22 milioni, di cui 16 già spesi e il resto da spendersi nel periodo successivo.

Sul tema della falda il pompaggio in corrispondenza del sito Solvay evidentemente ha un effetto anche sul petrolchimico e lo ha avuto ancor di più in passato, perché in passato Solvay aveva degli emungimenti molto ragguardevoli, nell'ordine addirittura di centinaia di metri cubi ora.

Come è stato precisato in audizione "questo determina un'area di richiamo molto ampia, che portava verso il sito Solvay anche dei contaminanti verosimilmente generati all'esterno. È un tema ancora attuale, perché ci siamo resi conto e abbiamo evidenziato agli enti nel corso di questi anni come in zone di confine del sito si rilevino concentrazioni di alcuni solventi più alte rispetto a quelle all'interno del sito, quindi la cosa sembrava provenire dall'esterno, tanto che a partire dal 2008 sono stati realizzati dei piezometri di confine da una parte e dall'altra del canale Boicelli proprio per verificarlo. Si è quindi acclarato che esiste un pennacchio di contaminazione che in corrispondenza della zona sud-ovest del sito dal petrolchimico entra all'interno del sito Solvay. Purtroppo non è facile interrompere questo perché, a differenza dei terreni per i quali è agevole tracciare una linea di confine, per le acque sotterranee non lo è, in quanto si spostano e portano i loro contaminanti quando vengono trascinate da una parte all'altra. L'intervento che stiamo realizzando è comunque necessario anche per i contaminanti generati all'interno del sito, quindi è indispensabile, ma è importante individuare gli apporti esterni per definire gli obiettivi di bonifica rispetto ai nostri contributi e non a quelli esterni.

In passato il comune di Ferrara aveva sollecitato l'elaborazione di un modello idrogeologico comune tra Solvay e Petrolchimico; pur non avendo raggiunto questa conclusione, la gestione delle acque sotterranee in questo momento risulta adeguata; gli interventi di bonifica sono stati verificati utilmente in contraddittorio con ARPA con successiva certificazione.

Come la Commissione ha potuto rilevare, la presenza di una realtà industriale attiva induce i soggetti ineditati nel sito ma anche all'esterno di esso, come nel caso di Solvay - Società italiana del Cloro a perseguire obiettivi di bonifica, mantenendo relazioni positive con gli enti pubblici e le autorità incaricate dei controlli.

7.6 Le attività di controllo e il ruolo degli enti pubblici

L'ARPA Emilia-Romagna è intervenuta in tutte le fasi della procedura di bonifica, con sopralluoghi e prelievi di campioni, per validare i risultati raccolti dalle aziende durante le indagini e gli interventi eseguiti.

Nella fase di caratterizzazione dell'intero Petrolchimico per la matrice terreno sono stati eseguiti circa 850 sondaggi con il prelievo di più di 3.000 campioni di terreno per la determinazione di circa 180.000 parametri, mentre per le acque sotterranee sono stati realizzati poco più di 100 piezometri profondi (prima falda confinata) e un centinaio di punti superficiali, con più di 3.000 determinazioni analitiche.

L'ARPA ha eseguito in contraddittorio con le aziende un numero di campioni che rappresenta dal 10 al 20 per cento dei campioni eseguiti in totale.

Nella fase di caratterizzazione, a fronte dei sondaggi e più campionamenti effettuati dalle aziende, ARPA ne ha eseguiti 480, analizzati nei laboratori, principalmente di Ferrara e in parte di Ravenna; altri 200 circa sono stati eseguiti nella fase di monitoraggio delle acque e un altro centinaio per gli approfondimenti delle analisi di rischio.

Inoltre, tra il 2004 e il 2013, l'ARPA ha partecipato a tredici fasi di monitoraggio che hanno coinvolto la quasi totalità dei piezometri (interni ed esterni al sito) legati alla falda più profonda e un paio di campagne di controllo sui pozzi rappresentativi della falda più prossima alla superficie.

Per le matrici terreno e acque sotterranee superficiali, l'evolversi delle procedure e l'esigenza di predisporre analisi di rischio-sito specifica, ha portato negli ultimi anni a diversi approfondimenti di caratterizzazione su buona parte del Petrolchimico con ulteriori indagini e contro-campionamenti da parte di ARPA (circa 100 campioni di acque sotterranee e 20 campioni di terreno).

In alcune aree dove la procedura è terminata ma è rimasto un monitoraggio post-bonifica (ad esempio per il sito della Versalis SpA), ARPA sta conducendo campagne periodiche di controllo e contro-campionamento dei piezometri riguardanti la falda più superficiale con una durata prevista di circa cinque anni.

L'ASL di Ferrara ha a sua volta valutato in sede di conferenze dei servizi gli aspetti ambientali che avrebbero potuto creare problemi per la salute sia pubblica, sia dei lavoratori, esposti nelle attività di bonifica ovvero impiegati nelle attività industriali.

Sin dall'inizio delle operazioni di caratterizzazione, è stata posta attenzione sullo studio delle falde (in particolare quella profonda) per eventuali interconnessioni con le falde golenali del fiume Po utilizzate per la potabilizzazione al servizio del territorio ferrarese.

L'ASL ha valutato congiuntamente le diverse analisi di rischio per cui, in assenza di rischio sanitario, si sono restituiti i lotti di proprietà delle singole società che presentavano una situazione ambientale compatibile con gli usi previsti, accelerando e favorendo la programmazione di nuovi investimenti industriali.

Laddove ciò non si è rivelato possibile è stato richiesto al comune il cambio di destinazione delle aree non idonee agli usi fino ad allora destinate, con prescrizioni di piani di monitoraggio e controllo e di conseguente aggiornamento dello strumento urbanistico.

Il comune di Ferrara - dotato organizzativamente di un servizio ambiente - ufficio bonifiche - è l'autorità competente sia per i procedimenti di bonifica avviati ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999, sia per quelli soggetti al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ha seguito tutti i procedimenti di bonifica e promosso i protocolli operativi attivati per il controllo delle matrici superficiali (falda freatica e terreno) e profonde (falda confinata/artesiana).

Il sindaco di Ferrara (e attuale presidente della provincia), nel corso della sua audizione, ha espresso una valutazione chiara dei fattori positivi dell'esperienza del Petrolchimico: "l'esperienza ci ha insegnato che un elemento di criticità iniziale, che è diventato una leva fondamentale nelle dinamiche di accelerazione e di efficacia dell'avvio della bonifica, è stata la capacità di avere un centro unico tecnico di coordinamento delle attività che hanno interessato diverse società. Il problema iniziale era che si tratta di sette/otto grandi *company*, anche multinazionali, che hanno interessi divergenti, tempi differenti e programmazioni degli interventi diversificate. Pertanto, le problematiche consistevano nel far collimare i programmi di investimento sulle bonifiche di società multinazionali che avevano programmi che non collimavano.

L'aspetto importante [...] è stato quello di avere un unico centro, con un protocollo di intervento tecnico comune, in maniera tale che le società si potessero raccordare con i loro tempi, ma in qualche misura anche con una tempistica predeterminata e quindi non con tempi infiniti e indefiniti, ma con tempistiche che consentissero a ciascuna di agganciare il proprio vagone finanziario di investimento e di intervento di carattere tecnico a un treno che avesse la stessa dinamica tecnica e, quindi, un protocollo tecnico condiviso fra tutte le società del sito. Ovviamente c'erano società che avevano in programma degli investimenti e che premevano per avere la disponibilità delle aree e società che, invece, erano in piena dismissione e non avevano alcun interesse. Il problema era come legarle insieme, proprio perché le dinamiche di soluzione dei problemi ambientali dentro il sito non sono dinamiche rispettose dei tempi di investimento, ma sono, invece, esigenze che prevedono una fortissima correlazione.

Fortunatamente, anche il fatto di non essere sito di interesse nazionale ha contribuito in qualche misura a mantenere radicato localmente un assetto di governo. Nonostante il succedersi delle amministrazioni, la continuità di carattere tecnico-amministrativo e la collaborazione fra tutti gli enti - ARPA, ASL, il comune e la provincia, per citare i principali - hanno consentito di svolgere un'azione efficace".

Sollecitato da specifiche domande ha ulteriormente chiarito questa posizione, ribadendola con una comparazione tra situazioni ed esigenze diverse: la scelta dei SIN rappresentava un'aspettativa di finanziamento consistente per operazioni di carattere straordinario; per il sito ferrarese hanno prevalso le competenze tecniche integrate, del comune e della provincia con i propri uffici specificamente organizzati per la materia ambientale, dell'ARPA e dell'ASL.

Come il sindaco di Ferrara ha detto "le singole fasi hanno visto attorno allo stesso tavolo per settimane tecnici delle diverse parti volti a risolvere i problemi. Ci sono stati degli *step* per cui, di fronte ai risultati, per esempio, delle analisi dell'avvio a bonifica e della falda confinata, che peraltro nel sito nostro, per le analisi geologiche svolte, non è una falda corrente, ma è una falda piuttosto statica, che corrisponde sostanzialmente al perimetro del sito - credo che non sia così ovunque - quando si è rilevata la non perfetta rispondenza dei risultati alle attese, abbiamo modificato l'intervento. Questo è successo con una serie di incontri e di analisi in contraddittorio che hanno visto tutti gli attori attorno al tavolo in tempi piuttosto rapidi. Immagino che mettere sette società multinazionali attorno allo stesso tavolo a livello ministeriale avrebbe comportato una serie di complicazioni, se non altro. Se non c'è una necessità di ordine finanziario straordinario per la quale l'intervento

nazionale risulti ineludibile, io credo che la gestione, avendo le competenze tecniche, può essere fatta a livello locale. Questo, però, può avvenire in un comune che ha delle spalle abbastanza robuste, mentre non può avvenire in un comune di 5.000 o 10.000 abitanti, che non ha un ufficio strutturato con competenze da mettere in campo. Soprattutto una forte sinergia fra i diversi attori, tra cui l'ASL, i due enti locali - provincia e comune, con competenze che nel tempo si sono alternate - e l'ARPA regionale, ha consentito, secondo me, una gestione positiva di questa criticità".

Altro elemento di cornice rivelatosi positivo è che l'accordo di programma iniziale (2001-2008), rinnovato poi nel 2008 e ora in fase di ulteriore rinnovo, ha consentito il coinvolgimento ministeriale: questo ha reso tutti responsabili anche a livello nazionale, come brand, come società, del buon esito dell'operazione, che non ricadeva sulle spalle di singoli direttori di stabilimento locale, ma costituiva un impegno delle società.

Il fatto che ad oggi diverse aree siano state restituite e che altre siano a disposizione per nuovi investimenti viene visto dall'amministrazione locale come riprova dell'efficacia del percorso seguito e, in un momento economico difficile, come elemento di difesa del sito produttivo e dell'occupazione.

L'assessore all'ambiente della regione Emilia Romagna ha a sua volta rimarcato il valore della scelta regionale di decentramento, in materia di bonifiche, ai territori, prima ai comuni e poi alle province citando quali esempi positivi gli accordi territoriali sui due Petrolchimici di Ferrara e Ravenna.

Una criticità segnalata da ARPA consiste nella disomogeneità dei tempi di attuazione delle procedure, legata alle dimensioni molto diverse delle aziende rispetto al sito inquinato, ai costi di intervento e ai livelli di inquinamento.

La procura della Repubblica di Ferrara riferisce di tre procedimenti penali d'interesse per la Commissione, che non mutano il delineato quadro di soddisfacente gestione delle attività nel sito:

procedimento penale, in corso, nei confronti della società Yara Italia SpA relativo alla violazione delle prescrizioni di legge in tema di allocazione dei rifiuti all'interno dell'impianto; procedimento penale del 2007 - concluso con oblazione da parte degli indagati - nei confronti di rappresentanti di Polimeri Europa SpA, Basell Poliolefine Italia srl e Yara Italia SpA in cui si è contestato l'indebito utilizzo delle "torce di emergenza" per lo smaltimento in atmosfera; procedimento - archiviato nel 2005 - nei confronti degli amministratori della Solvay Chimica Italia SpA: le indagini relative alla messa in sicurezza del sito Solvay, che avrebbe aggravato la contaminazione della falda acquifera sottostante lo stabilimento, non hanno potuto accertare responsabilità penali per la difficoltà di attribuire compiutamente l'entità dell'aggravamento dell'inquinamento cagionato dagli indagati rispetto al grave inquinamento preesistente, come si è stabilito a seguito di indagine tecnica effettuata con incidente probatorio.

Come si è visto a Ferrara il Petrolchimico (stabilimento multisocietario) è l'area industriale per eccellenza, dove la concentrazione nel tempo di attività connesse alla chimica ha portato a un inquinamento delle matrici terreno e acque sotterranee.

Gli interventi di messa in sicurezza e bonifica hanno visto attivarsi le aziende presenti nel sito che si sono coordinate costituendo un consorzio (IFM Ferrara SCpA, società consortile cui partecipano i soggetti insediati nel Petrolchimico di Ferrara) e ha comportato un intervento costante degli enti pubblici e delle agenzie ambientali.

I principali inquinanti riscontrati sono alcuni metalli (specie nei terreni), idrocarburi, organici aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non, alifatici alogenati cancerogeni e ftalati.

L'arsenico, e probabilmente anche ferro e manganese, sono endemici del territorio ferrarese e sono in corso ancora degli studi dell'ARPA per valutare i livelli di fondo delle concentrazioni e capire se si sia effettivamente di fronte a un inquinamento.

La caratterizzazione ha mostrato una contaminazione dei terreni in pochi punti e per superfici di ridotte dimensioni. In molti casi è difficile trovare correlazioni tra gli inquinamenti hot spot del sottosuolo e quello delle acque sotterranee.

La falda superficiale, assente in alcune zone, si attesta tra 3 e 10 metri dal piano campagna ed è connotata da una bassa mobilità.

La falda confinata, invece, ha spessori più importanti rispetto a quella freatica e si sviluppa tra i 15 e i 35 metri di profondità con una direzione di flusso da ovest-sud-ovest a est-nord-est, anche in funzione dell'influenza dei pozzi di emungimento della bonifica dell'area ex Solvay posta a est dello stabilimento.

Le attività di bonifica delle diverse matrici sono tuttora in corso mentre quelle già concluse stanno generando nuovi insediamenti produttivi (ad esempio per le aree di proprietà Versalis).

Il sito è collegato agli impianti di Porto Marghera, da cui riceve materia prima. Così si è espresso il direttore di Versalis Ferrara nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: "Versalis occupa circa 25 ettari sui 250 del polo industriale. Stiamo parlando di un 10 per cento della superficie totale del polo industriale. Abbiamo circa 300 unità di personale diretto, di cui 266 dedicate alle attività produttive e 34 alla ricerca. Come personale indiretto, ovvero di imprese terze, mediamente abbiamo un'occupazione di 120 persone. Le produzioni che facciamo a Ferrara sono elastomeri, di nome commerciale Dutral, e polietilene, di nome commerciale Riblene. Abbiamo impianti da circa 100.000 tonnellate all'anno. Inoltre, all'interno del polo abbiamo piccole attività legate a catalizzatori e a un impianto di ricerca.

Nel polo di Ferrara noi riceviamo materie prime attraverso due pipeline dallo stabilimento di Marghera, per cui le nostre principali materie prime (etilene e propilene) arrivano senza particolari stoccaggi intermedi"

Valga anche il richiamo a quanto dichiarato in audizione dal responsabile sicurezza e ambiente Basell: "nei primi dieci anni di attività abbiamo speso 4 milioni di euro, il 50 per cento per la falda confinata perché partecipiamo per circa il 40 per cento ai costi di condivisione del sito, e i restanti costi sono relativi invece alla falda superficiale e ai suoli. Per i prossimi dieci anni a bilancio ambientale abbiamo altri 10 milioni di euro. Se un dato può interessare, visto che gestisco anche gli altri siti di Basell Italia, come costo generale, tenendo conto che dal 2001 ad oggi e per i prossimi dieci anni abbiamo un budget al bilancio ambientale di 32 milioni di euro".

La presenza di attività produttive in corso o previste, ha consentito politiche aziendali di investimento anche nelle bonifiche.

8. Ravenna, il Polo chimico

8.1 Inquadramento generale

Ai lati del canale Candiano, che si estende per circa undici chilometri collegando la città al mare e costituisce il porto di Ravenna, negli ultimi sessanta anni vi è stato un fortissimo sviluppo delle attività industriali. In particolare a partire dagli anni '50 in un'ampia zona, in sinistra Candiano, si è sviluppato uno dei poli petrolchimici più importanti d'Italia.

La storia del Petrolchimico di Ravenna è strettamente legata alla preesistenza del porto canale a vocazione esclusivamente commerciale che poteva essere utilmente usato per i trasporti di materie prime e prodotti.

Le aziende che hanno maggiormente segnato il territorio sono quelle insediate nell'area dell'ex ANIC (ora Stabilimento Multisocietario - Versalis) e l'ex Sarom (raffineria).

La costruzione dell'insediamento ex ANIC deriva dalla scoperta, da parte di Agip mineraria, negli anni 1953-54 di un importante giacimento di gas naturale nell'Adriatico, al largo della costa romagnola.

Nel 1957 furono avviati i primi impianti per la produzione di gomme (stirene - butadiene e di lattici di gomma sintetica). Nel 1958 si iniziò la produzione di fertilizzanti e nel 1959 di PVC. Dal 1961 al 1963 si è ampliata la produzione alla gomma CIS e ad altri polimeri speciali.

Prevalentemente sulla sponda sinistra del canale Candiano, si è sviluppata tutta l'area industriale pesante, mentre in destra Candiano è insediata una raffineria.

Sinergico allo sviluppo di tali aree è stato il potenziamento del porto di Ravenna con banchine, strutture di carico, scarico e movimentazione merci, piazzali e magazzini per lo stoccaggio, depositi costieri per ogni tipo di materiale e principalmente per le c.d. rinfuse.

L'area industriale, nel tempo, si è ampliata e le isole, in cui fin dall'inizio fu suddivisa, sono state interessate dall'alternarsi di industrie chimiche.

L'azienda storicamente più significativa dal punto di vista dimensionale è stata Enichem; negli anni ci sono stati avvicendamenti societari e attualmente Versalis è il soggetto che ha la titolarità della maggior parte degli impianti. L'ex SAROM costituita da ENI, accorpando Agip, è nata nel 1952 ed è stata attiva come raffineria fino al 1984, anno della sua dismissione.

Tutta l'area industriale non poteva non presentare situazioni di contaminazione derivante da epoche di scelte produttive a bassa attenzione ambientale.

Le attività di caratterizzazione sono state eseguite autonomamente dalle singole società insediate all'interno dello stabilimento, evidenziando la presenza sia nei terreni che nella falda principalmente di idrocarburi leggeri e pesanti, metalli, IPA e amianto.

La grande distanza che separa le vecchie darsene, ormai inglobate nella città, al mare, è legata all'evoluzione morfologica del territorio su cui sorge Ravenna, caratterizzato da una forte sedimentazione alluvionale che, nel corso dei secoli, ha determinato un avanzamento della linea di riva verso est.

Dal punto di vista geologico la stratigrafia della zona è caratterizzata dai primi 15 metri circa di sabbia, da uno strato un limoso argilloso, poi da un'alternanza di livelli di sabbie più fini al di sotto delle quali, a circa 30 m di profondità, si trova uno strato continuo di argilla.

Il gradiente idraulico è molto basso, si parla di un metro all'anno. Il canale Candiano risente dell'influenza di marea e quindi anche la falda si muove in direzione sud-ovest.

L'area produttiva era ed è a tutt'oggi suddivisa in diverse "Isole Produttive", le quali pur cambiando proprietà hanno mantenuto servizi ambientali comuni (impianto di depurazione acque, impianti di trattamento rifiuti, "rete torce", forno sfiati etc.) gestiti da Ravenna Servizi Industriali s.c.p.a., società appositamente costituita.

L'unitarietà del comparto industriale ed il mantenimento della collaborazione fra le aziende per la gestione degli impianti e servizi ambientali, unitamente alle forti sollecitazioni da parte delle Amministrazioni locali, hanno portato ad un importante risultato quale è la predisposizione del progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza della falda superficiale a cui hanno partecipato tutte le Aziende dell'attuale stabilimento multisocietario, nonché le aziende subentrate nell'area dopo l'avvio del progetto stesso.

Per le attività di caratterizzazione dei terreni le singole aziende hanno invece avviato e svolto singolarmente le procedure di caratterizzazione, bonifica e/o interventi di messa in sicurezza, alcune delle quali si sono concluse mentre altre sono ancora in corso.

Il vero e proprio Polo chimico (ex ANIC) oggi comprende:

l'ampia area dello stabilimento Versalis²¹ (ex Enichem e ex Polimeri Europa) e le altre aziende coinsediate: Enipower, Acomon (ex Great Lakes, ex Chemtura manufacturing Italia), Cray Valley Italia, Borregard Italia, Endura, Vinavil, Rivoira, Yara Italia (ex Hydro Agri), Coem (ex Ineos Vinyls Italia, ex EVC), Syndial, RSI;

altre attività del settore chimico posizionate sul perimetro dell'area ex ANIC, sempre in sinistra Candiano, ma internamente rispetto al canale quali Cabot Italiana SpA, Degussa Italia SpA, Air Liquid SpA e Polynt S.p.A (ex Lonza).

più verso mare rispetto alle zone precedenti, sempre in sinistra Candiano, è posizionata la raffineria di Alma Petroli.

Sempre in sinistra Candiano, a valle dell'area dell'ex Enichem si sono insediati e sviluppati gli impianti di Marcegaglia, gli stabilimenti di Alma Petroli, Bunge Italia (ex Cereol), ENEL e PIR (ulteriore deposito costiero di prodotti chimici, petrolchimici e merci varie).

L'area situata in destra Candiano, più vicino alla città, vede gli insediamenti di Fassa, Petra, Agip Petroli e altri depositi costieri e sbarchi/imbarchi di materiale vario sfuso o in container.

21 Versalis S.p.A. costituisce la realtà produttiva principale del sito, così sinteticamente descritta dal Direttore di Versalis Ravenna nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015: "Versalis a Ravenna, sui 250 ettari totali del sito, ne occupa circa 140, quindi ha una presenza importante. Ha circa 720 dipendenti, di cui un'ottantina si occupano di ricerca. Il centro ricerche lavora sugli elastomeri di Versalis, perché, insieme a Ferrara, quello di Ravenna è il sito di Versalis che si occupa di produzione di elastomeri sintetici. I due centri di ricerca lavorano in modo sinergico. Noi abbiamo una presenza media di circa 250 persone di impresa, che si occupano di logistica, manutenzione e investimenti. Abbiamo un complesso di elastomeri sintetici ampi, tra cui il polibutadiene, un prodotto che va sia nel fianco del pneumatico che nell'interno delle palline da golf. Produciamo SBR in emulsione, che è un prodotto che va fondamentalmente nei pneumatici e nelle piste di atletica. Produciamo gomme in soluzione termoplastiche, che hanno le applicazioni più svariate, dall'asfalto drenante agli adesivi. Inoltre, produciamo lattici di gomma, che rientrano nella patinatura della carta, nel roofing e nella costruzione di materassi e cuscini in lattice di gomma. Insieme a questi impianti, gestiamo l'impianto butadiene, che per noi è la materia prima che sta alla base del ciclo di produzione di questi elastomeri. Estraiamo il butadiene da una miscela C4 che riceviamo praticamente solo via nave. Invece, per ciò che concerne l'altra materia prima fondamentale, che è lo stirolo, la riceviamo via treno dallo stabilimento di Mantova.

[...] I progetti di ricerca sui quali la società è impegnata lavorano in tre direzioni rispetto alla sostenibilità in senso più ampio. Il primo è produrre materiali che richiedono meno energia ai trasformatori nostri clienti, perché questo è un impatto di sostenibilità. Un altro filone concerne i prodotti che realizzano manufatti, tipo i pneumatici, che diminuiscono la resistenza al rotolamento e, quindi, favoriscono il minor consumo. La terza strada prevede di inserire dei componenti biologici all'interno dei prodotti. Noi abbiamo già condotto una sperimentazione a Ravenna, utilizzando un olio biologico prodotto da Matrica, la joint venture che Versalis ha con Novamont a Porto Torres. Infatti, alcuni tipi di gomma sono estesi con olio. È stata utilizzata una porzione di olio vegetale proveniente da Matrica, per realizzare un prodotto simile a quegli standard, ma con una componente biologica importante all'interno.

8.2 Le principali fasi dei procedimenti di bonifica

Enichem spa nel luglio 1997 aveva presentato due lavori: “Studio di caratterizzazione ambientale del sottosuolo e proposta di intervento nell’area di stabilimento” e “Studio di caratterizzazione ambientale del sottosuolo e proposta di intervento nella zona Nord”.

Questi due documenti hanno rappresentato i primi passi per capire lo stato della contaminazione dell’area.

Una prima fotografia importante prodotta dal primo studio è stata quella della successione litologica del sottosuolo su cui si trova lo stabilimento, dalla quale si è desunta la capacità di percolazione o meno dei contaminanti verso le falde profonde.

Altro aspetto importante è stato l’individuazione del gradiente idraulico stimato molto basso, dell’ordine di 1 m/anno dovuto all’interferenza del flusso di marea in direzione sud ovest. Questo dato ha generato la comprensione di un basso rischio di fuoriuscita della contaminazione dall’area di stabilimento, a causa della forza della marea che fa muovere l’eventuale contaminazione lontano dal canale e verso l’angolo sud ovest dove, al confine, sono presenti gli uffici amministrativi e non impianti produttivi.

Il piano di caratterizzazione generale dei terreni dello stabilimento, dopo integrazioni ed approfondimenti dei due documenti iniziali citati, è stato approvato da parte del comune nel 2001 dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999.

Da tale piano di caratterizzazione si sono poi generati i vari piani di caratterizzazione per i terreni che le singole Aziende hanno presentato ed i successivi piani di bonifica autorizzati ed eseguiti, o ancora in corso.

Per quanto riguarda invece la caratterizzazione della falda non era scientificamente possibile spezzettare la falda in aree corrispondenti alle singole proprietà o ai diritti di superficie relative ad ogni azienda. E’ quindi stato richiesto alle aziende, da parte del comune (quale autorità competente all’approvazione del progetto) e della provincia (quale autorità competente alla certificazione di avvenuta bonifica), che fosse presentato un progetto unico relativo alla falda sottesa a tutto Petrolchimico.

Le attività di caratterizzazione sono così state avviate nel 2001 a nome di tutte le aziende coinsediate. la caratterizzazione è passata attraverso diverse evoluzioni ed integrazioni anche mediante il supporto di università o studi di consulenza cui le aziende hanno assegnato diversi incarichi, alla fine si è giunti all’approvazione del “Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza della falda superficiale” nel 2009.

Il progetto prevede il monitoraggio dell’intera area attraverso circa 200 piezometri, superficiali e profondi, predisposti allo scopo (campionamenti ed analisi sono eseguiti da ditte specializzate sotto il coordinamento di RSI e con la supervisione e controllo di ARPA), detta inoltre prescrizioni riguardo le modalità di utilizzo e gestione del sito e individua interventi di bonifica e/o messa in sicurezza nelle aree in cui le analisi di rischio hanno indicato valori di contaminazione oltre i valori di CSR calcolati con analisi di rischio all’interno dello stabilimento multisocietario.

Mediante i monitoraggi sopramenzionati si tengono sotto controllo sia le aree cosiddette a specifica contaminazione (interne allo stabilimento multisocietario) con cadenze più ravvicinate dei campionamenti, sia il perimetro dello stabilimento multisocietario, per accertare che non si verificano superamenti delle CSC al confine, nel qual caso sono previste azioni mirate.

Il progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza ha portato inoltre alla predisposizione di un protocollo da parte delle aziende facenti parte del multisocietario,

coordinato da RSI, per la gestione dei *well-point* (emungimenti di acqua di falda in caso di interventi nel sito).

Il protocollo, sottoscritto dalle aziende nel febbraio 2010 ed aggiornato a settembre 2012, prevede l'acquisizione preventiva dei dati tecnici dei *well-point* per valutare la loro potenziale incidenza sia sulle quantità di acqua di emungimento prevista, sia sulle aree a specifica contaminazione, e stabilisce criteri di fattibilità e di monitoraggio ad evitare la diffusione di contaminanti.

Per quanto riguarda i terreni le singole aziende hanno invece avviato e svolto singolarmente le procedure di caratterizzazione, bonifica e/o interventi di messa in sicurezza, alcune delle quali si sono concluse mentre altre sono ancora in corso.

L'insieme degli interventi ha preso avvio negli anni 1999-2000 con un primo step a fine 2001 costituito dalla caratterizzazione di tutte le aree dello stabilimento multisocietario.

Successivamente sono proseguiti i singoli interventi di bonifica/messa in sicurezza ad opera delle aziende proprietarie. Si tratta di interventi spesso economicamente molto onerosi o complessi dal punto di vista tecnico che pertanto si sono sviluppati in un arco di tempo piuttosto lungo.

L'intera attività istruttoria tecnico-amministrativa è stata svolta di concerto con provincia, ARPA e ASL attraverso riunioni e conferenze di servizio.

La tendenza costante nelle conferenze di servizi di fronte a proposte progettuali delle aziende, sulla base della sostanza contaminante, è stata quella di ricorrere il meno possibile allo smaltimento *ex situ* in discarica. Sono state sempre privilegiate le tecnologie - che si sono notevolmente evolute nell'ultimo decennio - di bonifica *in situ*, quali il *landfarming*, laddove la contaminazione fosse magari di origine organica e, quindi, degradabile, aiutando la flora batterica naturale o con ceppi batterici non cancerogeni, o comunque certificati di non patogenicità, per ottenere migliori risultati.

In alcuni casi limitati all'interno del Petrolchimico ci sono stati dei rinvenimenti occasionali di un fusto interrato o di materiale filamentoso, lavorando in un'area che in passato è stata oggetto di deposito di rifiuti, quando mancava del tutto una normativa quale quella introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. In questi casi in cui non è possibile riuscire a trovare una tecnologia, *in situ* o *ex situ*, che sia compatibile con un trattamento e con un possibile recupero, c'è stato il ricorso alla discarica. Esso peraltro viene scoraggiato, anche dalle aziende, perché di solito è più costoso rispetto alle tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi decenni.

Non è stato necessario condurre delle istruttorie per individuare i responsabili delle contaminazioni, ai sensi dell'articolo 244 decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché si sono individuati con chiarezza i responsabili, che non hanno mai negato le responsabilità sia sulla falda, sia sul terreno (in effetti praticamente tutte le aziende coinsediate all'interno dello stabilimento multisocietario avevano sfruttato la finestra di notifica fornita dal decreto ministeriale n. 471 del 1999).

8.3 Stato delle attività

Complessivamente sono stati avviati a tutt'oggi 27 procedimenti di bonifica/messa in sicurezza, 19 completati e 8 in corso, che fanno capo alle seguenti aziende:

- Versalis SpA (gruppo ENI) 15 procedimenti, oltre alla caratterizzazione generale iniziale; di questi, 13 conclusi, 2 in corso (è prevista la conclusione a breve termine).

- Syndial SpA (gruppo ENI). 7 procedimenti; 3 conclusi, 4 in corso;
- Enipower SpA un procedimento concluso;
- Acomon srl un procedimento concluso;
- Yara Italia SpA un procedimento concluso;
- Lloyd Ravenna s.p.a. un procedimento in corso;
- COEM SpA un procedimento in corso.

Nella tabella 1.a si riporta una sintesi dei procedimenti di bonifica ancora in corso (maggio 2015). Il quadro riassuntivo riporta per ogni isola o parte di essa, le procedure svolte e lo stato di avanzamento degli interventi.

Le procedure descritte sono quelle avviate dal comune di Ravenna quale autorità competente ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e delle norme della regione Emilia-Romagna (leggi regionale numero 5 del 2006 e 13 del 2006 e s.m.i.), per i procedimenti avviati in epoca precedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006. La successiva sentenza della Corte Costituzionale del 18 giugno 2008, non ha modificato, per tali procedimenti, la disposizione regionale (per cui il comune è rimasto autorità competente nel procedimento) pur con l'obbligo di avere comunque a riferimento tecnico il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e non il decreto ministeriale n. 471 del 1999 per lo svolgimento, da tale data in poi, delle procedure di bonifica.

La tabella 1.b riporta l'elenco dei procedimenti conclusi.

Tabella 1.a - Procedimenti di bonifica in corso

Azienda	Procedimenti di bonifica
ENIPOWER	ISOLA 19 2008 -avvio procedimento Contaminanti: amianto Matrici interessate - Terreni e acque sotterranee 2009 - relazione tecnica descrittiva e Messa in Sicurezza operativa, entrata poi nel progetto di monitoraggio della falda gestito da Ravenna Servizi Industriali (RSI)
Coem ex Ineos Vinyl ex EVC azienda con procedura di concordato preventivo in corso	ISOLA 23 Contaminanti: 11DCE, 12DBrA, 12DCA, 12DCE(c), 12DCP, Clorof., CVM, HCBd, Matrici interessate: acque sotterranee Area compresa nel Progetto operativo/Messa in sicurezza della falda approvato nel 2009 ISOLA 22 2001 - avvio procedimento e piano di caratterizzazione 2008 - presentazione progetto preliminare e definitivo di bonifica Contaminanti - Mercurio, CVM, clorurati Tecniche di risanamento - <u>terreni</u> : scavo e smaltimento e in alcune zone (porzioni profonde e sotto pipe rack) scavo e misure di sicurezza - <u>falda</u> : area A non necessari interventi in base ad ADR; Area B, secondo ADR, necessario asfaltatura Partecipa al progetto di monitoraggio falda gestito da RSI.
Versalis ex Polimeri Europa	2010 - ISOLA 4 Perdita da serbatoio di stoccaggio lattice c/o impianto lattici carbossilati verificatosi Contaminanti - lattice Matrici interessate - falda 2010 comunicazione ai sensi dell'articolo249, conclusa prima fase e avvio seconda fase Tecniche di risanamento - rimozione lattice ISOLA 25 lato Est - 2011 Rinvenimento di fusto interrato Contaminanti - clorurati (HCP esaclorobenzene) Matrici interessate - terreni Comunicazione ai sensi dell'articolo249 ISOLA 20 lato Sud-Ovest Rottura nel tratto interrato della tubazione di carico/scarico di

	<p>2010 - data attivazione e predisposizione della caratterizzazione Contaminanti - n-metilpirrolidone Matrici interessate -falda Tecniche di risanamento - sostituito tubo rotto e messa in atto di sistema di pompaggio per individuare l'eventuale interessamento della falda da parte del prodotto fuoriuscito</p> <p>ISOLA 18 2001 - data attivazione e predisposizione della caratterizzazione Contaminanti - n-metilpirrolidone Matrici interessate -terreni e acque sotterranee Tecniche di risanamento -rimozione ed aspirazione 2002 Integrazione con il PdC della zona Sud 007 approvazione del PP 2012 POB</p> <p>Pipe Rack Marino 2001 data di attivazione Contaminanti - amianto Matrici interessate -terreni Tecniche di risanamento -rimozione ed aspirazione 2001 Presentato il Piano di caratterizzazione 2007 progetto preliminare 2010 presentato il POB - procedura conclusa manca la Certificazione da parte della Provincia.</p> <p>ISOLA 25 2012 data di attivazione Contaminanti - IPA, mercurio e clorurati Matrici interessate - falda Tecniche di risanamento - AdR con integrazione di misura di soil gas.</p>
Ravenna Servizi Industriali (RSI)	<p>2005 data di attivazione Contaminanti - idrocarburi, BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), MtBE (Metil terButil Etere), solventi clorurati In particolare: Isola 23 - Contaminazione specifica (ACS): C12-16 Arom., C16-21 Arom., 112TCA, 11DCA, 11DCE, 12DCA,12DCE(c), 12DCE(t), 12DCP, Cloroformio, Clorometano, CVM, PCE, TCE, benzene Isola 22 A CDC - (ACS): 11DCE, 12DBrA, 12DCA, 12DCE(c), 12DCP, Cloroformio, CVM, HCBd, PCE, TCE Isola 22 Ineos - Area A (ACS): Cloroformio, HCBd, PCE, TCE Isola 19 - (ACS): MtBE Isola 25 Nord - (ACS): 112TCE, 11DCA, 11DCE, 123TCP, 12DCA, 12DCE(c), 12DCE(t), 2DCP, Cloroformio, CVM, HCBd, TCE, PCE, Benzene, EtilBenzene, Stirene, Toluene Isola 28 - (ACS): 11DCA, 12DCA, 12DCE(c), 12DCP, CVM, TCE, Benzene, MtBE Isola 5 - (ACS): CicloEsano, HC tot Isola 17 - (ACS): Benzene, EtilBenzene, mpXileni, Stirene, Toluene. Confine - (ACS): 123TCP, 11DCE, 12DCA, CVM, TCE, HCBd, Cloroformio, Benzene, Toluene, EtilBenzene, pXilene, Stirene, MtBE, HC tot Isola 4 - (ACS): Benzene, Etilbenzene, m,p-xilene, Stirene, Toluene Zona Nord Area A - (ACS):112TCA, 11DCA, 11DCE, 12DCA, 12DCP, 14DCBenzene, lBenzene, Cloroformio, CVM, HCBd, PCE, TCE, Benz., EtilBenzene., mpXilene, Toluene, MtBE Zona Nord Area B - (ACS): 11DCA, 11DCE, 12DCP, CVM, Benzene Matrici interessate -acque sotterranee Tecniche di risanamento -rimozione ed aspirazione 2006 - PdC della falda di tutto lo stabilimento 2007 - PP della falda di tutto lo stabilimento 2009 - Progetto operativo/Messa in sicurezza della falda.</p>
Syndial	<p>Isola 25 fase B 2000 data di attivazione Contaminanti - idrocarburi, metalli pesanti, Mercurio Matrici interessate -terreni Tecniche di risanamento -rimozione terreni 2000 Approvazione di PdC+PP+PDefinitivo (fase A + Fase B)</p>

	<p>2014 Approvazione POB (fase B).</p> <p>Area Imprese - Sub area B - Isole 31, 32, 33 Matrici interessate - terreni Contaminanti - Idrocarburi aromatici, metalli pesanti Tecniche di risanamento - ADR con l'integrazione di misure di soil gas 2005 - PdC approvazione 2014 - AdR area imprese + proposta realizzazione campagna soil gas che è in esecuzione.</p> <p>ISOLE 29 E 30 aree oggetto di cessione a LLOYD RAVENNA spa 2005 data attivazione Matrici interessate - terreni Contaminanti - Mercurio, acrilonitrile, Idrocarburi aromatici, metalli pesanti Tecniche di risanamento - rimozione terreni 2000 - Approvazione di PdC+PP+PDef(fase A + Fase B) 2014 - Approvazione POB (fase B).</p> <p>Area Ponticelle 1996 data attivazione Matrici interessate - terreni Contaminanti - amianto, diossine, metalli Tecniche di risanamento Proposta presentata in data 17/03/2015, ma non ancora formalizzata: <u>prima fase</u> - rimozione dei cumuli fuori terra (circa 45000m3) <u>seconda fase</u> - bonifica dell'area con strategie da verificare 1999 - PdC, PP, PDef primo stralcio: rimozione e svuotamento di vasche 2002 - Certificazione di avvenuta bonifica, primo stralcio 2003 - secondo stralcio: inertizzazione e stabilizzazione sedimenti contenuti all'interno delle vasche 2006 - Syndial presenta dettaglio progetto 2007 - Comunicazione ritrovamento Amianto, presentano Protocollo Operativo di campionamento e smaltimento di Materiale Contenente Amianto 2010 - Nuovo PdC con ritrovamento di Diossine.</p> <p>Area Vasche ex Ambiente 2001 - Data attivazione Matrici interessate - terreni e acque sotterranee Contaminanti - idrocarburi + rifiuti (contenenti IPA, fanghi e Mercurio) ritrovato anche amianto Tecniche di risanamento - asportazione e messa in sicurezza permanente delle vasche 2001- Approvazione PdC 2011- Indagini integrative di caratterizzazione a seguito anche della interazione con evento incidentale di fuoriuscita di olio aromatico da condotta interrata dalla Banchina Idrocarburi a CABOT (avvenuto nel 1999, ma la cui soluzioni ha subito ritardi pesanti dovuti a dispute sulle responsabilità).</p>
<p>Legenda: PdC Piano di Caratterizzazione, PP Progetto preliminare, Pdef progetto definitivo, POB progetto operativo di bonifica, AdR analisi di rischio</p>	

Tabella 1.b - Elenco procedimenti di bonifica conclusi

Azienda	Procedimenti conclusi
ENDURA Spa	ISOLA 4 RACK LATO NORD OVEST
ENIPOWER	ISOLE 6, 10, 11, e 19 (in parte)
ACOMON SRL ex GREAT LAKES ex CHEMTURA MANUFACTURING ITALY	ISOLA 5 Sversamento del 06/09/06 ISOLA 5 (in parte)
SYNDIAL Spa	ISOLE 29, 30 Zona Nord, Subarea A vasche TAC e laghetti con aree non oggetto di cessione

SYNDIAL FINAGRO	EX	Area Ponticelle
VERSALIS spa		SOLA 13 LATO NORD Presenza di manufatti in cemento amianto riscontrata durante lavori di scavo propedeutici a realizzazione del Revamping dell'impianto ETBE ISOLA 26 LATO EST Ritrovamento pezzetti cemento amianto alla base dell'idrante dell'impianto NEOCIS Perdita acque e fines finiture impianti SOL e NEOCIS verificate il 11/11/14
YARA ITALIA spa ex Hydro Agri Italia		ISOLE 1, 2, 3, 8, parte ISOLA 4, parte ISOLA 6, parte ISOLA 7
Polimeri Europa		<p>Caratterizzazione per costruzione della nuova stazione di rilancio al collettore di scarico del Centro Ecologico a Canale Candiano</p> <p>ISOLA 15 angolo SW ISOLA 15 zona NW ISOLA 20 zona SUD Isola 27 Zona EST - Finitura Sol 1 ISOLA 28 zona SUD ISOLA 28 zona NORD ISOLA 5 zona SUD</p> <p>Foratura spurgo su linea navale di trasferimento Porzione ISOLA 26 (Revamping impianto Neocis) ISOLA 10 Sversamento miscela acqua/stirene a causa di perdita da una flangia ISOLA 19 LATO OVEST Sversamento gocciolamento del 26/06/07 da tubazione acque reflue organiche sul piperack ISOLA 15 PIPERACK LATO NORD Sversamento gocciolamento (06/08/07) da sflangiatura tubazione stirolo bonificata ISOLA 24 Sversamento gocciolamento sul terreno da rottura tubazione sotto al pipe rack lato est ISOLA 13 Gocciolamento sul terreno posto sotto al pipe rack lato ovest ISOLA 24 Gocciolamento sul terreno posto sotto al pipe rack lato sud-est ISOLA 15 Perdita da un accoppiamento flangiato di una tubazione di butadiene di reject zona pipe rack lato Nord Ovest ISOLA 24 Gocciolamento da tubazione che convoglia cicloesano umido sul terreno posto al di sotto del pipe rack lato Sud Est ISOLA 28 Rinvenimento amianto in porzione terreno zona sud ovest ISOLA 20 ZONA SW Perdita nella tubazione interrata che convoglia le acque reflue di processo organiche all'impianto Herambiente ISOLA 26 ZONA NE Gocciolamento sul terreno dalla valvola posta sulla tubazione che convoglia il glicole del circuito di raffreddamento della sala tecnica del reparto SOL ISOLA 13 Fuoriuscita di prodotto dalla tubazione che convoglia la miscela esanica al parco generale serbatoi presso il pipe rack lato ovest BANCHINA IDROCARBURI (di fronte alle Isole 29 e 30) Gocciolamento olio idraulico da apparecchiatura per comandi del braccio di carico P2 ISOLA 28 Presenza di frammenti di eternit in porzioni superficiali di terreno riscontrata durante lavori per allocazione nuovi serbatoi tumulati per Butene 1 e Revamping ETBE ISOLA 4 LATO EST Rinvenimento di terreno e macerie su terreno di proprietà ISOLA 15 Progetto di costruzione BUTENE 1, presenza di composti idrocarburi nella porzione superficiale di terreno rinvenuta durante le attività propedeutiche agli scavi di fondazione per il rack interno dell'Isola 15 ISOLA 13 zona ex gasometro, presenza di composti idrocarburi nel terreno rinvenuta durante le attività propedeutiche alla realizzazione della sezione di impianto di idrogenazione selettiva</p> <p>ISOLA 20 Trafilamento di acque reflue dal pozzetto a monte dell'ingresso del disoleatore dell'ingresso ISOLE 12 e 21 BACINI SUD ISOLA 19 ISOLA 22 CARBURANTI DEL CANDIANO (CDC) ISOLA 4 ISOLA 25 Fase A</p>

Il responsabile area Italia nord-est Syndial nel corso dell'audizione del 13 maggio 2015 ha riferito delle attività in corso nei seguenti termini: "complessivamente a Ravenna finora abbiamo speso 27,5 milioni di euro e ne spenderemo altri 10 in lavori di bonifica e *decommissioning* nel prossimo quadriennio. Per quanto riguarda le aree Vasche Ambiente, sono in corso in questo momento delle indagini integrative, che abbiamo concordato con gli enti, per arrivare a proporre un intervento di messa in sicurezza permanente entro la fine di quest'anno. Per l'area imprese, analogamente sono in corso delle indagini per addivenire però a un'analisi dei rischi, che verrà presentata e proposta agli enti alla fine di quest'anno, per poi arrivare a proporre un progetto operativo di bonifica. Nell'area TAC avevamo rilevato degli *hotspot* contaminati, sui quali siamo già intervenuti. Per quanto è possibile, laddove avevamo fatto degli scavi, abbiamo massimizzato il reinterro, utilizzando matrici di terreni dello stesso sito e minimizzando l'importazione di terre da cave esterne.

Per quanto riguarda l'area Ponticelle, è un'area per cui quest'anno stiamo sperimentando in un centro di ricerche in Germania la tecnica del desorbimento termico indiretto. Le istituzioni locali stanno interagendo in maniera molto costruttiva con noi. Abbiamo fatto diverse ipotesi di trattamento e diverse sperimentazioni. Per esempio, abbiamo sperimentato il desorbimento termico diretto, il quale però non ha dato riscontro positivo. Pertanto, d'accordo con gli enti, adesso stiamo sperimentando il desorbimento termico indiretto, dal quale ci aspettiamo un buon esito. Contiamo di proporre entro la fine dell'anno un intervento che sarà fatto sostanzialmente di una tecnica di *soil washing*. Si tratterà di estrarre il terreno, segregare la parte contaminata da quella non contaminata e di portare al trattamento di desorbimento termico indiretto la parte che risulta contaminata, qualora fosse confermato il corretto funzionamento".

8.4 Il protocollo operativo per il monitoraggio e la gestione della falda

Per il monitoraggio del Polo chimico sono attivi accordi per la rete di monitoraggio della qualità dell'aria, collegata alla rete di monitoraggio regionale integrata anche da stazioni private, e per il monitoraggio delle polveri, mentre per bonifiche e falda il protocollo del *well-point* è parte del più generale accordo per il controllo della falda.

In particolare, in sede di approvazione del progetto operativo della falda è stata concordata la possibilità, per gli enti pubblici competenti, di poter avere a disposizione, attraverso degli account personalizzati, l'accesso a un database su pagina *web* nel quale in tempo reale sono caricati tutti i dati dei monitoraggi, a mano a mano che vengono effettuati. Questo fornisce un quadro reale e continuo della situazione.

All'interno del petrolchimico ci sono contaminanti cosiddetti ubiquitari, in virtù anche dei pompaggi e dei *wellpoint* che negli anni si sono attivati per qualsiasi tipo di intervento al fine di deprimere la falda che in alcuni casi si trova anche solo a un metro dal piano campagna.

Ci sono aree, invece, a contaminazione specifica, che si trovano sotto le aree in cui veniva svolta una determinata attività.

Nell'attuazione di questo protocollo di gestione dei *wellpoint* gestito da RSI le aziende ricevono le istanze di *wellpoint*, le valutano con una modellistica specializzata e riescono a identificare se ci sia il rischio che, nel tempo, un dato tipo di contaminazione possa eventualmente migrare, in caso di *wellpoint* prolungati. In tal modo possono, quindi, anche

decidere delle contromisure. In questo modo la situazione è sotto controllo e anche agli enti pubblici posso conoscere in tempo reale sia il *trend* di concentrazione di ogni contaminante, sia il quadro complessivo della falda.

8.5 Le attività di controllo ed il ruolo degli enti pubblici

In sede di audizione il dirigente del settore ambiente della provincia di Ravenna ha espresso in forma sintetica alcuni punti rilevanti delle attività in corso: la fase di industrializzazione ha prodotto una situazione di presenza diffusa, sia nei terreni, sia nelle falde prima di tutto di idrocarburi ma anche di metalli pesanti e situazioni di varia natura e di vario tipo.

Dagli anni Settanta è iniziata un'opera di risanamento complessivo che riguarda la qualità dell'aria, la qualità delle acque e, in particolare, le situazioni di contaminazione e di bonifica: il monitoraggio costante ha rivelato situazioni di contaminazione o di inquinamento relativamente definite, con caratterizzazioni molto spesso concluse o in corso di completamento e di aggiornamento e con analisi di rischio e procedimenti di messa in sicurezza in stadio avanzato.

Secondo quanto riferito dai rappresentanti della provincia di Ravenna, i procedimenti in corso, (compresi quelli più rilevanti di ex SAROM e Versalis) dovrebbero chiudersi positivamente in tempi non superiori a due anni.

La situazione più complessa è quella della Co.Em. (ex Ineos Vinyls), in situazione di concordato fallimentare: anche se le istituzioni pubbliche sono riuscite a convincere il curatore fallimentare a prevedere una quota significativa di risorse per la caratterizzazione e la bonifica dei terreni. A questo proposito il dirigente del settore ambiente della provincia di Ravenna ha affermato, facendosi interprete di un'esigenza anche altrove avvertita, in presenza di procedure fallimentari: "non c'è dubbio che considerare gli interventi di risanamento ambientale dovuti a inquinamento alla pari dei creditori privilegiati, o comunque subito dopo i chirografari, sarebbe una questione molto utile". Va peraltro ricordato che la sentenza della Corte di Cassazione, I sezione civile n. 5705 del 20 gennaio 2013, nel caso della bonifica Cogoleto-Stoppani, ha riconosciuto la spettanza del rango prededucibile alle spese relative alla bonifica del sito contaminato, in quanto caratterizzate da un nesso di utilità con la gestione della procedura.

L'altra situazione delicata è quella su cui sta operando la Syndial nell'area di Ponticelle, lungo via Baiona, un'area in cui sono presenti più elementi di contaminazione, e sulla quale è in corso un progetto di variante: sono previste ulteriori conferenze di servizi.

A riprova dell'efficienza gestionale del modello centrato sul rapporto tra struttura consortile ed ente locale, sta il fatto che - salvo in un caso, risalente al 2000 e relativo a un incidente con diffusione di sostanze chimiche nocive nell'ambiente - non è mai stata necessaria l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti per prevenire o rimuovere pericoli per la salute.

Nel medesimo alveo si colloca il chiarimento fornito dal sindaco di Ravenna a richiesta della Commissione, sul clima delle conferenze di servizi in ambito locale. Egli ha riferito di un contesto collaborativo, utile a risolvere anche le questioni più complesse, senza contrasti rilevanti sulle scelte operative, anche grazie alla serietà da parte di chi faceva indagini e progettazioni per le aziende; con una costante, tuttavia, di cui la parte pubblica deve tenere conto, vale a dire la tendenza delle aziende a cercare di avere tempi lunghi per

gli interventi; ciò a causa, come gli stessi amministratori locali hanno chiarito, dell'onerosità di molti interventi e del conseguente desiderio di diluirne l'impatto economico.

I rappresentanti di ARPA Emilia-Romagna hanno riferito in audizione sul ruolo svolto dall'agenzia nel seguire tutte le fasi dei procedimenti di bonifica.

In particolare ARPA ha analizzato in contraddittorio i campioni in una percentuale di circa il 10 per cento, oltre a sopralluoghi o ispezioni durante le attività di bonifica o messa in sicurezza.

Per quanto riguarda il progetto operativo di bonifica esso prevede una rete di monitoraggio di 129 piezometri superficiali e 78 profondi, con frequenze di campionamento variabili in funzione della rappresentatività di ogni piezometro, sia esso al confine di stabilimento o al confine di aree con inquinanti presenti in concentrazioni superiori alle CSC, ma inferiori alle CSR, al fine di individuare l'eventuale mutamento dello stato qualitativo della falda. Chiaramente i piezometri che si trovano al confine dell'area dell'ex ANIC, considerato come un grande sito unico per la falda, devono rispettare i valori di CSC e vengono monitorati annualmente.

In corrispondenza invece di Isole o porzioni di Isole con interventi di bonifica o messa in sicurezza attive o da attivare sono previste campagne di monitoraggio più frequenti. In tali piezometri è previsto il rispetto dei valori di CSR.

Il set di analisi prevede la ricerca di azoto ammoniacale, cloruri, solfati, nitriti, nitrati, metalli, idrocarburi totali, composti organo-alogenati, clorobenzeni, composti organo-aromatici, MtBE e IPA.

Nell'approvazione, da parte del comune, del progetto di bonifica della falda, era prevista anche la gestione dei superamenti alle CSC o alle CSR nei controlli sui piezometri.

Le Isole dove sono presenti delle reti di monitoraggio specifiche sono le 4, 5, 19, 16, Angolo SW e Zona Nord con frequenza di campionamento annuale, 22, 25 Nord e 28 con frequenza semestrale, 17 e 19 (sottostazione elettrica con messa in sicurezza operativa per la presenza di amianto non rimovibile senza intervenire sulle infrastrutture della sottostazione) con frequenza trimestrale.

I campionamenti, sia al confine che nelle aree di monitoraggio specifiche, e l'effettuazione delle analisi sono coordinate da RSI (Ravenna Servizi Industriali s.c.p.a.).

Le date di ogni campagna di prelievo sono, come da progetto, comunicate ad Arpa che, con le proprie priorità, assiste ad alcune operazioni di prelievo ed effettua in contraddittorio le corrispondenti analisi laboratoristiche. RSI presenta una relazione annuale sulle campagne di monitoraggio della falda di stabilimento.

Vista la presenza, all'interno del Petrolchimico, di aree con contaminazione in falda superiori alle CSC, ma inferiori alle CSR come ricavate dall'applicazione del modello di AdR, era importante che la contaminazione rimanesse circoscritta all'area dove era stata rilevata per non peggiorare l'ampiezza dell'area di contaminazione e la fattibilità di eventuali azioni di recupero, qualora si rendessero necessarie.

Per la gestione dell'attività di stabilimento è necessario, a volte, effettuare scavi per raggiungere tubature interrate o per intervenire al fine di fare o ristrutturare basamenti o fondamenta. Per avviare tali opere è necessario attivare dei *wellpoint*. Tale operazione, se avviata in maniera non corretta o troppo spinta, potrebbe generare uno spostamento di qualche massa di falda contaminata contrariamente a quanto sarebbe utile non fare. Per tali motivi, nel Progetto di Bonifica approvato nel 2009, era stata prescritta la redazione di

un "protocollo *wellpoint*" per permettere di valutare la potenziale incidenza da parte della quantità di acqua prevedibilmente emunta sulle aree con contaminazione circoscritta.

Ulteriore prescrizione prevista nell'approvazione del progetto operativo di bonifica è stata quella della produzione di cartografia tematica per la visualizzazione delle aree bonificate, in bonifica o da bonificare.

La risposta a tale prescrizione è stata l'attivazione del sistema informativo territoriale, a novembre 2011, (www.map-hosting.it/georavenna.html) che mantiene aggiornati la mappa del sito con i tematismi sui piezometri della rete di monitoraggio, con gli andamenti dei contaminanti in ogni pozzo, le aree a contaminazione specifica (ACS), con le contaminazioni, i contorni, le società e i vincoli.

L'audizione dei dirigenti dell'ASL di Ravenna ha consentito di apprendere che trovandosi adiacente all'area del Petrolchimico una zona umida, la Pialassa della Baiona, da molti anni l'ASL assicura il controllo dal punto di vista microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi che vivono nell'area. È una misura indiretta di conoscenza dello stato di salute dell'ambiente, trattandosi di organismi filtratori che tendono, per questa loro caratteristica etologica, a concentrare gli inquinanti. Da questo punto di vista l'ASL ha garantito circa l'assenza di evidenze negative o di rischio su tale indicatore.

La procura della Repubblica di Ravenna ha promosso alcuni procedimenti penali per vicende collegate all'area del Petrolchimico, anche se non di immediato interesse per la bonifica, oggetto di esame da parte della Commissione.

E' in corso un processo per i delitti di disastro colposo, omicidio colposo, lesioni personali colpose, commessi in Ravenna fino all'inizio degli anni '90 e correlati a patologie tumorali derivanti dall'esposizione ad amianto dei lavoratori del Petrolchimico; l'ASL di Ravenna ha riferito - a prescindere dal dato processuale - di riscontri clinici effettuati visitando periodicamente questi lavoratori, o sulla base dei registri di mortalità della Romagna e di Ravenna. Non sono ancora state condotte indagini epidemiologiche o statistiche con caratteristiche di scientificità tale da garantire certezza sulla correlazione tra i tumori che si sono verificati e la lavorazione, tuttavia si è osservato che gli angiosarcomi, differentemente dagli epatocarcinomi, sono tumori quasi patognomonici dell'esposizione a cloruri e, comunque, sono estremamente più frequenti in questi esposti rispetto alla popolazione generale.

È un quadro di interesse rispetto al lavoro che veniva precedentemente svolto nel Petrolchimico, a partire dagli anni Sessanta, rappresentato da due casi di angiosarcoma, quattro di epatocarcinoma e uno di cancro cirrosi, per un totale di sette patologie verosimilmente correlate all'esposizione al CVM.

Nel 2014 è stato iscritto un ulteriore procedimento per disastro doloso, a carico di ignoti, conseguente a dichiarazioni di lavoratori del Petrolchimico, testimoni durante il processo sopra citato, che hanno rivelato di avere effettuato numerosi interrimenti di materiali pericolosi, tra cui amianto; sono in corso indagini dell'ARPA e presumibilmente si tratta di fatti risalenti nel tempo.

Nel 2015 è stato iscritto un procedimento penale a carico di dieci imputati per il reato di cui all'articolo 256 decreto legislativo n. 152 del 2006 per ipotesi di discarica abusiva di rifiuti speciali, costituiti da oltre tre milioni di metri cubi di fanghi di dragaggio provenienti dal canale Candiano.

9. Conclusioni

A differenza di quanto accaduto in altri campi delle politiche ambientali, il tema delle bonifiche e della gestione dei siti industriali contaminati non ha ricevuto regole da una specifica direttiva dell'Unione Europea.

L'assenza, allo stato, di uno strumento giuridico, quantunque di diritto secondario, dell'Unione, non impedisce di cogliere una linea di tendenza europea che intende coniugare questo tema a quello del consumo di suolo, quindi a rimozione della contaminazione e recupero delle aree evitando di antropizzarne di nuove; e una, ulteriore, che tende a implementare l'efficacia dei risultati attraverso la semplificazione delle procedure.

Sul versante della parte sana e avveduta dell'imprenditoria chimica vi è poi una correlativa visione che coglie opportunità economiche nel possibile riuso di aree infrastrutturate e dedicabili a nuove iniziative imprenditoriali - evitando di antropizzarne di nuove - una volta bonificate.

La complessità delle procedure e la moltiplicazione dei soggetti in esse coinvolti, sono concause del contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa e dunque di obiettivi ritardi nel conseguimento di risultati utili.

Se da un lato la propensione delle aziende coinvolte nei processi di bonifica a impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni (ma anche quelli usciti dalle conferenze dei servizi) può essere vista dalla parte pubblica come tecnica dilatoria, intesa a evitare gli investimenti necessari in base alle prescrizioni impartite, dalla parte privata, per contro, il contenzioso amministrativo è talora descritto come forma di tutela resa necessaria da prescrizioni ritenute inattuabili, ovvero non ragionevoli, o anche soltanto derivanti da inadeguatezze tecniche dei tavoli o da conduzione tecnico-giuridica inadeguata delle conferenze e dei rapporti tra le parti.

Il tema delle bonifiche in siti storicamente destinati a produzioni chimiche e petrolchimiche si lega a quello delle strategie industriali complessive in questi settori.

La continuità nella presenza di aziende interessate all'evoluzione dei siti, destinata a concludersi con la piena restituzione a legittimi usi produttivi, è garanzia di continuità di interlocuzione pubblico-privato che a questo risultato deve tendere; al contrario, la circolazione di posizioni soggettive private o, peggio, il fallimento delle aziende insediate, genera possibili contenziosi, interruzioni o abbandono di attività di bonifica.

Di qui discende la preoccupazione della Commissione per un possibile ridimensionamento della presenza di ENI nel settore chimico, che potrebbe avere riflessi anche sui siti e sulle vicende oggetto della presente relazione.

Al contrario, la continuità della presenza imprenditoriale pubblica mediante scelte decise e chiare in tal senso del Ministero dell'economia e delle finanze quale soggetto di controllo di ENI SpA in forza della partecipazione detenuta sia direttamente che indirettamente tramite Cassa depositi e prestiti SpA, assume rilevanza per quanto concerne gli investimenti per gli interventi di bonifica nei siti oggetto della presente relazione, garantendone l'attrattività per nuove attività produttive, anche di settore.

Gli aspetti critici che la Commissione ha tipicamente rilevato nella vicenda di Venezia - Porto Marghera rifluiscono negativamente proprio sulle prospettive di reindustrializzazione dell'area.

La rilevata incongruità della parcellizzazione delle competenze nell'esecuzione delle opere di marginamento e rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivisa tra il

Provveditorato, la regione Veneto e l'autorità portuale, pur essendo gli oneri economici a carico del Ministero dell'ambiente, ha portato al mancato completamento delle opere indispensabili e all'indebolimento delle strutture già realizzate.

Il mancato completamento dei marginamenti e del sistema di depurazione delle acque di falda rischia di far disperdere gli oneri sinora sostenuti con risorse pubbliche, e di vanificare i progetti di reindustrializzazione - nonostante l'impegno economico dello Stato - poiché la bonifica costituisce il presupposto ineludibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti.

I riflessi negativi della debolezza dell'azione amministrativa compromettono il rapporto auspicabile tra bonifica e riutilizzo a finalità produttive delle aree del SIN: la necessità di ricerca di efficacia nell'azione amministrativa connotata da questo finalismo risulta evidente nella vicenda di Venezia - Porto Marghera.

La situazione del SIN Laghi di Mantova e Polo chimico appare più complessa.

La relativa lentezza nello sviluppo delle attività in più aree interne al sito sembra derivare dalla pluralità di soggetti privati e di progetti e dalla pluralità di interventi di soggetti pubblici con ruoli asimmetrici: situazione che ha in passato prodotto una correlativa difficoltà di organizzare un'interlocuzione efficace con i soggetti privati coinvolti e un contenzioso giudiziario generato anche dall'assenza di un orientamento finalistico degli interlocutori.

La *best practice* in materia di bonifiche adottata dalla regione Emilia Romagna, relativa alle aree non considerate SIN, che prevede accordi di programma tra le imprese interessate e le istituzioni locali, ha consentito di gestire le bonifiche nelle aree dei petrolchimici di Ferrara e Ravenna in tempi ragionevoli e con maggiore efficacia rispetto ad altri casi sottoposti a questa Commissione.

In particolare l'individuazione di un interlocutore unico in grado di rappresentare le varie esigenze delle aziende sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo ha ridotto i tempi di realizzazione della caratterizzazione e della messa in sicurezza dei siti.

Si possono dunque individuare quali elementi positivi da ricercare nelle vicende oggetto della presente relazione:

- riduzione del numero e della "distanza dal territorio" degli interlocutori pubblici (a condizione che gli interlocutori pubblici siano dotati di conoscenze e competenze adeguate: ciò si verifica al livello minimo di comuni di grandi dimensioni);
- dialogo corretto e trasparente tra le parti;
- permanenza nei siti dei soggetti privati;
- prospettiva di riutilizzo dei siti per attività produttive.

Caratteristica positiva degli interlocutori risulta essere l'omogeneità, garantita per i pubblici dalla presenza di un interlocutore "capofila" e per i privati dalla conciliazione di posizioni in forma consortile (si potrebbero ipotizzare norme che incentivino queste prassi agevolando fiscalmente, o in altro modo, i soggetti che intendono avvalersene).

La recente evoluzione normativa, che da un lato disciplina le transazioni tra soggetti pubblici e privati e dall'altro sanziona penalmente l'omessa bonifica, se accompagnata da una presenza efficace, incisiva e giuridicamente sostenuta degli attori pubblici - in primo luogo il Ministero dell'ambiente - è suscettibile di attrarre in area negoziale i comportamenti virtuosi, di far gestire adeguatamente i procedimenti amministrativi prevenendo il contenzioso, di relegare a margine le condotte dilatorie o omissive di cui valutare puntualmente e sin da ora l'eventuale rilevanza penale.

Per la prosecuzione delle attività di bonifica si richiede dunque non solo la destinazione di risorse economiche ma anche ruolo attivo della parte pubblica - e in primo luogo del Ministero dell'ambiente - nel perseguire non una logica meramente "procedurale" ma una logica "di risultato", dimostrando la capacità di coniugare, nell'interlocuzione con gli enti territoriali e i soggetti privati, elevate competenze tecniche e giuridiche e capacità di visione strategica condivisa.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (I e V)**

SEDE REFERENTE:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Salvatore De Luca, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Sergio Demontis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Esame della proposta di relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna). Relatori: Sen. Paolo Arrigoni, On. Michela Rostan (<i>Esame e rinvio</i>)	197
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il « Quadrilatero del Nord » (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna)</i>)	199

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Strasburgo, lunedì 25 gennaio 2016. —
Presidenza del presidente Michele NICO-
LETTI.*

**Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia
presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore Manuel
Jacoangeli.**

L'incontro si è svolto dalle 13.15 alle
14.15.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 15,80



17SMC0005920